

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Comitato delle regioni	
	38ª sessione plenaria del 4 e 5 aprile 2001	
2002/C 107/01	Risoluzione del Comitato delle regioni sul tema «Affrontare l'afta epizootica»	1
	41ª sessione plenaria del 14 e 15 novembre 2001	
2002/C 107/02	Parere del Comitato delle regioni su «Il significato della politica agricola comune per le regioni nel contesto dell'ampliamento dell'UE»	3
2002/C 107/03	Parere del Comitato delle regioni su «La partecipazione dei rappresentanti degli esecutivi regionali ai lavori del Consiglio dell'Unione europea e del CdR ai Consigli informali»	5
2002/C 107/04	Parere del Comitato delle regioni sulla «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Dieci anni dopo Rio: prepararsi al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002»	9

Prezzo: 22,00 EUR

IT

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 107/05	Parere del Comitato delle regioni in merito al Libro verde della Commissione «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico»	13
2002/C 107/06	Parere del Comitato delle regioni sul tema «Lo sviluppo delle regioni rurali attraverso una politica volontaristica delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione»	17
2002/C 107/07	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari»	19
2002/C 107/08	Parere del Comitato delle regioni sul tema «Sicurezza alimentare: crisi della BSE, conseguenze per i consumatori e per i produttori primari»	21
2002/C 107/09	Parere del Comitato delle regioni sulla «Relazione della Commissione sulle attività dell'Osservatorio dei fenomeni razzisti e xenofobi»	24
2002/C 107/10	Parere del Comitato delle regioni sul «Secondo rapporto sulla coesione economica e sociale»	27
2002/C 107/11	Parere del Comitato delle regioni sulla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Creare una società dell'informazione sicura migliorando la sicurezza delle infrastrutture dell'informazione e mediante la lotta alla criminalità informatica: eEurope 2002»	29
2002/C 107/12	Parere del Comitato delle regioni sul tema «Sostenere lo sviluppo delle strutture istituzionali su scala locale e regionale nei paesi candidati»	32
2002/C 107/13	Risoluzione del Comitato delle regioni su «La preparazione del Consiglio europeo di Laeken e il futuro sviluppo dell'Unione europea nel quadro della prossima Conferenza intergovernativa del 2004»	36
2002/C 107/14	Parere del Comitato delle regioni sul tema «Il ruolo e la partecipazione del Comitato delle regioni al processo decisionale europeo»	40
2002/C 107/15	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione — Libro verde sul futuro della Politica comune della pesca»	44
2002/C 107/16	Parere del Comitato delle regioni sulla «Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla semplificazione della normativa nel settore agricolo»	51
2002/C 107/17	Parere del Comitato delle regioni sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)»	54

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaio (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 107/18	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Relazione annuale sul Fondo di coesione del 1999»	56
2002/C 107/19	Parere del Comitato delle regioni sulla «Undicesima relazione annuale sui fondi strutturali (1999)»	60
2002/C 107/20	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Costruire un'Europa imprenditoriale: le attività dell'Unione a favore delle piccole e medie imprese (PMI)»	64
2002/C 107/21	Parere del Comitato delle regioni sulla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni "Lavorare insieme per conservare lo slancio" 2001 — Revisione della strategia sul mercato interno»	68
2002/C 107/22	Parere del Comitato delle regioni sulla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, e al Parlamento europeo sui "Piani d'azione a favore delle biodiversità e conservazione delle risorse naturali, agricoltura, pesca e cooperazione economica e cooperazione allo sviluppo"»	73
2002/C 107/23	Parere del Comitato delle regioni sulla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia»	76
2002/C 107/24	Parere del Comitato delle regioni sulla «Comunicazione della Commissione — Il programma "Aria pulita per l'Europa" (CAFE): verso una strategia tematica per la qualità dell'aria»	78
2002/C 107/25	Parere del Comitato delle regioni sulla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Relazione annuale sulle pari opportunità per le donne e gli uomini nell'Unione europea 2000»	82
2002/C 107/26	Parere del Comitato delle regioni sulla «Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri»	85
2002/C 107/27	Parere del Comitato delle regioni sulla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Sicurezza delle reti e sicurezza dell'informazione: Proposta di un approccio strategico europeo»	89
2002/C 107/28	Parere del Comitato delle regioni sul tema «Gli aspetti occupazionali dell'ampliamento»	94
2002/C 107/29	Parere del Comitato delle regioni sulla «Comunicazione della Commissione "Politiche sociali e del mercato del lavoro: una strategia d'investimento nella qualità"»	98

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 107/30	Parere del Comitato delle regioni sulla «Proposta di decisione del Consiglio relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2002»	103
2002/C 107/31	Parere del Comitato delle regioni sulla «Proposta di decisione del Consiglio relativa all'Anno delle persone con disabilità 2003»	108
2002/C 107/32	Parere del Comitato delle regioni sulla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al programma quadro pluriennale 2002-2006 di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione per la realizzazione dello spazio europeo della ricerca»	111

II

(Atti preparatori)

COMITATO DELLE REGIONI

Risoluzione del Comitato delle regioni sul tema «Affrontare l'afta epizootica»

(2002/C 107/01)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

visto il programma di lavoro della Commissione europea per il 2001 (COM(2001) 28 def.) e le priorità politiche del Comitato delle regioni,

viste le reazioni dell'opinione pubblica nei paesi dell'Unione europea di fronte alla crisi della «mucca pazza» (ESB) e alla recente epidemia di afta epizootica, nonché le decisioni adottate su tali questioni, in particolare la decisione del Consiglio del 4 dicembre 2000 di vietare l'impiego di farine a base di carne per l'alimentazione animale,

considerando che è ora in fase di avvio un dibattito in seno alle istituzioni comunitarie sul nuovo orientamento della Politica agricola comune e sulla necessità di una strategia che tenga debito conto della dimensione regionale, dibattito avviato sulla scia del sostegno espresso al Vertice di Biarritz del settembre 2000 a un «modello alimentare europeo all'insegna della diversità, della qualità e della sicurezza»;

considerando che il Consiglio europeo di Stoccolma invita il Consiglio e il Parlamento europeo a far sì che la decisione in merito alla costituzione di un'Autorità europea per gli alimenti sia presa entro la fine del 2001;

Il Comitato delle regioni

nota che l'ESB e l'epidemia di afta epizootica sono due problemi ben distinti, ma dimostrano chiaramente la necessità di una riforma della PAC che tenga conto della protezione dei consumatori, della sicurezza alimentare, delle preoccupazioni ambientali e del benessere degli animali; in tale contesto l'UE dovrebbe prendere immediatamente delle misure per promuovere la produzione di proteine vegetali destinate all'alimentazione degli animali; il Comitato ha preso l'iniziativa di costituire un gruppo di lavoro che formulerà prossimamente le proprie conclusioni che riguarderanno contemporaneamente l'alimentazione animale, la tracciabilità dei prodotti, le esigenze della sicurezza alimentare e l'informazione dei consumatori, sotto forma accessibile;

che l'ESB pone dei problemi fondamentali che riguardano la sicurezza alimentare e la concezione stessa del modello agricolo europeo di cui il CdR si è già occupato;

che, d'altra parte, l'afta epizootica non rimette in questione la sicurezza alimentare ma pone il problema della gestione sanitaria ed economica di una epizootia ben conosciuta.

Il Comitato desidera che tutte le regioni, gli Stati membri e l'UE pongano in atto dei sistemi alla luce dell'attuale crisi di afta epizootica, per garantire che vengano prese azioni rapide e decisive per impedire che si ripresenti.

Chiede che la politica per combattere l'epidemia di afta epizootica della Commissione europea e del Consiglio sostenga i seguenti aspetti:

- riesaminare il problema generale della vaccinazione e in particolare autorizzare il ricorso alla vaccinazione preventiva di emergenza in una regione specifica colpita da un'epidemia di afta epizootica, su richiesta di uno Stato membro;

chiede che venga effettuata un'analisi approfondita delle cause della propagazione rapida della malattia (spostamenti degli animali, trasporti illegali, negligenza di taluni operatori, insufficienza della sorveglianza dello stato sanitario delle mandrie, dimensione degli allevamenti, formazione degli allevatori, ecc.) per determinare le misure da prendere per limitarne lo sviluppo;

invita la Commissione e il settore interessato, per il benessere degli animali e per limitare la diffusione dell'epidemia, a rivedere il sistema di trasporto di animali vivi al fine di ridurre non solo il numero degli spostamenti ma anche le distanze percorse; gli aiuti UE non devono incoraggiare il trasporto di animali vivi;

il Comitato desidera che tutte le Regioni e gli Stati membri collaborino per consegnare alla giustizia ogni persona coinvolta nel contrabbando e nel trasporto illegale di animali e di prodotti a base di carne;

chiede che la ricerca disponga di maggiori mezzi per accelerare la messa a punto di un nuovo vaccino che consenta di non confondere più animali vaccinati e animali portatori della malattia;

prende atto con soddisfazione della decisione del CVP di autorizzare la vaccinazione di emergenza per gli animali di grande valore o di razza rara, ad esempio per i tori che servono per l'inseminazione artificiale o per gli animali esotici nei giardini zoologici;

auspica che vengano prese rapidamente misure adeguate per valutare le conseguenze economiche dell'afta epizootica per gli allevatori, per tutta la filiera, per le attività del mondo rurale, e il turismo in particolare, e per decidere misure di indennizzo che tengano conto della diversità delle situazioni regionali e locali;

invita la Commissione a sollecitare i partner commerciali dell'UE ad adottare un approccio regionale alle restrizioni agli scambi e alle importazioni, in modo da consentire alle regioni non colpite dall'epidemia di afta epizootica di continuare ad esportare, con un'attenzione particolare alle aree all'interno dei vari paesi;

incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione.

Bruxelles, 5 aprile 2001.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni su «Il significato della politica agricola comune per le regioni nel contesto dell'ampliamento dell'UE»

(2002/C 107/02)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la decisione del 20 settembre 2000 del suo Ufficio di presidenza, conformemente al disposto dell'art. 265, quinto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di predisporre il parere sul tema e di incaricare la Commissione 2 (Agricoltura, sviluppo rurale, pesca) della preparazione di detto documento,

visto il proprio parere sulle misure di preadesione a favore dell'agricoltura — Sapard (CdR 273/98 fin ⁽¹⁾),

visto il proprio parere sul tema «PAC e ampliamento verso Est» (CdR 239/96 fin ⁽²⁾),

visto il progetto di parere (CdR 416/2000 riv. 2) formulato dalla Commissione 2 il 9 ottobre 2001 (Relatore: Johansson, assessore comunale della giunta di Gislaved, S/PPE),

ha adottato all'unanimità il seguente parere nella 41^a sessione plenaria del 14 e 15 novembre 2001 (riunione del 15 novembre).

Raccomandazioni

1. Il Comitato ritiene che anche dopo l'allargamento la politica agricola dovrà continuare a essere «comune», per garantire la libertà di movimento e il libero commercio dei prodotti alimentari e agricoli nel mercato comune e per assicurare che la concorrenza tra gli Stati membri si svolga in condizioni di parità. La politica agricola comune ha altresì per obiettivo di garantire un tenore di vita adeguato e di fornire ai consumatori prodotti alimentari sani a prezzi equi. La politica agricola comune deve essere attuata contemporaneamente a livello europeo nazionale e regionale nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà. Il tutto nell'ambito di una politica comune, e pertanto di competenza dell'Unione europea, e di conseguenza conforme ai principi di solidarietà finanziaria e coesione economica e sociale introdotti dall'Atto unico, in modo che tutti gli agricoltori europei siano trattati allo stesso modo qualora si trovino in condizioni analoghe.

2. La prospettiva finanziaria adottata in relazione al programma Agenda 2000 ha gettato le basi perché l'ampliamento avvenga nel quadro di bilancio approvato. Il Comitato constata allo stesso tempo che una delle condizioni necessarie perché i fondi destinati all'allargamento nel quadro del bilancio agricolo siano sufficienti è l'introduzione graduale dei paesi candidati nel sistema con aiuti diretti. Se tutti i paesi candidati all'adesione del primo gruppo (Polonia, Ungheria, Estonia, Slovenia, Repubblica ceca e Cipro) diventeranno membri prima del 2006 e fin dall'inizio usufruiranno pienamente degli aiuti diretti, i quadri di bilancio non saranno sufficienti. Il Comitato si dichiara quindi a favore di un'introduzione graduale dei nuovi Stati membri nel sistema comunitario degli aiuti diretti. Garantendo per un periodo transitorio il graduale aumento dei livelli degli aiuti diretti nei paesi candidati, fino a raggiungere i valori normali comunitari, è possibile evitare gli effetti negativi legati a un'introduzione eccessivamente rapida.

3. Il Comitato ritiene sia necessario riformare la PAC, anche per tutelare le esigenze delle regioni rurali maggiormente svantaggiate. L'obiettivo a lungo termine della ristrutturazione della PAC deve essere quello di rendere più competitive le aziende agricole. Il Comitato auspica un'ulteriore apertura dell'Unione europea sui mercati agricoli mondiali, che vada oltre l'apertura già decisa. Il Comitato appoggia l'intento della Commissione di definire in sede di negoziati OMC l'agricoltura multifunzionale come modello futuro per l'agricoltura europea. Gli aiuti diretti devono dipendere in minor misura dalle dimensioni delle aziende, allo scopo di ottenere un sostegno rafforzato delle aree rurali. Al centro della politica agricola europea devono venir soprattutto poste le aree ultraperiferiche e montane, dato che lo spopolamento di tali aree rurali deve venir evitato per ragioni ecologiche ed economiche.

Ciononostante, onde rafforzare il modello europeo di agricoltura, basato sulla qualità, la sicurezza alimentare e sanitaria delle produzioni ed il rispetto del territorio dal punto di vista ambientale, e per fare in modo che tale modello risponda alla domanda del consumatore europeo, la PAC dovrà mantenere meccanismi di sostegno sotto forma di aiuti diretti connessi alla promozione del modello in questione. È pertanto opportuno modificare sostanzialmente gli attuali meccanismi di sostegno, scollegandoli dai parametri basati sulla produzione e sulle superfici e favorendo aziende maggiormente orientate nel senso del modello di agricoltura europea che si vuole rafforzare, nonché quelle che debbono far fronte a significativi handicap naturali per essere competitive sul mercato. Il nuovo modello di aiuti che verrà creato dovrà inoltre garantire un ulteriore margine alle regioni nella loro applicazione per promuovere in tale contesto politiche strutturali o di protezione ambientale. Le aziende che beneficeranno in maniera prioritaria degli aiuti poggeranno su di una produzione agricola di tipo familiare.

⁽¹⁾ GU C 93 del 6.4.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 116 del 14.4.1997, pag. 39.

4. Dopo il 2006 la politica agricola dovrà essere strutturata in modo tale che l'agricoltura e la produzione alimentare in regioni rurali competitive operino fondamentalmente in un mercato liberalizzato. La determinazione dei prezzi dovrà avvenire come in qualsiasi altro mercato liberalizzato in funzione della domanda e dell'offerta. I segnali inviati dal mercato faranno quindi sì che siano coltivati soltanto i prodotti per cui esiste un'effettiva domanda. Il Comitato ritiene tuttavia che anche in un mercato agricolo liberalizzato sia importante continuare a prevedere compensazioni ambientali mirate per far fronte ai problemi ambientali. Questo perché la società richiede determinati interventi sull'ambiente, per garantire per esempio la biodiversità, un paesaggio vario o zone ricreative. Queste misure di sostegno devono tuttavia essere rese indipendenti dalla produzione di prodotti alimentari e agricoli per non creare nuove regole che intralcino il mercato agricolo liberalizzato.

5. Anche dopo il 2006 le regioni rurali svantaggiate e le regioni rurali che subiscono una diminuzione dei redditi a seguito della crescente liberalizzazione della politica agricola comune devono ricevere le sovvenzioni per la tutela dell'ambiente, gli aiuti strutturali e quelli per lo sviluppo rurale nella proporzione e nella misura adatta alle necessità della regione. Il CdR ritiene quindi che l'attuazione di queste misure di sostegno debba essere di competenza delle relative regioni o degli Stati membri nel rispetto del principio di sussidiarietà. Sono le regioni e gli Stati membri a conoscere con migliore precisione le necessità di intervento per quanto riguarda il tempo libero, l'ambiente, lo sviluppo strutturale e rurale. L'attuazione regionale di questo programma deve avvenire anche in futuro nell'ambito di una regolamentazione comune e deve essere approvata dalla Commissione. Con una riforma della politica agricola comune, in conformità con quanto indicato al punto 3, devono aumentare le opportunità economiche per fornire sostegno alle aree agricole meno favorite, nel contesto del principio di solidarietà finanziaria e di coesione economica e sociale.

6. Il Comitato sostiene che l'attuale attività di sostegno ai paesi candidati è molto importante affinché le nuove regioni rurali possano essere integrate in modo efficace nel mercato agricolo comune. Queste regioni rurali richiederanno probabilmente una combinazione di sostegni strutturali, sostegni allo

sviluppo rurale e aiuti ambientali anche nelle zone in cui le condizioni naturali sono favorevoli all'agricoltura. Secondo il Comitato è inoltre importante fornire una maggiore assistenza ai paesi candidati prima dell'adesione, sotto forma di consulenza a proposito tra l'altro della necessità di riforme del territorio, dello sviluppo delle industrie di trasformazione, dei mattatoi, ecc. Non da ultimo l'Unione deve continuare a contribuire con il proprio sostegno e la propria esperienza ad assicurare un'elevata sicurezza alimentare nei paesi candidati, con l'intento di agevolare l'integrazione.

7. A giudizio del Comitato si deve perseguire l'obiettivo di creare il minor numero possibile di norme speciali o soluzioni transitorie in relazione all'allargamento. I contributi specifici che saranno necessari nelle regioni rurali in molti dei paesi candidati devono essenzialmente poter rientrare nel modello proposto sopra per la futura politica agricola. Il Comitato ritiene per diverse ragioni che un'introduzione graduale dei paesi candidati nel sistema comunitario con il sostegno diretto possa essere una soluzione adeguata. Il Comitato chiede che in linea di massima l'acquis comunitario sia stato raggiunto in tutti i settori nei paesi candidati. Nella misura in cui verranno tuttavia richieste norme transitorie per i nuovi Stati membri, per esempio in materia di sicurezza alimentare, tale situazione deve limitare la libertà di circolazione dei prodotti alimentari e agricoli nel mercato comune. Il Comitato intende quindi invitare la Commissione a chiarire gli eventuali problemi che possono verificarsi nelle zone di confine tra l'Unione dei 15 e i nuovi Stati membri in conseguenza di tali norme transitorie.

8. Il Comitato ritiene particolarmente necessario semplificare il sistema normativo e facilitare l'amministrazione della PAC. Il sistema attuale risulta complicato e costa tempo e denaro alla società e ai singoli agricoltori. Secondo il Comitato il modello di liberalizzazione qui descritto a grandi linee crea i presupposti per diminuire le difficoltà e la burocratizzazione legate all'attuale disciplina del mercato. Uno sviluppo verso norme meno dettagliate nell'ambito della PAC dovrebbe anche agevolare l'integrazione di nuovi membri nell'Unione europea. Il Comitato giudica positivamente il sistema proposto dalla Commissione, che prevede una semplificazione degli aiuti alle aziende agricole di piccole dimensioni. Sarebbe tuttavia auspicabile garantire in futuro a tutte le aziende agricole un apparato amministrativo più snello e disposizioni semplificate.

Bruxelles, 15 novembre 2001.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni su «La partecipazione dei rappresentanti degli esecutivi regionali ai lavori del Consiglio dell'Unione europea e del CdR ai Consigli informali»

(2002/C 107/03)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

visto l'articolo 203 del Trattato che apre la possibilità di una piena partecipazione dei membri dei governi delle regioni alle attività del Consiglio dell'Unione europea, affermando che: «Il Consiglio è formato da un rappresentante di ciascun Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il Governo di questo Stato membro»,

visto che il diritto di partecipazione degli enti regionali e locali alla definizione delle politiche e delle scelte dell'Unione europea contribuisce a meglio realizzare l'obiettivo fondamentale dell'articolo 1 del Trattato sull'Unione europea per cui: «le decisioni siano prese nel modo(...) il più vicino possibile ai cittadini», e concorda con il principio di sussidiarietà così come definito dall'articolo 5 del Trattato che istituisce la Comunità europea, secondo cui la Comunità interviene, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati a livello nazionale o regionale e locale,

visti i pareri e le risoluzioni in cui il Comitato ha auspicato la piena e generalizzata applicazione di questo diritto e quindi il più ampio coinvolgimento degli enti regionali e locali nella definizione delle politiche europee, e specificamente:

- il parere in merito alla «Revisione del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce le Comunità europee» (CdR 136/95) ⁽¹⁾;
- il parere complementare sul tema «Applicazione del principio della sussidiarietà nell'Unione europea» (CdR 136/95);
- la relazione su «I poteri regionali e locali, attori dell'unione politica dell'Europa» (CdR 282/96 fin);
- il parere «Verso un'autentica cultura della sussidiarietà un appello del Comitato delle regioni» (CdR 302/98 fin) ⁽²⁾;
- la Risoluzione del 3 giugno 1999 sulla «prossima Conferenza intergovernativa» (CdR 54/1999 fin) ⁽³⁾;
- il parere sull'«Applicazione della normativa UE da parte delle regioni e degli enti locali» (CdR 51/1999 fin) ⁽⁴⁾;
- la «Dichiarazione finale» che i membri del Comitato delle regioni, i presidenti delle regioni e i sindaci delle città e dei comuni europei hanno approvato in occasione del convegno «Nuove forme di governo in Europa: verso maggiore democrazia e prossimità» tenutosi a Lille il 9 novembre 2000 (CdR 379/2000 fin);
- la Risoluzione sui «Risultati della Conferenza intergovernativa 2000 e la discussione sul futuro dell'Unione europea» (CdR 430/2000 fin) ⁽⁵⁾,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 12 dicembre 2000, conformemente al disposto dell'articolo 265, quinto comma del Trattato che istituisce la Comunità europea, di elaborare un parere sul tema «La partecipazione dei rappresentanti degli esecutivi regionali ai lavori del Consiglio dell'Unione europea e del CdR ai Consigli informali» e di incaricare la Commissione «Affari istituzionali» della preparazione di detto documento,

visto il progetto di parere adottato all'unanimità il 5 ottobre 2001 dalla Commissione «Affari istituzionali» (Relatori: Martini, Presidente della regione Toscana I/PSE e Schausberger, Presidente del governo del Land Salisburgo — A/PPE) (CdR 431/2000 riv. 2),

⁽¹⁾ GU C 100 del 2.4.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 198 del 14.7.1999, pag. 73.

⁽³⁾ GU C 293 del 13.10.1999, pag. 74.

⁽⁴⁾ GU C 374 del 23.12.1999, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU C 253 del 12.9.2001, pag. 25.

visto il punto 12 della «Dichiarazione finale della Prima Conferenza Parlamento europeo/enti locali dell'Unione europea: per un'Europa democratica e solidale» dell'ottobre 1996, PE 219.693/def., in cui si invitano gli Stati membri a facilitare la partecipazione effettiva delle regioni dotate di poteri legislativi ai Consigli dei ministri dell'Unione europea,

considerato che posizioni in favore della partecipazione delle regioni e degli enti locali alla definizione delle politiche e delle scelte dell'Unione europea sono state espresse:

- nella «Dichiarazione sul regionalismo in Europa dell'Assemblea delle regioni d'Europa» del 1996;
- nel «Progetto di carta europea dell'autonomia regionale» adottata nel 1997 dal Congresso dei Poteri locali e Regionali d'Europa del Consiglio d'Europa;
- nel dibattito sul rapporto del Gruppo di lavoro istituito dal Segretario generale del Consiglio (rapporto Trumpf-Piris): «Il funzionamento del Consiglio nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione», Bruxelles 1999, nel corso del quale i Länder tedeschi ed austriaci hanno presentato le loro posizioni favorevoli alla partecipazione delle regioni ai lavori del Consiglio;
- nelle iniziative dell'Assemblea delle Regioni d'Europa e del Consiglio d'Europa dove, con la partecipazione di molte regioni dei paesi candidati all'adesione è stata formulata con forza la richiesta di partecipazione delle regioni, anche quelle dei futuri Paesi membri dell'Unione europea, all'attività legislativa europea;
- nel capitolo 3.1 «Arrivare ai cittadini tramite la democrazia regionale e locale» del Libro bianco sulla governance europea (COM(2001) 428 def.) del 25.7.2001;

ritenuto opportuno esprimere la posizione del Comitato delle regioni su tale tema, anche per contribuire al processo di riflessione sul futuro dell'Unione europea che porterà alla Conferenza Intergovernativa del 2004 e in relazione al quale si è aperto il dibattito nell'ambito del Libro bianco sulla governance europea,

ha adottato all'unanimità in occasione della 41ª sessione plenaria del 14 e 15 novembre 2001 (seduta del 14 novembre) il seguente parere.

Posizioni e raccomandazioni del Comitato delle regioni

nazionale per una partecipazione efficace dei rappresentanti dei governi regionali al Consiglio dell'Unione;

1. Le proposte generali

Il Comitato delle regioni

1.1. conferma la disponibilità delle regioni e degli enti territoriali locali rappresentati al suo interno a mettere a profitto le loro esperienze, nonché le loro competenze specifiche, al fine di dare piena applicazione all'articolo 1 del Trattato sull'Unione europea in base al quale, nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, «le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini»;

1.2. esprime la convinzione che la partecipazione diretta delle regioni ai lavori del Consiglio (articolo 203 del Trattato CE) nell'ambito delle delegazioni degli Stati membri realizzi un'Europa più prossima ai cittadini, attraverso il coinvolgimento di più livelli di governo;

1.3. ricorda agli Stati membri i cui ordinamenti prevedono regioni con potestà legislativa la richiesta contenuta nella dichiarazione finale della «Prima Conferenza Parlamento europeo/Enti locali dell'Unione europea: per un'Europa democratica e solidale», di adottare adeguate misure istituzionali a livello

1.4. conferma che le regioni legittimate dal punto di vista democratico con competenze legislative, attraverso un più forte coinvolgimento nel processo legislativo, possono garantire maggiore trasparenza e vicinanza alle esigenze dei cittadini, come è stato anche espresso nella «Dichiarazione sul futuro dell'Unione europea» e si aspetta che come premessa della Conferenza intergovernativa del 2004 venga stabilita una più chiara delimitazione delle competenze;

1.5. riconosce i differenti compiti e competenze attribuiti alle regioni ed agli enti territoriali locali all'interno dei singoli Stati membri. Il Comitato fa riferimento soprattutto alle competenze legislative di cui dispongono le regioni in Finlandia (Isole Ålands), Belgio (tre regioni, tre comunità), Germania (sedici Länder), Austria (nove Länder), Spagna (diciassette comunità autonome), Portogallo (due regioni autonome), Regno Unito (tre parlamenti, ovvero assemblee regionali), Italia (venti regioni e due province autonome). I suddetti enti territoriali, mediante la legislazione ed una particolare responsabilità nei confronti dei propri cittadini, conferiscono alla politica una legittimazione specifica;

1.6. richiama l'attenzione di tutti i livelli di governo d'Europa sulla circostanza che il processo di crescita della partecipazione delle regioni alle decisioni ed alle scelte delle istituzioni europee, e in primis del Consiglio, contribuisce ad aumentare la legittimazione democratica di tali istituzioni e rappresenta una grande potenzialità per far crescere in tutti gli Stati membri la coscienza degli ideali e delle capacità di sviluppo dell'Unione europea e per valorizzare nello stesso tempo le peculiarità e le specificità di tutte le regioni e di tutti gli enti locali d'Europa. Le possibilità di coinvolgimento degli enti locali e regionali dovrebbero essere estese e rafforzate, tenendo conto delle diverse circostanze degli Stati membri.

2. Il coordinamento tra i livelli di governo in ambito nazionale

Il Comitato delle regioni

2.1. apprezza la prassi adottata in numerosi Stati membri di mettere a disposizione delle Regioni e degli enti territoriali locali informazioni relative allo sviluppo delle politiche europee, nonché alle linee guida nazionali in materia e di dare loro l'opportunità di esprimersi in merito; rimanda tuttavia all'analisi contenuta nel Libro bianco sulla governance europea, secondo la quale si ha l'impressione che i governi nazionali non coinvolgano in modo adeguato i soggetti regionali e locali alla preparazione delle loro posizioni in materia di politiche dell'UE;

2.2. auspica che all'interno di ogni Stato membro le posizioni nazionali sulle questioni europee siano definite attraverso la crescita dei processi di coinvolgimento e di coordinamento fra i livelli nazionali, regionali e locali;

2.3. esprime la convinzione che alla luce di tali processi, tutti gli Stati membri dell'Unione europea debbano impegnarsi a far crescere i metodi di coinvolgimento degli enti regionali e locali nei processi di definizione delle politiche e delle scelte europee. In tal modo sarà possibile, pur nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle diverse articolazioni costituzionali di ciascun Stato, mettere a disposizione di tutti i livelli decentrati i benefici e le occasioni di sviluppo economico, sociale e territoriale che le politiche europee offrono;

2.4. saluta con favore, ai fini del rafforzamento della legittimità democratica delle decisioni, l'ampliamento della partecipazione delle Regioni, degli enti territoriali locali e delle loro Associazioni rappresentative a livello nazionale, al processo di formazione di una posizione nazionale nelle materie riguardanti l'Unione europea all'interno degli Stati membri, nei casi in cui il diritto dell'Unione europea riguardi le competenze o i campi d'intervento delle regioni e degli enti territoriali locali, e raccomanda che tali diritti di informazione e di partecipazione siano garantiti su di un piano giuridico elevato;

2.5. esorta gli Stati membri ad estendere questi procedimenti di informazione e consultazione a quegli ambiti che possano essere interessanti per le regioni e gli enti territoriali locali;

2.6. fa notare che tale partecipazione diretta presuppone un efficace sistema di formazione della volontà statale a livello interno. Nondimeno, ciò non deve comportare un ostacolo al fatto che le regioni abbiano effettivamente una partecipazione diretta ed attiva in sede comunitaria. I processi e gli organi attraverso cui si esprime la partecipazione, sono diversi da Stato a Stato. Contemporaneamente, la partecipazione diretta consentirà un maggiore avvicinamento e una maggiore solidarietà tra le regioni dello stesso Stato nella definizione e nella difesa dei loro punti di vista; nello stesso tempo, la partecipazione diretta deve riuscire ad esprimere i comuni interessi, espressi sia dalle regioni, sia dalle Associazioni degli enti locali, che si sono manifestati nell'ambito dei processi di coordinamento svoltisi all'interno dello Stato;

2.7. si congratula per il sostegno della Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo che nella sua relazione su «La riforma del Consiglio» (PE 294.777) ritiene «che un buon coordinamento a monte delle decisioni comunitarie in seno a ciascuno Stato membro debba includere — in base alle rispettive regole costituzionali — meccanismi che associno alla preparazione del processo legislativo europeo i parlamenti nazionali e, negli Stati federali o fortemente regionalizzati, le regioni, con la loro eventuale partecipazione diretta in seno allo stesso Consiglio, ai sensi dell'articolo 203 del Trattato CE». Secondo la relazione, inoltre, «nel quadro della rivalutazione del Consiglio "Affari generali" ... si potrebbe prevedere anche una procedura speciale per il coinvolgimento delle regioni dei paesi federali o fortemente regionalizzati»;

2.8. attende con interesse il rapporto commissionato dal Consiglio europeo di Helsinki sulle modalità del coordinamento interno negli Stati membri per le questioni comunitarie e sottolinea la necessità che gli Stati membri siano rappresentati in ciascuna formazione del Consiglio come essi ritengono opportuno in base alla propria organizzazione interna;

2.9. confida che le regioni degli Stati membri verranno coinvolte nella preparazione del Consiglio europeo di Laeken, in cui, secondo il punto 17 delle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Göteborg, devono essere concordate raccomandazioni di ulteriori misure per metodi di lavoro del Consiglio più efficaci dopo l'allargamento. Tali metodi devono garantire il coinvolgimento dei parlamenti nazionali e regionali come si dice anche nella Dichiarazione sul futuro dell'Unione.

3. **La partecipazione dei rappresentanti dei governi regionali alle attività del Consiglio dell'Unione europea e del Comitato delle regioni ai Consigli informali**

Il Comitato delle regioni

3.1. richiede la partecipazione diretta di rappresentanti degli enti territoriali regionali al Consiglio nell'ambito delle delegazioni degli Stati membri poiché ciò è di fondamentale importanza per un efficace funzionamento dell'Unione e riflette i principi di lealtà, collaborazione, cooperazione e fiducia tra le regioni e il rispettivo Stato nazionale; quanto allo sviluppo della partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni locali, si deve tener conto dei vari sistemi amministrativi degli Stati membri;

3.2. richiede tale partecipazione al Consiglio in tutti i casi in cui sono coinvolte competenze regionali di natura legislativa, normativa o esecutiva o dove si trattino argomenti di particolare rilievo per l'intero sistema delle regioni e degli enti locali;

3.3. conferma che i rappresentanti regionali debbono essere chiamati a pieno titolo a partecipare al Consiglio in quanto membri delle delegazioni nazionali, e che sono autorizzati ad assumere la guida della delegazione nazionale e all'occorrenza la Presidenza del Consiglio dei ministri. I partecipanti regionali nel Consiglio rappresentano la totalità delle regioni che dispongono di competenze nei settori in questione, ed esprimono posizioni concordate in seno all'intera delegazione nazionale. I meccanismi interni per la definizione della posizione della delegazione nazionale nel Consiglio, come anche il processo di nomina dei rappresentanti regionali di ciascuno Stato membro devono essere regolamentati secondo le disposizioni legislative interne degli Stati membri;

3.4. chiede la partecipazione dei rappresentanti regionali alle delegazioni nazionali poiché ciò costituisce un fattore di rafforzamento della posizione dello Stato membro, dando la possibilità di tenere contemporaneamente conto sia della distribuzione interna delle competenze e degli interessi, sia delle posizioni espresse dai livelli di governo locale nell'ambito dei processi di coordinamento nazionale, sia dell'azione unitaria dello Stato all'interno del Consiglio dell'Unione europea;

3.5. richiede la partecipazione dei rappresentanti regionali ai seguenti organi del Consiglio:

- gruppi di lavoro e gruppi ad hoc del Consiglio
- Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper)
- riunioni del Consiglio nelle varie formazioni.

La partecipazione anche a tutte le fasi di preparazione delle decisioni del Consiglio è necessaria affinché sia completa ed efficace la trattazione compartecipata di tutte le questioni specifiche di competenza e di interesse delle regioni e delle autonomie locali;

3.6. richiede che, nei casi in cui per le regioni non esistano possibilità di rappresentanza formale nel Consiglio o nei suoi comitati preparatori, gli Stati membri garantiscano il confronto con le posizioni delle regioni e delle associazioni nazionali degli enti territoriali locali relativamente alle loro competenze o interessi;

3.7. richiede la partecipazione del Comitato ai Consigli informali dedicati a politiche comunitarie che rientrino fra i settori di consultazione obbligatoria del CdR e che riguardino in particolare gli enti locali e regionali nell'ambito delle loro competenze. Tale partecipazione rafforzerebbe, effettivamente, la dimensione locale e regionale in seno al Consiglio dell'Unione e gioverebbe molto agli obiettivi di trasparenza e di prossimità che i capi di Stato e di governo si sono fissati nella Dichiarazione relativa al futuro dell'Unione allegata al Trattato di Nizza;

3.8. richiede dunque alle Presidenze future dell'Unione, ed in particolare a quelle belga e spagnola, di instaurare un meccanismo di partecipazione del Comitato ai lavori dei Consigli informali che permetta così al Comitato delle regioni in quanto organo politico dell'Unione europea di partecipare in modo stabile al dibattito politico comunitario;

3.9. richiede, in ultimo, che in occasione della Conferenza intergovernativa del 2004 sia annesso al Trattato un protocollo che garantisca sia la partecipazione del Comitato delle regioni ai Consigli informali, che il coinvolgimento, anche a livello formale, delle regioni e degli enti locali ai processi decisionali dell'Unione europea.

Bruxelles, 14 novembre 2001.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni sulla «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Dieci anni dopo Rio: prepararsi al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002»

(2002/C 107/04)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la decisione presa dalla Commissione europea il 31 maggio 2001, conformemente all'articolo 265 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato delle regioni in materia,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 13 giugno 2000 che affida alla Commissione 4 «Assetto territoriale, questioni urbane, energia, ambiente» l'incarico di elaborare il parere in materia,

vista la «Comunicazione della Commissione — Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile» (COM(2001) 264 def.),

vista la «Comunicazione della Commissione — L'ambiente in Europa: quali direzioni per il futuro? Valutazione globale del programma di politica e azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, "Verso la sostenibilità"» (Quinto programma di azione a favore dell'ambiente) (COM(1999) 543 def.),

vista la Relazione della Commissione europea — Agenda 21 — Il primo quinquennio: Attuazione dell'Agenda 21 nell'UE,

visto il documento di lavoro della Commissione «Dopo Cardiff e Helsinki: nuovi orizzonti, Relazione della Commissione al Consiglio sull'integrazione delle considerazioni ambientali e di sviluppo sostenibile nelle politiche comunitarie» (SEC(1999) 1941),

vista la «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale — Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche» (COM(2000) 477 def.),

vista la «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Conciliare bisogni e responsabilità — l'integrazione delle questioni ambientali nella politica economica» (COM(2000) 576 def.),

visto il Libro verde della Commissione «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico» (COM(2000) 769 def.),

vista la Comunicazione della Commissione «L'approvvigionamento petrolifero dell'Unione» (COM(2000) 631 def.) e la prossima revisione della Politica comune dei trasporti,

viste la «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sul Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea — "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" — Sesto programma di azione per l'ambiente» e la «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma comunitario di azione in materia di ambiente 2001-2010 (presentata dalla Commissione)» [COM(2001) 31 def. — 2001/0029 (COD)] e visto il progetto di parere del Comitato delle regioni su tale proposta (CdR 36/2001 fin) ⁽¹⁾,

viste le conclusioni del Consiglio «Ambiente» dell'8.3.2001 (6752/01) sul Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile,

visti gli accordi relativi al cambiamento climatico e alla biodiversità sottoscritti dall'UE al vertice mondiale di Rio (1992),

visti gli impegni assunti dall'UE nel quadro dei negoziati relativi al protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra,

⁽¹⁾ GU C 357 del 14.12.2001, pag. 44.

vista la ratifica del protocollo di Kyoto da parte degli Stati membri dell'UE,

visto il proprio progetto di parere (CdR 37/2001 riv. 2) adottato dalla Commissione il 4 ottobre 2001 (Relatrice: Powell, UK-PES),

considerando che il Trattato sull'Unione europea invita a integrare le considerazioni di tipo ambientale nelle politiche comunitarie, in particolare per garantire uno sviluppo sostenibile,

ha adottato all'unanimità, il 14 novembre, nel corso della 41ª sessione plenaria (14 e 15 novembre 2001) il seguente parere.

1. Posizioni del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione

1.1. Il Comitato approva la comunicazione della Commissione in quanto rappresenta una maniera efficace per avviare la preparazione di un contributo dell'UE al Vertice mondiale del 2001.

1.2. Il Comitato accoglie con particolare favore il parere formulato dalla Commissione secondo il quale l'Unione europea deve assumere un ruolo guida nel processo Rio+10, tanto nei preparativi che nello stesso Vertice di Johannesburg.

1.3. Il Comitato sostiene vivamente l'Unione europea e i governi dei 15 Stati membri nella loro ferma determinazione a garantire che il protocollo di Kyoto possa essere ratificato a livello internazionale nel corso del 2001.

1.4. Il Comitato condivide il punto di vista della Commissione secondo il quale le aspettative create dal Vertice di Rio del 1992 non sono state soddisfatte e secondo cui occorre superare ostacoli importanti per compiere dei progressi effettivi al fine di affrontare gli impedimenti allo sviluppo sostenibile nell'Unione europea e nel mondo.

1.5. Il Comitato è favorevole alla posizione della Commissione per cui l'UE dovrebbe adoperarsi per un ordine del giorno ben delineato, che si concentri su aspetti fondamentali dello sviluppo sostenibile in cui i progressi possono essere misurati.

1.6. È necessario adottare un ordine del giorno equilibrato che integri le preoccupazioni del Nord e del Sud e il Comitato reputa che obiettivi ben definiti e qualitativi, stabiliti congiuntamente da tutte le parti interessate, siano essenziali per fornire assistenza ai singoli settori della società.

1.7. Il Comitato conviene con la Commissione sul fatto che uno dei modi principali in cui l'Unione può contribuire alla realizzazione dello sviluppo sostenibile è costituito dal processo di ampliamento e accoglie con favore l'avviso secondo il quale occorre avviare un dialogo con i paesi candidati all'adesione sui preparativi per il Vertice.

1.8. Il Comitato è deluso dal fatto che la Comunicazione non si soffermi sul contributo degli enti locali e regionali allo sviluppo sostenibile, nonostante l'Agenda 21 abbia definito l'amministrazione locale dei «gruppi principali», uno dei nove partner chiave nella realizzazione dello sviluppo sostenibile.

1.9. Il Comitato ritiene inoltre che la Comunicazione non riconosca l'importanza dell'Agenda 21 a livello locale che è stata considerata uno dei mezzi più validi per attuare l'Agenda 21.

1.10. Il Comitato accoglie con favore l'ammissione da parte della Commissione che lo sviluppo sostenibile richiede l'integrazione dello sviluppo economico, di quello sociale e di obiettivi di protezione ambientale.

1.11. Il Comitato accoglie con favore la decisione della Commissione di non definire posizioni sostanziali per il Vertice, né di pregiudicare l'esito della consultazione.

1.12. Il Comitato ritiene che il coordinamento e la collaborazione tra i vari livelli di governo siano essenziali per affrontare i problemi ambientali globali.

2. Raccomandazioni del Comitato in merito alla Comunicazione

2.1. Raccomandazioni generali

2.1.1. Secondo il Comitato, il Vertice mondiale del 2002 costituisce un banco di prova ed un'opportunità per valutare i progressi compiuti nell'UE e nei singoli Stati membri nell'ambito dell'Agenda 21 e per ribadire l'impegno politico nei confronti di tale documento in quanto rappresenta la base sulla quale l'Unione fonderà la futura realizzazione dello sviluppo sostenibile.

2.1.2. Il Comitato chiede alla Commissione di precisare come gli obiettivi strategici proposti rispecchino l'approccio integrato economico, sociale ed ambientale e di specificare se riflettono pienamente gli obiettivi della Strategia UE sullo sviluppo sostenibile.

2.2. *Il ruolo degli enti locali e regionali*

2.2.1. Il Comitato chiede che gli enti locali e regionali svolgano un ruolo attivo nella formulazione e promozione del contributo dell'Unione europea al Vertice di Johannesburg del 2002.

2.2.2. Il Comitato ritiene che i delegati delle amministrazioni locali debbano essere presenti in tutte le delegazioni degli Stati membri che partecipano al Vertice e raccomanda che la Commissione promuova tale posizione presso gli Stati membri.

2.2.3. Il Comitato ritiene in particolare che la Commissione debba mettere in rilievo il lavoro positivo attualmente in corso nel quadro del processo dell'Agenda locale 21 grazie al quale gli enti locali di tutto il mondo hanno realizzato un maggiore coinvolgimento delle comunità. Il Vertice del 2002 costituisce un'opportunità per esaminare i successi conseguiti finora dall'Agenda locale 21 e per diffondere informazioni e condividere esperienze relative ai progressi compiuti.

2.3. *Ampia partecipazione e impegno*

2.3.1. In assenza di appoggio a livello locale e regionale gli accordi e le procedure internazionali tendono a fallire. Il Comitato chiede alla Commissione di garantire il passaggio e l'impiego di opinioni e informazioni pertinenti dalla realtà quotidiana nel processo decisionale europeo.

2.3.2. È necessario che i cittadini adottino nuove forme di impegno non solamente nei paesi in via di sviluppo ma anche negli Stati membri dell'UE e, a giudizio del Comitato, l'ampia consultazione e il coinvolgimento a tutti i livelli delle autorità pubbliche e delle parti interessate sono essenziali per la preparazione del contributo dell'Unione al Vertice di Johannesburg. Gli enti locali e regionali svolgono un ruolo fondamentale in tale processo, dal momento che rappresentano il livello di governo più vicino ai cittadini.

2.3.3. Il Comitato reputa che, nel quadro di una crescente globalizzazione e nell'interesse dell'integrazione delle preoccupazioni economiche, sociali e ambientali, sarà particolarmente importante coinvolgere il mondo imprenditoriale nel Vertice di Johannesburg e nel processo preparatorio. La definizione delle imprese associate ai lavori di preparazione del vertice mondiale dovrebbe essere quanto più ampia possibile; dovrebbe includere non solo i produttori di beni, ma anche le aziende che contribuiscono a promuoverne e ad incentivarne il consumo. Oltre al coinvolgimento delle imprese è importante garantire che al processo partecipino i consumatori e gli utenti

di beni e di servizi. I processi di produzione e la loro sostenibilità possono essere influenzati dalle scelte dei consumatori e questi ultimi svolgeranno un ruolo sempre più importante nel garantire l'uso sostenibile delle risorse.

2.3.4. Oltre ad un'attiva cooperazione tra le regioni ed i comuni europei, occorre promuovere l'attivo coinvolgimento delle università, degli istituti di ricerca, delle ONG e delle imprese a livello locale e regionale. In questo settore il Comitato può svolgere un ruolo importante, fornendo la possibilità di dialogare sulle questioni europee a livello locale e regionale.

2.4. *Ulteriori informazioni fornite dalla Commissione*

2.4.1. Secondo il Comitato il degrado ambientale spesso va di pari passo con l'esclusione sociale e il partenariato a livello locale e regionale sembra costituire il modo più efficace per combattere l'esclusione e promuovere un approccio integrato allo sviluppo sostenibile. Azioni comunitarie innovative potrebbero favorire la diffusione delle migliori pratiche a livello locale e regionale e contribuire ad individuare modi nuovi per realizzare una partecipazione e un'inclusione efficaci ed ampie.

2.4.2. Il Comitato propone che la Commissione concentri la propria attenzione su tre processi importanti per lo sviluppo delle politiche sostenibili: l'allargamento dell'UE, la strategia comune dell'UE per il Mediterraneo e la Dimensione settentrionale per le politiche dell'Unione.

2.4.3. Il Comitato ribadisce la richiesta, formulata in precedenza, che gli enti locali e regionali svolgano un ruolo più attivo nell'elaborazione e nell'attuazione della politica ambientale nelle regioni e nei comuni dei paesi candidati all'adesione.

2.4.4. Il Comitato desidera sviluppare ulteriormente una cooperazione innovativa a favore dello sviluppo sostenibile tra le regioni dell'UE e quelle dei paesi candidati. In tale contesto propone che una quota maggiore degli aiuti comunitari alla preadesione sia destinata allo sviluppo sostenibile, promuovendo anche, ad esempio, il settore dei trasporti pubblici.

2.4.5. Quanto alla Dimensione settentrionale, il Comitato desidera richiamare l'attenzione sul fatto che una delle principali sfide per lo sviluppo sostenibile in Europa è costituita dalla sicurezza nucleare: la preoccupazione principale riguarda in parte le misure di sicurezza non del tutto sufficienti all'interno delle centrali nucleari. Raccomanda alla Commissione, viste le esperienze sinora effettuate nell'attuazione dell'assistenza finanziaria nei PECO e negli NSI, di concentrarsi, soprattutto in questi ultimi stati, sui finanziamenti di casi che comportano un grado massimo di pericolosità per gli esseri umani e l'ambiente dando pertanto a questi progetti la massima priorità e, se necessario, appoggiando lo smantellamento degli impianti nucleari pericolosi.

2.4.6. Quanto alla politica già esistente dell'Unione europea per il Mediterraneo, il Comitato ha già chiesto⁽¹⁾ che si stabiliscano linee guida per un programma interregionale e transnazionale, diretto ai municipi ed alle regioni di entrambe le sponde, che superi l'attuale frammentazione e dispersione e che garantisca un miglior coordinamento politico ed un uso più efficiente delle risorse. Questo programma dovrebbe affrontare lo sviluppo sostenibile per le popolazioni delle rive meridionali ed orientali del Mediterraneo, con particolare attenzione ai seguenti temi: assetto del territorio, protezione ambientale, politica per le PMI, occupazione e politica economica e sociale e politiche per la gestione dei flussi migratori.

2.4.7. Una speciale attenzione dovrebbe inoltre essere dedicata alle regioni che presentano ambienti più vulnerabili, assicurando che le popolazioni di dette regioni siano protagoniste del loro sviluppo economico e sociale compatibile con gli obiettivi di qualità ambientale, secondo criteri di sussidiarietà e di solidarietà.

2.4.8. Il Comitato suggerisce inoltre alla Commissione di dare la debita considerazione alla politica agricola comune,

(1) CdR 123/2000 — GU C 22 del 24.1.2001, pag. 7.

che rimane un settore nel quale le politiche comunitarie hanno un forte impatto sulla sostenibilità ambientale e sociale. La PAC può formare oggetto di una discussione particolareggiata a Johannesburg e la Commissione dovrebbe prestare una profonda attenzione alla valutazione di tale impatto.

2.4.9. Occorre fare una distinzione importante tra l'offerta dell'informazione e le possibilità di accesso alla medesima. Il Comitato raccomanda che la Commissione sviluppi dei modelli per un'efficace comunicazione di informazioni di carattere economico e scientifico in modo da consentire ai singoli cittadini e alle organizzazioni ed istituzioni di effettuare scelte più sostenibili.

2.4.10. Il Comitato sostiene l'accento che la Comunicazione ha posto sull'impatto sulla sostenibilità della crescita demografica a livello mondiale. Ritiene tuttavia che la Comunicazione dovrebbe prestare maggiore attenzione alla questione della sostenibilità sociale ed economica in relazione al cambiamento demografico con particolare accento su alcune delle conseguenze dell'invecchiamento della popolazione.

Bruxelles, 14 novembre 2001.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni in merito al Libro verde della Commissione «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico»

(2002/C 107/05)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

visto il Libro verde della Commissione «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico»,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 13 giugno 2000 di elaborare a norma dell'art. 265, quinto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea un parere in merito al Libro verde «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico» e di incaricare la Commissione 4 «Assetto territoriale, questioni urbane, energia, ambiente» di svolgere i lavori preparatori in materia,

visto il proprio parere sulla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Preparazione dell'attuazione del protocollo di Kyoto» (CdR 295/1999 fin) ⁽¹⁾,

visto il proprio parere sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (CdR 191/2000 fin) ⁽²⁾,

visto il proprio parere sulla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni in merito a un Piano d'azione per migliorare l'efficienza energetica nella Comunità europea» (CdR 270/2000 fin) ⁽³⁾,

vista la «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul completamento del mercato interno dell'energia» e la «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE relative a norme comuni per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale» (COM(2001) 125 def),

considerando l'importanza per l'Unione europea di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico a lungo termine soddisfacendo allo stesso tempo le esigenze in materia di ambiente e di rispetto degli impegni sottoscritti dall'Unione a Kyoto in merito alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra,

considerando l'utilità di associare il maggior numero possibile di soggetti, tra i quali gli enti locali e regionali, a una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare per quanto riguarda il controllo della domanda e lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e decentrate,

considerando il progetto di parere (CdR 38/2001 riv. 2) adottato dalla Commissione 4 l'8 ottobre 2001 il cui Relatore è Roelants du Vivier (Senatore, Vicepresidente del Parlamento di Bruxelles — B/ELDR),

ha adottato all'unanimità, nel corso della 41^a sessione plenaria del 14 e 15 novembre 2001 (seduta del 15 novembre), il presente parere.

Il punto di vista del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

1. Accoglie con favore il Libro verde della Commissione dal titolo «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico». La questione della sicurezza energetica richiede in effetti un'attenzione particolare, soprattutto nel momento in cui la liberalizzazione dei mercati energetici può comportare il rischio di un approccio a breve termine nei confronti dei problemi energetici.

2. Apprezza che gli aspetti relativi alla competitività economica, all'ambiente e alla sicurezza dell'approvvigionamento, che costituiscono i tre pilastri della politica energetica comunitaria, siano presi in considerazione simultaneamente e, relativamente, con pari attenzione, mentre l'apertura alla concorrenza delle reti energetiche era molto più incentrata sulla questione della competitività.

3. Si compiace che il Libro verde includa alcune preoccupazioni essenziali del Comitato delle regioni, sviluppate nei pareri indicati nel preambolo nei quali si esprime in modo costante la richiesta che queste politiche siano «presentate in uno stesso documento strategico [per] aumentare la coerenza della politica dell'Unione sull'energia» ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU C 57 del 29.2.2000, pag. 81.

⁽²⁾ GU C 22 del 24.1.2001, pag. 27.

⁽³⁾ GU C 144 del 16.5.2001, pag. 17.

4. Esprime soddisfazione per il fatto che il documento riguardi l'Europa dei 30, includendo quindi anche i paesi candidati all'adesione, la maggior parte dei quali registrano un livello insufficiente di efficienza energetica cui occorre assolutamente porre rimedio.

5. Si rallegra che il Libro verde indichi come priorità principale il controllo della domanda di energia e poi la valorizzazione delle fonti di energia rinnovabile, due indirizzi per i quali il Comitato ha ripetutamente espresso il proprio interesse. In particolare apprezza il Libro verde quando vi si afferma che l'«Unione deve riequilibrare la politica dell'offerta con interventi chiari a favore di una politica della domanda» o che «solo una politica di orientamento della domanda può porre le basi di una vera politica di sicurezza dell'approvvigionamento sostenibile di energia». (questione 1).

6. S'interroga tuttavia sulla portata dei mezzi proposti per evitare le difficoltà «in assenza di interventi», tenendo conto:

- dell'assenza di obiettivi quantificati per il risparmio energetico, il cui potenziale è molto importante (nel Libro bianco e nel progetto di direttiva sono invece stati stabiliti obiettivi quantificati per le energie rinnovabili, come avviene spesso nelle politiche dell'offerta);
- della mancanza di scenari energetici prospettici su scala comunitaria che descrivano gli effetti sui consumi energetici di una decisa politica di controllo dei consumi;
- della debolezza delle proposte in termini di «politiche orizzontali», che sembrano limitarsi a misure tecnologiche e fiscali, dal momento che lo strumento fiscale, al di là di operazioni pilota che hanno ugualmente il loro interesse e che occorre promuovere nonostante il loro impatto limitato, è considerato come l'unico strumento di azione per intervenire sulla domanda di energia. (questione 9).

7. Si rallegra della priorità accordata allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, presentate come la «chiave del cambiamento», e del richiamo alla necessità di aiuti finanziari (sovvenzioni statali, detrazioni fiscali, sostegno finanziario) per lo sviluppo di tali energie (questione 7).

8. Ritiene di conseguenza che il cofinanziamento degli aiuti per lo sviluppo delle energie rinnovabili (energie di flusso) da parte dell'industria dell'energia fossile e fissile (energia di stock) sia una risposta economica giustificata alle reali distorsioni della concorrenza di cui soffrono le energie rinnovabili (questione 7).

9. Sottolinea come una politica che si concentri maggiormente sul controllo della domanda e sulle fonti d'energia rinnovabili e decentrate implichi spostare l'attenzione e l'azione verso nuovi soggetti a tutti i livelli e in tutti i settori: dai

ricercatori ai consumatori passando attraverso le imprese, gli artigiani edili, gli architetti, le aziende di trasporti, gli urbanisti, le associazioni della società civile, ecc., perché le loro decisioni influenzano i consumi energetici finali. (questioni 9 e 13). L'applicazione del principio di sussidiarietà in materia di approvvigionamento energetico è una questione cruciale se si vuole realmente tener conto di tutte le potenzialità locali e regionali in termini di risparmio energetico e di risorse locali.

10. Insiste sul fatto che gli enti locali e regionali devono svolgere un ruolo fondamentale nella progettazione e nell'attuazione di una simile politica, che implicherà un forte incentivo all'azione dei soggetti locali. Accanto a una cultura dell'offerta deve svilupparsi una cultura della domanda: in generale, ogni soggetto, che sia cittadino, industriale o sindaco, dovrebbe conoscere il potenziale di risparmio energetico di propria competenza ed essere invogliato a creare «piani d'azione» per sfruttare queste possibilità. È dunque in questa direzione che sarebbe attualmente opportuno investire nuove risorse finanziarie e umane dell'Unione e degli Stati membri. (questione 13).

11. Ritiene che la maggior parte delle misure da attuare per una politica di controllo della domanda e di incentivazione delle energie decentrate sia ormai nota. La vera questione da risolvere è la loro realizzazione concreta. Occorre una decisione politica congiunta della UE e degli Stati membri, in collaborazione con tutti i soggetti interessati, tra cui gli enti locali e regionali. Questo risultato può essere ottenuto tramite:

- obiettivi quantificati e, se necessario, vincolanti, suscettibili di essere opportunamente modulati presso i soggetti locali, tra cui gli enti locali e regionali;
- una serie di strumenti di vario tipo: giuridico, fiscale, normativo, organizzativo, tecnologico, promozionale, concepiti per essere integrati nei sistemi di decisione del maggior numero di soggetti;
- un obbligo di realizzare piani d'azione per l'efficienza energetica e la promozione di energie decentrate a diversi livelli territoriali (Unione europea, Stati membri, regioni, città, ecc.) e in diversi settori (trasporti, edilizia, industria, agricoltura);
- una politica volta a favorire la cogenerazione, tra cui quella di dimensioni medie e piccole;
- una diffusione dell'informazione su larga scala capace di controbilanciare, e fors'anche regolamentare, la pubblicità dei fornitori di energia a favore di un aumento dei consumi;

— un sostegno al rafforzamento delle risorse umane sul campo per creare un miglior equilibrio tra, da una parte, gli strumenti di promozione dell'offerta di energia e quelli di controllo della domanda e delle fonti di energia decentrate dall'altra, un equilibrio di cui il mercato ha bisogno. (questione 9)

12. Prende atto dell'affermazione secondo cui «il contributo a medio termine del nucleare deve essere oggetto di un'analisi» a partire dai seguenti elementi di discussione: decisione della maggioranza degli Stati membri di abbandonare questa fonte di energia, lotta contro il riscaldamento climatico, sicurezza degli approvvigionamenti, sviluppo sostenibile. (questione 8).

13. Richiama l'attenzione sul fatto che anche le reti di trasporto dell'energia — in particolare dell'elettricità — devono obbedire agli imperativi ambientali. Da questo punto di vista, gli effetti negativi delle reti non devono essere sottovalutati e le regioni interessate devono essere associate agli eventuali progetti quanto più precocemente possibile. (questione 6).

14. Condivide il punto di vista della Commissione secondo cui la sicurezza fisica dell'approvvigionamento dipende da una serie di accordi con i paesi produttori; sottolinea però che la questione della sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE è legata a quella di tutti i consumatori del pianeta e in particolare di quelli dei paesi emergenti e in via di sviluppo. Di conseguenza, la diffusione di tecnologie e metodi per assicurare l'efficienza energetica e promuovere le energie rinnovabili in questi paesi, sul piano della cooperazione sia internazionale che decentrata, dovrebbe essere vista come una parte integrante della nostra politica di sicurezza. (questioni 1 e 4).

15. Ritiene che, in un'ottica di sviluppo sostenibile, la condivisione delle ricchezze energetiche fossili del pianeta, finora consumate quasi esclusivamente dai paesi industrializzati dell'emisfero nord, sia un dovere morale, ma anche un atto di saggezza politica per la pace nel mondo, e suggerisce che l'UE proponga forme di cooperazione internazionale, in particolare ai paesi in via di sviluppo e ai paesi dell'Europa centrale e orientale nell'ottica di uno sviluppo sostenibile «per tutti» (questioni 1 e 4).

Le raccomandazioni

Il Comitato delle regioni

16. Ritiene che almeno quattro elementi giustifichino l'integrazione dell'energia in un capitolo del Trattato dell'UE:

- l'integrazione delle politiche energetiche, in particolare per effetto della realizzazione del mercato interno dell'energia;
- il rispetto degli impegni internazionali congiunti dell'UE e degli Stati membri, in particolare a proposito della protezione del clima;

— la necessità di incentivare le politiche di controllo della domanda di energia e di promuovere le energie rinnovabili;

— grazie al suo ruolo di prima potenza economica mondiale, l'Unione europea dispone di un potere reale in grado di indirizzare le politiche internazionali verso una politica energetica sostenibile, sempre che sappia parlare all'unisono. (questione 2).

17. Chiede alla Commissione che, in risposta allo scenario riassunto dall'espressione «in assenza di interventi», ripetuta varie volte nel Libro verde, figurino altri scenari frutto dell'applicazione di una politica attiva» rivolta al controllo della domanda, alla promozione delle fonti di energia rinnovabili e decentrate, al rilancio dell'energia nucleare, ecc. con un'integrazione quanto più possibile sistematica negli scenari di intervento degli enti locali e regionali. (questioni 9 e 13).

18. Ritiene che la consapevolezza che il controllo della domanda è l'obiettivo principale della politica da attuare implich, per ottenere maggiore credibilità, un netto rafforzamento dei contenuti effettivi di una politica di controllo della domanda, un piano d'azione per il miglioramento dell'efficienza energetica più ambizioso e maggiormente integrato nelle politiche settoriali da una parte e in quelle territoriali dall'altra, nonché l'adattamento dei programmi comunitari che lo sostengono, in particolare SAVE, a queste nuove ambizioni. (questione 9).

19. Suggestisce che, com'è stato fatto per l'elettricità prodotta con fonti rinnovabili di energia, venga studiata una direttiva quadro per l'efficienza energetica (le direttive riguardanti le costruzioni, i trasporti, le attrezzature, ecc. possono essere direttive derivate) a copertura dei diversi punti elencati precedentemente, inducendo gli Stati membri a impegnarsi su obiettivi quantificati in materia di efficienza energetica, provvisti di piani d'azione e relativi pacchetti di misure, il tutto nel quadro di una politica concordata con gli enti locali e regionali che li coinvolga nell'attuazione di queste stesse politiche. Tali piani regionali di risparmio energetico realizzati su scala nazionale ma anche regionale e locale avrebbero il vantaggio di sensibilizzare e mobilitare una serie di soggetti indispensabili all'attuazione di una politica attiva di controllo della domanda e di valorizzazione delle fonti rinnovabili e decentrate, le quali necessitano dell'impulso di una «domanda» di tecnologia da parte dei committenti pubblici e privati. (questioni 9 e 13).

20. Suggestisce che, quanto prima, sotto l'egida della Commissione europea, esperti in materia di efficienza energetica, provenienti da diversi paesi dell'Unione, si mettano all'opera per definire con precisione gli elementi di quella politica della domanda che il Libro verde definisce come l'asse portante della strategia energetica comunitaria: strumenti legislativi e normativi, istituzionali e umani, programmi di agevolazioni fiscali e finanziarie, di informazione e di formazione, di ricerca, ecc. necessari a livello comunitario e nazionale (compresi i paesi candidati all'adesione). (questioni 9 e 13).

21. Ribadisce il proprio punto di vista secondo cui è necessaria una dimensione fiscale — basata sui consumi energetici e sulle emissioni di gas a effetto serra — per attuare una politica fondata sul controllo della domanda a livello europeo, pur sapendo per esperienza che occorre un'ampia gamma di provvedimenti e di misure di sostegno per l'attuazione di tale politica. In particolare, la necessità delle misure di sostegno finanziario raccomandate nel Libro verde per le energie rinnovabili dovrebbe essere riconosciuta anche per il risparmio energetico. (questione 3).

22. Suggestisce che la futura direttiva recante modificazione delle Direttive 96/92/CE e 98/30/CE relative a norme comuni per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale tenga maggiormente conto della priorità accordata al controllo della domanda come una delle componenti degli obblighi di servizio pubblico in materia di sviluppo sostenibile (rendimento energetico, produzione combinata di elettricità e di calore, fonti di energia rinnovabili, imposizione sulle fonti di energia, facilità di accesso delle reti locali di distribuzione alle reti locali di trasporto) (questione 9).

23. Suggestisce che la politica di promozione delle fonti energetiche rinnovabili, oggetto della recente proposta congiunta (COD 2000/00116) del Parlamento e del Consiglio in vista della direttiva sulla promozione dell'elettricità prodotta con fonti rinnovabili, sia completata nel Libro verde da disposizioni riguardanti il contributo apportato dalle fonti di energia rinnovabili alla produzione di calore (biomassa, geotermia, calore solare o termico, ecc.); tali fonti hanno un notevole impatto a livello locale e regionale, urbano e rurale, e offrono un potenziale considerevole; suggerisce inoltre che tale politica sia presa maggiormente in considerazione e non si limiti alla produzione di elettricità, come invece avviene spesso, dando ampio spazio all'integrazione di una componente «rinnovabile» negli edifici di nuova costruzione e in quelli sottoposti a massicci interventi di ristrutturazione, oltre che, più in generale, in tutte le scelte nel settore dell'edilizia e dei

trasporti; infine, i programmi comunitari di sostegno, in particolare Altener, devono essere adeguati a questi obiettivi ambiziosi. (questione 7).

24. Suggestisce che il concetto di sicurezza dell'approvvigionamento dei consumatori dell'Unione europea figuri anch'esso nei prossimi documenti comunitari relativi alle direttive su elettricità e gas, in particolare nel quadro di un servizio pubblico che deve essere offerto a tutti i cittadini e che potrebbe diventare — in senso lato — un quarto pilastro della politica energetica comunitaria.

25. Suggestisce che, tenendo conto di quanto il Libro verde evidenzia a proposito delle preoccupazioni ambientali, i rischi di incidente e le forme di inquinamento legate alle attività nucleari siano integrati nell'analisi, alla stessa stregua della lotta contro il riscaldamento climatico; suggerisce altresì che l'utilizzo del carbone, certamente dannoso dal punto di vista dell'effetto serra ma in grado di apportare vantaggi innegabili in termini di sicurezza dell'approvvigionamento e di «longevità» delle risorse, nonché dello sviluppo di filiere europee «pulite» sui mercati internazionali, non vada scartato a priori. (questione 8).

26. Suggestisce che nei confronti dei PECO sia avviato un «piano di emergenza per la riduzione dell'intensità energetica» quale componente integrale della strategia di sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE, associando gli enti locali e regionali di questi paesi e stimolando la cooperazione decentrata tra questi ultimi in quanto strumento a pieno titolo di trasferimento delle conoscenze e di integrazione dell'acquis communautaire.

27. Insiste affinché le reti degli enti locali specializzate nel settore energetico che operano per una politica energetica sostenibile siano pienamente associate alla riflessione, all'attuazione degli interventi programmati e alla diffusione delle relative informazioni. (questione 13).

Bruxelles, 15 novembre 2001.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni sul tema «Lo sviluppo delle regioni rurali attraverso una politica volontaristica delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione»

(2002/C 107/06)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la decisione presa dal proprio Ufficio di presidenza il 13 febbraio 2001, conformemente al disposto dell'articolo 265, quinto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di predisporre un parere sul tema «Lo sviluppo delle regioni rurali tramite una politica volontaristica delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» e di incaricare la Commissione 2 «Agricoltura, sviluppo rurale, pesca» della preparazione di detto documento;

visto il progetto di parere (CdR 57/2001 riv. 2) adottato dalla Commissione 2 il 9 ottobre 2001 (relatore: Lebrun, Deputato del Parlamento vallone e del Parlamento della Comunità di lingua francese del Belgio, sindaco di Viroinval, membro del governo vallone, B/PPE);

considerato il Regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale;

considerata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2000, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (COM(2000) 392 def.);

considerato il parere del CES, del 1° marzo 2001, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (CES 229/2001);

considerata la comunicazione della Commissione, del 31 gennaio 2001, «Le regioni nella nuova economia — Orientamenti relativi alle azioni innovative del FESR nel periodo 2000-2006» (COM(2001) 60 def.),

ha adottato all'unanimità, il 14-15 novembre 2001, nel corso della 41ª sessione plenaria (seduta del 15 novembre), il seguente parere.

Il Comitato delle regioni

1. ritiene che, di fronte all'emergenza della «geografia del talento», sia importante utilizzare nel migliore dei modi le TIC per evitare l'esodo dalle zone rurali, nonché i costi economici e sociali tradizionalmente connessi a tale fenomeno.

2. Sottolinea la necessità di predisporre un'offerta adeguata di servizi TIC nell'ambiente rurale per superare talune difficoltà strutturali; si tratterebbe ad esempio di mettere a disposizione:

— servizi di pronto soccorso più efficaci (trasmissione delle diagnosi per via telematica...), pur senza limitarsi esclusivamente a siffatti servizi (esami radiologici a distanza, tomografie, trasmissione di immagini mediche, ...);

— servizi di assistenza e di monitoraggio a distanza destinati a determinate categorie di persone, tenuto conto delle necessità dovute all'età, alle loro condizioni di salute o a particolari handicap;

— attività di formazione a distanza (e-learning), segnatamente nel settore della formazione continua indispensabile alla realizzazione della società basata sulla conoscenza, in cui la ripartizione del sapere e l'innovazione tecnologica sono un binomio inscindibile;

— attività culturali e turistiche specifiche che consentano di valorizzare l'identità e i pregi di ciascuna regione interessata;

— servizi amministrativi on-line.

3. Raccomanda di operare una distinzione netta tra, da una parte, le azioni volte a determinare una domanda solvibile in grado di rendere redditizi gli investimenti che avranno potuto essere effettuati nel contesto di partenariati pubblico-privato nel quadro di adeguate offerte di servizi TIC e, d'altra parte, le misure che concorrono direttamente all'installazione di infrastrutture di telecomunicazione appropriate alle specificità delle regioni rurali.

4. Ribadisce, per quanto concerne le misure volte a creare una domanda solvibile in grado di rendere redditizi gli investimenti che associano il settore pubblico e privato nel quadro di offerte adeguate di servizi TIC, che l'installazione di infrastrutture di telecomunicazione fisse o mobili che consentano la trasmissione di dati ad alta velocità non potrà essere realizzata senza prima aver individuato l'esistenza di una domanda solvibile di servizi e di contenuti nelle regioni interessate.

5. Raccomanda a tal fine di individuare e di suscitare una tale domanda di servizi TIC che tenga conto, nel settore economico, sociale, politico e culturale, delle peculiarità che caratterizzano le regioni rurali.

6. Auspicherebbe far emergere una domanda di accesso a servizi specialistici qualificati in determinati settori (ad esempio agricoltura o pesca). In proposito è opportuno che vengano predisposti, o favoriti, progetti pilota e sperimentazioni; va prestata particolare attenzione alla popolazione più anziana che vive nelle zone rurali, e soprattutto al settore dell'agricoltura e della silvicoltura.

7. Desidera incoraggiare, mediante i servizi TIC, lo sviluppo di una cooperazione attiva tra gli attori regionali nei settori commerciali e non commerciali al fine di generare attività in grado di raggiungere una massa critica sufficiente.

8. Desidera promuovere lo scambio di esperienze in materia di sviluppo mirato alle regioni rurali al fine di percepire l'insieme di tale processo di identificazione delle necessità e dei relativi costi; a tal fine l'accento sarà posto ad esempio sulla natura degli strumenti tecnici e delle risorse finanziarie ed umane utilizzati, nonché sull'accettabilità delle tecnologie proposte.

9. Auspica che venga stabilito l'obiettivo di disporre, a termine, di un modello d'analisi che consenta di descrivere e di comparare le diverse esperienze, siano esse relative a storie coronate dal successo o ad insuccessi. Tale strumento potrà essere costituito da una banca dati che raggruppi l'insieme di tali esperienze in funzione del contesto specifico di ciascuna regione rurale interessata, una banca dati destinata ad essere arricchita grazie all'organizzazione regolare di seminari per lo scambio di esperienze e tramite la formazione di una vera comunità d'interessi organizzata in rete.

10. Constata che l'installazione di reti di telecomunicazione fisse che consenta il trasferimento di dati ad alta velocità (fibre ottiche, cavo) nelle regioni rurali è di difficile attuazione tenuto conto dei vincoli finanziari ed economici legati alla realizzazione di un'offerta simile; rileva che, per contro, le tecnologie mobili digitali del tipo 2.5G e 3G sembrano un mezzo adatto a ridurre le disparità geografiche quanto all'accesso alla velocità alta e media.

11. Sottolinea che l'atteggiamento degli Stati membri, volto a massimizzare il gettito fiscale nel quadro delle procedure di assegnazione delle licenze UMTS, rischia di indurre gli operatori a concentrare l'installazione delle loro reti attorno alle aree urbane, trascurando così le zone rurali.

12. Propone, al fine di soddisfare i requisiti di copertura previsti dalle licenze UMTS, di estendere i futuri obblighi di servizio universale che possono essere imposti agli operatori di reti mobili in Europa, e di predisporre l'interoperabilità delle reti 2G esistenti con i futuri sistemi UMTS (roaming).

13. Raccomanda inoltre di creare un sistema di ripartizione delle infrastrutture 3G e di renderlo compatibile con il diritto comunitario della concorrenza, di procedere ad una valutazione tecnica ed economica dei diversi tipi di infrastrutture di accesso presenti nelle regioni rurali e di individuare le strategie di installazione in funzione del profilo delle regioni.

14. Propone di quantificare l'impatto, nelle regioni rurali, delle misure regolamentari relative alla liberalizzazione della rete locale⁽¹⁾ e di tradurre nel contesto delle regioni rurali gli obblighi di servizio universale⁽²⁾, e in particolare il capo II, articolo 4, paragrafo 2, relativo alla «connessione (...) a velocità di trasmissione binaria tale da consentire l'accesso a Internet».

15. Invita a tener conto del parere del CES sulla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica»⁽³⁾.

16. Raccomanda di adattare al contesto delle regioni rurali talune iniziative nel settore dei contenuti e dei servizi applicativi tramite una maggiore partecipazione a iniziative orizzontali quali il programma e-Europe-Regio, le misure di accompagnamento relative allo sviluppo rurale nel quadro del FEAOG o le azioni innovative del FESR nel periodo 2000-2006⁽⁴⁾, nonché tramite la partecipazione a programmi settoriali in campi quali i trasporti (Galileo, Intelligent Transport Systems), i contenuti digitali multilingue (e-Content) o anche la sanità (Health-Online). Ritiene indispensabile progettare e finanziare, nell'ambito dei diversi programmi esistenti ed utilizzabili a tale scopo, iniziative di alfabetizzazione informatica nelle zone rurali nell'ambito delle scuole di ogni ordine e grado, l'istituzione di telecentri aperti al pubblico, la realizzazione di corsi destinati agli agricoltori e la creazione di specifiche quote da assegnare a queste iniziative nel complesso dei programmi di formazione professionale. Invita gli Stati membri ad impegnarsi a fornire un sostegno finanziario alle zone e/o alle regioni che accusano un notevole ritardo per quanto riguarda l'introduzione delle tecnologie dell'informazione.

(1) Regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale, GUCE L 336 del 30.12.2000.

(2) COM(2000) 392 def. del 12 luglio 2000.

(3) CES 229/2001 - 2000/0183 COD, dell'1.3.2001.

(4) COM(2001) 60 def.

Bruxelles, 15 novembre 2001.

*Il Presidente
del Comitato delle regioni*

Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari»

(2002/C 107/07)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la decisione dell'Ufficio di presidenza in data 13 febbraio 2001 di affidare alla Commissione 2 «Agricoltura, sviluppo rurale, pesca» l'incarico di elaborare un parere d'iniziativa in merito alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, conformemente al disposto dell'articolo 265, quinto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il Regolamento (CEE) n. 2081/92 ⁽¹⁾ del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari,

visto il Regolamento (CEE) n. 2082/92 ⁽²⁾ del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari,

vista l'esistenza di una proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, che tiene conto anche degli adeguamenti agli accordi dell'OMC (punto subordinato alla presentazione della proposta della Commissione alla data prevista),

visto il progetto di parere (CdR 58/2001 riv. 2) in merito alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari adottato dalla Commissione 2 il 9 ottobre 2001 (relatori: Sanz Alonso, Presidente del Governo regionale di La Rioja, Spagna, PPE e Rumpf, Ex Segretario di Stato per gli affari europei del Land Renania Palatinato, Rep. fed. di Germania, ELDR),

vista la proposta di orientamenti comunitari per gli aiuti nazionali alla promozione ed alla pubblicità dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato,

considerato quanto segue:

- che l'applicazione del Regolamento (CE) n. 2081/92 del Consiglio si sta rivelando, soprattutto nelle zone svantaggiate, uno strumento valido per lo sviluppo della Politica agricola comune, capace di migliorare il reddito dei produttori agricoli e scongiurare l'esodo delle popolazioni rurali;
- che, in virtù degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione europea e tutti i paesi che riconoscono l'OMC devono adeguare le proprie normative per consentire l'attuazione degli accordi stessi;
- che nelle zone più svantaggiate la struttura della produzione e della commercializzazione è formata da piccoli proprietari che vendono i loro prodotti sui rispettivi mercati regionali o nazionali, rispondendo così agli obiettivi del Regolamento (CEE) n. 2081/92 tra i quali figura lo sviluppo delle piccole e medie imprese;
- la necessità di potenziare tali economie regionali, che hanno forte influenza sull'ecologia e notevole impatto sulla struttura regionale, sull'ambiente e sui consumatori, e l'opportunità di sostenere anche le piccole e medie imprese che soddisfano questi obiettivi, pur smerciando i loro prodotti sui mercati regionali o nazionali;
- che l'articolo 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, che sostituisce i sistemi nazionali in materia di protezione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche, limita la possibilità di chiedere la registrazione di una IGP o di una DOP alle associazioni formate da produttori interessati al medesimo prodotto, per cui si propone di modificare detto articolo affinché la registrazione possa essere richiesta da un'associazione formata da altre associazioni e/o da produttori interessati a diversi prodotti agricoli o alimentari, conformemente all'articolo 2, par. 2, lettere a) o b) dello stesso regolamento;

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9.

- che nelle zone svantaggiate, di cui occorre potenziare lo sviluppo conformemente al Regolamento (CEE) n. 2081/92, operano piccoli produttori i quali avrebbero notevoli difficoltà a sostenere i costi di applicazione del regolamento all'esame;
- che bisogna fornire agli operatori gli strumenti e i mezzi economici necessari per valorizzare i loro prodotti assicurando la protezione dei consumatori da pratiche abusive e che per tale motivo il Regolamento (CEE) n. 2081/92 deve dare agli operatori di diversi prodotti agricoli o alimentari la possibilità di riunirsi in un'unica associazione, onde ridurre i costi e facilitare la commercializzazione dei prodotti;
- che, oltre a quelli conformi ai Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e 2082/92, vanno presi in considerazione anche prodotti che esulano dal campo d'azione di questi ultimi, ma che sono ugualmente importanti per lo sviluppo rurale e per il miglioramento del reddito delle piccole aziende agricole.

Anche per questi prodotti occorre un sostegno alla commercializzazione, nella misura in cui, in sede di produzione, elaborazione, trasformazione e commercializzazione, si rispettino i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e la normativa comunitaria.

Come è noto, tali prodotti vengono venduti sostanzialmente all'interno della zona di produzione. Pertanto occorre assicurare che anche in questi casi i prodotti possano essere reclamizzati con l'aiuto di fondi pubblici. Solo così le piccole aziende agricole potranno attirare l'attenzione sui loro prodotti,

ha adottato all'unanimità il 14 novembre 2001, nel corso della 41ª sessione plenaria, il seguente parere.

Raccomandazioni

Il Comitato delle regioni

1. Chiede alla Commissione europea di rivedere, alla luce di quanto precede, i Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 2081/92 e 2082/92 e di introdurre, all'occorrenza, le raccomandazioni oggetto del presente parere nella proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

2. Ritiene che tale proposta di modifica del Regolamento (CEE) n. 2081/92 debba consentire sia alle associazioni di produttori e/o trasformatori, sia a questi ultimi da soli, di riunirsi in un'associazione anche quando siano interessati a diversi prodotti agricoli e alimentari coperti dai Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e 2082/92.

3. Propone che la Commissione preveda la possibilità di utilizzare anche marchi di origine per la commercializzazione

di prodotti agricoli o alimentari di diversa natura, coperti dall'articolo 2, par. 2 lettera a) o b) del Regolamento (CEE) n. 2081/92, purché di elevate e controllate qualità, e prodotti in uno Stato membro e/o in una regione determinata.

4. Chiede che si contempra la possibilità di registrare tale indicazione geografica e che si garantisca la protezione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (CEE) n. 2081/92.

5. Chiede infine alla Commissione di eliminare il divieto di sostegno alla promozione e alla pubblicità nella regione o nello Stato membro di origine, previsto al punto 38 della sezione 4.1. della proposta di orientamenti comunitari per gli aiuti nazionali alla pubblicità dei prodotti agricoli citati all'Allegato I del Trattato.

6. È opportuno prevedere che le spese derivanti dalle azioni preparatorie per il riconoscimento delle IGT e delle DOP dei prodotti agricoli ed alimentari, con particolare riferimento alle zone coinvolte nelle politiche di coesione, vengano finanziate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale.

Bruxelles, 14 novembre 2001.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni sul tema «Sicurezza alimentare: crisi della BSE, conseguenze per i consumatori e per i produttori primari»

(2002/C 107/08)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la decisione della Commissione 5 «Politica sociale, sanità pubblica, protezione dei consumatori, ricerca, turismo», del 5 febbraio 2001, di chiedere all'Ufficio di presidenza l'autorizzazione ad elaborare un parere d'iniziativa sulla sicurezza alimentare, accompagnato da un parere d'iniziativa complementare predisposto dalla Commissione 2;

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, del 13 febbraio 2001, di assegnare l'elaborazione di tale parere d'iniziativa alla Commissione 2 «Agricoltura, sviluppo rurale, pesca» e alla Commissione 5 «Politica sociale, sanità pubblica, protezione dei consumatori, ricerca, turismo»;

viste le misure finora adottate dalla Commissione europea per fronteggiare la crisi della BSE ed altre epidemie che colpiscono il bestiame;

visti la comunicazione della Commissione europea «Libro bianco sulla sicurezza alimentare» (COM(1999) 719 def.), il parere formulato in merito dal Comitato (CdR 77/2000 fin) ⁽¹⁾ e le precedenti iniziative adottate dalla Commissione in materia di protezione dei consumatori;

visti la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (COM(2000) 716 def.) e il parere formulato in merito dalla Commissione 5 (CdR 64/2001 fin) ⁽²⁾;

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le Direttive del Consiglio 90/425/CEE e 92/118/CEE con riguardo alle norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale (COM(2000) 573 def.);

visto l'esito della riunione tenuta il 7 marzo 2001 dal gruppo di lavoro a cui hanno partecipato rappresentanti della Commissione europea e delle organizzazioni interessate al problema;

visto il contributo della Commissione 2 al tema della sicurezza alimentare (CdR 56/2001 fin), discusso il 20 aprile 2001 (Correlatore: Sodano, I-PSE, assessore della Provincia di Napoli);

visto il progetto di parere della Commissione 5 (CdR 61/2001 riv. 2), adottato il 16 luglio 2001 (relatore: Pumberger, A-PPE, sindaco di Eberschwang, presidente della Federazione dei comuni dell'Austria superiore);

considerando che è stato costituito un gruppo di lavoro congiunto (Commissione 2 e Commissione 5) formato dai due Relatori e da 15 membri delle due Commissioni, in modo da rispettare un equilibrio geografico e politico, per coordinare i lavori;

ha adottato all'unanimità il seguente parere il 15 novembre 2001, nel corso della 41^a sessione plenaria.

Considerazioni e raccomandazioni

Il Comitato delle regioni

1. Ritiene che il problema della BSE implichi aspetti di duplice natura concernenti sia azioni sanitarie di tutela della salute pubblica, sia la trasformazione della struttura agroalimentare dell'Unione.

2. Ribadisce che cinque, in sostanza, sono i fattori che svolgono un ruolo primario nella cooperazione costruttiva e

improntata al futuro in materia di sicurezza alimentare in Europa, e più precisamente: responsabilità, gestione efficiente delle crisi, garanzia e controllo di qualità, ricerca e misure concrete volte a ridare fiducia ai consumatori.

3. Dichiarata che le ultime epizootie e gli scandali che hanno colpito il settore alimentare, oltre ad intaccare la fiducia dei consumatori e a turbare profondamente il mercato, hanno anche risvegliato in un pubblico numeroso l'impressione che occorra migliorare e riformare in profondità non soltanto i meccanismi di difesa del consumo, ma anche la stessa politica agricola comune, la qualità dei prodotti, la distribuzione delle risorse, ecc.

⁽¹⁾ GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 7.

⁽²⁾ GU C 357 del 14.12.2001, pag. 22.

4. Propone di intervenire perché gli oneri economici di un modello agroalimentare finora mal impostato non ricadano solo su una parte della società, ma siano distribuiti e sopportati dall'intera comunità, in considerazione del fatto che sono coinvolti una molteplicità di soggetti, dal produttore al consumatore passando attraverso i soggetti intermedi.

5. Ritiene corretto interpretare la crisi BSE come la potenziale punta avanzata di un problema più generale (diossina, ormoni, OGM...) che compromette la sicurezza alimentare e che, pertanto, richiede interventi decisi e risolutivi da parte della Commissione. Gli Stati membri, gli enti territoriali e le organizzazioni sociali ed economiche devono contribuire alla definizione di una politica comunitaria per la salvaguardia della salute pubblica.

6. Evidenzia con forza la necessità di responsabilità distinte ai singoli livelli e di una gerarchia chiara che consenta di sapere chi deve garantire la sicurezza alimentare a livello non soltanto europeo, ma anche nazionale e regionale, e sottolinea che solo una strategia globale e onnicomprensiva, che tenga conto di tutte le politiche settoriali e di tutti i fattori correlati alla catena di produzione alimentare, può rappresentare una soluzione duratura e sostenibile per una politica razionale e di per sé coerente in materia, soddisfacendo così le legittime istanze dei consumatori europei in termini di sicurezza alimentare.

7. Sostiene comunque gli sforzi profusi dalla Commissione europea al fine di sviluppare un approccio unitario per la regolamentazione della catena di produzione alimentare (principi comuni, procedure, sistema di allarme rapido per prodotti alimentari e mangimi, procedure per la sicurezza alimentare, definizioni uniformate, principi e misure comuni, istituzione di un'Autorità europea per gli alimenti) a garanzia di un livello di protezione elevato. Tuttavia, la protezione non deve essere tale da ostacolare il proseguimento dell'orientamento al mercato e la liberalizzazione del settore alimentare.

8. Chiede inoltre alla Commissione di procedere all'introduzione rigorosa di standard (il più possibile) elevati per un mercato unico europeo dei mezzi di produzione agricola (prodotti fitosanitari, uso autorizzato di medicinali veterinari, ecc.), allo scopo di impedire, in futuro, il sorgere di distorsioni della concorrenza in tale settore e di instillare nel consumatore una fiducia nei prodotti agricoli che superi i confini nazionali.

9. Chiede che gli Stati membri rispettino rigorosamente le disposizioni vigenti in materia di salute animale e di igiene nel caso di prodotti animali o derivati (sia per la fabbricazione, immissione sul mercato e importazione nell'UE di prodotti d'origine animale, che per lo smaltimento e la lavorazione di rifiuti animali), che adempiano cioè con solerzia i loro obblighi in materia di controllo ufficiale degli alimenti, dei prodotti fitosanitari e dei mangimi; chiede inoltre che anche la Commissione europea solleciti in tal senso gli Stati membri.

10. Esorta a sostenere con rinnovato vigore le iniziative di ricerca attualmente in corso per affrontare su base scientifica i problemi odierni anche in una prospettiva di lungo periodo e riuscire così a passare dall'attuale gestione delle crisi ad un approccio preventivo. In questa ottica è necessario incentivare la formazione degli operatori dell'intera filiera agroalimentare nonché garantire la necessaria assistenza tecnica. In una fase successiva, si dovranno proseguire le attività di ricerca a livello europeo nell'ambito del Quinto e del Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico.

11. Occorre rilanciare il dialogo tra agricoltori e consumatori. Il Comitato rileva che le buone prassi di produzione e commercializzazione agricola applicate a livello locale/regionale sono del tutto idonee a riconquistare e assicurare la fiducia dei consumatori, in quanto è soprattutto a questo livello che il consumatore può, in qualsiasi momento e in condizioni di sostanziale trasparenza, verificare il certificato d'origine del bestiame, il benessere animale, l'alimentazione e qualunque altro fattore produttivo.

12. Nel medio-lungo termine occorre tendere all'affermazione di un modello agroalimentare europeo, contro ogni forma di rischio per i consumatori che venga giustificata unicamente in base all'argomento generale della globalizzazione, tanto più che in campo vi sono interessi sociali così forti, come la sanità, la salvaguardia ambientale, la coesione sociale e territoriale.

13. Risulta inoltre fondamentale dare spazio ad un modello agricolo europeo che, oltre a promuovere l'occupazione complessiva degli spazi rurali e valorizzare gli aspetti multifunzionali dell'agricoltura, si basi soprattutto sul principio di una produzione improntata alla qualità, che risulta di fondamentale importanza per la sicurezza del consumatore. Sono altresì importanti l'istituzione di un sistema rigoroso di rintracciabilità dei prodotti e un'informazione chiara e completa per il consumatore.

14. Esorta vivamente tutti gli organi politici e i soggetti coinvolti a potenziare, sull'intera superficie coltivata, un'agricoltura sostenibile e compatibile sotto il profilo economico, ecologico e sociale, che tra l'altro promuova il metodo di produzione biologico, adatti i metodi di produzione agli interessi dei consumatori, tenga conto della protezione dell'ambiente e della competitività delle zone rurali e consenta di ottenere — in quanto priorità assolute — sicurezza, qualità e diversificazione degli alimenti prodotti.

15. Intende svolgere un ruolo attivo nella definizione delle misure da adottare in seguito all'adozione del Libro bianco sulla sicurezza alimentare, oltre a dar voce e a rappresentare il punto di vista locale sulla grande sfida della costruzione di un modello alimentare e di un modello agricolo europei. Per fare questo, si attiveranno tutti gli strumenti mediante i quali si possono adeguare quelle misure previste nella PAC che sono in contrasto con uno sviluppo economico che sia sostenibile sotto il profilo ambientale e che tuteli la salute pubblica.

16. Sul fronte dell'attività di allevamento, propone l'adozione di misure di sostegno all'allevamento, non intensivo, di razze bovine autoctone come valorizzazione della biodiversità e la ristrutturazione generalizzata della politica zootecnica nell'ambito di Agenda 2000, con una graduale riconversione degli allevamenti verso produzioni che garantiscano il benessere degli animali e in particolare verso produzioni biologiche.

17. Reputa che la messa al bando delle farine animali comporterà un aumento delle importazioni di proteine di origine vegetale; settore per il quale l'Unione europea dipende già moltissimo da importazioni di paesi terzi. Questa dipendenza va ridotta attraverso una rinegoziazione degli accordi GATT conclusi in seno all'OMC e, a livello di PAC, con una politica d'incentivazione delle produzioni europee di proteoleaginose non OGM. L'introduzione di queste produzioni nelle rotazioni di grandi colture contribuirebbe tra l'altro alla salvaguardia dell'ambiente.

18. Fa inoltre osservare che la fiducia dei consumatori nella sicurezza degli alimenti dipende dalla disponibilità di informazioni trasparenti, comprensibili e obiettive nonché da un'appropriata descrizione dei relativi rischi. A tal fine è perciò necessaria una più incisiva campagna informativa e di sensibilizzazione su scala europea.

19. È comunque favorevole alla continuazione delle campagne condotte dalla Commissione europea o da altre organizzazioni a livello nazionale per informare i consumatori in merito agli aspetti fondamentali della sicurezza alimentare (diversità delle culture alimentari in Europa, etichettatura degli alimenti, informazioni sugli additivi, rintracciabilità e igiene dei prodotti alimentari, OGM), della salute animale, della prevenzione e della lotta contro le epidemie che colpiscono il bestiame, nonché in merito all'importanza delle associazioni di consumatori e al ruolo dell'opinione pubblica stessa.

Bruxelles, 15 novembre 2001.

*Il Presidente
del Comitato delle regioni*

Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni sulla «Relazione della Commissione sulle attività dell'Osservatorio dei fenomeni razzisti e xenofobi»

(2002/C 107/09)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulle attività dell'Osservatorio dei fenomeni razzisti e xenofobi (COM(2000) 625 def.);

vista la decisione della Commissione europea del 6 ottobre 2000 di consultare in materia il Comitato delle regioni, conformemente alle disposizioni dell'art. 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Presidente in data 7 febbraio 2001 di assegnare l'elaborazione del parere alla Commissione 5 «Politica sociale, sanità pubblica, protezione dei consumatori, ricerca, turismo»;

visto il proprio parere in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni relativa a misure comunitarie di lotta contro la discriminazione» (COM(1999) 564 def.), alla «Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro» (COM(1999) 565 def. — CNS 1999/0225), alla «Proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica» (COM(1999) 566 def. — CNS 1999/0253), e alla «Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per combattere la discriminazione» (2001-2006) (COM(1999) 567 def. — CNS 1999/0251) (CdR 513/99 fin) ⁽¹⁾;

visto il proprio parere in merito al «Piano d'azione contro il razzismo» (COM(98) 183 def.) (Cdr 369/98 fin) ⁽²⁾;

visto il progetto di parere (CdR 67/2001 riv.) adottato dalla Commissione 5 il 16 luglio 2001 (relatore: Peter Moore, Consigliere municipale della città di Sheffield — UK/ELDR);

considerando che:

- (a) il quadro generale dei modelli occupazionali delle minoranze etniche nell'UE mostra che questi gruppi sociali hanno tassi di attività economica inferiori e di conseguenza sono soggetti a tassi di disoccupazione molto più elevati, rimanendo confinati nelle attività lavorative a minor reddito dell'economia;
- (b) in qualità di principali datori di lavoro nel settore pubblico e di amministratori della società civile a livello di residenti e di cittadini, gli enti regionali e locali svolgono un ruolo importante nella realizzazione, valutazione e partecipazione a progetti contro il razzismo e nello sviluppo delle buone pratiche;
- (c) anche le strategie nazionali e comunitarie devono ottenere il sostegno dei leader locali e regionali, per massimizzare il sostegno e la legittimità in ciascuno Stato membro e, più in generale, nella società europea;
- (d) la preparazione all'allargamento è importante non solo dal punto di vista dell'acquisizione di una visione chiara della presente situazione nei paesi candidati, ma anche per essere in grado di affrontare le implicazioni dell'allargamento in vista di un possibile acuirsi dei timori riguardanti l'immigrazione, la disoccupazione, ecc.;
- (e) il totale e assoluto sostegno a favore dell'Osservatorio dei fenomeni razzisti e xenofobi (EUMC) contribuirà all'applicazione dei principi concordati che assegnano la priorità alla lotta contro il razzismo e la xenofobia a livello nazionale e internazionale;

⁽¹⁾ GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 198 del 14.7.1999, pag. 48.

- (f) si riconosce che la ricerca può includere elementi relativi alla descrizione, alle conseguenze e all'attuazione degli interventi;
- (g) il monitoraggio da parte dell'EUMC tramite la raccolta, la collazione, l'analisi e la diffusione di dati appropriati fornirà all'UE una panoramica più chiara dell'ubicazione geografica e della comparsa di fenomeni razzisti e xenofobi, favorirà una formulazione più efficiente di strategie e metodi per migliorare la comparabilità, l'obiettività, la coerenza e l'affidabilità dei dati a livello comunitario per accrescere la cooperazione con i centri di ricerca universitari nazionali, le ONG e gruppi/centri di interesse specialistico;
- (h) la rete d'informazione RAXEN può consentire all'EUMC di diffondere le buone pratiche in tutta Europa;
- (i) il patrimonio costituito dalle risorse umane sarà fondamentale per l'ampliamento delle attività dell'EUMC secondo le direzioni che il Consiglio di Amministrazione ha definito come prioritarie,

ha adottato all'unanimità, nel corso della 41ª sessione plenaria del 14 e 15 novembre 2001 (seduta del 14 novembre), il seguente parere.

Il Comitato delle regioni

1. ritenendo che sia essenziale coinvolgere una coalizione più ampia di persone nella lotta contro il razzismo, favorire le modifiche strutturali delle nostre società e istituzioni, ottenere un cambiamento degli atteggiamenti, delle abitudini e dei valori e riconoscere nell'allargamento dell'Unione europea una questione fondamentale, accoglie con favore la creazione e il ruolo dell'EUMC;

2. afferma che il ruolo obiettivo dell'EUMC nella sensibilizzazione in questo settore di attività è di vitale importanza per il progresso nell'UE e merita il completo sostegno della Commissione, del Consiglio, del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni;

3. raccomanda che l'EUMC includa nel proprio ambito di attività gli enti locali e regionali affinché partecipino alla raccolta e alla distribuzione delle informazioni. Questo obiettivo potrebbe essere conseguito tramite:

- (i) appositi contatti con i «punti focali nazionali» (PFN) a ciò specificamente preposti;
- (ii) una rappresentanza del Comitato delle regioni in seno al Consiglio di Amministrazione;
- (iii) una relazione annuale dell'EUMC da presentare al Comitato delle regioni per favorire un dialogo continuo con gli enti locali e regionali sulle attività, la condivisione delle conoscenze e delle informazioni, la partecipazione alla ricerca e la raccolta dei dati;

4. raccomanda che il Consiglio di Amministrazione dell'EUMC continui a sviluppare il lavoro finora svolto perseguendo i seguenti obiettivi:

- (i) favorire nell'EUMC un'identità organizzativa più chiara e una maggiore attenzione alle priorità;

(ii) rispecchiare quest'approccio impegnandosi maggiormente in un'attività di contributi e consulenze in termini di strategia e direzione;

(iii) sviluppare le tavole rotonde condotte fino a oggi, assicurando continuità, accesso agli esperti nazionali nel settore e inclusione di contributi informati delle ONG in ogni Stato membro;

(iv) sviluppare le competenze funzionali distributive del Consiglio di Amministrazione tra cui una migliore rappresentanza di esperti del settore scientifico/della ricerca, finanziario/di bilancio, ecc.;

(v) rafforzare la comunicazione e la collaborazione con i governi nazionali e le istituzioni comunitarie;

(vi) impegnarsi con vari organismi internazionali come l'ECRI (Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza) e con le reti delle ONG all'insegna di un maggiore spirito di collaborazione in termini di ampiezza e profondità per completare e integrare il lavoro e ottenere il massimo dei risultati dalle sinergie del programma/degli interventi, aumentandone così l'impatto;

5. raccomanda che l'EUMC inizi a prepararsi adeguatamente alle sfide e alle opportunità presentate dai paesi candidati nel contesto dell'allargamento dell'UE e che inoltre continui la propria legittima e importante attività per una società fondata sull'inclusione e prosegua la collaborazione con le istituzioni comunitarie, per esempio nei seguenti settori:

— monitoraggio dei criteri di Copenaghen, inclusa la lotta al razzismo;

— disponibilità dei paesi candidati a collaborare con l'Osservatorio;

6. raccomanda che tra i membri del Consiglio di Amministrazione figurino anche rappresentanti del Comitato delle regioni;

7. chiede agli Stati membri, alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio di sostenere pubblicamente e in modo assoluto e inequivocabile l'importante opera dell'EUMC;

8. raccomanda di sostenere appieno l'EUMC per favorire un ampliamento della sua capacità di compiere ricerche originali che comprendano i due aspetti, quello degli effetti (implicazioni per le organizzazioni, le istituzioni, la società civile, le ONG, i governi UE in materia di sanità, alloggi, istruzione ecc.) e quello dell'attuazione dei provvedimenti (formazione applicata alla programmazione degli interventi futuri e contributo alla definizione delle pratiche migliori). Questo contribuirà a coinvolgere ulteriormente le ONG e gli attivisti locali nell'opera dell'EUMC;

9. raccomanda che la realizzazione di RAXEN abbia caratteri prioritari dal momento che l'ambito di competenza dell'EUMC è particolarmente rilevante — si riconosce che la raccolta sistematica di dati e informazioni è un fattore cruciale per affrontare le seguenti questioni riguardanti il razzismo e la xenofobia:

- la tendenza costante, riconducibile a una serie di motivi, a non diffondere o diffondere in misura insufficiente le notizie riguardanti gli incidenti;
- l'individuazione dello sviluppo di tendenze e pratiche discriminatorie e la valutazione dell'efficacia delle misure adottate per contrastarle;

10. raccomanda che il sito Web dell'EUMC prosegua l'ottimo lavoro finora svolto e sviluppi ulteriormente i seguenti punti:

- (i) creazione di una chiara identità dell'organizzazione per il sito Web;
- (ii) maggiore semplicità di utilizzo in termini di formato e struttura;
- (iii) un maggior numero di collegamenti ipertestuali ad archivi di documentazione;
- (iv) raggiungimento di un pubblico più vasto per una maggiore diffusione del sito Web tra gli utenti destinatari al fine di massimizzare l'accesso;
- (v) valutazione delle possibilità di utilizzo del sito Web per controllare e sfruttare il feedback da parte dei gruppi di utenti destinatari dell'EUMC in merito alle sue informazioni, ai suoi prodotti e ai suoi servizi;

11. ribadisce le proposte da esso adottate nel parere dell'11 marzo 1999 sul Piano d'azione europeo contro il razzismo e esige che siano applicate come concordato. Si trattava:

- (i) della creazione di un gruppo di contatto interistituzionale per coordinare e promuovere le attività a livello europeo in collaborazione con l'EUMC;
- (ii) dell'ampliamento della capacità dell'EUMC tramite RAXEN, oltre all'instaurazione di una nuova collaborazione tra le istituzioni comunitarie e il Comitato delle regioni;
- (iii) dell'allocazione di maggiori risorse nelle attività e nelle organizzazioni o nelle reti europee per la lotta al razzismo;

12. ritiene che sarebbe opportuno favorire e sostenere l'opera dell'EUMC rivolta al monitoraggio e al rafforzamento della Carta dei partiti politici europei per una società non razzista (presentata alla conferenza di Utrecht del febbraio 1998);

13. raccomanda che le iniziative attualmente sostenute dall'EUMC tramite tavole rotonde, collaborazioni con i mezzi d'informazione e conferenze siano estese fino a includere le attività dei partiti politici al livello degli enti locali e regionali;

14. invita gli Stati membri a collaborare con l'EUMC alla formulazione di un approccio comune ai dati e alle definizioni per consentire importanti confronti, collazioni e analisi;

15. raccomanda l'accelerazione della valutazione esterna attualmente in atto per consentire la presentazione della relazione valutativa intermedia all'Ufficio di presidenza dell'EUMC entro limiti di tempo adeguati in modo da consentire all'EUMC di avviare i cambiamenti necessari per rispondere alle esigenze dell'allargamento e ad altre sfide. Visto che la Commissione riconosce che tre anni non sono un periodo di tempo sufficiente per svolgere una valutazione globale delle attività dell'Osservatorio, il Comitato raccomanda inoltre la pianificazione di una valutazione approfondita per il 2004, per consentire un'analisi più equa e completa di tali attività;

16. raccomanda che il personale continui a ricevere una formazione adeguata per sviluppare le capacità nel campo della comunicazione e dello scambio d'informazioni, delle procedure della Commissione e dei rapporti con i media. Validi contributi e consulenze di tipo gestionale aiuteranno inoltre a favorire aspettative realistiche per i soggetti interessati, siano essi interni o esterni;

17. appoggia la raccomandazione presentata nella relazione della Commissione per la creazione di un Comitato consultivo interno sugli appalti pubblici e i contratti, che deve essere confermata dal Consiglio di Amministrazione;

18. raccomanda che esperti di comprovata esperienza nel settore della lotta al razzismo e della gestione della diversità siano selezionati secondo criteri indipendenti per scambi

bilaterali di informazioni che serviranno come ulteriore fonte di dati affidabili e obiettivi per l'attività dell'Osservatorio.

Bruxelles, 14 novembre 2001.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni sul «Secondo rapporto sulla coesione economica e sociale»

(2002/C 107/10)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

visto il secondo rapporto sulla coesione economica e sociale della Commissione (COM(2001) 24 def);

vista la decisione della Commissione del 2 febbraio 2001 di consultarlo su tale argomento in conformità dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 13 giugno 2001 di predisporre il parere in materia e di incaricare dell'elaborazione del parere la Commissione 1 «Politica regionale, fondi strutturali, coesione economica e sociale e cooperazione transfrontaliera e interregionale»;

visto il progetto di parere formulato dalla Commissione 1 il 4 ottobre 2001 (CdR 74/2001 riv. 2), Relatori: Eduardo Zaplana Hernández-Soro (Presidente del governo regionale di Valencia, Spagna, PPE) e Jan Tindemans (Deputato della provincia del Limburgo, Paesi Bassi, PSE),

ha adottato il 14 novembre 2001 nel corso della 41^a sessione plenaria il seguente parere.

Il Comitato delle regioni

1. desidera esprimere il suo apprezzamento per il Secondo rapporto sulla coesione economica e sociale della Commissione. Si tratta, come per il primo rapporto, di un documento completo che fornisce ampie informazioni in particolare sulla politica condotta dall'UE, ma è meno esauriente, in senso relativo, per quanto riguarda la politica in materia seguita dagli Stati membri e non contiene pressoché nessuna informazione sugli sforzi degli enti regionali e locali. Il rapporto delinea, inoltre, le conseguenze per la coesione tra gli Stati membri dell'ampliamento dell'Unione;

2. osserva che il rapporto della Commissione dimostra ancora una volta che, durante il periodo in esame, ad un chiaro miglioramento della coesione tra gli Stati membri corrisponde una dinamica della coesione tra regioni nettamente meno positiva e che in alcuni Stati membri le differenze tra regioni sono addirittura aumentate;

3. fa notare che il futuro ampliamento aggraverà direttamente gli squilibri territoriali all'interno dell'Unione, giustificando così la necessità di perseguire un obiettivo di coesione territoriale in linea con quanto suggerito dalla Commissione europea;

4. conclude che la dimensione regionale della politica di coesione andrebbe rafforzata. Tale conclusione si basa sul principio fondamentale secondo cui l'obiettivo della politica di coesione è definito all'articolo 158 del Trattato che istituisce la Comunità europea come lo sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione attraverso il rafforzamento della coesione economica e sociale; tale obiettivo, però, non può essere conseguito per mezzo di una politica il cui approccio consiste nel reagire a certe situazioni e che è in pratica limitata alla concessione di sovvenzioni, come è accaduto fino ad oggi. In questa prospettiva, è importante che tutte le politiche comunitarie, specie le politiche settoriali caratterizzate da un forte impatto territoriale, nonché quelle concernenti la concorrenza e la fiscalità contribuiscano anch'esse all'obiettivo della coesione;

5. sostiene che la politica regionale europea deve essere considerata una politica orizzontale rilevante per tutte le attività comunitarie che permettano di prendere in considerazione singolarmente gli organismi territoriali;

6. sottolinea la necessità di un coinvolgimento più deciso degli Stati membri nella politica di coesione. Infatti, può rivelarsi necessario lasciare più spazio alla responsabilità degli Stati membri e degli enti regionali e locali quanto allo sviluppo delle loro regioni. Ciò non vuol dire, naturalmente, rinazionalizzare la politica di coesione, ma piuttosto rendere effettivamente il principio parte integrante delle politiche interne degli Stati membri. Gli aiuti statali a livello nazionale non debbono perciò ostacolare, ma al contrario rafforzare la politica di coesione comune;

7. approva le priorità selezionate dalla Commissione, ma vuole aggiungerne un'altra, vale a dire la promozione della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico nelle regioni meno avanzate;

8. prende atto con approvazione dell'intenzione della Commissione di affiancare alla politica attuale, quasi interamente diretta a risolvere problemi persistenti, una componente proattiva volta a considerare futuri problemi e opportunità per lo sviluppo regionale;

il Comitato raccomanda di acquisire quanto prima esperienze con una politica proattiva a livello regionale e locale di tipo sperimentale. In particolare, si potrebbe creare un collegamento con la terza tematica (identità regionale e sviluppo sostenibile) in quanto lineamento distinto delle azioni innovative previste dal FESR;

9. è dell'avviso che affiancare una componente proattiva alla politica di coesione non elimina la necessità di uno strumento d'intervento in caso di crisi;

10. rifiuta il massimale dello 0,45 % fissato nel 1999 dal Consiglio di Berlino per il finanziamento della politica di coesione;

11. condivide la preferenza della Commissione per

- una suddivisione diretta delle zone per l'Obiettivo 1, o il suo nuovo equivalente, per le regioni in ritardo di sviluppo,
- una suddivisione delle zone indiretta per l'Obiettivo 2, o il suo nuovo equivalente, per le regioni che affrontano grandi trasformazioni strutturali. La finalità dell'Obiettivo 2 dovrebbe essere quella di correggere squilibri specifici delle regioni in certi settori come, per esempio, la R&S, le infrastrutture di comunicazione, l'istruzione e la formazione, sotto forma di aiuti finalizzati la cui portata finanziaria differirebbe a seconda della capacità economica della regione;

12. propone di mirare gli interventi nel quadro dell'Obiettivo 3 su base regionale;

13. rifiuta il mantenimento del criterio attuale per l'ammissibilità all'Obiettivo 1, nonché le due diverse soglie, una per le regioni degli attuali Stati membri e una per quelle dei nuovi Stati membri;

14. considera che qualsiasi metodo di selezione delle regioni ammissibili al sostegno di coesione debba soddisfare due requisiti essenziali:

- 1) le regioni che sarebbero rientrate nell'Obiettivo 1 dopo il 2006, se non fosse per l'ampliamento, devono continuare a godere dell'ammissibilità nel quadro di un'Unione europea ampliata,
- 2) per nessuna regione deve verificarsi un'interruzione improvvisa nel sostegno dei fondi strutturali. In ogni caso vi dovrebbe essere una rete di sicurezza e un sistema di sostegno provvisorio;

al momento di applicare tali principi, sarà necessario tener conto delle specificità di regioni che presentano svantaggi territoriali permanenti come le regioni insulari, montane, scarsamente popolate e remote, come è stato fatto finora. In questo caso saranno applicati i meccanismi specifici necessari affinché le loro esigenze siano prese debitamente in considerazione nell'ambito della futura politica di coesione.

15. concorda con la Commissione sulla desiderabilità di uno sviluppo policentrico dell'area europea. Tale concetto potrebbe costituire la cornice spaziale per affrontare gli squilibri territoriali tra le macro-regioni europee e al loro interno. Per mettere in pratica questo concetto, è pertanto necessario inserire la dimensione della cooperazione interre-

gionale e la dimensione urbana e rurale dello sviluppo nell'applicazione dei fondi strutturali. Il grado d'impiego degli strumenti della politica di coesione e di quella regionale a diversi livelli di formulazione delle politiche deve, ovviamente, adeguarsi alle differenze nelle situazioni e nello sviluppo tra e all'interno di queste regioni.

Bruxelles, 14 novembre 2001.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni sulla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Creare una società dell'informazione sicura migliorando la sicurezza delle infrastrutture dell'informazione e mediante la lotta alla criminalità informatica: eEurope 2002»

(2002/C 107/11)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Creare una società dell'informazione sicura migliorando la sicurezza delle infrastrutture dell'informazione e mediante la lotta alla criminalità informatica» (COM(2000) 890 def.);

vista la decisione della Commissione europea del 31 gennaio 2001, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultarlo in materia;

vista la decisione, presa dal proprio Ufficio di presidenza il 13 giugno 2000, di elaborare un parere in materia e di incaricare la Commissione 7 «Istruzione, formazione professionale, cultura, gioventù, sport, diritti dei cittadini» di prepararlo;

visto il progetto di parere (CdR 88/2001 riv. 3) adottato dalla Commissione 7 il 1° ottobre 2001 (Relatore: Duppré);

visto il proprio parere sul tema «Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico» (CdR 350/97 fin) ⁽¹⁾;

visto il proprio parere sul tema «Regole comuni sulle firme elettroniche» (CdR 332/98 fin) ⁽²⁾;

visto il proprio parere sul tema «La coesione e la società dell'informazione» (CdR 270/97 fin) ⁽³⁾;

⁽¹⁾ GU C 180 dell'11.6.1998, pag. 19.

⁽²⁾ GU C 93 del 6.4.1999, pag. 33.

⁽³⁾ GU C 64 del 27.2.1998, pag. 20.

visto il proprio parere in merito a «La cooperazione locale e regionale per proteggere bambini e adolescenti dalla violenza e dall'abbandono nell'Unione europea» (CdR 225/1999 fin)⁽¹⁾ e le raccomandazioni del seminario del 4 dicembre 1998 sulla cooperazione locale e regionale per proteggere i minori dalla violenza (CdR 326/98 fin),

ha adottato all'unanimità, nel corso della 41ª sessione plenaria del 14 e 15 novembre 2001 (seduta del 14 novembre), il seguente parere.

Osservazioni e raccomandazioni del Comitato delle regioni in merito alla comunicazione della Commissione:

Il Comitato delle regioni

1. concorda con la Commissione nell'osservare che la transizione dell'Europa verso la società dell'informazione può essere gravemente ostacolata da nuove forme di criminalità che si avvalgono delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

2. condivide l'opinione del Consiglio europeo e della Commissione secondo cui la criminalità informatica rappresenta una minaccia che deve essere affrontata con misure a livello multinazionale, dato che non si arresta alle frontiere nazionali e, anzi, si serve della possibilità di spostarsi in altri paesi per sottrarsi alla giustizia penale;

3. si compiace quindi che la Commissione, con la comunicazione in esame, abbia per la prima volta delineato un programma di lavoro che sintetizza i principali problemi, descrive dettagliatamente gli interventi necessari e propone anche, nel contempo, un programma d'azione;

4. constata che la Commissione ha precisato gli impegni presi al Consiglio europeo di Feira sulla sicurezza delle reti e la lotta alla criminalità telematica (eEurope), operando una distinzione fra misure di carattere legislativo e non;

5. sottolinea che il quadro delle contromisure deve essere il più ampio possibile, dato che emergono costantemente nuove forme e tecniche della criminalità informatica, che provocano danni sempre più gravi, riducendo il grado di accettazione e di utilizzo della società dell'informazione;

6. concorda con il Parlamento europeo e con la Commissione nell'affermare che nella lotta contro la criminalità informatica, va rispettato l'equilibrio fra gli aspetti relativi alla sicurezza da un lato e la libertà di opinione e di informazione dall'altro;

7. fa osservare che le regioni e i comuni sono doppiamente colpiti dalla criminalità informatica: in quanto vittime degli attacchi criminali e in quanto enti locali e regionali impegnati nella lotta contro di essi;

8. rileva in tale contesto che gli enti locali e regionali spesso raccolgono e gestiscono dati personali particolarmente sensibili (per es. nel settore dell'assistenza sociale e sanitaria), sono coinvolti nella tutela di diritti d'autore propri o altrui (settore culturale), e forniscono servizi d'interesse generale che, con l'ausilio di reti d'informazione, possono raggiungere meglio i cittadini;

9. constata quindi che gli enti locali e regionali hanno un interesse manifesto nella lotta efficace contro la criminalità informatica;

10. osserva che le regioni e i comuni sono responsabili degli istituti di istruzione e, attualmente, investono notevoli mezzi finanziari per creare i presupposti per diffondere l'insegnamento dell'informatica nel settore dell'istruzione (iniziative per promuovere Internet nelle scuole), e sollecita quindi l'adozione di misure (software, scambio di esperienze a livello transfrontaliero, chat rooms) intese ad informare gli studenti sugli aspetti relativi alla sicurezza della società dell'informazione e sulle conseguenze della criminalità informatica;

11. afferma inoltre che la società dell'informazione rende possibili nuove forme di società civile e di democrazia locale e regionale e che pertanto tali reti civiche, che spesso registrano un elevato numero di visitatori, sono particolarmente esposte al rischio di essere manipolate dall'esterno mediante attacchi criminali anche di tipo razzistico o estremistico e che quindi si rischia che venga minata la fiducia in questi servizi (in futuro anche il voto elettorale per via elettronica);

12. fa notare altresì che alcune regioni e comuni sono responsabili degli organismi preposti all'applicazione della legge e che, anche nei casi in cui non lo sono, la ricerca dei responsabili di atti perseguibili, e — come nel caso della pornografia infantile — degli utilizzatori di contenuti criminali, spesso rende necessario un intervento locale, per cui si deve garantire che il personale degli organismi preposti all'applicazione della legge sia sufficientemente preparato a svolgere tale compito e che quindi, se necessario, sia formato in maniera adeguata;

13. rimanda in tale contesto ai pareri elaborati dal Comitato in merito alla lotta alla pornografia infantile;

14. sollecita l'organizzazione di campagne (software, chat rooms) per far comprendere agli utenti che taluni comportamenti sono scorretti o illeciti e per indicare loro le modalità per tutelarsi da tali attacchi criminali;

⁽¹⁾ CdR 225/1999 fin — GU C 57 del 29.2.2000, pag. 46.

15. fa inoltre presente che la crescente interconnessione fra reti rafforza la coesione territoriale nella Comunità, nonché l'interdipendenza fra reti interregionali e intercomunali, e che occorre evitare che questo effetto, molto importante per l'integrazione europea, venga bloccato dalla criminalità informatica;

16. approva pertanto le idee e le proposte contenute nella comunicazione;

17. s'impegna quindi affinché, nell'attuare il programma d'azione, si tenga conto delle argomentazioni specifiche dal

punto di vista regionale e locale e si preveda la partecipazione di rappresentanti degli enti locali e regionali alla loro concreta realizzazione;

18. accoglie con favore la proposta di istituire un forum dell'UE per combattere la criminalità informatica;

19. chiede che vengano coinvolti dei rappresentanti degli enti locali e regionali;

20. conclude affermando che il Comitato ha la ferma intenzione di seguire scrupolosamente l'attuazione delle singole proposte avanzate nella Comunicazione.

Bruxelles, 14 novembre 2001.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni sul tema «Sostenere lo sviluppo delle strutture istituzionali su scala locale e regionale nei paesi candidati»

(2002/C 107/12)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la risoluzione presentata dai propri gruppi politici sul tema «Dichiarazione annuale sulle priorità del Comitato delle regioni», CdR 45/2001 fin⁽¹⁾;

vista la relazione finale sul tema «Un'Europa di regioni e città: strategie e prospettive per un'Unione europea allargata», CdR 268/2000 fin;

vista la propria risoluzione sul tema «Il processo di ampliamento dell'Unione europea», CdR 424/1999 fin⁽²⁾;

vista la propria relazione sul tema «Preparativi per l'ampliamento dell'Unione europea: Il decentramento nel primo gruppo di paesi candidati», CdR 391/1999 fin;

visto il proprio parere sugli aspetti istituzionali dell'ampliamento «Le amministrazioni locali e regionali al centro dell'Europa», CdR 52/1999 fin⁽³⁾;

visto il proprio parere sul tema «Applicazione della normativa UE da parte delle regioni e degli enti locali», CdR 51/1999 fin⁽⁴⁾;

visto il proprio parere sul tema «Euroformazione per gli enti regionali e locali in Europa», CdR 404/98 fin⁽⁵⁾;

visto il documento della Commissione europea sulla strategia di ampliamento — Relazione sui progressi dei paesi candidati verso l'adesione, novembre 2000;

vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del 12 giugno 2001, in conformità dell'Articolo 265, paragrafo quinto, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di predisporre il parere in materia e di incaricare la Commissione «Affari istituzionali» di elaborare detto documento;

visto il progetto di parere sul tema «Sostenere lo sviluppo delle strutture istituzionali su scala locale e regionale nei paesi candidati» (CdR 102/2001 riv. 2) adottato all'unanimità dalla Commissione «Affari istituzionali» il 5 ottobre 2001 (Relatore: Kaliff, Presidente del consiglio comunale di Kalmar, S-PSE),

ha adottato all'unanimità nel corso della 41^a sessione plenaria del 14 e 15 novembre 2001 (seduta del 14 novembre) il seguente parere.

Osservazioni e raccomandazioni del Comitato

sufficiente apportare soltanto modifiche limitate alle regole che attualmente governano il funzionamento dell'Unione.

1. Osservazioni generali

1.1. L'allargamento dell'Unione europea costituisce una sfida storica. Con 27 Stati membri e una popolazione di quasi 500 milioni di abitanti, le condizioni per la cooperazione sul piano comunitario cambieranno radicalmente rispetto a quelle attuali. Appare pertanto palese la necessità di riformare il contesto istituzionale, l'organizzazione e le forme di cooperazione dell'UE. Secondo il Comitato, nel lungo termine non è

1.2. Il Comitato auspica perciò una discussione approfondita sull'UE, sulla natura della cooperazione ed il suo ruolo nei confronti degli Stati membri e delle priorità dell'Unione. Spetta ai governi degli Stati membri far sì che la Conferenza intergovernativa del 2004 presenti effettivamente le condizioni adeguate per la salvaguardia del ruolo operativo dell'UE in vista del prossimo allargamento dell'Unione e permetta all'UE di operare nell'interesse dei propri cittadini.

1.3. Constata che i negoziati in corso dimostrano che numerosi paesi candidati sono in grado di compiere progressi relativamente rapidi. La risoluzione adottata al Vertice di Göteborg evidenzia che sono stati realizzati progressi significativi nelle trattative e che è stato possibile realizzare e superare le aspettative e gli obiettivi fissati a Nizza.

⁽¹⁾ GU C 148 del 18.5.2001, pag. 29.

⁽²⁾ GU C 57 del 29.2.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 374 del 23.12.1999, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU C 374 del 23.12.1999, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU C 198 del 14.7.1999, pag. 68.

1.4. Prende atto con soddisfazione del chiaro intento espresso nella dichiarazione di Göteborg di continuare a seguire la tabella di marcia prestabilita con la stessa determinazione sotto la presidenza belga e in seguito sotto quella spagnola. Osserva inoltre che l'adempimento dei criteri di Copenaghen da parte dei paesi candidati costituisce una condizione fondamentale per l'adesione.

1.5. Constata che alcuni capitoli dei negoziati sono considerati particolarmente complessi da una o da entrambe le parti. Ad esempio il fatto che le problematiche transfrontaliere tra Stati membri e paesi candidati richiedano delle soluzioni provvisorie costituisce una realtà politica. Ciò riguarda ad esempio la libera circolazione dei lavoratori, la conformazione della politica agricola comunitaria nonché la politica di coesione e la politica di sviluppo regionale.

1.6. Secondo il Comitato l'UE e i suoi Stati membri hanno l'importante responsabilità di dimostrare grande solidarietà e comprensione affinché si cominci al più presto ad affrontare i complessi problemi economici e sociali dei paesi candidati puntando maggiormente ai risultati. Constata che lo scetticismo in merito alla futura adesione all'UE è in aumento tra l'opinione pubblica di molti paesi candidati. Vi è il rischio che gli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati, percepiti come negativi o magari discriminanti in questi paesi, influenzino l'opinione pubblica dell'UE in senso negativo.

1.7. È naturalmente importante anche comprendere la situazione particolare che si verrà a creare con i nuovi confini esterni dell'UE dopo l'ampliamento. A questo proposito, il Comitato prende atto con soddisfazione dei progetti dell'UE per quanto riguarda lo sviluppo generale dei contatti con la Russia, segnatamente nel quadro della dimensione settentrionale e della cooperazione con Kaliningrad.

2. Importanza di comuni e regioni

2.1. Le condizioni per la realizzazione dell'adesione all'UE dei paesi candidati verranno già in gran parte definite dai negoziati. Si tratta di convenire sul modo di realizzare le condizioni che permetteranno ad un paese candidato di recepire correttamente l'acquis comunitario e di applicare i programmi UE nei diversi settori nonché sulle soluzioni negoziali da adottare in merito a diverse questioni. In entrambi i casi, i comuni e le regioni nell'Unione europea così come nei paesi candidati saranno direttamente interessati.

2.2. È indubbio che la realizzazione della politica comunitaria dipende in gran parte dal modo in cui le strutture locali e regionali riescono ad accogliere e ad operare in conformità della regolamentazione comunitaria. Il Comitato costata, ed è del resto dimostrato, che i comuni e le regioni più efficienti, che godono di un elevato grado di autonomia e che ottengono il proprio mandato da assemblee politiche direttamente elette,

contribuiscono notevolmente alle attività dell'Unione. Negli attuali negoziati si presta troppo poca attenzione a questo fatto.

2.3. Vi sono naturalmente differenze notevoli tra gli Stati membri per quanto riguarda il ruolo dei comuni e delle regioni a livello nazionale e per quanto riguarda la partecipazione alle iniziative comunitarie. Tuttavia ciò che li accomuna è il fatto che tutti gli Stati membri hanno istituito forme di autonomia a questi livelli. È inoltre sorprendente il modo in cui l'adesione influisce sulle strutture attraverso una crescente collaborazione delle assemblee politiche elette a livello locale e regionale. È importante richiamare l'attenzione dei governi e dei parlamenti dei paesi candidati sulla necessità di una forte autonomia locale e regionale in quanto presupposto importante per il successo dell'adesione.

2.4. Un elemento decisivo per puntare alla partecipazione attiva dei comuni e delle regioni ai lavori dell'UE è naturalmente costituito dalla natura stessa del mandato politico, sia esso a livello nazionale, regionale o locale, dal momento che prevede che i responsabili ricerchino soluzioni globali nell'interesse dei propri cittadini. Pertanto la democrazia rappresentativa costituisce anche un elemento indispensabile per la cooperazione comunitaria a tutti i livelli. Ciò permette di effettuare i necessari adeguamenti alla realtà nella quale ci si aspetta che le misure comunitarie producano risultati. Nel contempo crea i presupposti per il dialogo civile e per il sostegno alle attività comunitarie.

2.5. In altre parole, i comuni e le regioni rappresentano un elemento fondamentale per il funzionamento dell'Unione in quanto costituiscono uno strumento per l'applicazione e l'adeguamento delle politiche e degli strumenti UE e per la realizzazione presso i cittadini della legittimità dell'Unione e delle sue iniziative.

2.6. Per il Comitato, l'organizzazione e l'attuazione dei lavori nel rispetto del principio di sussidiarietà costituisce un presupposto fondamentale per far sì che l'UE possa attuare efficacemente la propria politica e creare la legittimità necessaria nei confronti dei cittadini. Occorre prevedere un ampio margine di adeguamento a livello locale e regionale ad esempio dei fondi e dei programmi comunitari. Lo sviluppo del dialogo con i cittadini in merito alle questioni comunitarie deve anche tenere conto del dialogo politico a livello locale e regionale. Ciò vale anche in relazione ai paesi candidati e all'incertezza concernente le prossime adesioni che si ritiene possa diffondersi ulteriormente.

2.7. Il Comitato ritiene che le considerazioni e i presupposti sopracitati debbano avere maggiore spazio nel contesto della cooperazione comunitaria in generale e che debbano esercitare un impatto maggiore e più esplicito rispetto ad oggi nell'ambito dei negoziati in corso con i paesi candidati e del sostegno che viene fornito loro nel corso dei preparativi per l'adesione.

3. Importanza del sostegno alle strutture locali e regionali nei paesi candidati

3.1. Il Comitato constata che tutti i paesi che stanno negoziando l'adesione all'UE soddisfano i criteri di Copenaghen concernenti il funzionamento della democrazia. Al fine di sviluppare e approfondire i sistemi democratici in questi paesi, gli scambi di esperienze concernenti diverse questioni di ordine pratico che riguardano il funzionamento e il ruolo dei sistemi democratici possono essere molto utili. Questo tipo di scambi di esperienze può essere utile anche a livello locale e regionale.

3.2. Il Comitato ha preso atto del grande interesse da parte dei rappresentanti politici e amministrativi dei comuni e delle regioni dei paesi candidati per la condivisione di esperienze e idee concernenti la democrazia e l'autonomia locale e regionale tramite progetti transnazionali o altri mezzi.

3.3. In quanto assemblea politica con un ruolo ufficialmente riconosciuto all'interno dell'UE e ampiamente rappresentata in tutti gli Stati membri, il Comitato si trova nelle condizioni ideali per far sì che i comuni e le regioni dei paesi candidati abbiano la possibilità di prepararsi adeguatamente all'adesione all'UE. L'attività del gruppo di contatto ha dimostrato chiaramente l'importanza dell'opportunità che il Comitato, in virtù del suo mandato, continui ad assumersi un ruolo costruttivo di sostegno nei confronti dei comuni e delle regioni dei paesi candidati. Per consentire ai comuni e alle regioni dei paesi candidati di prepararsi adeguatamente al ruolo che in futuro svolgeranno nella compagine istituzionale dell'UE, il Comitato dovrebbe invitare in modo permanente i paesi candidati affinché possa essere avviata sin da ora una collaborazione costante.

3.4. Le esigenze di adattamento e di sostegno sempre più concrete indicano che il Comitato inserisce l'ampliamento tra le proprie priorità politiche. In ogni parere elaborato gli aspetti legati all'ampliamento saranno quanto più possibile presi in considerazione. L'Ufficio di presidenza dovrebbe assumersi chiaramente la responsabilità generale di stabilire contatti strategici.

3.5. Come metodo di lavoro in materia di ampliamento, oltre all'utilizzo delle procedure stabilite per i contatti con le altre istituzioni, il Comitato dovrebbe adoperarsi in parte per favorire iniziative più specifiche per un'integrazione più efficace dei paesi candidati nel lavoro quotidiano delle istituzioni comunitarie e in parte per sostenere l'amministrazione locale e regionale in questi stessi paesi tramite convegni e altre forme di dialogo al fine di stabilire contatti sistematici a livello dell'UE, con rappresentanti nazionali e degli enti locali e regionali. L'obiettivo deve essere quello di evidenziare l'importanza dell'autonomia degli enti locali e regionali per l'ampliamento e la coesione dell'UE. Sarebbe opportuno che nei prossimi anni ciascuna delle presidenze dell'UE richiamasse l'attenzione sulla questione mediante iniziative specifiche.

4. Difficoltà finanziarie

4.1. Il Comitato constata che gli enormi problemi finanziari che i comuni e le regioni dei paesi candidati devono affrontare, devono essere considerati una questione fondamentale per il futuro sviluppo dell'autonomia locale e regionale nei paesi candidati.

4.2. Vi è bisogno di una svolta che preveda mezzi finanziari adeguati affinché i comuni e le regioni di tutti i paesi candidati possano disporre di mezzi finanziari sufficienti per costituire un'amministrazione e istituzioni efficienti nella gestione pratica della politica sociale. Occorre riconoscere l'interesse di primo piano di questo punto per l'UE, tenuto conto dell'importanza dell'applicazione effettiva della regolamentazione europea e degli obiettivi stabiliti nei vari settori in seguito all'adesione all'UE.

4.3. Esistono già esempi che dimostrano come gli aiuti nell'ambito di Phare abbiano dato vita a progetti di collaborazione in cui i comuni e le regioni europei svolgono con successo un lavoro di sviluppo in ambiti di vitale importanza quali la riforma amministrativa, l'applicazione dell'acquis comunitario o la gestione dei fondi strutturali. Il Comitato dovrebbe nel frattempo avviare al più presto un dialogo con la Commissione su come perfezionare gli incentivi e le possibilità offerti ai governi dei paesi candidati di avvalersi dei fondi previsti da Phare per costituire le strutture amministrative dell'autonomia locale e regionale.

4.4. Il Comitato dovrebbe inoltre adottare al più presto iniziative al fine di coinvolgere gli organi nazionali che rappresentano i comuni e le regioni degli Stati membri e le associazioni preposte alla cooperazione a livello europeo per le autorità locali e regionali, tra cui ad esempio il CCRE, l'ARE e il CPMR, in iniziative sistematiche al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze necessarie per creare un'amministrazione e una gestione efficace nei paesi candidati. Nei contatti con la Commissione è opportuno mettere in evidenza la necessità di risorse finanziarie specifiche per intensificare la cooperazione fra i suddetti partner.

4.5. Sarebbe inoltre opportuno che il Comitato si mettesse in contatto con tutti i governi dei paesi candidati al fine di permettere loro di sviluppare gli argomenti a favore del completamento della decentralizzazione delle competenze del livello nazionale verso i comuni e le regioni e, di conseguenza, della necessità di dare la priorità agli aiuti alla preadesione. A questo scopo, è inoltre opportuno sottolineare l'importanza di una legislazione fiscale propria che costituisce l'elemento chiave di un'autonomia locale e regionale efficiente.

4.6. Il Comitato dovrebbe inoltre aprire discussioni con la Banca europea per gli investimenti e altri istituti finanziari europei per ottenere maggiori investimenti a favore della creazione di infrastrutture locali e regionali nei paesi candidati, sia dal punto di vista materiale sia per quanto riguarda le funzioni creatrici di benessere nei settori dell'insegnamento, della sanità e così via.

5. Presupposti per un'azione efficace da parte dell'UE

5.1. Il Comitato ha più volte evidenziato e sviluppato le argomentazioni democratiche e socioeconomiche a favore dell'autonomia politica sia a livello locale che regionale. La necessità che le regioni fungano da «arena» per certi aspetti importanti della politica sociale e dello sviluppo è universalmente riconosciuta ed è stata ulteriormente sottolineata con l'internazionalizzazione e lo sviluppo dell'UE. In tutti i paesi candidati, eccetto i più piccoli dal punto di vista territoriale, l'applicazione di una politica e di una amministrazione regionali efficienti avranno un'importanza significativa per l'applicazione della regolamentazione comunitaria e nel permettere ai paesi in questione di trarre vantaggio dalla loro prossima adesione all'UE.

5.2. Il Comitato dovrebbe segnalare chiaramente ai governi e ai rappresentanti degli enti locali e regionali dei paesi candidati nonché alla Commissione la propria posizione secondo la quale l'impegno sul piano locale e regionale nei lavori dell'UE deve essere direttamente associato ai rappresentanti eletti a questi livelli.

5.3. Il Comitato, assieme ai rappresentanti dei comuni e delle regioni dei paesi interessati, dovrebbe aprire un dialogo con i governi dei paesi candidati in merito ai vantaggi e alle eventuali forme di un dialogo tra il livello nazionale e i rappresentanti dell'autonomia locale e regionale dei vari paesi durante i negoziati in corso che, dopo l'adesione del paese all'UE, evolva in un processo di consultazione permanente.

5.4. La cooperazione transfrontaliera tra comuni e regioni degli Stati membri e dei paesi candidati avviene attualmente in alcuni casi allo scopo di trasmettere esperienze e conoscenze in merito ai requisiti e alle norme comunitarie che possono riguardare i comuni e le regioni. Viene realizzata mediante fondi comunitari, risorse bilaterali nonché finanziamenti privati.

5.5. Il Comitato dovrebbe avviare un dialogo con la Commissione sull'opportunità di effettuare ampi interventi di cooperazione locale e regionale tra i comuni e le regioni dei paesi candidati e degli Stati membri. Dovrebbe inoltre adoperarsi per coinvolgere anche il CCRE, l'ARE, il CPMR, ecc. in un intervento di tale portata.

5.6. Dovrebbe prendere anche l'iniziativa di sviluppare consultazioni con il Congresso dei Poteri locali e regionali dell'Europa (CPLRE). Tali consultazioni dovrebbero essere orientate ad un'azione comune nei confronti dei paesi candidati al fine di sostenere lo sviluppo dell'autonomia locale e regionale e di migliorare le condizioni per la cooperazione transfrontaliera tra i comuni e le regioni di tali paesi.

5.7. Nell'ambito dei propri contatti con la Commissione, il Comitato dovrebbe attirare l'attenzione in particolare sulla necessità di creare presupposti più favorevoli per la realizzazione di progetti di dimensioni relativamente piccole o medie, dell'ordine di 50 000 fino a 250 000 euro, nel quadro di Interreg III e del programma Phare. L'esperienza dimostra che i comuni e le regioni privilegiano i progetti di questo tipo per quanto riguarda lo scambio di esperienze e il trasferimento di conoscenze. I progetti di questo tipo che si concentrano sui contatti personali in diverse forme e sugli investimenti su piccola scala associati allo sviluppo e alla creazione di istituzioni e così via, sono molto proficui.

6. Comitati misti

6.1. Il Comitato considera i comitati misti con i paesi candidati un importante strumento per l'efficace introduzione delle richieste e delle condizioni dell'adesione all'UE nonché un'opportunità per instaurare un dialogo diretto con i governi facenti parte del Consiglio di associazione.

6.2. Il Comitato deve adoperarsi per assicurare contatti permanenti con i comuni e le regioni dei paesi candidati. È persuaso che i comitati misti contribuiranno sensibilmente a consolidare i contatti.

6.3. Il Comitato dovrebbe prestare grande attenzione alla definizione delle priorità per le future attività da svolgere all'interno dei rispettivi comitati misti in collaborazione con i rappresentanti dei comuni e delle regioni dei paesi interessati.

6.4. È responsabilità del Comitato assicurare il buon funzionamento dei comitati misti. Occorre dedicare grande attenzione alla composizione, all'organizzazione e alle necessità di sostegno del segretariato.

Bruxelles, 14 novembre 2001.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Jos CHABERT

Risoluzione del Comitato delle regioni su «La preparazione del Consiglio europeo di Laeken e il futuro sviluppo dell'Unione europea nel quadro della prossima Conferenza intergovernativa del 2004»

(2002/C 107/13)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

visti il Trattato di Nizza, concordato dalla conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri in occasione del Consiglio europeo tenutosi dal 7 all'11 dicembre 2000, nonché il «Protocollo sull'allargamento dell'Unione europea» e la «Dichiarazione sul futuro dell'Unione, da iscrivere nell'atto finale della conferenza» allegati al Trattato di Nizza;

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2001 «sul trattato di Nizza e il futuro dell'Unione europea» relativa all'esito della riunione del Consiglio europeo di Nizza del 7-11 dicembre 2000 (A5-0168/2001);

vista la propria risoluzione del 4 aprile 2001 riguardante «L'esito della Conferenza intergovernativa 2000 e il dibattito sul futuro dell'Unione europea» (CdR 430/2000 fin) ⁽¹⁾;

vista la propria risoluzione, adottata il 20 settembre 2001, sul tema «La partecipazione del Comitato delle regioni alla Convenzione incaricata di preparare la prossima revisione dei Trattati» (CdR 320/2001 fin);

visto il proprio parere del 15 settembre 1999 sugli aspetti istituzionali dell'ampliamento «Le amministrazioni locali e regionali al centro dell'Europa» (CdR 52/1999 fin) ⁽²⁾;

visti la propria risoluzione del 3 giugno 1999 «sulla prossima Conferenza intergovernativa (CIG)» (CdR 54/1999 fin) ⁽³⁾ e il proprio parere del 17 febbraio 2000 sul tema «La Conferenza intergovernativa 2000» (CdR 53/1999 fin) ⁽⁴⁾;

vista la propria risoluzione del 16 ottobre 2000 «Per una costituzione europea» (CdR 144/2000 fin) ⁽⁵⁾;

visti il proprio parere del 16 febbraio 2000 sul tema «Il processo di elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» (CdR 327/1999 fin) ⁽⁶⁾, nonché le risoluzioni, rispettivamente, del 20 settembre 2000 sul progetto di «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» (CdR 140/2000 fin) ⁽⁷⁾ e del 13 dicembre 2000 sull'«Approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» (CdR 381/2000 fin) ⁽⁸⁾;

vista la decisione, adottata dal proprio Ufficio di presidenza il 12 giugno 2000, conformemente al disposto dell'articolo 265, quinto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 42, paragrafo 2, del proprio Regolamento interno, di predisporre una risoluzione sulla preparazione del Consiglio europeo di Laeken e sul futuro sviluppo dell'Unione europea nel quadro della prossima Conferenza intergovernativa del 2004 e di incaricare la Commissione per gli Affari istituzionali della preparazione dei lavori;

visto il progetto di risoluzione approvato dalla Commissione «Affari istituzionali» nella sua riunione del 5 ottobre 2001 (relatore: Stoiber (D-PPE)),

ha adottato all'unanimità il 14 e 15 novembre 2001, nel corso della 41^a sessione plenaria (riunione del 14 novembre), la seguente risoluzione.

1. Introduzione

Il Comitato delle regioni

1.1. si compiace che la Conferenza intergovernativa di Nizza abbia deciso di convocare una nuova Conferenza intergovernativa per il 2004;

1.2. condivide l'obiettivo di preparare la prossima Conferenza intergovernativa con una discussione più ampia ed approfondita sul futuro dell'Unione europea;

⁽¹⁾ GU C 253 del 12.9.2001, pag. 25.

⁽²⁾ GU C 374 del 23.12.1999, pag. 15.

⁽³⁾ GU C 293 del 13.10.1999, pag. 74.

⁽⁴⁾ GU C 156 del 6.6.2000, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU C 22 del 24.1.2001, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU C 156 del 6.6.2000, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU C 22 del 24.1.2001, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU C 144 del 16.5.2001, pag. 42.

1.3. appoggia l'intenzione di accrescere l'accettabilità dell'Unione europea da parte dei cittadini tramite la Conferenza intergovernativa del 2004. In modo particolare occorre ripartire chiaramente le responsabilità politiche e garantire in modo durevole la legittimazione democratica e la trasparenza dell'Unione e dei suoi organi per avvicinare l'Unione europea ai cittadini degli Stati membri.

2. Procedura per la preparazione della Conferenza intergovernativa del 2004

Il Comitato delle regioni

2.1. fa riferimento al mandato conferito dalla Conferenza intergovernativa al Consiglio europeo di Laeken di concretizzare la procedura per la preparazione e l'oggetto della prossima Conferenza intergovernativa e chiede che le regioni e gli enti locali siano coinvolti in tale processo;

2.2. sottolinea che la preparazione della prossima Conferenza intergovernativa deve garantire che l'integrazione europea sia ampiamente accettata dai cittadini;

2.3. per rendere l'integrazione più accettabile per i cittadini chiede:

- in modo particolare un ampio dibattito pubblico sulle varie opzioni di riforma da presentare alla prossima Conferenza intergovernativa, che deve essere portato avanti dal Parlamento europeo, dai parlamenti nazionali e regionali e degli enti locali e regionali;

- che nel contesto del dibattito pubblico si discuta sulla finalità dell'Unione europea, sul significato del principio di sussidiarietà e del principio di proporzionalità quale norma per una ripartizione trasparente delle competenze, sulla conseguente necessità di riforme e sulle indispensabili modifiche del Trattato;

2.4. sottolinea che la procedura di preparazione della Conferenza intergovernativa del 2004, nell'ulteriore revisione dei Trattati, deve rispettare le posizioni dei governi e dei parlamenti nazionali così come definite dalle disposizioni legislative e costituzionali. Si deve pertanto scegliere una procedura che consenta agli Stati membri, ai parlamenti nazionali, nonché agli enti regionali e locali di seguire il processo di dialogo costantemente e da vicino. A tal fine è necessaria l'assoluta trasparenza di quest'ultimo. Come risultato della fase preparatoria si dovrebbero formulare e presentare alla Conferenza intergovernativa proposte, raccomandazioni ed opzioni basate sulle proposte presentate;

2.5. è favorevole alla creazione di una convenzione incaricata della gestione procedurale e del coordinamento della fase preparatoria;

2.6. propone di istituire una convenzione che:

- sia composta da: rappresentanti degli Stati membri e dei parlamenti nazionali, un rappresentante del Presidente della Commissione europea, rappresentanti del Parlamento europeo, rappresentanti dei paesi candidati e due membri titolari del Comitato delle regioni, mentre degli esperti verrebbero incaricati di trattare le questioni tecniche;

- e che presenti a scadenze precise risultati intermedi ed opzioni, che potranno successivamente venir discussi dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali e regionali.

3. Oggetto della Conferenza intergovernativa del 2004

Il Comitato delle regioni ⁽¹⁾

3.1. appoggia il mandato conferito dal Consiglio europeo di Nizza, in base al quale il dibattito della prossima Conferenza intergovernativa dovrà vertere sui seguenti punti:

- come realizzare una più precisa ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri in conformità del principio di sussidiarietà e come controllarne il rispetto;

- lo status della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione proclamata a Nizza conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Colonia;

- una semplificazione dei trattati al fine di renderli più chiari e comprensibili, senza modificarne il contenuto;

- il ruolo dei parlamenti nazionali nell'architettura europea;

3.2. sottolinea che la Conferenza intergovernativa del 2004 deve adattare la ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri definita nei Trattati alle esigenze del XXI secolo, e in modo particolare alle sfide della globalizzazione e dell'ampliamento;

3.3. richiama l'attenzione sul fatto che, con l'ampliamento ed un numero quasi doppio di Stati membri, il carattere dell'Unione europea cambierà notevolmente e che con l'adesione dei dodici candidati il numero di abitanti dell'Unione europea aumenterà di un terzo, e la superficie comunitaria del 50 %;

3.4. sottolinea che con l'ampliamento le attuali differenze, soprattutto nel campo economico, sociale e territoriale, nonché l'eterogeneità sociale e culturale aumenteranno sensibilmente;

3.5. esorta ad una discussione sui compiti che un'Unione europea attualmente formata da 15 e in futuro da oltre 25 Stati membri dovrà e potrà espletare a livello comunitario;

(1) (Nei trattini del seguente punto vengono ripresi i punti sollevati dai Capi di Governo al Consiglio europeo di Nizza nella Dichiarazione sul futuro dell'Unione).

3.6. è convinto che l'ampliamento dell'Unione europea debba andare di pari passo con la concentrazione dei suoi compiti sulle sfide veramente europee, e che sia necessario dotare l'Unione europea degli strumenti necessari per farvi fronte;

3.7. il Comitato riterrebbe tuttavia opportuno ampliare i quattro punti di cui sopra collocandoli nell'ambito di problematiche più vaste. La nuova CIG non può essere concepita senza una visione chiara degli obiettivi da perseguire in un'Europa ampliata e dell'articolazione delle responsabilità che ne deriva. Il mandato di Laeken dovrebbe quindi inserire tra le diverse tematiche da affrontare entro il 2004 le modalità per promuovere un modello di sviluppo sostenibile e solidale, che consenta di approfondire l'obiettivo di coesione economica, sociale e territoriale e di avvicinarsi ad un modello di governance più partecipativo;

3.8. Evidenzia i seguenti obiettivi della Conferenza intergovernativa del 2004:

- sulla base dello sviluppo del progetto europeo occorre individuare e chiarire le politiche da attuare per portarlo a buon fine;
- garantire la prossimità ai cittadini ⁽¹⁾, in virtù della quale il principio di sussidiarietà deve fungere da parametro per la nuova definizione dei compiti dell'Unione europea. In questo senso è necessario rispettare i principi vigenti nei singoli Stati membri, per la ripartizione delle responsabilità e delle competenze tra lo Stato e gli enti locali e regionali. Qualora non sia assolutamente necessaria un'azione comunitaria, si dovrebbe restituire una maggiore responsabilità politica agli Stati membri, agli enti regionali e locali quale livello decisionale più vicino ai cittadini;
- un rafforzamento della capacità di azione comunitaria nel settore della politica estera e di sicurezza;
- rafforzare il principio democratico nell'Unione europea;
- un'attribuzione chiara della responsabilità politica, ad esempio tramite una revisione delle competenze dell'Unione europea nei Trattati. A questo proposito non vanno considerate un tabù né l'attribuzione di ulteriori competenze né la restituzione di competenze;
- garantire la trasparenza del processo decisionale dell'Unione europea a livello degli organi legislativi dell'UE con un'adeguata partecipazione dell'opinione pubblica;
- il mantenimento, nell'applicazione del coordinamento aperto e della procedura dei comitati, delle competenze nazionali, regionali e locali tutelate dal principio di sussidiarietà in virtù del Trattato.

(1) Cfr. anche la relazione del Comitato delle regioni sulla prossimità, CdR 436/2000 fin.

4. Ripartizione delle competenze

Il Comitato delle regioni

4.1. reputa necessario, a tal fine, chiarire quali compiti un'Unione fortemente allargata deve e può espletare a livello comunitario. Si dovrebbero precisare gli interessi dell'Unione europea realizzabili solo congiuntamente e concentrare i compiti dell'Unione su tali ambiti; tale riesame potrà tuttavia motivare, in alcuni settori, una restituzione o un ampliamento delle competenze dell'Unione europea;

4.2. esorta vivamente a chiarire quali riforme dei trattati sono necessarie contestualmente a tali compiti dell'Unione europea;

4.3. esorta a definire chiaramente nel Trattato i compiti dell'Unione europea in seguito al suddetto processo di concentrazione e di riforma degli stessi. In tale contesto l'Unione europea deve poter continuare a reagire in modo flessibile alle sfide crescenti;

4.4. chiede, nell'interesse della prossimità ai cittadini, di rendere in futuro più trasparente per quali compiti l'Unione europea sia responsabile politicamente. Anche in Europa il rapporto di relazione reciproca tra i vari attori politici deve essere comprensibile per i cittadini. Questo è il presupposto per poter giungere alla necessaria accettazione dell'integrazione e dell'ampliamento e per migliorare sensibilmente la legittimazione democratica dell'Unione europea;

4.5. fa presente che non è opportuno limitare la ripartizione delle competenze ad una revisione meramente tecnica del trattato;

4.6. sostiene la Comunicazione della Commissione europea al Consiglio «Meglio legiferare», sulla verifica dei compiti dell'Unione europea in base al principio di sussidiarietà.

5. Carta dei diritti fondamentali

Il Comitato delle regioni

5.1. considera la Carta dei diritti fondamentali un contributo importante all'integrazione europea che evidenzia che l'Unione europea è una comunità di valori;

5.2. è favorevole ad inserire nei Trattati riformati secondo i principi sopra enunciati la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata al Vertice di Nizza.

6. Ruolo del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

6.1. chiede che vengano riconosciuti la legittimità istituzionale del Comitato delle regioni, il suo particolare status di rappresentante degli attori locali e regionali e il suo ruolo politico nel dibattito sul futuro dell'Unione e che pertanto gli sia accordato esplicitamente il diritto di partecipare come membro a pieno titolo ai lavori della Convenzione incaricata di preparare la Conferenza intergovernativa del 2004;

6.2. propone di procedere ad una nuova valutazione del ruolo che il Comitato delle regioni e gli enti regionali e locali dovranno svolgere nella futura architettura dell'Europa in virtù del principio di sussidiarietà;

6.3. ritiene che, onde rafforzarne l'influenza nel processo decisionale europeo, dovrebbero essere conferite al Comitato delle regioni delle competenze più ampie, che vadano oltre la funzione consultiva;

6.4. reputa necessario riconoscere al Comitato delle regioni lo status di organo e d'istituzione conferirgli il diritto di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee per difendere i propri diritti, nonché in caso di violazione del principio di sussidiarietà;

6.5. chiede che la Commissione europea e il Consiglio siano tenuti a spiegare in che modo hanno tenuto conto dei pareri del Comitato delle regioni o per quale motivo non li hanno presi in considerazione;

6.6. insiste affinché il Comitato delle regioni come tale sia abilitato a presentare interrogazioni scritte e orali alla Commissione europea;

6.7. ritiene che le regioni e i comuni debbano essere integrati maggiormente nel processo decisionale a livello europeo nel quadro delle delegazioni nazionali del Consiglio.

7. Ruolo dei parlamenti nazionali

Il Comitato delle regioni

7.1. chiede una maggiore partecipazione informale dei parlamenti nazionali alla preparazione delle modifiche dei trattati e alla definizione dei progetti comunitari, onde rafforzare il dibattito sulla politica comunitaria negli Stati membri;

7.2. ritiene che la creazione di un nuovo organo dell'Unione europea formato da rappresentanti dei parlamenti nazionali non sia né adeguata né necessaria. Reputa tuttavia che, qualora si dovesse creare un'ulteriore camera accanto al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea, essa dovrebbe essere formata dai rappresentanti degli enti locali e regionali e creata a partire dal Comitato delle regioni.

8. Semplificazione dei trattati

Il Comitato delle regioni

8.1. esorta ad aumentare la chiarezza dei trattati e a migliorarne la comprensibilità e, a questo proposito, si pronuncia a favore di un processo costituzionale. In tale occasione tutti i trattati vanno riuniti in un unico testo, composto di una parte generale e di una parte che regolamenti le politiche dell'Unione europea. Le modifiche a quest'ultima parte potrebbero essere oggetto di una procedura semplificata. Questa proposta è in sintonia con le proposte del Parlamento europeo;

8.2. sottolinea che il diritto di definire i compiti dell'Unione europea deve rimanere una prerogativa degli Stati membri;

8.3. è contrario alle proposte di procedure «esclusivamente comunitarie» per la revisione dei trattati; in particolare è contrario alle proposte di abrogare l'obbligo di ratifica da parte dei parlamenti nazionali.

9. Conclusioni

Il Comitato delle regioni

9.1. esorta il Consiglio europeo di Laeken a tener conto della presente risoluzione nella dichiarazione sulle iniziative per la preparazione e lo svolgimento della Conferenza intergovernativa del 2004;

9.2. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Presidente del Parlamento europeo, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Commissione europea, nonché ai capi di Stato e di governo degli Stati membri dell'Unione europea.

Bruxelles, 14 novembre 2001.

*Il Presidente
del Comitato delle regioni*
Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni sul tema «Il ruolo e la partecipazione del Comitato delle regioni al processo decisionale europeo»

(2002/C 107/14)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Risoluzione «L'esito della Conferenza intergovernativa 2000 e il dibattito sul futuro dell'Unione europea» (CdR 430/2000 fin);

vista la Risoluzione sulla «Preparazione del Consiglio europeo di Laeken e sul futuro sviluppo dell'Unione europea nel quadro della prossima Conferenza intergovernativa del 2004» (CdR 104/2001 fin, nel frattempo adottata);

vista la Relazione sulla prossimità (CdR 436/2000 fin);

vista la dichiarazione di Salamanca (CdR 107/2001 fin);

visto il parere sul tema «La partecipazione dei rappresentanti degli esecutivi regionali ai lavori del Consiglio dell'Unione europea e del CdR ai Consigli informali» (CdR 431/2000 fin);

visto il memorandum sulla partecipazione del Comitato delle regioni al dibattito strutturato sul futuro dell'Unione (CdR 325/2001 fin);

visto il parere sul tema «Nuove forme di governo: Europa, un quadro per l'iniziativa dei cittadini» (CdR 182/2000 fin) ⁽¹⁾;

visto il parere sul tema «Cittadinanza europea» (CdR 226/1999 fin) ⁽²⁾;

visto il Libro bianco della Commissione intitolato «La governance europea» del 25 luglio 2001 — COM(2001) 428 def.;

vista la Dichiarazione congiunta del Presidente della Commissione europea e del Presidente del Comitato delle regioni ed il protocollo allegato (CdR 81/2001 fin);

vista la «Dichiarazione sul regionalismo in Europa dell'assemblea delle regioni d'Europa» (Basilea, 4 dicembre 1996);

vista la posizione del CCRE contenuta nella Dichiarazione di Oulu «Bien gouverner aujourd'hui en Europe», adottata il 17 giugno 2000 a Oulu;

visti la Carta dell'autonomia locale e il progetto di Carta dell'autonomia regionale del CPLRE (Consiglio d'Europa);

vista la decisione presa dal proprio Ufficio di presidenza il 13 giugno 2000, conformemente al disposto dell'articolo 265, quinto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di elaborare un parere in materia e di incaricare la Commissione «Affari istituzionali» della preparazione di detto documento;

visto il progetto di parere adottato il 5 ottobre 2001 dalla Commissione «Affari istituzionali» (relatore: Van den Brande (B-PPE)) (CdR 105/2001 riv.);

considerando che il procedere dell'integrazione europea è giunto ad una fase che richiede un'approfondita riflessione riguardante i suoi futuri obiettivi;

considerando che l'architettura istituzionale in tale contesto è molto importante, seppure rappresenti solo un mezzo e uno strumento per rafforzare il contenuto democratico europeo;

considerando che l'Europa deve tornare ad essere pienamente un progetto comune di tutti i suoi cittadini, e il loro coinvolgimento e la loro partecipazione a questo processo saranno determinanti;

⁽¹⁾ GU C 144 del 16.5.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 156 del 6.6.2000, pag. 12.

considerando che una buona amministrazione, credibile e responsabile rappresenta in tal senso una condizione indispensabile;

considerando che a seguito delle decisioni del Consiglio europeo di Nizza sono stati presi i necessari accordi per dare impulso e per delineare gli orientamenti, nella dichiarazione di Laeken, circa la Conferenza intergovernativa del 2004;

considerando che è indispensabile che lo stesso Comitato delle regioni, oltre a favorire il proprio contributo al futuro europeo, definisca la propria posizione in merito al proprio ruolo ed alla propria partecipazione al processo decisionale europeo;

considerando che tale presa di posizione richiede una riflessione sia sulla natura e sul ruolo del Comitato, sul suo funzionamento interno, sul suo rapporto rispetto alle istituzioni dell'Unione, sia sulla sua collocazione istituzionale in vista della Conferenza intergovernativa del 2004;

considerando che tale riflessione non può limitarsi ad una pura analisi tecnica: l'attenzione va invece rivolta anche alla più ampia problematica della responsabilità distinta e riconoscibile delle regioni e degli enti locali nel quadro del processo decisionale europeo;

considerando che è opportuno che il Comitato si faccia assistere da un comitato di esperti;

considerando che con queste attività il Comitato intende offrire un valore aggiunto per creare un'amministrazione più efficiente e di qualità in Europa, anche in vista dell'importante ampliamento dell'Unione,

ha adottato all'unanimità, in occasione della 41^a sessione plenaria del 14 e 15 novembre 2001 (seduta del 14 novembre) il seguente parere.

Posizioni e raccomandazioni del Comitato delle regioni

1. Osservazioni di carattere generale

Il Comitato delle regioni

1.1. Constata, alla fine del suo secondo mandato quadriennale, la necessità di una riflessione fondamentale sul suo ruolo e sulla sua partecipazione al processo decisionale europeo.

1.2. Giudica opportuno che tale riflessione abbia come oggetto sia la natura e il ruolo del Comitato stesso, il suo funzionamento interno, i suoi rapporti con la Commissione, il Consiglio ed il Parlamento europeo, sia la sua posizione istituzionale nella prospettiva della Conferenza intergovernativa del 2004.

1.3. È tuttavia convinto che il dibattito sulla futura evoluzione dell'Europa non possa essere ricondotto ad un puro dibattito istituzionale o a una discussione circa le competenze ed il finanziamento: ritiene invece che le attività dell'Unione europea e la delimitazione delle responsabilità tra gli Stati membri e gli enti regionali e locali debbano fondarsi e confrontarsi con il principio di sussidiarietà, quello dell'attribuzione delle competenze, quello della proporzionalità, nonché con l'obbligo di rispettare l'identità nazionale degli Stati membri. Ritiene inoltre che tale esercizio debba condurre a maggiore trasparenza e responsabilizzazione, nonché ad un processo decisionale più efficiente e democratico, nell'ottica di una politica che offra il massimo valore aggiunto e che dia impulso al coinvolgimento dei cittadini.

1.4. Nel quadro di questa riflessione ritiene opportuno farsi assistere da un comitato di esperti al fine di poter offrire un valido contributo al dibattito sulla *governance* europea e sul futuro dell'Unione europea, anche in vista dell'importante ampliamento che attende l'Unione.

1.5. Nell'ottica del prossimo ampliamento auspica che vengano valorizzate anche la particolare esperienza e le competenze degli enti locali e regionali dell'Unione nei confronti degli enti locali e regionali dei paesi candidati.

2. Natura e ruolo del Comitato

Il Comitato delle regioni

2.1. alla fine del secondo mandato quadriennale constata che la propria posizione all'interno del quadro istituzionale dell'Unione ed il proprio ruolo nel processo decisionale europeo si sono progressivamente rafforzati, e che in tale contesto il Trattato di Amsterdam in particolare ha segnato un'importante nuova tappa per quanto riguarda l'autonomia organizzativa e finanziaria e l'ampliamento delle competenze del Comitato in campo consultivo.

2.2. Ricorda che il Trattato di Nizza rispetta il principio secondo cui il Comitato deve essere composto da rappresentanti degli enti regionali e locali, eletti in seno ad un organismo regionale o locale o che rispondono politicamente nei confronti di un'assemblea eletta, ma che non si tiene conto degli ulteriori desiderata del Comitato, in particolare nei confronti di una maggiore partecipazione al processo decisionale europeo.

2.3. È soddisfatto dell'analisi effettuata nel Libro bianco intitolato «La *governance* europea» su come avvicinare il cittadino attraverso la democrazia regionale e locale, e approva i punti per cui la Commissione propone al Comitato di agire in questo settore, in particolare: (i) svolgere un ruolo maggiormente proattivo nell'elaborazione delle politiche, (ii) organizzare lo scambio comparativo fra le diverse modalità di partecipazione delle autorità locali e regionali nella fase preparatoria dell'elaborazione delle decisioni europee a livello nazionale ed (iii) esaminare l'incidenza locale e regionale di determinate direttive in vista della possibilità di renderne l'applicazione più flessibile.

2.4. Constata tuttavia che tali punti, da una parte, vanno oltre l'attuale funzione consultiva del Comitato, e, d'altra parte, non fanno chiarezza sui mezzi a disposizione del Comitato, sia in termini finanziari che in termini di risorse umane, e neanche su un rafforzamento della posizione istituzionale del Comitato stesso nel processo decisionale europeo.

2.5. È dell'opinione che nell'ambito del dibattito sulla *governance* europea sia difficile discutere dei vari aspetti isolatamente, e intende evitare che il presente dibattito sfoci nell'appesantimento dell'attuale funzione consultiva del Comitato, che, in quanto organo democratico, svolge anche un importante ruolo in quanto forum di discussione, organo di comunicazione e organismo che partecipa alla definizione, o, perlomeno, alla valutazione di politiche.

2.6. Ritiene indispensabile che in tale contesto vengano messi a disposizione spazi e mezzi supplementari al fine di:

- organizzare il dibattito politico e la discussione in tutti i settori per stimolare l'interesse politico delle persone;
- compiere ulteriori sforzi a favore di un'informazione e di una sensibilizzazione mirate;
- dedicare una speciale attenzione all'educazione in materia, sia nei confronti dei giovani nelle scuole, sia, in un momento successivo, nell'ambito dei programmi per la formazione permanente;
- aumentare una regolare partecipazione dei cittadini alla politica europea, fra l'altro coinvolgendo gli attori sociali e la società civile in modo strutturato nelle politiche europee.

2.7. Intende contribuire in maniera costruttiva al dibattito sulla *governance* europea da questa prospettiva, e ritiene che a tal fine sia opportuno effettuare nello stesso tempo una riflessione circa il suo funzionamento interno, le relazioni interistituzionali e la sua posizione istituzionale in vista della Conferenza intergovernativa del 2004.

3. Funzionamento interno del Comitato

Il Comitato delle regioni

3.1. intende dedicare un'approfondita riflessione al proprio funzionamento interno per valutarlo e contribuire in tal modo all'attuazione dei principi di *governance* ripresi nel Libro bianco, ovvero apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza.

3.2. Ritiene che la questione fondamentale in questo contesto sia la capacità del Comitato di svolgere a dovere la funzione consultiva assegnatagli dal Trattato, sia qualitativamente che quantitativamente. Al riguardo si pongono a suo avviso i seguenti quesiti:

- i settori in cui il Comitato ha funzioni consultive rispondono al suo al potenziale, alle sue priorità politiche ed alle competenze degli enti locali e regionali?
- I termini fissati dal Trattato sono sufficienti per consentire al Comitato di apportare un contributo utile?
- Le procedure interne seguite dal Comitato, compresa la procedura d'urgenza e le procedure semplificate, sono idonee a consentirgli di svolgere le funzioni assegnategli dal Trattato?
- È necessario assicurare maggiore continuità alle attività del Comitato, in particolare creando un comitato permanente?
- Il Comitato ha bisogno di ristrutturare la propria organizzazione interna, in funzione delle competenze delle regioni e degli enti territoriali rappresentati?

3.3. Dovrebbe in tal senso adoperarsi per razionalizzare le proprie procedure interne circa le modalità di attribuzione dei pareri.

3.4. Si considera tenuto, nell'ottica di una maggiore responsabilità e coerenza, a rivolgere un'attenzione particolare al mandato, alla legittimazione e alla deontologia dei propri membri al fine di realizzare una maggiore coerenza fra le loro attività in quanto membri del Comitato, per cui devono svolgere i propri compiti in maniera completamente indipendente, nell'interesse generale della Comunità, e le loro attività in quanto rappresentanti nell'ambito di organismi locali e regionali.

3.5. Reputa opportuno che il comitato di esperti citato al punto 1.3 del presente parere, compia un'analisi approfondita dei quesiti che precedono al fine di consentire al CdR stesso di assumere a tempo una posizione, nonché di assisterlo, ove necessario, nel fornire il proprio contributo al dibattito sul futuro dell'Unione europea.

4. **Relazione fra, da una parte, il Comitato e, dall'altra, la Commissione, il Consiglio ed il Parlamento europeo**

Il Comitato delle regioni

4.1. accoglie con favore sia la dichiarazione congiunta del Presidente della Commissione europea e del proprio Presidente, sia il protocollo ad essa allegato, nell'ottica di una cooperazione più intensa fra i due soggetti; ritiene tuttavia che il protocollo vada interpretato in maniera dinamica al fine di tener pienamente conto dei punti summenzionati del Libro bianco sulla *governance* europea e in particolare dell'obiettivo di svolgere un ruolo maggiormente proattivo nell'elaborazione delle politiche, in modo da poter fornire un utile contributo al riguardo ancor prima della definizione del programma di lavoro annuale della Commissione.

4.2. Ritiene necessario in tale contesto, per un esercizio efficiente della sua funzione consultiva, che vengano apportati adeguamenti sostanziali al formalismo richiesto nei confronti delle modalità di consultazione della Commissione europea, e che venga garantito un efficace e sistematico coinvolgimento del Comitato in tutte le fasi del processo di elaborazione dei documenti d'indirizzo della Commissione europea, come i Libri bianchi o verdi.

4.3. Invita il Consiglio a concordare con il Comitato stesso un codice di condotta riguardante la consultazione quest'ultimo e l'impatto politico dei suoi pareri sulla legislazione comunitaria, in particolare per quanto concerne i termini, tenendo conto delle caratteristiche della procedura di codecisione.

4.4. Raccomanda, a tale proposito, che il termine di un mese fissato per l'elaborazione di un parere, previsto dall'articolo 265 del Trattato CE, venga esteso a tre mesi al fine di adeguarlo alle proprie modalità di funzionamento.

4.5. Invita anche il Parlamento europeo, oltre a conservare la collaborazione già esistente con il Comitato a livello di relatori, a giungere ad accordi più stretti sulle modalità di consultazione del Comitato, in caso sia di consultazione obbligatoria che di consultazione su iniziativa del Parlamento.

4.6. Conferma la propria posizione, già espressa in occasione della Conferenza intergovernativa del 2000, secondo cui se la Commissione ed il Consiglio decidono di non dar seguito alle raccomandazioni del Comitato nel quadro di una consultazione obbligatoria, questa decisione andrebbe motivata; il Parlamento dovrebbe poter esprimere tale motivazione su base volontaria.

4.7. Sottolinea in questo contesto generale la necessità di un dialogo permanente e fruttuoso fra gli attori istituzionali, anche nell'ottica delle raccomandazioni del Libro bianco sulla *governance* europea.

5. **Posizione istituzionale del Comitato nella prospettiva della Conferenza intergovernativa del 2004**

Il Comitato delle regioni

5.1. intende avviare una riflessione approfondita sulla sua posizione istituzionale nella prospettiva della Conferenza intergovernativa del 2004, anche tenendo conto delle analisi e delle raccomandazioni del comitato di esperti citato al punto 1.3 del presente parere.

5.2. A questo proposito auspica un rafforzamento della partecipazione delle amministrazioni locali e regionali e appoggia la posizione particolare delle regioni con competenze legislative nel quadro istituzionale dell'Unione.

Bruxelles, 14 novembre 2001.

*Il Presidente
del Comitato delle regioni*

Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione — Libro verde sul futuro della Politica comune della pesca»

(2002/C 107/15)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la comunicazione della Commissione «Libro verde sul futuro della Politica comune della pesca» (COM(2001) 135 def.);

vista la decisione della Commissione, in data 22 marzo 2001, di consultare il Comitato delle regioni su tale argomento, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Presidente del 10 maggio 2001, che affida alla Commissione 2 «Agricoltura, sviluppo rurale, pesca» l'incarico di elaborare il parere in materia;

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 33, 34, 153 e 174;

visto il progetto di parere formulato dalla Commissione 2 il 3 luglio 2001 (CdR 153/2001 riv. — relatori: von Plüskow, Sottosegretario di Stato alle zone rurali, all'agricoltura, all'alimentazione e al turismo del Land Schleswig-Holstein (D-PSE) e Van Gelder, Commissario della Regina (rappresentante del governo) nella Provincia di Zelanda (NL-PPE)),

ha adottato il 14 novembre 2001, nel corso della 41ª sessione plenaria, il seguente parere.

In considerazione di quanto segue:

1. La pesca, come i settori economici a monte o a valle di tale attività, riveste un'importanza particolare soprattutto per le regioni costiere. Ciò vale in primo luogo per la possibilità di guadagno e l'occupazione, che influiscono in varia misura sulle regioni interessate, spesso periferiche. In secondo luogo, la pesca è una componente importante dell'identità culturale di queste zone. È vero che, se si eccettua il turismo, nella maggior parte delle regioni l'interazione con altri settori è spesso esigua, tuttavia, in alcune regioni costiere il significato socioeconomico della pesca è di gran lunga maggiore di quanto possa sembrare dalla quota del PIL.

2. Il Comitato delle regioni è preoccupato per la situazione economica nella quale si trovano alcuni settori della pesca comunitaria. Si tratta di una situazione di incertezza dovuta ad una politica di conservazione degli stock sbagliata e dunque al rischio di un loro esaurimento, all'eccessiva capacità della flotta da pesca in alcuni segmenti e alla rapida crescita dei costi dovuta al rialzo dei prezzi petroliferi. Anche l'insufficiente adeguamento del settore della pesca al mutare delle circostanze ha influito sulla situazione. Di conseguenza, molte aziende ittiche di tali regioni hanno una scarsa redditività, i pescatori e le loro famiglie hanno, in generale, redditi insufficienti, e l'occupazione diminuisce. Gli aiuti per gli investimenti di capitale hanno probabilmente aggravato il problema della sovraccapacità, della bassa redditività e della sostituzione del lavoro con il capitale nel settore delle catture, mentre altri settori offrono posti di lavoro più stabili e meglio retribuiti.

3. Il Comitato ritiene che, in sostanza, la politica comune della pesca non abbia conseguito gli obiettivi che le sono stati assegnati, in particolare non è riuscita a mettere in atto uno sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche e ad ottenere un miglioramento delle condizioni di vita dei pescatori. Ritiene quindi dovuta e urgente una verifica sostanziale della politica comune della pesca, a vent'anni ormai dalla sua introduzione.

4. Inoltre vi sono anche nuove sfide che impongono una revisione radicale della politica europea della pesca, in particolare il prossimo allargamento dell'Unione, la crescente globalizzazione, nonché l'esigenza di tenere sufficientemente conto dei legittimi interessi dei paesi in via di sviluppo.

Raccomandazioni

1. Il Comitato accoglie con grande favore l'iniziativa della Commissione di presentare nel Libro verde un'impetosa analisi della situazione attuale traendone riflessioni e approcci per una riforma sostanziale.

Tenendo conto dell'insuccesso del sistema di gestione dell'attuale politica comune della pesca, il Comitato chiede che si proceda ad un'analisi scientifica di sistemi di gestione alternativi coerenti con il processo di costruzione europea. Tale analisi manca nel Libro verde.

A tal fine il Comitato chiede alla Commissione di inserire nel documento definitivo, che servirà da base alla decisione del Consiglio, quanto meno una valutazione del Libro verde effettuata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché dei sistemi comunitari di cogestione e in particolare della proposta di un sistema comunitario di diritti individuali (SCDI).

Raccomanda un approfondimento integrato dell'analisi che consideri gli aspetti biologici, tecnici, ambientali e socio-economici al fine di costituire una base fondamentale per la politica da adottare. Occorre inoltre aggiungere una migliore registrazione dei dati concernenti la pesca.

2. A questo proposito il Comitato condivide i principi fondamentali di una politica comune della pesca stabiliti dalla Commissione nel Libro verde, come pure l'intenzione di fissare priorità più chiare nell'ambito di tali obiettivi. Queste priorità devono essere basate sull'analisi integrata sopracitata.

Per potere stabilire le linee principali del modello di gestione della futura politica comunitaria della pesca è indispensabile fissare un obiettivo prioritario. Se proseguisse l'attuale incertezza e non si affrontasse l'incompatibilità degli obiettivi della PCP e la dichiarazione di intenti sostituisse le proposte concrete, l'attuale processo di revisione sarebbe un fallimento.

3. Nel giudicare la situazione attuale il Comitato può condividere le ipotesi formulate dalla Commissione su ciò che potrebbe verificarsi qualora la politica comune della pesca continuasse ad essere portata avanti senza modifiche.

4. Per quanto riguarda le opzioni e le preferenze espresse dalla Commissione per una futura politica della pesca, il Comitato formula le seguenti raccomandazioni, limitandosi per il momento ad affermazioni di principio.

Miglioramento della politica di conservazione

5. Il Comitato sostiene gli sforzi intrapresi dalla Commissione per una gestione pluriennale, multispecifica e ad orientamento ecosistemico sulla base di una ricerca integrata; fa tuttavia rilevare che, data la complessità della situazione, occorre adottare regolamentazioni il più possibile semplici, per agevolare una gestione efficace e trovare accettazione presso i pescatori. In particolare il Comitato approva il proposito della Commissione di prestare speciale attenzione alla situazione specifica di ciascuna zona nelle regioni ultraperiferiche.

6. Il Comitato concorda con la Commissione sul fatto che nel campo delle misure tecniche è più che mai necessario adottare regolamentazioni più efficaci. A tale proposito è indispensabile un'efficace regolamentazione delle catture accessorie. Allo stesso modo il Comitato concorda con la richiesta della Commissione di introdurre strategie pluriennali per la ricostituzione degli stock.

Secondo il Comitato, nel rafforzamento della politica di conservazione delle risorse riveste particolare importanza la riduzione della pesca industriale, per la quale si intende quella destinata alla produzione di farina di pesce e di olio di pesce. Finché, con una domanda mondiale in aumento, le risorse della pesca sono in costante diminuzione, occorre rivedere il volume della pesca industriale. Il Comitato attende quindi da parte della Commissione, dopo un esame accurato in base anche a raccomandazioni scientifiche, proposte concrete per la riduzione della pesca industriale.

Il Comitato fa osservare che determinati attrezzi derivanti, come quelli utilizzati nella pesca dei tonnidi, e altri attrezzi da strascico su pietra e dotati di un sistema di sfere minacciano l'ecosistema marino. Per la cattura di queste specie esistono tuttavia strumenti alternativi che sono totalmente selettivi e rispettosi dell'ambiente.

7. Insieme alla Commissione, il Comitato constata che, finché la situazione economica e sociale nel settore della pesca non sia divenuta più stabile, non esiste ancora, in realtà, alcuna valida alternativa al principio della stabilità relativa, che fissa un determinato criterio di ripartizione nella decisione sui singoli contingenti. Ciò nondimeno si raccomanda di esaminare se, affinché il settore della pesca nell'UE sia socialmente ed economicamente sano, non sia opportuno riconsiderare il principio della stabilità relativa per il tramite del funzionamento del meccanismo di mercato.

Dato che tale criterio di ripartizione è stato fissato nel 1981, prima dell'adesione di Grecia, Spagna, Portogallo, Svezia, Finlandia e Austria, si rende pertanto necessario un suo aggiornamento per tener conto delle esigenze vitali delle comunità locali che attualmente dipendono dalla pesca.

8. Ancora più decisamente il Comitato approva l'intenzione della Commissione di continuare a riservare alla piccola pesca costiera il regime speciale vigente per la zona costiera compresa tra le 6 e le 12 miglia marine. Lo stesso vale per il mantenimento della regolamentazione speciale per le zone particolarmente delicate dello Shetland Box e del Mare del Nord.

L'approccio della Commissione, che prevede di introdurre sistemi di economia di mercato nella ripartizione dei contingenti e prelievi di accesso ai diritti di pesca, viene preso in considerazione dal Comitato, il quale però fa osservare che esiste il rischio che l'attività della pesca si concentri nelle grandi aziende ittiche a scapito della pesca media e artigianale, con conseguenze negative per le regioni costiere interessate se non sono prese misure di salvaguardia.

La dimensione ambientale della PCP

9. Il Comitato accoglie con favore la scelta di dare maggiore rilievo agli aspetti ambientali relativi alla sicurezza della pesca, degli ecosistemi e della qualità dei prodotti nella politica comune della pesca, come illustrato nella comunicazione della Commissione «Elementi di una strategia per l'integrazione delle esigenze connesse con la tutela dell'ambiente nella PCP». A tale proposito è particolarmente importante tener conto di tutte le attività ad impatto ambientale che si ripercuotono negativamente sulla pesca, come tra l'altro i trasporti marittimi, l'estrazione petrolifera, il dragaggio, la costruzione di porti, il recupero di terreni, la costruzione di centrali mareomotrici e di impianti eolici. Tuttavia il Comitato mette espressamente in guardia contro regolamentazioni generalizzanti; al contrario, l'applicazione di tali principi dovrebbe essere adeguata alle condizioni delle singole regioni e dei loro sistemi, al fine di tenere nel giusto conto la grande diversità degli ecosistemi marini tramite apposite regolamentazioni.

10. Il Comitato è anche del parere che l'introduzione dell'etichettatura ecologica nel settore della pesca sia adatta a favorire l'accettazione della pesca da parte del pubblico. Tale etichettatura potrebbe essere importante anche nello sviluppare e sostenere la coscienza ecologica e della qualità presso gli stessi pescatori.

La certificazione delle attività di pesca responsabili costituisce uno degli strumenti di gestione delle attività di pesca più promettenti per il futuro, che va preso in considerazione senza indugi. Il CdR invita pertanto la Commissione a creare un organismo pubblico di certificazione, controllato dalle istituzioni comunitarie.

Protezione dei consumatori

11. Il Comitato mette in rilievo, al pari della Commissione, i vantaggi nutritivo-fisiologici dell'alimentazione a base di pesce e prodotti derivati. È però anche altrettanto indiscutibile che tali prodotti, come anche altri, possono contenere impurità e sostanze dannose per la salute. È quindi indispensabile che le norme sanitarie del diritto comunitario siano applicate anche a questo settore. Ciò prevede anche la fissazione di valori limite per le sostanze dannose.

12. Il Comitato sottolinea espressamente l'esigenza di una tale procedura rigorosa, poiché altrimenti non può essere garantita la necessaria fiducia dei consumatori nella sicurezza del pesce e dei prodotti della pesca. La recente crisi della BSE per quanto riguarda le carni bovine ha dimostrato chiaramente quali conseguenze catastrofiche per determinati prodotti, e quindi spesso per intere regioni, possa provocare la perdita della fiducia dei consumatori.

13. Tuttavia, allo stesso tempo, il Comitato fa notare con particolare enfasi che tali principi validi per i produttori comunitari devono esserlo altrettanto per i prodotti importati da paesi terzi, poiché la Comunità è ampiamente dipendente da tali importazioni.

Politica concernente la flotta

14.1. Il Comitato condivide la valutazione della Commissione secondo cui la politica comune sinora attuata per la flotta non ha conseguito efficacemente i propri obiettivi: in particolare non sono riscontrabili effetti positivi sullo stato delle risorse. Il Comitato approva quindi in linea di principio l'obiettivo della Commissione di porre in essere una politica più efficace per la flotta, che instauri un rapporto equilibrato tra la capacità di cattura e i tassi di sfruttamento. Gli studi sulla capacità di cattura delle flotte pescherecce devono perciò fare emergere dei criteri che tengano conto anche del progresso tecnologico. Allo stesso tempo va garantito che la regolamentazione futura copra un periodo di tempo maggiore. Il Comitato appoggia anche l'intento della Commissione di elaborare le future regolamentazioni in modo più trasparente e semplice di quanto avvenuto finora, aumentando così il livello di accettazione da parte dei pescatori e introducendo sistemi di sorveglianza e controllo più efficaci da parte degli Stati membri, come pure sanzioni più severe per le infrazioni.

14.2. Il Comitato è consapevole del fatto che il problema della nuova politica concernente la flotta è uno degli aspetti più delicati della riforma nel suo complesso. Le decisioni necessarie richiedono pertanto un'attenta verifica con la partecipazione di esperti e degli ambienti economici interessati. Decisioni preparate in modo inadeguato conducono a scelte sbagliate, che potrebbero produrre conseguenze economiche negative nelle regioni interessate. Il Comitato invita quindi la Commissione a fare tutto il necessario per prendere decisioni ben ponderate a tempo debito. Inoltre sarà indispensabile evitare le regolamentazioni di carattere globale ricorrendo invece maggiormente a misure specifiche, adeguate alle diverse situazioni, al segmento di flotta interessato e alla singola regione, in modo da mantenere la flessibilità necessaria.

Al fine di prevedere le ripercussioni delle varie misure adottate dall'Unione europea sulle regioni e le località dipendenti dalla pesca, il Comitato giudica necessario effettuare uno studio particolareggiato del settore in queste regioni, concernente la flotta operativa, il tessuto industriale, commerciale e dei servizi, e infine la struttura demografica e sociale. Questo servirà a valutare l'impatto delle misure sulle regioni stesse e ad elaborare in anticipo le necessarie misure socioeconomiche.

Un buon esempio di una misura eccezionalmente efficace nel limitare le catture, quando necessario, è, a questo proposito, la norma dei «giorni in mare», messa a punto nei Paesi Bassi.

14.3. A prescindere dal risultato di tale esame, il Comitato è decisamente contrario ad una riduzione eccessiva dei nuovi pescherecci che vengono introdotti nelle flotte. Per la maggior parte dei tipi di pesca i pescatori impiegano delle imbarcazioni adeguate al tipo di pesca praticato, che non possono essere sostituite da pescherecci più piccoli o meno motorizzati, poiché altrimenti verrebbe messa a rischio la sicurezza dell'azienda dal punto di vista economico, nautico, di capacità di pesca e di tecnica di lavoro. Per le stesse ragioni non può essere accettata una riduzione della capacità ad ogni rinnovo della licenza e non è accettabile l'introduzione di una procedura automatica senza un esame dei singoli casi. Tenuto conto dell'età elevata di molte imbarcazioni, in particolare nel Mediterraneo (dove i pescherecci con reti da traino hanno un'età media superiore ai 25 anni), è opportuno mantenere gli aiuti pubblici che consentono un rinnovo delle flotte salvaguardandone la capacità.

14.4. Il Comitato sottolinea con enfasi che il necessario adeguamento delle strutture delle flotte nell'Unione europea e la conseguente, inevitabile, riduzione della flotta devono avere l'obiettivo di creare il nucleo di una flotta moderna. Se questo obiettivo non venisse conseguito, sarebbero impossibili il rinnovo e l'ulteriore sviluppo tecnologico delle flotte pescherecce. Il Comitato invita quindi la Commissione ad elaborare soluzioni che non possono consistere unicamente nella proroga delle misure del vecchio POP. Secondo il Comitato tale doloroso processo di adeguamento deve essere corredato da misure di accompagnamento, come finanziamenti comunitari temporanei per il ritiro dei pescherecci e pagamenti sociali compensativi. Tali pagamenti non devono però contribuire a mantenere una sovraccapacità nei settori i cui problemi dipendono da ragioni strutturali. Possono quindi essere concessi soltanto in via provvisoria.

14.5. Il Comitato accoglie con favore la disponibilità della Commissione a prevedere regolamentazioni speciali per la piccola pesca, onde evitare di compromettere la sopravvivenza di tali attività.

14.6. Il Comitato considera fondamentale salvaguardare lo strumento finanziario IFOP per realizzare la nuova politica strutturale in modo da poter ottenere una flotta europea redditizia, competitiva e proporzionata alla produttività delle risorse cui può accedere. Gli sforzi di riduzione ed adeguamento della flotta realizzati dalle varie regioni nel recente passato, assieme alle potenzialità delle risorse fissate come obiettivo per ciascun segmento dovranno essere i parametri chiave per definire gli orientamenti utili a conseguire l'obiettivo in questione.

Migliorare la gestione politica nell'ambito della politica comune della pesca

15.1. Il Comitato approva gli sforzi intrapresi dalla Commissione per creare, tramite la riforma, delle regolamentazioni che consentano trasparenza, efficacia in termini di costo, flessibilità e capacità di reagire nelle situazioni di crisi. A tale proposito è importante coinvolgere maggiormente i diretti interessati nell'adozione delle decisioni e nella loro attuazione.

Per raggiungere tale scopo si può utilizzare la posizione delle Organizzazioni di produttori descritta nella politica dell'organizzazione comune dei mercati. Queste Organizzazioni rappresenterebbero l'interlocutore più adeguato in assoluto per esercitare una forma di gestione. I diretti interessati potrebbero così partecipare direttamente all'elaborazione della politica e dividerne la responsabilità.

15.2. Il Comitato si compiace decisamente che la Commissione intenda delegare agli Stati membri, a determinate condizioni, talune competenze per l'attuazione di misure di conservazione specifiche di applicazione locale. Tramite questo potere di regolamentazione decentrato si terrebbe conto del principio di sussidiarietà e, allo stesso tempo, verrebbe garantita una procedura rapida e approfondita per le diverse situazioni.

L'applicazione del principio di sussidiarietà in ciascuno Stato membro, che rende possibile la partecipazione delle regioni al processo decisionale, darebbe a queste ultime maggiori competenze in materia di gestione e una più ampia corresponsabilità nell'elaborazione e nell'applicazione della politica di conservazione nel settore della pesca, in condizioni analoghe a quelle relative alla gestione dei fondi strutturali.

15.3. Il Comitato appoggia pure decisamente la proposta della Commissione di prevedere che le misure di conservazione degli Stati membri che risultino più rigorose rispetto a quelle previste dalla Comunità siano d'ora in poi applicabili non solo ai pescatori dello Stato in questione ma anche a tutte le navi che operano in tali zone. La Commissione dovrebbe verificare attentamente in quale misura tali provvedimenti possano essere estesi cronologicamente e geograficamente senza pregiudicare il principio della non discriminazione. Appare ovvia l'esigenza di un'efficace integrazione dei pareri scientifici nel processo decisionale e del rispetto della pianificazione e della gestione nelle regioni costiere tramite la gestione integrata delle zone costiere.

Sorveglianza e controlli

16.1. Il Comitato condivide l'idea della Commissione secondo cui occorre migliorare il coordinamento delle misure dei singoli Stati come anche rafforzare e armonizzare le sanzioni contro le infrazioni. Infatti, ad un meccanismo di sanzioni il più possibile uniforme spetta una funzione importante per dimostrare la serietà degli sforzi compiuti dagli Stati membri e dalla Comunità nell'indispensabile conservazione delle risorse. Inoltre, come previsto dalla Commissione, non dovrebbero essere escluse sanzioni più drastiche, quali ad esempio la perdita di contingenti di pesca o il ritiro della licenza.

In ogni caso, la Commissione europea dovrà elaborare i necessari meccanismi d'ispezione e di controllo al fine di garantire l'applicazione uniforme della normativa nel settore della pesca in tutte le regioni. È opportuno che questa armonizzazione si estenda anche alle misure dissuasive e alle sanzioni stabilite dai diversi Stati membri.

16.2. Il Comitato ritiene che l'armonizzazione della politica del controllo e delle sanzioni tra gli Stati membri apra la strada verso l'istituzione di un'autorità europea di controllo. A prescindere dall'innegabile capacità degli Stati membri di svolgere questa politica a livello nazionale, tale autorità contribuirà ad un trattamento equo di tutti gli interessati e ad eliminare la diffidenza dei pescatori. Tale approccio potrebbe essere il modo migliore per convincere gli interessati della necessità di nuove misure.

Nel frattempo, secondo il Comitato, la Commissione deve puntare a ottimizzare e semplificare la controllabilità delle norme.

Rafforzare la dimensione economica e sociale della politica comune della pesca

17.1. Secondo il Comitato, questo capitolo contiene una scelta decisiva nella nuova politica comune della pesca e richiede quindi una verifica particolare. È chiaro inoltre che tale catalogo di misure è imprescindibilmente collegato alle affermazioni relative alle nuove politiche riguardanti rispettivamente la conservazione e la flotta. Sostanzialmente si tratta del problema centrale di stabilire quanto l'Unione europea sia pronta ad impegnarsi finanziariamente, anche per il futuro, nel sostegno al settore della pesca. A tale proposito la Commissione è evidentemente guidata dall'idea di tagli netti agli aiuti comunitari a questo settore, di destinare il sostegno principalmente all'ammodernamento delle flotte e di concentrarsi su misure quali la demolizione e il ritiro temporaneo dei pescherecci. Oltre a ciò si prevede di inserire nella politica della pesca più elementi di economia di mercato di quanti ce ne siano ora.

17.2. Il Comitato comprende l'intenzione della Commissione di strutturare in modo più efficace il sistema finora vigente di sostegno alla struttura della flotta, che si è rivelato poco efficiente. Tale posizione, fortemente condivisa dal Comitato, non può tuttavia condurre ad un sostanziale aumento della capacità delle flotte pescherecce dell'UE.

Inoltre la Commissione dovrebbe incoraggiare attivamente gli Stati membri ad utilizzare pienamente tutti gli strumenti socioeconomici cui hanno accesso attraverso i fondi strutturali comunitari, in particolare lo strumento finanziario per l'orientamento della pesca e gli obiettivi 1, 2 e 3. Questi programmi richiedono adeguati cofinanziamenti nazionali per garantire che gli stanziamenti finanziari siano versati a pieno beneficio delle comunità del settore della pesca in tutti gli Stati membri nel periodo di riferimento del programma. Il CdR è convinto che, se correttamente mirati, questi programmi pluriennali del fondo strutturale consentiranno agli enti locali e regionali e alle agenzie di sviluppo di attuare delle strategie future che

aggiungano valore, promuovano lo sviluppo economico e creino posti di lavoro nell'interesse a lungo termine e a beneficio delle comunità che vivono sulla pesca.

17.3. In considerazione dell'estrema complessità della materia regolamentare, anche questo elemento straordinariamente importante della nuova politica di riforma richiede un'ampia e seria verifica tecnica e scientifica. Decisioni politiche affrettate potrebbero rivelarsi controproducenti rispetto all'obiettivo comune di creare con questa riforma una base più solida nel lungo periodo per conservare le risorse ittiche e garantire il reddito delle popolazioni interessate. Il Comitato insiste quindi affinché la Commissione adegui la propria politica agli obiettivi dei Trattati comunitari e a quelli da essa stessa stabiliti, elaborando proposte corrispondenti.

17.4. Circa il contenuto del capitolo in esame il Comitato tiene soprattutto a far presente quanto segue:

- il Comitato accoglie con favore l'obiettivo della Commissione di sviluppare un settore della pesca sano e redditizio;
- approva l'intento della Commissione di sostenere in modo particolare le regioni svantaggiate senza alternative economiche;
- esorta a fornire aiuti finanziari alla ricerca e ai progetti intesi a rendere più efficienti le attività della pesca mediante economie, la modifica delle tecniche di pesca, ecc.;
- invita caldamente a contribuire a migliorare sia le condizioni di vita e di lavoro a bordo sia la qualità dei prodotti;
- respinge l'ipotesi d'intervenire nei programmi attuali finanziati dai fondi strutturali, compreso lo SFOP, che saranno operativi fino al 2006, con l'obiettivo di una drastica riduzione degli aiuti finanziari per l'ammodernamento e la costruzione di pescherecci;
- respinge anche la proposta secondo cui per l'avvenire gli aiuti verranno, in linea di principio, messi a disposizione soltanto per finanziare la riduzione della flotta.

Il Comitato sottolinea inoltre ancora una volta l'imprescindibile necessità di conservare il nucleo di una flotta moderna.

17.5. Il Comitato chiede alla Commissione di presentare uno studio sulle alternative di gestione dei sistemi di mercato regolati, dei sistemi di cogestione e delle loro possibili ripercussioni socioeconomiche e sulla gestione della flotta comunitaria, per corredare la proposta della Commissione al Consiglio in vista della revisione della politica comune della pesca.

Il sostegno all'acquacoltura

18.1. Il Comitato condivide la valutazione della Commissione secondo cui nel settore dell'acquacoltura le misure di protezione dell'ambiente rivestono una grande importanza. Tuttavia non può approvare l'affermazione della Commissione secondo cui, in futuro, il mercato sarà la sola forza trainante per lo sviluppo del settore. In considerazione del crescente divario tra offerta e domanda nel settore della pesca e della conseguente particolare dipendenza dell'UE dalle importazioni provenienti da paesi terzi, tale idea della Commissione non tiene conto della realtà. Inoltre l'acquacoltura costituisce una seria alternativa per le possibilità di reddito e per i posti di lavoro che verranno meno per effetto del risanamento del settore della pesca.

18.2. Il Comitato si pronuncia quindi a favore di un sostegno all'acquacoltura, per quanto riguarda sia gli investimenti che la concessione di sovvenzioni, in particolare per le cosiddette tecnologie pulite, al fine di poter contrastare in modo efficace i problemi che inevitabilmente si pongono per l'ambiente. Particolare attenzione merita la ricerca su possibilità che consentano di combinare acquacoltura e pesca, ad esempio con la soluzione del «sea-ranching».

L'industria di trasformazione

19.1. La Commissione constata giustamente che l'industria di trasformazione, come il commercio, svolge un ruolo importante nelle strutture economiche locali e crea la maggior parte dei posti di lavoro nel settore della pesca. In linea di principio il Comitato condivide il punto di vista della Commissione, che intende concentrare il sostegno in questo settore sulle piccole e medie imprese nelle regioni più dipendenti. Tale principio non deve però significare che tutte le altre imprese sono automaticamente escluse da ogni sostegno.

19.2. Il Comitato constata che la questione di garantire un settore della pesca economicamente sostenibile e competitivo viene affrontata, in modo alquanto restrittivo, solo dal punto di vista della capacità eccessiva di pesca e della flotta. Garantire una pesca sostenibile e diversificata significa far sì che anche il settore della trasformazione e il commercio assumano responsabilità maggiori ai fini dell'attuazione degli obiettivi ambientali relativi alle risorse ittiche e agli ecosistemi marini. Pertanto, nel contesto dello sviluppo degli aspetti di mercato della politica della pesca, è importante aver cura che, qualora si introducano eventuali marchi di qualità ambientale, le relative misure coinvolgano tutta la filiera, dalla pesca fino alla commercializzazione.

Relazioni esterne

20.1. Come la Commissione, il Comitato è consapevole della responsabilità globale della Comunità per quanto riguarda la gestione degli stock ittici in tutti i mari del mondo. Inoltre sembra giusto ponderare le esigenze tra, da un lato, la flotta

comunitaria e, dall'altro, gli stock ittici con le flotte pescherecce che vi attingono nelle acque di paesi terzi. Al riguardo occorre tener conto dei principi comunitari di sostenibilità, precauzione e tutela dell'ambiente.

Il Comitato raccomanda di associare le parti interessate provenienti dagli Stati membri ai negoziati con i paesi terzi.

20.2. A prescindere da tutto ciò, vista l'insufficienza delle risorse nelle acque comunitarie e l'esigenza di ridurre la propria flotta, la Commissione deve prefiggersi l'obiettivo di concludere accordi in materia di pesca con paesi terzi al fine di garantire alla pesca comunitaria prospettive per il futuro. Gli accordi in materia di pesca dovrebbero poter rispondere alle esigenze e alle aspirazioni dei paesi in via di sviluppo di creare un proprio settore della pesca.

Pesca mediterranea

21.1. Il Comitato accoglie con favore il fatto che la Commissione rivolge una particolare attenzione alla pesca mediterranea e presenta una serie di misure speciali per tali regioni. Sottolinea inoltre che le regolamentazioni speciali generali a favore delle regioni particolarmente colpite da problemi nel settore della pesca, previste nei precedenti capitoli della riforma, non possono bastare a risolvere i problemi esistenti, data la particolare situazione della regione del Mediterraneo. Al riguardo il Comitato concorda con la Commissione anche sul fatto che le misure necessarie dovrebbero concentrarsi innanzitutto sulle regioni in cui è più dura la concorrenza tra diversi paesi attivi nel settore e vi sono maggiori rischi di conflitti. A causa della pressione particolare esercitata sulle zone costiere del Mediterraneo ad esempio dal turismo, sembra anche importante che una gestione integrata delle zone costiere possa dare un notevole contributo alla soluzione dei problemi.

21.2. Per un'efficace ricostituzione degli stock ittici, in alcuni casi drammaticamente ridotti, è indispensabile estendere l'applicazione delle regole della politica comune della pesca anche alla regione del Mediterraneo, insieme ad un efficace sistema di sorveglianza e controllo.

L'attivazione di un progetto pilota regionale quale il Progetto FAO-AdriaMed (Albania, Croazia, Italia e Slovenia) operante a Termoli (I), finalizzato al rafforzamento della cooperazione scientifica nel settore della valutazione e gestione delle risorse ittiche dell'Adriatico, costituisce uno sviluppo positivo nella direzione della cooperazione internazionale multilaterale.

Una naturale e auspicabile evoluzione di Adriamed è costituita dal progetto di accordo internazionale per la pesca in Adriatico tra UE e Paesi terzi dell'Adriatico, promosso nel recente passato dal Parlamento e dal Governo italiano. Il progetto, sulla base delle indicazioni emerse dalla Convenzione di Montego Bay, prevede l'istituzione di un'Autorità Internazionale per la Pesca in Adriatico, la quale, in armonia con principi e norme della PCP e del codice di condotta FAO per una pesca responsabile, garantisca la salvaguardia, la valorizzazione e lo sfruttamento compatibile delle risorse alieutiche dell'Adriatico, attraverso una regolamentazione omogenea e integrata delle attività di pesca.

21.3. In considerazione della particolare situazione della pesca mediterranea, dei notevoli deficit nella gestione delle risorse e della conseguente necessità di numerose nuove regolamentazioni in materia di pesca, il Comitato approva la proposta della Commissione di introdurre regole procedurali specifiche come la creazione di un forum a livello dei ministri della pesca dei paesi del Mediterraneo, in particolare con funzioni di controllo sulle attività di pesca nelle acque internazionali del Mediterraneo, oppure una forma più trasparente di cooperazione subregionale in quest'area.

Bruxelles, 14 novembre 2001.

Sintesi

22.1. In sintesi, il Comitato ritiene che il Libro verde presentato dalla Commissione costituisca una buona base di discussione per la necessaria riforma della politica comune della pesca. Approva pertanto l'iniziativa della Commissione. Allo stesso tempo, tuttavia, sottolinea che le decisioni su questioni essenziali come le misure di conservazione, la struttura della flotta e il sostegno comunitario inteso a contribuire a un avvenire migliore per il settore della pesca in Europa dovranno poggiare su un approfondimento degli studi integrati. Solo così il Consiglio avrà una base solida per adottare le sue decisioni. A questo proposito il Comitato auspica quindi vivamente che nelle sue decisioni politiche il Consiglio prenda in maggiore considerazione i pareri scientifici più qualificanti. Un serio coinvolgimento dei diretti interessati fornirà un contributo importante per l'accettazione delle necessarie riforme.

22.2. Infine il Comitato sottolinea l'esigenza di regolamentazioni speciali per le regioni particolarmente dipendenti dalla pesca e in particolare per le piccole imbarcazioni costiere dedite ad una pesca artigianale nel bacino del Mediterraneo.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni sulla «Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla semplificazione della normativa nel settore agricolo»

(2002/C 107/16)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la seconda relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla «Semplificazione della normativa nel settore agricolo» (COM(2001) 48 def.);

vista la decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2001, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato stesso sull'argomento;

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, del 3 aprile 2001, di incaricare la Commissione 2 «Agricoltura, sviluppo rurale, pesca» di preparare i lavori in materia;

vista la prima relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla «Semplificazione della normativa nel settore agricolo» (COM(1999) 156 def.);

vista la relazione della Commissione al Consiglio «Legiferare meglio 1999» (COM(1999) 562 def.)⁽¹⁾;

visto il Libro bianco della Commissione «La governance europea» (COM(2001) 428 def.);

visto il proprio parere in merito alla Relazione della Commissione al Consiglio «Legiferare meglio 1998. Una responsabilità comune» (CdR 50/1999 fin)⁽²⁾;

visto il proprio parere sul tema «Progetto giovani per l'agricoltura europea» (CdR 417/2000 fin)⁽³⁾;

viste le conclusioni del Consiglio «Agricoltura» del 23 ottobre 2000 sul tema «Semplificazione della gestione della PAC»;

viste le conclusioni del Consiglio «Agricoltura» del 29 gennaio 2001 sul tema «Semplificazione della normativa nel settore agricolo»;

viste le conclusioni del Consiglio «Agricoltura» del 19 giugno 2001 sul tema «Semplificazione della normativa nel settore agricolo»;

visto il progetto di parere (CdR 154/001 riv. 2) adottato dalla Commissione 2 il 9 ottobre 2001 (relatore: Murray, IRL/AE, Membro del Consiglio della Contea di Meath e Membro della Mid East Regional Authority),

ha adottato all'unanimità il 15 novembre 2001, nel corso della 41ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Il Comitato accoglie con favore la relazione della Commissione e i costanti sforzi intesi a semplificare il complesso apparato normativo dell'Unione europea in materia di agricoltura. Questa semplificazione della legislazione nel settore agricolo è un processo continuo, i cui progressi richiedono uno sforzo coordinato tra la Commissione, le altre istituzioni UE e tutti gli interessati.

1.2. Il Comitato concorda sull'opportunità di perseguire l'obiettivo della semplificazione della legislazione nel settore agricolo, allo scopo di migliorarne la chiarezza, la trasparenza e l'accessibilità, di utilizzare al meglio le risorse umane e finanziarie e di ridurre la possibilità di frode.

1.3. Il Comitato appoggia gli sforzi della Commissione intesi a rendere tutti i testi in materia di agricoltura più chiari, più coerenti e privi di ambiguità, per garantirne un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. Nel caso della normativa del settore agricolo tale necessità è tanto più sentita in quanto i testi adottati sono spesso oggetto di compromesso, e quindi difficili da recepire nelle legislazioni nazionali.

1.4. Il Comitato auspica che, ove opportuno, si faccia quanto più spazio possibile al processo decisionale a livello regionale e locale.

⁽¹⁾ GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 60.

⁽²⁾ GU C 374 del 23.12.1999, pag. 11.

⁽³⁾ GU C 357 del 14.12.2001, pag. 29.

1.5. Il Comitato ritiene che, in considerazione soprattutto della prospettiva dell'ampliamento, occorra impegnarsi maggiormente nella semplificazione della normativa riguardante l'agricoltura, per evitare eccessivi oneri amministrativi e finanziari per gli organismi pagatori, gli organi nazionali, regionali e locali, l'agribusiness, le imprese agricole e tutti gli altri interessati.

1.6. Il Comitato accoglie con favore la politica che la Commissione continua a perseguire, con l'obiettivo di rendere disponibili sul sito Internet della Commissione (EUR-LEX) versioni consolidate di vari atti in materia di agricoltura. Questa legislazione consolidata integra nel testo di base gli emendamenti recenti, in modo da consentire la consultazione su EUR-LEX di una versione unica e aggiornata del testo. Il Comitato sottolinea che, pur non essendo giuridicamente vincolanti, questi testi consolidati aiutano a rendere gli atti UE più semplici e accessibili a tutti i potenziali utenti, incluse le amministrazioni nazionali ed europee, gli enti locali e regionali, gli agricoltori, le aziende e tutti coloro che lavorano nel settore agricolo.

1.7. Il Comitato accoglie con favore il documento⁽¹⁾, con il quale la Commissione propone di creare un «regime dei piccoli agricoltori» inteso a ridurre gli oneri amministrativi della PAC per gli agricoltori che ricevono aiuti diretti.

1.8. Il Comitato accoglie con favore le proposte della Commissione, che armonizzano e semplificano le varie misure promozionali relative a prodotti agricoli specifici (latte, olio d'oliva, carne bovina, mele, agrumi ecc.).

1.9. Il Comitato si compiace degli sforzi fatti dalla Commissione per emendare e semplificare in maniera sostanziale le disposizioni UE relative ai meccanismi commerciali, incluse le norme sulle licenze di import/export, i codici di destinazione export e il sistema di sicurezza per i prodotti agricoli.

1.10. Il Comitato accoglie con favore il continuo lavoro svolto dalla Commissione, nel quadro dell'Agenda 2000, per introdurre nuove norme semplificate sull'organizzazione comune di diversi settori del mercato, come i seminativi, il vino, il cotone, lo zucchero e gli ortofrutticoli.

1.11. Il Comitato si compiace delle proposte della Commissione intese a semplificare le varie direttive riguardanti la salute delle persone e degli animali in base al tipo di prodotto (cioè carni fresche, prodotti derivati della carne, latte e prodotti caseari, uova e prodotti derivati, selvaggina ecc.), nonché quelle relative a malattie degli animali quali la peste suina o l'afta epizootica. Queste proposte comporteranno un regime sanitario comune per tutti gli alimenti che rientrano nell'intera catena alimentare «dalla fattoria alla tavola».

1.12. Il Comitato accoglie con favore le conclusioni del Consiglio «Agricoltura» del 23 ottobre 2000, il quale ha chiesto alla Commissione, in particolare, di chiarire le norme che disciplinano la non applicazione di sanzioni nei casi in cui la dichiarazione non corretta di un agricoltore sia dovuta all'errore umano, nonché di elaborare una proposta per introdurre un'unica ispezione di controllo per azienda, piuttosto che diverse ispezioni separate per ogni regime di aiuto.

1.13. Il Comitato si compiace della creazione di un «gruppo di lavoro ad hoc», composto da rappresentanti della Commissione e delle amministrazioni nazionali, che analizzerà le proposte relative alla semplificazione della normativa del settore agricolo e fungerà da forum di discussione e consultazione con gli Stati membri su queste proposte.

2. Raccomandazioni

2.1. Il Comitato deplora che la relazione della Commissione non faccia alcun riferimento al Comitato, visto che la legislazione UE viene applicata dagli enti locali e regionali e che la normativa del settore agricolo interessa l'attività quotidiana di tali enti.

2.2. Il Comitato insiste affinché si acceleri l'esame delle proposte di semplificazione già presentate alla Commissione e affinché, una volta accettate, esse vengano attuate appena possibile.

2.3. Il Comitato si compiace che gli atti consolidati riguardanti l'agricoltura presenti nel sito EUR-LEX siano così numerosi. Ritiene tuttavia che la semplicità d'uso di questi documenti lasci a desiderare e che queste lacune vadano rettificate. Gli allegati in forma di tabella, che il Comitato reputa siano spesso essenziali per l'interpretazione e l'attuazione della legislazione in materia di agricoltura, non sono disponibili nel sistema EUR-LEX.

2.4. Quanto al «regime dei piccoli agricoltori», il Comitato ritiene che i criteri di ammissibilità dovrebbero essere ritoccati in modo tale da consentire al massimo numero possibile di agricoltori delle regioni interessate di partecipare al regime. Affinché il sistema funzioni, si propone di aumentare da 1 250 a 2 000 EUR il livello massimo degli aiuti diretti ammissibili per gli agricoltori.

2.5. Il Comitato ritiene che, oltre ai premi nell'ambito dell'organizzazione dei mercati, possano essere previsti anche altri tipi di sostegno, ad esempio ulteriori pagamenti diretti per misure intese a promuovere un'agricoltura rispettosa dell'ambiente, pagamenti compensativi per difficoltà naturali, ecc.

2.6. Circa le misure promozionali relative a specifici prodotti agricoli, il Comitato ritiene che un maggiore ricorso al cofinanziamento nazionale nell'amministrazione di questi programmi gravi le autorità nazionali di ulteriori oneri amministrativi, e potrebbe comportare un'eccessiva complessità delle misure nazionali. Il Comitato ritiene che la Commissione dovrebbe esaminare le modalità con le quali gli enti locali e regionali possono aiutare ad evitare adempimenti amministrativi superflui nell'attuare questi sistemi di promozione.

2.7. Il Comitato ritiene che la Commissione dovrebbe proseguire i suoi sforzi intesi a semplificare le disposizioni relative ai meccanismi degli scambi (restituzioni all'esportazione, titoli d'importazione e di esportazione, regimi di cauzioni), per evitare procedure amministrative gravose per gli organismi pagatori e gli agricoltori.

(1) COM(2000) 841 def.

2.8. Il Comitato ritiene che, in relazione alle nuove misure sulla BSE che toccano l'organizzazione comune del mercato del settore della carne bovina, la Commissione intenda introdurre quote sulle carni bovine su base individuale piuttosto che su base nazionale, cosa che aggraverà l'onere amministrativo per gli enti nazionali.

2.9. Il Comitato chiede alla Commissione di guardare al modo in cui gli Stati membri applicano regimi a quote per altri prodotti, quali il latte, lo zucchero, il vino e l'olio d'oliva. Le misure d'attuazione nazionali possono essere molto farragino-se, e aggravare gli oneri amministrativi per gli agricoltori. Anche le norme sulle quote nazionali possono presentare rigidità quanto al trasferimento di quote da parte degli agricoltori. Il Comitato suggerisce alla Commissione di preparare proposte intese a rettificare le numerose anomalie constatate nelle modalità con le quali gli Stati membri amministrano i regimi a quote.

2.10. Il Comitato chiede alla Commissione di verificare la questione dell'anno contabile in relazione ai fondi FEAOG, rilevata nella prima relazione sulla semplificazione della normativa nel settore agricolo. L'anno contabile va dal 16 ottobre al 15 ottobre dell'anno successivo, cosa che impone la necessità di dividere il mese di ottobre tra due anni finanziari. Il Comitato ritiene che spostare la chiusura dell'anno contabile alla fine di ottobre implicherebbe una reale semplificazione, sia per gli organismi pagatori nazionali che per la Commissione.

2.11. Il Comitato invita la Commissione a proporre con la massima sollecitudine un'unica ispezione di controllo per le

single aziende agricole per le richieste relative a tutti i diversi regimi di aiuti UE, fermo restando che tale proposta non costituirebbe un mezzo atto a facilitare la frode. Nel quadro di tali proposte chiede altresì di aumentare la percentuale dei controlli a campione, assicurando nel contempo che la semplificazione torni a vantaggio sia dei produttori agricoli che della pubblica amministrazione.

2.12. Il Comitato chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di introdurre un'analisi costi/benefici per tutte le proposte riguardanti l'agricoltura, in modo da poter fare un bilancio delle conseguenze finanziarie che andrebbero a carico delle amministrazioni degli Stati membri e, in particolare, degli enti locali e regionali competenti, sulla falsariga delle analisi costi/benefici per le PMI, che attualmente accompagnano tutte le proposte in materia di mercato interno.

2.13. Il Comitato chiede di essere coinvolto nelle attività del «gruppo di lavoro ad hoc», in modo che la Commissione e gli Stati membri possano sentire il punto di vista degli enti locali e regionali, i quali hanno un ruolo importante nell'attuazione della normativa agricola UE a livello locale e regionale.

2.14. Il Comitato fa appello alla Commissione, al Consiglio ed al Parlamento affinché evitino di ritardare inutilmente l'adozione delle misure di semplificazione proposte. Nel contempo invita gli enti locali e regionali ad attuare queste misure quanto prima, in modo che gli agricoltori e le imprese agricole possano godere pienamente dei benefici che ne derivano.

Bruxelles, 15 novembre 2001.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)»

(2002/C 107/17)

IL COMITATO DELLE REGIONI

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) COM(2001) 83 def. — 2001/0046 (COD),

vista la decisione, presa dal Consiglio il 12 marzo 2001, di consultarlo conformemente all'art. 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione, presa dal proprio presidente il 16 maggio 2001, di affidare alla Commissione 1 «Politica regionale, fondi strutturali, coesione economica e sociale, cooperazione transfrontaliera e interregionale» il compito di stilare un parere,

visto il proprio parere del 15 febbraio 2001 sul tema «Struttura ed obiettivi della politica regionale europea nel quadro dell'ampliamento e della globalizzazione: Apertura del dibattito» (CdR 157/2000 fin)⁽¹⁾,

visto il progetto di parere adottato dalla Commissione 1 il 4 ottobre 2001 (CdR 182/2001 riv.) (Relatore: Martini, Presidente della regione Toscana, I/PSE),

considerando quanto segue:

- che ormai da molto tempo le autorità regionali e locali responsabili dell'attuazione di numerose politiche europee prendono a riferimento le classificazioni statistiche dell'Eurostat sia per definire le aree di intervento dei fondi strutturali, sia per realizzare concretamente i programmi e valutarne gli effetti;
- che le statistiche regionali sono un elemento fondamentale del sistema statistico europeo; esse sono utilizzate da un'ampia gamma di utenti per molteplici scopi. I dati regionali degli Stati membri dell'UE sono impiegati, fra l'altro, per rendere razionale e coerente l'assegnazione dei fondi strutturali. Di conseguenza le statistiche regionali costituiscono la base statistica oggettiva di importanti decisioni politiche;
- che la mancanza fino ad oggi di una base giuridica di riferimento nella definizione della Nomenclatura Comune delle Unità Territoriali Statistiche (NUTS) toglieva sicurezza ai riferimenti posti a base dei programmi e che le modifiche apportate recentemente alle classificazioni NUTS in diversi Paesi hanno generato talvolta tensioni ed incomprensioni;
- che fino ad oggi la mancanza di criteri che descrivevano e stabilivano dettagliatamente le regole di compilazione e aggiornamento del sistema aveva dato luogo a «gentlemen's agreements» fra gli Stati membri ed Eurostat, raggiunti talvolta dopo trattative lunghe e difficili, in alcuni casi neppure tanto gradite ad altri Stati membri. Le recenti modifiche della classificazione NUTS hanno creato infatti alcune tensioni tra la Commissione e gli istituti statistici nazionali interessati;
- che il risultato raggiunto in seguito a tali accordi progressivamente costruiti nel tempo ha determinato in seno all'Unione europea elementi di forti disparità nella considerazione statistica ai vari livelli di NUTS;

⁽¹⁾ GU C 148 del 10.5.2001, pag. 25.

- che in previsione dell'ingresso nell'Unione europea di molti nuovi Stati membri appare del tutto opportuno fissare i criteri per la definizione delle Unità statistiche di riferimento (NUTS) in modo da stabilire adeguatamente una suddivisione regionale coerente del territorio a fini statistici anche nei Paesi candidati,

ha adottato il 15 novembre, nel corso della 41ª sessione plenaria del 14 e 15 novembre 2001, il seguente parere.

Il Comitato delle regioni

1. prende atto dell'iniziativa che ha assunto la Commissione europea di proporre un Regolamento sulla classificazione comune delle Unità Territoriali per la Statistica e la accoglie come un'importante ulteriore tappa verso la costruzione europea. Pur apparendo un aspetto squisitamente tecnico, essa ha invece implicazioni importanti per le nostre attività di governo a livello locale e regionale;

2. condivide le motivazioni che la Commissione e l'Eurostat danno della proposta: le statistiche regionali costituiscono la base statistica oggettiva d'importanti decisioni politiche;

3. sostiene il principio che le unità amministrative esistenti all'interno degli Stati membri costituiscano il primo criterio di definizione delle regioni e ritiene altrettanto ragionevole che se, per un determinato livello NUTS, nello Stato membro non esistono unità amministrative di dimensione opportuna, il livello NUTS sia costituito aggregando un numero adeguato di unità amministrative esistenti di dimensione minore;

4. suggerisce che altri parametri, oltre a quello della popolazione, siano utilizzati come criterio di definizione delle NUTS, come ad esempio la superficie, la struttura amministrativa o la densità di popolazione;

5. ribadisce in ogni caso che all'interno degli Stati membri a struttura federale o nei quali le regioni sono dotate di ampie responsabilità ed autonomia, le regioni stesse debbano essere considerate di livello NUTS I, come avviene in Germania ed in Belgio;

6. esprime riserve sull'impostazione politica che la Commissione vuol dare al Regolamento nel fissare lo stato esistente della suddivisione regionale NUTS negli Stati membri, risultante dagli sviluppi degli ultimi vent'anni, perpetuando l'anomalia di una grandissima disparità di situazioni dei NUTS degli attuali 15 Paesi membri.

7. esprime serie riserve sulla definizione delle soglie demografiche medie secondo le quali le diverse realtà istituzionali sono attribuite alle differenti categorie di NUTS, dal momento che tali medie statistiche quasi sempre si discostano dalle singole situazioni reali, e soprattutto per il fatto che l'applicazione di tale criterio tecnico supera il fondamentale criterio dell'autonomia istituzionale;

8. considera a questo proposito contraddittorio l'approccio della Commissione nel confronto tra la situazione dell'attuale classificazione per i 15 Paesi e quello che si propone di fare per i nuovi aderenti. Per i Paesi candidati si propongono NUTS II ovunque molto simili quanto a dimensione, in coerenza con i principi che sono enunciati nella proposta di Regolamento sulla validità ed omogeneità delle statistiche, mentre per gli attuali 15 Paesi membri si confermano le gravi anomalie esistenti anche a livello di singoli Paesi, oltre che nel complesso dell'Unione;

9. attira l'attenzione sul fatto che nella creazione delle unità territoriali i paesi candidati non dovrebbero enfatizzarne unicamente la natura e lo scopo statistico. Le unità territoriali vanno definite da aree governate democraticamente;

10. deplora la mancata considerazione della speciale situazione delle isole e suggerisce, certamente senza eccedere nel classificare NUTS autonomi le piccole isole costiere, un più preciso riconoscimento statistico-geografico delle regioni insulari, così come delle regioni ultraperiferiche che sono fisicamente separate dal continente europeo;

11. richiede con forza che il livello di base dell'organizzazione economica e sociale in tutti i Paesi dell'Unione attuale e di quella futura, cioè il Comune, o, eventualmente, il municipio o il distretto municipale, faccia parte della classificazione statistica europea con il livello NUTS 5, fornendo per tutti i Comuni dell'Unione gli elementi identificativi fondamentali in modo da avvicinare concretamente le politiche europee al rapporto coi cittadini e con i territori in questo senso sarebbe forse opportuno stabilire un livello intermedio NUTS 4 che comprenda le associazioni di comuni o distretti municipali in cui la popolazione abbia caratteristiche generali comuni, quali numero di abitanti, densità di popolazione, reddito, attività economica o livello d'istruzione;

12. considera l'impostazione data dalla Commissione e dall'Eurostat di basso profilo politico e tenuta su un piano troppo strettamente tecnico, e propone pertanto di aprire una vasta e approfondita discussione sulla classificazione tra gli attuali Stati membri, coinvolgendo appieno il Parlamento europeo, investito direttamente dalla procedura di codecisione, e gli Istituti Statistici Nazionali;

13. in tal senso, il Comitato delle regioni, valutando anche la mancanza di urgenza nell'approvazione del Regolamento, che dovrà essere in vigore al momento delle prime adesioni dei Paesi candidati, propone di verificare, con la collaborazione dei suoi membri e più in generale delle autorità regionali e locali di tutta l'Unione europea e dei loro organismi statistici

ufficiali, con il Parlamento europeo, con gli istituti statistici nazionali e con i servizi della Commissione, la rispondenza dell'attuale classificazione NUTS alle sfide ed alle esigenze che si pongono nella prospettiva della riforma istituzionale dell'Unione europea e del rinnovamento delle politiche comunitarie in vista del dopo 2006.

Bruxelles, 15 novembre 2001.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Relazione annuale sul Fondo di coesione del 1999»

(2002/C 107/18)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Relazione annuale della Commissione del Fondo di coesione 1999» (COM(2000) 822 def. — C5-0109/2001);

visto il Regolamento del Consiglio (CE) n.1164/1994 del 16 maggio 1994 che stabilisce il Fondo di coesione,

vista la «Sesta relazione periodica sulla situazione socioeconomica e sullo sviluppo delle regioni dell'Unione europea» (SEC(1999) 66 def.);

visto lo «Schema di sviluppo dello spazio europeo» adottato dal Consiglio informale di Potsdam il 10 e 11 maggio 1999;

vista la Seconda relazione sulla coesione economica e sociale (COM(2001) 24 def.);

vista la decisione della Commissione dell'11 gennaio 2001 di consultare il Comitato delle regioni in materia, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione presa dal proprio Presidente il 6 marzo 2001 di affidare la preparazione del parere alla Commissione 1 «Politica regionale, fondi strutturali, coesione economica e sociale, cooperazione transfrontaliera ed interregionale»;

visto il progetto di parere adottato all'unanimità dalla Commissione 1 il 4 ottobre 2001 (CdR 183/2001 riv. 2, relatore Bree, Membro del Consiglio della Contea di Sligo, Membro della Border Regional Authority);

considerato che, ai sensi dell'articolo 2 del Trattato CE, la coesione economica e sociale è uno dei principali obiettivi dell'Unione europea;

considerato che l'articolo 158 del Trattato CE impegna l'UE a rafforzare la coesione economica e sociale, riducendo il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e promuovendo lo sviluppo delle regioni meno favorite;

considerato che, per conseguire l'obiettivo più efficacemente, l'articolo 161 (ex articolo 130 D) del Trattato di Maastricht ha istituito un Fondo di coesione;

considerato che questo fondo è stato ufficialmente istituito dal Regolamento del Consiglio (CE) n. 1164/1994, preceduto da uno strumento di coesione finanziaria provvisorio;

considerato che l'obiettivo principale di questo fondo è quello di aiutare i paesi con un PIL pro capite inferiore al 90 % della media comunitaria ad affrontare le sfide poste dall'unione economica e monetaria, fornendo contributi finanziari allo sviluppo delle infrastrutture ambientali e di trasporto;

considerato che la conformità con i programmi economici e di stabilità costituisce una condizione per l'accesso al fondo di coesione;

considerato che l'articolo 154, paragrafo 2, del Trattato CE sulle reti transeuropee (TEN) richiama l'attenzione sulla necessità di collegare le aree periferiche alle regioni centrali dell'UE;

considerato che i progetti a favore dell'ambiente sostenuti dal Fondo di coesione mirano ad aiutare i quattro beneficiari a conseguire gli obiettivi concordati a livello UE;

considerato che, come risulta evidente dai risultati conseguiti, il Fondo rappresenta un efficace strumento di coesione;

considerato che nel 1999 la Commissione ha presentato proposte di revisione di due direttive fondamentali in materia di ambiente che riguardano progetti appoggiati dal Fondo di coesione, cioè la direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale e la direttiva sugli habitat;

considerato che il 1999 è stato l'ultimo anno di validità del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 1993-1999;

considerato che, come richiesto dal Regolamento del 1994, la relazione annuale della Commissione riguarda le attività del Fondo di coesione per il 1999, e comprende una valutazione generale dell'intero periodo di programmazione;

considerato che alla fine del 1999 la Commissione aveva impegnato la totalità degli stanziamenti del Fondo di coesione previsti per il 1999 e che nel 1999 il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato pari al 91,6 %;

considerato che nel 1999 il Consiglio di Berlino ha deciso che gli attuali paesi della coesione continueranno ad essere ammissibili agli aiuti del Fondo di coesione dopo il 2000, e che i criteri di ammissibilità saranno rivisti nel 2003;

considerato che l'UE ha creato uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) per aiutare i paesi candidati a raggiungere gli obiettivi stabiliti in materia di trasporti e di ambiente;

considerato che i paesi della coesione e la Commissione hanno concordato documenti di riferimento strategici che espongono i principali progetti da finanziare in base all'attuale periodo di programmazione (2000-2006),

ha adottato il 15 novembre 2001, nel corso della 41ª sessione plenaria, il seguente parere.

Punto di vista e raccomandazioni del Comitato delle regioni sulla relazione annuale sul Fondo di coesione per il 1999

to dei principali sviluppi nei quattro paesi della coesione (Spagna, Portogallo, Grecia e Irlanda) nel 1999.

1. Il Fondo di coesione nel 1999

1.1. Il Comitato riconosce e loda gli sforzi profusi dalla Commissione per elaborare la relazione per il 1999, reputandola uno strumento essenziale per valutare il funzionamento del Fondo di coesione e le politiche di coesione degli Stati membri. Nota con soddisfazione l'approfondimento dettagliato

1.2. Il Comitato si compiace con la Commissione per aver correttamente monitorato il funzionamento del Fondo di coesione nei quattro paesi beneficiari nel 1999. Il Fondo di coesione è evidentemente un successo, e ha recato indubbi benefici sia ai paesi interessati che all'intera UE, benché molto lavoro rimanga ancora da fare, sia prima che dopo l'ampliamento, per migliorare le infrastrutture di trasporto e di tutela ambientale e conseguire una vera convergenza tra gli Stati membri e tutte le regioni dell'UE.

1.3. Il Comitato è consapevole del fatto che nel 1999 la strategia adottata negli anni precedenti non è stata sostanzialmente modificata, che l'accento è stato posto sulla finalizzazione dei progetti in corso piuttosto che sull'avvio di nuovi, e che particolari sforzi sono stati fatti nel 1999 per garantire il generale raggiungimento degli obiettivi definiti per il periodo 1993-1999, in particolare quello di creare un equilibrio tra i progetti nel settore dei trasporti e delle infrastrutture e la ripartizione delle risorse tra i paesi della coesione in conformità con le forcelle stabilite nell'allegato I del regolamento del 1994 che istituisce il fondo.

2. Gestione, monitoraggio e valutazione del Fondo di coesione

2.1. Il Comitato nota che, secondo la Commissione, gli stanziamenti di pagamento disponibili nel 1999 non sono stati utilizzati a causa del fatto che nel 1999 numerose richieste di pagamento sono pervenute alla Commissione in ritardo, nonché del carico di lavoro che ha gravato sui servizi della Commissione alla fine del 1999. Invita la Commissione a fornire informazioni più dettagliate su questi impegni in essere nelle future relazioni annuali, e chiede agli Stati membri di garantire che i progetti vengano presentati in tempo utile. Sottolinea che i servizi della Commissione responsabili del Fondo di coesione devono poter disporre di tutte le risorse necessarie, affinché il Fondo consegua i propri obiettivi.

2.2. Il Comitato si compiace del fatto che nel 1999 nessun caso di frode sia stato denunciato dai quattro paesi della coesione all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (ULAF), e ribadisce l'importanza di rafforzare i controlli antifrode sia a livello di Stati membri che a livello UE.

2.3. Accoglie con favore il fatto che nel 1999 non sia stato rilevato alcun caso di doppio finanziamento dal Fondo di coesione né da altri strumenti finanziari dell'UE, e sottolinea la necessità di rispettare pienamente il principio di addizionalità.

2.4. Quanto al monitoraggio, al controllo e alle irregolarità, il Comitato rileva che la relazione della Commissione si riferisce a comitati *ad hoc* che operano in uno Stato membro (la Grecia) e un comitato di monitoraggio suddiviso in sette sottocomitati in un altro Stato membro (la Spagna), e sottolinea l'importanza di garantire una coerenza globale tra i comitati di monitoraggio, affinché i progetti finanziati dal Fondo di coesione possano essere correttamente gestiti, monitorati e valutati.

2.5. Dato che la conformità con i programmi di stabilità e di convergenza economica è una condizione per accedere al Fondo di coesione, il Comitato invita la Commissione a procedere ad un'analisi più dettagliata dei risultati di bilancio dei paesi beneficiari del Fondo.

2.6. Il Comitato esprime dubbi circa quanto affermato dalla Commissione, secondo cui alcuni dei 18 progetti ambientali valutati nel 1999 «hanno aumentato indirettamente il valore

dei terreni che si trovavano nelle aree interessate e indotto un inizio di sviluppo economico che ha promosso nuove attività e nuova occupazione». Secondo il Comitato la Commissione dovrebbe adottare maggiore cautela nel suggerire che l'aumento del valore dei terreni è sempre benefico per le regioni periferiche.

3. Progetti finanziati dal Fondo di coesione

3.1. Il Comitato constata con compiacimento che la Commissione ha tenuto conto di gran parte delle osservazioni e raccomandazioni dettagliate da esso formulate a proposito dei precedenti rapporti annuali sul Fondo di coesione. Ribadisce tuttavia l'importanza del fatto che il Fondo di coesione accordi maggiore priorità alla protezione della natura e al miglioramento dell'ambiente urbano.

3.2. Il Comitato nota che la Commissione ha «sempre insistito» con gli Stati della coesione affinché essi presentassero proposte diverse rispetto a quelle relative alle infrastrutture stradali. Si compiace dell'aumento degli investimenti sui progetti ferroviari in Spagna, Portogallo e Grecia nel 1999 e chiede all'Irlanda di aumentare analogamente gli investimenti sui trasporti ferroviari, soprattutto a favore delle aree svantaggiate.

3.3. Il Comitato si compiace dell'aumento degli investimenti sui rifiuti solidi in Portogallo e in Grecia nel 1999.

3.4. Il Comitato invita ad effettuare investimenti più ingenti nel settore portuale, vista l'importanza dei trasporti marittimi nei quattro paesi beneficiari.

3.5. Il Comitato è convinto che, nonostante la necessità di finanziare progetti di grande dimensione e di garantire un approccio strategico allo sviluppo dei progetti, sia altrettanto importante finanziare progetti pilota di piccola dimensione, soprattutto nel settore dello sviluppo e della tutela della natura.

3.6. Il Comitato chiede alla Commissione di valutare integralmente l'impatto ambientale dei progetti finanziati dal Fondo di coesione, in piena consultazione con le comunità locali interessate.

4. Trasparenza e informazione

4.1. Il Comitato constata che la relazione annuale per il 1999 è stata pubblicata soltanto nel gennaio 2001, e invita caldamente la Commissione a fare tutto il possibile per garantire che la relazione annuale sia pubblicata in tempi più rapidi.

4.2. Osserva che nel 1999 si sono svolti riunioni e seminari tra gli Stati membri e la Commissione, ma che non ha avuto luogo alcuna riunione specifica con le parti sociali (che sono comunque state informate sul Fondo di coesione durante una riunione sui fondi strutturali), e chiede alla Commissione di garantire che le parti sociali siano pienamente coinvolte nel Fondo di coesione e ricevano informazioni complete in materia.

4.3. Il Comitato chiede che la valutazione dei risultati del programma triennale di valutazione ex-post lanciato nel 1998 e proseguito nel 1999, che la Commissione sta attualmente svolgendo, venga resa nota al pubblico. Dovrebbero inoltre essere resi disponibili i risultati delle circa 120 valutazioni effettuate in questo processo.

4.4. Il Comitato chiede che gli attuali documenti strategici di riferimento concordati dai paesi della coesione e dalla Commissione vengano resi accessibili al pubblico.

4.5. Il Comitato ha già accolto con favore le conclusioni della London School of Economics sul funzionamento del Fondo di coesione e chiede che le reazioni a questo studio siano accessibili al pubblico.

4.6. Il Comitato osserva che circa lo 0,05 % delle risorse del Fondo di coesione nel periodo di programmazione 1993-1999 è stato assegnato all'assistenza tecnica e che nel giugno 1999 sono stati pubblicati due bandi di gara, a seguito dei quali sono stati scelti due consorzi di consulenti per avviare il lavoro a giugno, e chiede che vengano rese pubbliche ulteriori informazioni sull'assistenza tecnica e sul mandato dei consulenti nominati.

5. Conformità con la legislazione UE

5.1. Il Comitato invita gli Stati membri ammissibili a onorare pienamente gli impegni presi in relazione al programma sulla tutela della natura (Natura 2000).

5.2. Il Comitato fa presente che la Commissione dichiara che, in materia di conformità con la legge UE sugli appalti

pubblici, negli Stati membri «la cooperazione tra le autorità nazionali e i comitati di sorveglianza è sempre maggiore, e che dette autorità rispondono in modo esauriente ai quesiti posti dalla Commissione», ribadendo l'importanza attribuita al rispetto della legislazione vigente in materia di appalti pubblici.

6. Ruolo dei livelli amministrativi subnazionali

6.1. Il Comitato prende atto del codice di condotta sull'attuazione delle politiche di coesione concordate dalla Commissione e dal Parlamento europeo il 6 maggio 1999, e reputa necessario rafforzare il ruolo del Comitato delle regioni nel funzionamento del Fondo di coesione.

6.2. Il Comitato ricorda che diversi progetti finanziati dal Fondo di coesione sono stati avviati da enti locali e regionali e raccomanda che la Commissione, nel valutare quali progetti debbano essere sostenuti, tenga in maggiore considerazione le posizioni dei livelli amministrativi locali e regionali.

6.3. Quanto al monitoraggio, controllo e irregolarità, il Comitato rileva che la Commissione dichiara che in uno Stato membro (la Grecia) alle riunioni partecipavano rappresentanti degli enti locali, mentre in un altro (l'Irlanda) alle riunioni partecipano i rappresentanti delle autorità locali «responsabili dell'elaborazione, dell'attuazione e della gestione dei progetti stradali, di trattamento delle acque e di approvvigionamento idrico». Il CdR insiste affinché a tali riunioni partecipino rappresentanti democraticamente eletti.

6.4. Il Comitato ritiene che le decisioni sul potenziale di reddito dei progetti e sulla possibile partecipazione del settore privato dovrebbero essere prese a seguito di consultazioni con gli enti locali e regionali interessati.

Bruxelles, 15 novembre 2001.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni sulla «Undicesima relazione annuale sui fondi strutturali (1999)»

(2002/C 107/19)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 12 giugno 2001, conformemente al disposto dell'articolo 265, quinto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di predisporre un parere in merito alla «Undicesima relazione annuale sui fondi strutturali (1999)», e d'incaricare la Commissione 1 «Politica regionale, fondi strutturali, coesione economica e sociale, cooperazione transfrontaliera e interregionale» della preparazione di detto documento;

vista l'Undicesima relazione annuale sui fondi strutturali (1999) (COM(2000) 698 def.);

visti i propri pareri sulla «Nona e decima relazione annuale dei fondi strutturali — 1997 e 1998 — FESR-FSE-FEAOG-SFOP» (COM(98) 562 def. e COM(1999) 467 def.), CdR 220/1999 fin⁽¹⁾, e sulla «Sesta e settima relazione annuale sui Fondi strutturali — 1994 e 1995» (COM(95) 583 e COM(96) 502 def.), CdR 355/96 fin⁽²⁾;

visto il progetto di parere (CdR 184/2001 riv.) adottato all'unanimità dalla Commissione 1 il 4 ottobre 2001 (relatore: Tillich, Ministro aggiunto per le questioni federali ed europee del Land Sassonia);

considerando che è auspicabile e può rivelarsi utile presentare alla Commissione europea, al Consiglio dell'Unione europea e al Parlamento europeo un parere sull'Undicesima relazione annuale sui fondi strutturali (1999), per precisare la posizione delle regioni e degli locali al riguardo;

considerando che l'Undicesima relazione annuale sui fondi strutturali illustra l'applicazione dei regolamenti sui fondi strutturali nel 1999, soffermandosi sull'attuazione degli interventi e sui risultati finora raggiunti;

considerando:

- che nel 1999 è stato completato il periodo di programmazione 1994-1999 ed è quindi giunto al termine il periodo di validità del Pacchetto Delors II, adottato nel 1992 a Edimburgo;
- che, come negli anni precedenti, anche nel 1999 la Commissione si è adoperata per dare un nuovo impulso ad alcune azioni prioritarie, ponendo al centro degli sforzi per quell'anno la politica dell'occupazione;
- che il 1999 è stato l'anno determinante per i preparativi del periodo di programmazione 2000-2006 e che, con la decisione del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999 e l'accordo raggiunto in tale occasione sull'Agenda 2000 ovvero sulle prospettive finanziarie a medio termine 2000-2006, è stato fissato in modo vincolante il volume dei fondi strutturali e del Fondo di coesione fino al 2006;

considerando che i Capi di Stato e di governo riuniti a Berlino hanno raggiunto un'intesa sulle dotazioni da assegnare agli aiuti strutturali a favore dei paesi candidati fino al 2006;

considerando che nel 1999 il Consiglio ha adottato inoltre i regolamenti relativi ai fondi strutturali e al Fondo di coesione;

considerando che sono già emersi importanti orientamenti per la preparazione dei nuovi programmi dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006,

ha adottato all'unanimità, nel corso della 41^a sessione plenaria del 14 e 15 novembre 2001 (seduta del 15 novembre), il seguente parere.

(¹) GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 68.

(²) GU C 215 del 16.7.1997, pag. 28.

1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato accoglie con favore l'Undicesima relazione annuale, in quanto trattasi di una raccolta informativa di ampio respiro contenente i dati e gli sviluppi legati all'attuazione dei fondi strutturali nel 1999 nei singoli Stati membri. Deplora tuttavia che la relazione comprenda solo poche analisi e insufficienti valutazioni, e che tralasci di esaminare gli effetti della politica strutturale a livello dell'Unione e dei singoli Stati. Al contrario, essa si sofferma essenzialmente sugli aspetti finanziari, sugli impegni e sui pagamenti, senza però chiarire in che modo tali spese abbiano inciso sul progresso e sulla realizzazione della coesione economica e sociale nell'insieme dell'Europa e nei singoli Stati membri.

1.2. Il Comitato ha l'impressione che ci si sia limitati a raggruppare una serie di cifre senza analizzare ad esempio i fattori che ostano a un migliore impiego delle risorse. Per la Commissione sembra importare più l'efficienza della gestione dei fondi strutturali che l'efficacia delle misure adottate. Il Comitato si rammarica che la Commissione abbia rinunciato a un'analisi dei costi dell'attività amministrativa degli enti regionali e locali nell'attuazione dei fondi strutturali. Una tale analisi avrebbe potuto fornire lo spunto per ideare una serie di misure volte ad accrescere l'efficienza gestionale, efficienza a cui la Commissione attribuisce grande importanza nel periodo di sostegno 2000-2006. Il Comitato reputa che una lettura puramente formale dei tassi di impegni e di pagamenti non corrisponda alle istanze dei cittadini, i quali chiedono soprattutto un impiego efficace delle risorse dei fondi strutturali. Sottolinea che la stesura delle relazioni annuali da parte della Commissione non deve limitarsi a raggruppare e elencare cifre sulla base di alcuni criteri rigorosi. Bisogna includere un maggior numero di valutazioni di merito e di analisi che consentano di misurare a fondo l'efficacia della politica strutturale e di indicare le migliori opzioni operative per il futuro.

2. Attuazione dei programmi

2.1. Il Comitato prende atto che entro la fine del 1999 si è riusciti a impegnare la quasi totalità dei fondi strutturali in tutta l'Unione, risultato che secondo la Commissione è da attribuirsi all'accelerazione dell'esecuzione riscontrata in ogni anno. Il 75 % dei fondi stanziati è stato versato entro la fine dell'anno, laddove i pagamenti in loco possono ancora essere effettuati entro la fine del 2001.

2.2. Il Comitato constata che i migliori tassi di esecuzione sono stati osservati per i programmi dell'obiettivo 1 e le azioni di politica occupazionale dell'obiettivo 3. Viceversa, per gli obiettivi 2, 4 e 5b, come anche per le iniziative comunitarie, l'impiego dei fondi è stato meno elevato.

2.3. Indica che, come avvenuto già nel 1998, i paesi in cui opera il Fondo di coesione sono stati i maggiori beneficiari dei fondi strutturali e hanno inoltre registrato i migliori tassi di pagamento. Viceversa, in alcuni degli Stati membri più prosperi tali tassi sono scesi al di sotto della media comunitaria. Il Comitato deplora che in questo caso la Commissione ometta di precisare se tale migliore risultato dei paesi del Fondo di coesione sia da attribuire al loro maggiore fabbisogno finanziario o se siano stati determinanti altri fattori.

3. Il principio di partenariato

3.1. Il Comitato nota con rammarico che la relazione non dedica particolare attenzione al principio di partenariato, nonostante si tratti di un elemento fondamentale per la riuscita della politica strutturale.

3.2. Il principio di partenariato riveste una grande importanza nella gestione dei fondi strutturali. Il Comitato invita la Commissione ad applicare nell'ambito di tale gestione il principio di partenariato con gli attori economici e sociali e il principio di sussidiarietà, tenendo conto delle competenze degli organi politici interni degli Stati membri e delle funzioni dei livelli regionali e locali.

4. Le iniziative comunitarie

4.1. Nella relazione, la Commissione analizza brevemente alcune iniziative comunitarie. Il Comitato si rammarica che in tale contesto la Commissione non abbia considerato con maggiore attenzione l'importante iniziativa comunitaria Interreg II. Ad esempio, la sezione C rappresenta nel complesso uno strumento rilevante per la cooperazione transnazionale in materia di assetto territoriale, nella prospettiva dell'imminente ampliamento dell'UE.

4.2. Al riguardo il Comitato osserva che tale cooperazione può imprimere un ulteriore slancio al processo di ampliamento. Un effetto identico ci si attende dal programma Interreg III B attualmente in vigore, il quale è rimasto pressoché immutato sotto il profilo dei contenuti e ha anch'esso come oggetto la cooperazione transnazionale, specie nei settori della pianificazione territoriale, dell'assetto del territorio e dello sviluppo rurale.

4.3. Il Comitato sottolinea che i problemi legati alla realizzazione delle iniziative comunitarie sono da imputare soprattutto alla complessità delle procedure amministrative, come anche al considerevole ritardo con cui la Commissione ha autorizzato i programmi. Ad esempio, i programmi Interreg II per le singole regioni sono stati autorizzati solo nel 1995: ciò ha fatto sì che per un certo periodo le regioni e i comuni non avessero alcuna certezza di programmazione.

5. Requisiti amministrativi

Il Comitato nota con rammarico che la relazione non prende in esame le spese amministrative sostenute dagli enti locali e regionali nell'attuazione dei requisiti amministrativi e critica inoltre l'elevato numero di requisiti imposti dalla Commissione in relazione ai fondi strutturali e alle iniziative comunitarie. Dal punto di vista regionale e locale, ciò diminuisce la qualità delle spese e si ripercuote negativamente sull'accettazione della politica regionale europea. Il Comitato esorta vivamente la Commissione ad adoperarsi per semplificare le procedure amministrative e a sottoporre le singole fasi procedurali ad analisi costi-benefici.

6. Il controllo

6.1. Il controllo degli interventi dei fondi strutturali effettuato dalla Commissione ha fatto osservare dei miglioramenti per il 1999, soprattutto in relazione al FESR. Il fatto che gli interventi strutturali equivalgano a un terzo del bilancio dell'Unione europea rende certamente indispensabile l'adozione di misure coerenti nel settore del controllo finanziario. Il Comitato reputa che con i nuovi regolamenti per il periodo 2000-2006 la Commissione abbia imboccato la strada giusta per rafforzare la posizione di Stati membri, regioni e comuni nell'ambito del controllo degli interventi dei fondi strutturali: infatti, gli organi amministrativi e ispettivi presenti in loco sono i più idonei a eseguire tali controlli, date le loro conoscenze specifiche.

6.2. Il Comitato non ha dubbi sul fatto che tocchi agli Stati membri, alle regioni e ai comuni dimostrare il carattere sano, efficiente e corretto della gestione finanziaria. Il considerevole inasprimento dei requisiti indicati dalla Commissione riguardo ai sistemi di gestione e di controllo solleva però sempre più la questione del rapporto tra costi e benefici. Anche in questo caso il Comitato osserva con disappunto che i requisiti europei rendono le spese amministrative troppo elevate. Sottolinea inoltre che alle autorità amministrative regionali e locali viene quasi impedito di svolgere i compiti a loro proprio dato l'eccessivo numero di informazioni specifiche che devono fornire, informazioni la cui utilità ai fini del controllo dell'utilizzazione dei fondi appare peraltro discutibile.

7. Il periodo di programmazione 2000-2006

7.1. L'Undicesima relazione annuale dedica particolare attenzione alle misure preparatorie per il periodo di programmazione 2000-2006. Il Comitato nota con favore che già nella relazione annuale del 1999 la Commissione presenta una panoramica del prossimo periodo di sostegno.

7.2. Per quanto riguarda il periodo di programmazione 2000-2006, il Consiglio europeo di Berlino ha deciso tra l'altro di ripartire i fondi strutturali fra i tre nuovi obiettivi, attribuendo la quota maggiore all'obiettivo 1, con quasi il 70 % delle risorse. Il Consiglio ha anche deliberato in merito agli aiuti di preadesione e ha stanziato le risorse per l'ISPA e il Sapard. In tale contesto, il Comitato accoglie con compiacimento il sostegno che tali strumenti danno al processo di adesione, un processo che va portato avanti in modo intensivo e tenendo conto del calendario adottato di recente a Göteborg. Il Comitato osserva che la gestione dei fondi strutturali per i paesi candidati e i loro sistemi economici assumerà un'importanza strategica. Propone perciò che, nell'ambito dell'amministrazione dei fondi strutturali nelle regioni e nei comuni, le esperienze positive e negative acquisite vengano messe a disposizione di quanti dovranno gestire in futuro tali dotazioni, affinché possano attenersi a metodologie e prassi sperimentate ed evitare gli errori del passato.

7.3. Tra maggio e giugno 1999 sono stati adottati il «Regolamento che stabilisce disposizioni generali sui fondi strutturali», che riduce a tre gli obiettivi prioritari e a quattro le iniziative comunitarie (Interreg, Equal, Leader e Urban), e dei regolamenti specifici per ciascun fondo. Il Comitato approva la riduzione delle iniziative comunitarie, con cui si è potuto avviare all'emergere di un insufficiente orientamento sullo sfruttamento futuro delle iniziative comunitarie, le quali finora sono state caratterizzate per lo più da una distribuzione «a pioggia» degli aiuti.

7.4. Il Comitato sottolinea che, sebbene il vertice di Berlino abbia adottato tempestivamente le prospettive finanziarie, le regioni e i comuni non hanno potuto dare inizio all'attività di programmazione in quanto la Commissione ha omesso di presentare e pubblicare in tempo i relativi orientamenti. Vi sono stati pertanto dei ritardi nell'entrata in vigore dei programmi, il che ha creato talvolta dei problemi per le regioni e i comuni. Il Comitato esorta la Commissione ad attivarsi per migliorare la situazione e presentare con un maggiore anticipo gli orientamenti relativi al prossimo periodo di sostegno. Gli inadempimenti della Commissione non devono portare alla perdita da parte delle regioni e dei comuni di risorse a loro destinate per via del ritardato inizio del periodo di sostegno e delle richieste addizionali ex-post nei confronti dei sistemi nazionali di sostegno nel quadro dell'esecuzione dei programmi.

7.5. Il giudizio della Commissione, secondo cui i nuovi regolamenti hanno agevolato l'attribuzione degli aiuti dei fondi strutturali, non viene condiviso in pieno dal Comitato. Vanno certamente accolte con favore le innovazioni opportune: ad esempio, la semplificazione delle condizioni per le richieste di pagamenti. Nel periodo di programmazione 1994-1999, i versamenti delle varie quote erano legati al flusso percentuale di fondi UE; nel nuovo periodo di sostegno, le richieste di pagamento possono essere inoltrate alla Commissione tre volte all'anno, in base alle spese effettuate. Nel periodo 2000-2006, la gamma dei sostegni è stata ampliata rispetto al periodo 1994-1999. I singoli assi di intervento sono stati ulteriormente integrati con varie azioni. Il Comitato dà atto che tali modifiche possono contribuire fra l'altro a innalzare la qualità degli aiuti nazionali. Tuttavia, il gran numero di orientamenti e di documenti di lavoro non ha contribuito a

semplificare la programmazione e l'esecuzione dei programmi, né tanto meno la gestione, la sorveglianza e la valutazione dei fondi strutturali. Gli oneri amministrativi sono persino aumentati in misura considerevole e si registrano esperienze intermedie che mettono addirittura in dubbio i vantaggi legati agli aiuti comunitari e che emergono soprattutto nel caso di sovvenzioni di importo minore a favore di enti locali e imprese quando questi si rendono conto degli oneri amministrativi collegati alle richieste di aiuti comunitari.

7.6. Il Comitato ribadisce che il rispetto dei requisiti formali dei fondi strutturali obbliga a impegnare delle risorse umane che non saranno poi disponibili per un'elaborazione efficace dei contenuti della politica strutturale.

8. Efficacia del sostegno

Il Comitato conferma la sua posizione secondo la quale anche in futuro l'impiego dei fondi deve partire dal presupposto che le regioni con situazioni economiche comparabili devono ricevere aiuti di pari intensità. I fondi strutturali della Comunità sono di importanza considerevole per il sostegno alle regioni svantaggiate, perché servono a combattere gli squilibri fra le varie regioni. Il Comitato ritiene quindi che vi sia tutto l'interesse a che i fondi vengano impiegati efficacemente.

9. L'occupazione

Nella relazione, la Commissione osserva che nel 1999 si è avuto il consolidamento del processo di Lussemburgo per l'occupazione, nel cui quadro erano state formulate raccomandazioni agli Stati membri su come assolvere al meglio i

rispettivi obblighi riguardanti gli obiettivi comuni della strategia europea dell'occupazione. Fra i nuovi obiettivi figurano l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, l'accesso alla società dell'informazione, il coinvolgimento delle parti sociali nell'organizzazione del lavoro e l'inserimento del principio delle pari opportunità fra donne e uomini. Il Comitato osserva che il nuovo regolamento sui fondi strutturali vincola gli Stati membri a inserire nei programmi delle riflessioni di natura occupazionale. Una volta di più, appare chiaro che le misure occupazionali non sono realizzabili senza gli enti regionali e locali. Secondo il Comitato, non potrebbe esservi motivo più convincente per lasciare la politica occupazionale principalmente nella sfera di competenza degli Stati membri, e nello specifico delle regioni e degli enti locali.

10. Definizione dei temi prioritari e cooperazione interistituzionale

10.1. Il Comitato accoglie con favore l'elenco delle priorità tematiche annuali contenuto nella relazione annuale e in particolare la priorità prescelta per il 1999, vale a dire le pari opportunità. Sottolinea al riguardo l'apporto dato dai fondi strutturali alla parità tra donne e uomini.

10.2. Il Comitato nota con favore che alla fine della relazione la Commissione menziona la cooperazione interistituzionale con il CdR. Sottolinea che nel Comitato delle regioni la Commissione ha un interlocutore affidabile e pronto a collaborare attivamente per migliorare e semplificare le procedure, grazie alla sua conoscenza degli enti regionali e locali. A maggior ragione perciò deplora che la Commissione non sia ricorsa di propria iniziativa alle competenze del Comitato, richiedendogli ufficialmente un parere. Auspica che in futuro la Commissione si avvalga di tali competenze al fine di migliorare le sue relazioni.

Bruxelles, 15 novembre 2001.

*Il Presidente
del Comitato delle regioni*

Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Costruire un'Europa imprenditoriale: le attività dell'Unione a favore delle piccole e medie imprese (PMI)»

(2002/C 107/20)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Costruire un'Europa imprenditoriale — Le attività dell'Unione a favore delle piccole e medie imprese (PMI)» (COM(2001) 98 def.);

vista la decisione della Commissione europea, in data 1° marzo 2001, di consultare il Comitato delle regioni su tale argomento, conformemente al disposto dell'art. 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Presidente, del 28 marzo 2001, di assegnare la preparazione del parere alla Commissione 6 «Occupazione, politica economica, mercato interno, industria, PMI»;

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona e del Consiglio europeo di Stoccolma riguardanti le future azioni politiche intese a fare dell'UE l'economia fondata sulla conoscenza più competitiva e dinamica al mondo;

visto il proprio parere in merito al «Rapporto della task force BEST ("Business Environment Simplification" — Semplificazione dell'ambiente imprenditoriale)» e alla Comunicazione della Commissione «Promuovere spirito imprenditoriale e concorrenzialità — Risposta della Commissione al rapporto ed alle raccomandazioni della task force BEST» (CdR 387/98 fin) ⁽¹⁾;

visto il proprio parere in merito alla Comunicazione della Commissione «Incentivi a favore della competitività delle imprese europee a fronte della globalizzazione» (CdR 134/1999 fin) ⁽²⁾;

visto il proprio parere in merito alla «Comunicazione della Commissione — Sfide per la politica delle imprese nell'economia fondata sulla conoscenza» e alla «Proposta di decisione del Consiglio relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità (2001-2005)» (CdR 185/2000 fin) ⁽³⁾;

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo in merito a «L'innovazione in un'economia fondata sulla conoscenza» (CdR 468/2000 fin) ⁽⁴⁾;

visto il progetto di parere (CdR 199/2001 riv. 2) adottato all'unanimità dalla Commissione 6 il 28 settembre 2001 (Relatore: Van den Brande, B-PPE, Senatore, membro del Parlamento fiammingo);

considerando che le PMI sono di vitale importanza per la crescita economica e per l'occupazione nell'Unione europea e nei paesi candidati, e che pertanto è necessario valutare l'impatto sulle PMI di vari aspetti delle politiche,

ha adottato all'unanimità il seguente parere nella 41^a sessione plenaria del 14 e 15 novembre 2001 (seduta del 14 novembre).

1. Posizione del Comitato delle regioni

l'occasione per formulare raccomandazioni non solo sulla relazione ma anche sul contesto generale della politica europea delle PMI.

1.1. Il CdR esprime il proprio apprezzamento per gli sforzi della Commissione tesi ad offrire una panoramica sulle misure a favore delle PMI. La relazione della Commissione delinea un panorama esaustivo e anche dettagliato di tutte le misure prese a livello UE per appoggiare le PMI. Il Comitato vuole sfruttare

1.2. La politica a favore delle PMI presenta aspetti economici, sociali, regionali e di altro tipo. Essa non può essere valutata prescindendo da altre politiche, in particolare quella a favore delle imprese in generale. Esse sono in effetti complementari. Ad esempio le PMI rivestono un ruolo di primo piano nella politica a favore dello sviluppo dell'economia della conoscenza e a sostegno dei settori dell'alta tecnologia.

⁽¹⁾ GU C 293 del 13.10.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU C 57 del 29.2.2000, pag. 23.

⁽³⁾ GU C 22 del 24.1.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU C 253 del 12.9.2001, pag. 20.

1.3. Eppure non risulta sempre chiaramente dalla relazione se le misure enunciate mirino ad un miglioramento generale del contesto imprenditoriale o se si tratti di una politica diretta allo sviluppo ed alla promozione delle PMI. Forse perché la specificità delle PMI non viene sempre riconosciuta a sufficienza nella politica europea a favore delle imprese, la relazione non offre sempre le necessarie indicazioni sugli effetti che le politiche condotte sortiscono sulle PMI.

1.4. La Commissione sottolinea giustamente il fatto che numerose PMI costituiscono una fonte di innovazione per la nostra economia. L'importanza delle PMI per l'economia europea è tuttavia maggiore. Anche le imprese appartenenti ai cosiddetti settori tradizionali hanno la capacità di creare posti di lavoro, in particolare per le persone meno qualificate, che non hanno possibilità di inserirsi nel settore dell'alta tecnologia. Ciò può accadere in molti modi, come ad esempio tramite l'economia sociale.

1.5. La relazione della Commissione costituisce uno strumento pratico per effettuare una valutazione accurata, e nel contempo critica, della politica europea a favore delle imprese in generale e delle PMI e, se del caso, per formulare proposte per un relativo adeguamento. Nel suo parere il CdR ha necessariamente limitato il numero dei temi affrontati, ma intende comunque prendere ora in considerazione la futura strategia della Commissione per l'intera categoria delle imprese (come stabilito dopo il vertice di Lisbona) e per le implicazioni connesse all'ampliamento. Il Comitato intende raggruppare le proprie raccomandazioni attorno a quattro temi; semplicità e trasparenza, consultazione e dialogo con il settore delle PMI, le PMI e l'ampliamento dell'Unione, le PMI e l'economia regionale.

1.6. In questo quadro va sottolineato che la relazione sarebbe migliore se le conclusioni fossero più esplicite sulle varie possibilità riguardanti le politiche da adottare nei confronti del settore delle PMI. Il Comitato si aspetta che la prevista comunicazione sulle conseguenze della nuova economia per la politica diretta alle imprese crei chiarezza al riguardo.

2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni

2.1. Semplicità e trasparenza

2.1.1. Lo sviluppo delle piccole e medie imprese è spesso ostacolato dalla mancanza di un punto di contatto unico e ben definito (uno sportello), facilmente accessibile e decentrato. Si può verificare se i centri di informazione europea (Euro Info Centres: EIC) possono rappresentare le strutture adeguate a tal fine. Naturalmente le piccole imprese hanno di solito ben altre preoccupazioni che cercare di orientarsi nella complessa legislazione europea e tra le misure di sostegno. Il Comitato rileva che l'efficienza dello sportello unico può essere migliorata promuovendo l'uso di tecniche di comunicazione avanzate ma al tempo stesso su misura per il cliente. Con l'uso di tali

tecniche deve essere inoltre possibile seguire il percorso di un dossier in modo che l'azienda possa sapere in ogni momento presso quale entità amministrativa esso si trova.

2.1.2. Grazie alla loro prossimità gli enti locali e regionali dispongono di un'ottima conoscenza diretta della realtà delle PMI, e possono rappresentare una struttura adeguata per trasmettere informazioni sugli adempimenti amministrativi e le misure di sostegno. Il Comitato chiede alla Commissione di studiare possibilità per coinvolgere meglio tali enti locali e regionali nell'attività degli EIC e in altre iniziative dell'UE.

2.1.3. La relazione sottolinea che sono state messe a punto moltissime iniziative e misure, le quali indubbiamente contribuiscono positivamente al clima imprenditoriale generale in Europa. Ci si può chiedere tuttavia se in proposito non si rischino doppiioni e se le misure raggiungano sempre i gruppi target cui erano destinate. Il Comitato invita la Commissione europea a valutare effettivamente tali misure dal punto di vista dell'imprenditore, che nell'ambito della sua impresa deve gestire la molteplicità delle misure di sostegno e prendere ogni giorno decisioni a breve termine. Ciò implica un impegno da parte della Commissione a rendere le decine di misure di sostegno più semplici e più trasparenti e ad abbassare il livello di accesso agli strumenti di finanziamento per le PMI. In tal modo migliorerebbero sicuramente molto anche l'efficacia e i risultati della politica per le PMI.

2.1.4. La Commissione europea deve chiedersi con urgenza se le varie iniziative di sostegno non debbano essere maggiormente coordinate, oppure, ancora meglio, se non occorra cominciare sin da ora a ridurre il numero. Si tratta di un approccio attuabile visto che l'intera politica delle imprese viene gestita e coordinata da un'unica direzione generale.

2.1.5. Se aumentassero la semplicità e la trasparenza e se si riducesse il numero di iniziative anche la valutazione delle misure intraprese potrebbe avvenire in modo più semplice e più trasparente. Il Comitato auspica che nel procedere a questa valutazione la Commissione annetta una grande importanza all'efficienza delle PMI.

2.1.6. Spesso nei loro contatti con le autorità le PMI si rivolgono ad organismi intermedi di consulenza e assistenza. Per raggiungere i destinatari finali, ovvero gli imprenditori delle PMI, è pertanto auspicabile che la Commissione metta a disposizione di questi organismi intermedi informazioni chiare e aggiornate circa la politica a favore delle PMI. Tali organismi possono quindi far sì che le informazioni dirette ai singoli imprenditori siano adeguate ed aggiornate.

2.1.7. La Commissione deve far sì che la capacità amministrativa delle PMI, perlopiù limitata, non porti a uno svantaggio sul piano competitivo. Questo vale in particolare anche per le procedure di appalto. Al riguardo il Comitato invita la Commissione a semplificare le procedure europee.

2.2. Consultazione e dialogo con il settore delle PMI

2.2.1. Il settore delle PMI è molto eterogeneo per quanto riguarda sia i settori che le dimensioni. Ogni subcategoria presenta caratteristiche specifiche, di cui la politica deve tenere conto. Ad esempio, la maggior parte delle misure a favore dell'innovazione e dell'alta tecnologia appare innanzitutto diretta alle imprese medie. Ciononostante, anche le piccole imprese devono avere voce in capitolo nella politica europea a favore delle imprese, poiché anch'esse introducono innovazioni e creano nuovi posti di lavoro.

2.2.2. La Commissione europea vanta una tradizione di concertazione con le organizzazioni europee delle PMI, che consulta in merito alle proposte di legge relative alle PMI. Il Comitato ritiene che questa tradizione debba essere rafforzata e diventare parte integrante della cultura imprenditoriale europea. È però necessario che, accanto ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi, anche i lavoratori di questo settore siano costantemente coinvolti nella concertazione.

2.2.3. Spesso proposte e misure attinenti ad altre politiche hanno un impatto sulle PMI, e comportano, in particolare, un aumento degli adempimenti amministrativi. Questo vale ad esempio per la politica ambientale. Il Comitato invita la Commissione a verificare preventivamente l'impatto sulle PMI di tutte le misure e, qualora necessario, a tenere consultazioni con il settore.

2.2.4. In alcuni comitati di dialogo settoriali (dialogo sociale europeo) le PMI sono ben rappresentate. Visti i problemi specifici del mondo delle piccole imprese, si può riflettere sull'opportunità di instaurare, accanto a questi comitati, un dialogo sociale specifico per le PMI al di là dei limiti settoriali.

2.2.5. Nel predisporre nuove misure dirette alle PMI la Commissione europea dovrebbe creare lo spazio necessario per nuove forme di consultazione. In proposito si possono, fra l'altro, consultare delle reti per iscritto od organizzare audizioni. Ciò che conta infatti è coinvolgere nella consultazione i soggetti più direttamente interessati e preoccuparsi soprattutto di raggruppare le varie reazioni, visto che il settore è così eterogeneo.

2.3. Le PMI e l'allargamento dell'Unione

2.3.1. Poiché le politiche europee verranno attuate anche nei paesi candidati, sarebbe particolarmente utile armonizzare la raccolta di informazioni sulle politiche. Il Comitato consiglia alla Commissione di verificare che all'interno dei paesi candidati la raccolta dei dati strutturati riguardanti le imprese avvenga con gli stessi metodi applicati all'interno dell'Unione. Consiglia inoltre di estendere per quanto possibile tale metodo anche ad altri paesi.

2.3.2. Dato che il terzo programma pluriennale per le PMI è aperto a nove paesi candidati, è auspicabile approfondire lo studio sulle eventuali opportunità per le piccole e medie imprese in questi paesi ed esaminare se occorrono ulteriori iniziative specifiche. In questi paesi risulterà probabilmente necessario rendere i finanziamenti più facilmente accessibili per le PMI e introdurre misure intese a promuovere le iniziative transfrontaliere.

2.3.3. L'ampliamento dell'Unione ha conseguenze non solo per i paesi candidati e per gli Stati membri attuali, ma anche per altri paesi, in particolare nell'Europa centrale ed orientale. Il Comitato consiglia che le misure europee dirette a tali paesi attribuiscono maggior attenzione alle piccole e medie imprese, in modo che l'imprenditorialità assuma un ruolo più prominente nel tessuto socioeconomico e nel contesto e mentalità prevalenti nella società.

2.3.4. Il Consiglio europeo di Stoccolma ha convenuto di sviluppare le modalità e i mezzi per coinvolgere attivamente i paesi candidati negli obiettivi e nelle procedure della strategia di Lisbona. A questo proposito ci si aspetta che la Commissione europea faccia sì che tutte le future iniziative relative alle PMI siano accompagnate da una valutazione delle conseguenze per i paesi candidati e, più specificamente, per le loro PMI.

2.3.5. Nell'ambito della politica delle PMI la Commissione pone un accento particolare sull'innovazione e sulla tecnologia avanzata, insieme alla creazione di posti di lavoro altamente qualificati. Ci si può tuttavia chiedere se i paesi candidati, data la tipologia delle loro PMI, abbiano il potenziale e la capacità per attingere ai fondi europei disponibili. Per questi paesi la barra va tenuta abbastanza bassa. In proposito si può tener conto che anche settori più «tradizionali» possono contribuire notevolmente al rinnovamento economico.

2.3.6. Nel quadro dell'allargamento occorre fornire alle imprese dei paesi candidati ed alle loro organizzazioni strumenti intesi a rafforzare l'economia basata sulla consultazione e il dialogo sociale.

2.4. Le PMI e l'economia regionale

2.4.1. Poiché le imprese sono spesso concentrate dal punto di vista geografico, l'economia della conoscenza ha spesso delle implicazioni per la diffusione regionale dell'attività economica e dell'occupazione. È pertanto importante che la Commissione verifichi che tutte le regioni possano profittare della politica destinata alle imprese che punta all'innovazione ed alla nuova economia. Questo vale anche per la politica a favore del commercio elettronico. Il Comitato invita la Commissione a ricorrere, ove necessario, ai fondi strutturali in quanto strumento per aiutare le regioni in ritardo a imprimere nuovo impulso alla loro economia.

2.4.2. Gli enti locali e regionali conoscono molto bene le realtà sul campo e sono dunque gli interlocutori privilegiati per attuare la politica europea delle imprese e delle PMI. Il Comitato invita la Commissione a verificare che la politica europea (ad esempio il piano d'azione per le PMI 2000-2006) risponda alle priorità politiche degli enti locali e regionali e ad organizzare eventualmente dei seminari al riguardo.

2.4.3. La portata e l'efficacia del metodo di coordinamento aperto aumentano se tutti gli interessati vengono coinvolti

nella definizione di indicatori. Questo è vero in particolare per gli enti locali e regionali. È estremamente importante che essi vengano coinvolti nella definizione di strumenti di valutazione, indicatori e strumenti per l'analisi comparativa (benchmarking).

2.4.4. Nel campo della formazione e dell'istruzione occorre puntare all'idea d'imprenditorialità come valida alternativa occupazionale per i giovani, nonché all'assistenza ai giovani imprenditori indipendenti, sempre tenendo conto delle peculiarità delle culture regionali.

Bruxelles, 14 novembre 2001.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni sulla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni “Lavorare insieme per conservare lo slancio” 2001 — Revisione della strategia sul mercato interno»

(2002/C 107/21)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la comunicazione della Commissione «Lavorare insieme per conservare lo slancio — 2001: Revisione della strategia sul mercato interno» (COM(2001) 198 def.);

vista la decisione della Commissione, del 19 aprile 2001, di consultare il Comitato delle regioni sull'argomento, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che stabilisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Presidente, in data 7 giugno 2001, di elaborare un parere in materia e di affidare alla Commissione 6 «Occupazione, politica economica, mercato unico, industria, PMI» l'incarico di effettuare i lavori preparatori sull'argomento;

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «La strategia per il mercato interno europeo» (COM(1999) 464 def.);

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Strategia per il mercato interno — Revisione per l'anno 2000» (COM(2000) 257 def.)⁽¹⁾;

visto il proprio parere in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità» [COM(2000) 319 def. — 2000/0139 (COD)] CdR 309/2000 fin⁽²⁾;

visto il proprio parere in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori» [COM(2000) 275 def. — 2000/0115 (COD)] e alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto» [COM(2000) 276 def. — 2000/0117 (COD)] CdR 312/2000 fin⁽³⁾;

visto il progetto di parere (CdR 200/2001 riv. 2) adottato dalla Commissione 6 il 28 settembre 2001 (relatrice: Rodust, D/PSE, Presidente della Commissione per gli affari europei del Parlamento del Land Schleswig-Holstein),

ha adottato all'unanimità, il 14 novembre 2001, nel corso della 41^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. La posizione del Comitato delle regioni in merito alla comunicazione

Strategia per il mercato interno

1.1. Con il presente parere il Comitato si esprime per la seconda volta in merito alla strategia della Commissione circa il mercato interno. Il Comitato si è già pronunciato sulla strategia per il mercato interno per il 2000, sia sull'approccio generale che sugli obiettivi strategici, e conferma le posizioni già espresse.

1.2. Il Comitato, associandosi alle altre istituzioni europee, ravvisa tuttora nella realizzazione del mercato interno un compito centrale, e finora solo parzialmente realizzato, del

processo di integrazione europea. Senza la graduale creazione di un mercato comune in Europa l'Unione europea perderebbe lo slancio verso l'integrazione. Date le particolari sfide che attualmente essa deve affrontare, legate al dibattito sul proprio futuro, alla politica sull'ampliamento e alle ripercussioni economiche della globalizzazione, la realizzazione del mercato interno svolge un ruolo di primo piano. È soprattutto attraverso il mercato interno che l'Europa deve diventare accessibile ai cittadini.

1.3. Una sistematica realizzazione del mercato interno non può prescindere dall'approccio globale messo a punto dalla Commissione già nel 1999 per l'attuazione del mercato interno nei successivi 5 anni, dagli obiettivi strategici formulati in tal senso, dagli obiettivi operativi e dalle azioni mirate a breve termine, né dall'intento di sottoporre a verifica questi obiettivi ogni 18 mesi e di adeguarli introducendo nuove linee direttrici. Il Comitato condivide questo approccio generale.

⁽¹⁾ CdR 311/2000 fin — GU C 148 del 18.5.2001, pag. 16.

⁽²⁾ GU C 144 del 16.5.2001, pag. 20.

⁽³⁾ GU C 144 del 16.5.2001, pag. 23.

1.4. Il Comitato concorda con l'approccio della Commissione secondo cui una maggiore efficienza dei mercati comunitari dei prodotti e dei capitali, il miglioramento del contesto in cui operano le imprese, una migliore qualità della vita dei cittadini e lo sfruttamento delle conquiste del mercato interno in un mondo in trasformazione rappresentano quattro presupposti essenziali per la realizzazione del mercato interno.

1.5. Anche per la strategia del mercato interno per il 2001 vale comunque la richiesta del Comitato d'incentrare le misure intese a migliorare l'efficienza del mercato interno soprattutto sugli sforzi tesi a creare posti di lavoro durevoli e competitivi. Dei criteri proposti al riguardo dal Comitato si è però tenuto conto solo parzialmente per attuare il mercato interno.

1.6. Il Comitato ribadisce inoltre i limiti della politica di liberalizzazione già fatti presenti in precedenza, e sottolinea che l'approvazione della strategia di mercato da parte del Consiglio comporta, da parte degli Stati membri, un impegno volontario piuttosto che l'obbligo di recepimento delle proposte concrete della Commissione. Quanto alla verifica del livello di recepimento delle direttive UE nel diritto nazionale, il margine d'azione degli Stati membri non deve essere ristretto a posteriori.

1.7. Le richieste formulate dal Comitato circa l'importanza di tener conto del principio di sussidiarietà e degli interessi degli enti locali e regionali non sono formule prive di contenuto. Il Comitato riconosce gli evidenti sforzi della strategia del mercato della Commissione per migliorare nettamente la vicinanza del mercato interno ai cittadini e quindi l'apertura del mercato interno alle PMI. Tuttavia, nella strategia del mercato interno, il Comitato non ravvisa idee e criteri ben definiti per includere nei processi di recepimento delle misure proposte gli enti locali e regionali, con le loro molteplici possibilità e reti. Tiene pertanto a ribadire l'importanza, laddove opportuni e necessari, anche per poter meglio orientare l'applicazione del principio di sussidiarietà.

Strategia di mercato interno 2001

1.8. La strategia per il mercato interno può essere efficace solo se le azioni mirate vengono effettivamente e tempestivamente trasformate in progetti normativi, a loro volta applicati negli Stati membri.

1.9. Le esperienze fatte con la strategia di mercato per il 2000 hanno dimostrato che un programma troppo vasto e scarsamente mirato incontra difficoltà di realizzazione. Il Comitato condivide l'idea della Commissione secondo cui il bilancio del recepimento delle azioni mirate in norme giuridiche per gli ultimi 12 mesi è ancora insoddisfacente. Accoglie con favore le conclusioni della Commissione, di ridurre cioè le azioni concrete della strategia per il mercato interno a 76 e di considerarle come prioritarie solo 40.

1.10. Benché il deficit di recepimento negli Stati membri sia già stato ridotto, la trasposizione nelle legislazioni nazionali delle norme giuridiche adottate può essere ulteriormente migliorata. In diversi Stati membri il livello di recepimento è ancora ampiamente inferiore alla media. Resta da vedere se la trasposizione completa delle norme giuridiche deliberate, richiesta dal Consiglio europeo di Stoccolma del marzo 2001, e la riduzione del deficit di recepimento all'1,5 % entro la primavera del 2002 siano obiettivi effettivamente realizzabili. Alla luce delle esperienze fatte finora, il Comitato reputa questa richiesta molto ambiziosa.

1.11. La realizzazione del mercato interno riguarda numerosi settori. Tuttavia, per il conseguimento di quest'obiettivo risulta più utile convertire effettivamente solo un minor numero di progetti in direttive sul mercato interno che dovranno essere applicate dagli Stati membri piuttosto che realizzare solo in parte una strategia completa e organica. Il Comitato appoggia quindi l'approccio della Commissione, di procedere cioè per priorità. Condivide anche il progetto di migliorare il flusso di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione circa il recepimento. In questo senso è tuttavia imprescindibile la partecipazione attiva dei vari moltiplicatori a livello regionale e locale.

1.12. La selezione delle azioni per la strategia di mercato interno 2001 si fonda sulle analisi e sulle osservazioni della Commissione, nelle quali confluiscono anche i risultati del dialogo con le imprese ed i cittadini. Dalle statistiche disponibili sulle lacune del funzionamento del mercato interno per le PMI ed i cittadini emergono i seguenti principali aspetti problematici: la libera circolazione dei beni, la libertà di stabilimento, le normative sulla prestazione di servizi, la libera circolazione delle persone, le questioni fiscali, l'ambiente ed i problemi legati alla tutela dei consumatori nonché le problematiche legate agli appalti pubblici ed alla concorrenza. Il Comitato esorta ad orientare maggiormente verso questi settori gli obiettivi operativi e gli obiettivi mirati a breve termine, e a definire le priorità di conseguenza.

1.13. Le PMI ed i cittadini continuano ad avere difficoltà a tutelare i propri diritti in materia di mercato interno. I punti di contatto per il mercato interno allestiti negli Stati membri, ai quali spetta il compito di esaminare i reclami in materia e di risolvere i problemi incontrati, lavorano in maniera molto differenziata. L'esistenza di questi organi non è nota ovunque, e le loro capacità di risolvere i problemi sono ancora piuttosto limitate. Ora, per realizzare effettivamente il mercato interno è indispensabile rafforzare questi punti di contatto e la loro interattività in rete. L'obiettivo deve consistere nel rendere nota l'esistenza di questi organi e nell'assicurare che siano in grado di risolvere singoli problemi anche a livello transfrontaliero, rapidamente e senza complicazioni burocratiche. Ciò non può avvenire soltanto per via elettronica e facendo conoscere direttamente la situazione giuridica in atto sul mercato interno.

Azioni mirate della strategia per il mercato interno per il 2001

1.14. Secondo il Comitato, le azioni mirate proposte dalla Commissione per la strategia del mercato interno per il 2001 contribuiranno a proseguire la realizzazione del mercato interno. Dal suo punto di vista devono essere prese in considerazione innanzitutto le seguenti proposte:

1.15. Il sistema on-line per il «problem-solving» interattivo e le riflessioni per una «politica interattiva», cui si aspira, potranno consentire una realizzazione del mercato interno più rapida e orientata alla soluzione dei problemi soltanto se la Commissione farà in modo che gli attori locali e regionali vengano attivamente coinvolti in questo dialogo. L'impiego di questi strumenti, tuttavia, risulterà utile solo se gli stimoli e le iniziative interverranno anche nell'ulteriore sviluppo della strategia per il mercato interno.

1.16. Il Comitato condivide in linea di principio l'idea di procedere a un'ulteriore liberalizzazione dei singoli settori di mercato. Ciò riguarda anche, ad esempio, il mercato interno per il trasporto di merci su rotaia e per il trasporto internazionale di persone. La politica europea di liberalizzazione però non deve comportare una limitazione, o addirittura un ostacolo, alle opportunità di sviluppo di singole regioni e comuni. I pubblici poteri devono poter mantenere la possibilità d'intervenire soprattutto laddove c'è bisogno, ma non sono disponibili, o non sono giustificate, alternative offerte dal settore privato.

1.17. Il Comitato condivide in linea di principio l'interesse della Commissione a liberare le imprese da norme e disposizioni gravose e ad agevolare loro l'accesso al mercato grazie ad un'ulteriore normalizzazione dei prodotti. Il Comitato accoglie decisamente con favore il progetto della Commissione di sviluppare una strategia per la semplificazione del contesto giuridico, e si attende che una strategia si applichi soprattutto a livello UE.

1.18. Anche il Comitato conviene sull'opportunità di porre in essere un quadro normativo per gli aiuti di stato in materia di ricerca e sviluppo, sempre che consenta pari opportunità di concorrenza. A tal fine occorre che l'Unione europea attui una politica della ricerca che non escluda aiuti a progetti di ricerca di media dimensione e consenta un aiuto alla ricerca differenziato a livello nazionale e regionale.

1.19. Gli sforzi tesi all'«apertura di nuovi mercati europei del lavoro» devono costituire il fulcro delle azioni mirate a favore di un mercato interno dei cittadini, e i progetti intesi ad includere gli aspetti ambientali nello sviluppo del mercato interno, a garantire la sicurezza dei generi alimentari, il superamento degli ostacoli in campo sociale nonché la formazione e il perfezionamento professionale devono servire proprio al conseguimento di queste finalità. Il previsto piano d'azione quindi non deve limitarsi a smantellare gli ostacoli transfrontalieri, per agevolare così la mobilità, ma deve anche offrire al tempo stesso agli enti locali e regionali il margine di manovra necessario per poter effettivamente sfruttare questi nuovi mercati europei del lavoro. Il Comitato accoglie con favore i progetti della Commissione, tesi a includere sin da ora la dimensione dei paesi candidati all'adesione negli aspetti esterni del mercato interno.

2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni*Priorità intersettoriali*

2.1. Affinché l'UE possa tempestivamente convertire i progetti previsti dalla strategia del mercato interno in misure legislative, il Comitato esorta a dare ai progetti più importanti una particolare priorità, e a spingere la presidenza del Consiglio in carica a includere nei propri programmi di lavoro la realizzazione di questi progetti come «azioni prioritarie».

2.2. Per il dialogo tra la Commissione e gli attori coinvolti nel funzionamento del mercato la Commissione dispone, oltre che di vari websites, di centri nazionali di coordinamento e di punti di contatto, tra cui i centri di consulenza per i consumatori (Eurosportelli) e i centri europei di informazioni (Euroinfo-centre, EIC). Per migliorare il flusso delle informazioni sul recepimento del mercato interno tra gli Stati membri e la Commissione, il Comitato propone di intensificare l'uso dello strumento della consultazione reciproca per l'attuazione del mercato interno. Incoraggia a potenziare gli EIC, anche coinvolgendo gli Eurosportelli, non soltanto come punti di avvio, ma anche per crearvi «Gruppi di lavoro per il mercato interno» ai quali partecipino tra l'altro i rappresentanti delle associazioni economiche, dei sindacati, delle camere di commercio e degli enti locali e regionali. In questo modo la Commissione viene messa in grado di condurre con questi moltiplicatori un dialogo circa il recepimento della strategia del mercato interno e i suoi effetti sui mercati regionali e locali. Altri esempi dimostrano che la Commissione è in grado di avviare e promuovere questi processi.

2.3. Il Comitato condivide l'idea della Commissione secondo cui per misurare i progressi nei vari settori del mercato interno devono essere sviluppati indicatori significativi. Sottolinea di attendere dalla Commissione indicatori che riguardino anche gli sviluppi e gli effetti delle nuove norme del mercato interno anche sul piano regionale e locale. Tra questi si annoverano non soltanto indicatori sulla libera circolazione di merci e servizi, sulla libertà di stabilimento, sui prezzi e sul livello di normalizzazione, bensì anche indicatori che consentano di pronunciarsi sullo sviluppo del mercato europeo del lavoro, della dinamica occupazionale, della compatibilità dei sistemi sociali e della mobilitazione dello spirito imprenditoriale.

Azioni mirate e operative a breve termine per gli ambiti d'importanza strategica per il mercato interno (mercati, imprese, cittadini, aspetti esterni)

2.4. Il Comitato esorta a includere nelle verifiche della strategia di mercato interno un'analisi delle lacune e dei risultati delle azioni mirate e operative a breve termine evidenziate dalle reti della stessa Commissione, dal dialogo con le PMI e con i cittadini nonché dall'auspicata «politica interattiva».

2.5. L'introduzione dell'euro come moneta europea unica costituisce la prossima tappa determinante verso la creazione e il rafforzamento del mercato interno. Da varie parti si teme (a torto o a ragione) che l'introduzione della nuova moneta comporti un ulteriore aumento dei prezzi. Il Comitato invita la Commissione ad adottare nuove misure intese ad accrescere la fiducia dei cittadini nella nuova moneta, e ad osservare con attenzione il suo impatto sull'andamento dei prezzi. Tra queste misure aggiuntive si annoverano in particolare la riduzione e l'allineamento delle commissioni per i pagamenti non in contanti tra gli Stati membri.

2.6. I raffronti di prezzo rappresentano un buon indicatore per l'integrazione economica e l'efficienza del mercato. Per gli articoli di elettronica di consumo, ad esempio, le differenze di prezzo tra i paesi UE possono raggiungere anche il 40 %, e per i generi alimentari freschi le differenze sono ancora più elevate. Esse non si spiegano solo con le diverse aliquote IVA: in Europa l'immagine del marchio incide infatti per un terzo della differenza di prezzo. Altri motivi potrebbero essere i limiti imposti dalla concorrenza, dalla distribuzione e dal marketing nel settore dei servizi. Inoltre maggiori preoccupazioni per le imprese vengono dalle norme giuridiche e dalle difficoltà legate all'armonizzazione tecnica. Soltanto i mercati efficienti e orientati alla concorrenza, sui quali i beni vengono scambiati liberamente, esercitano una costante pressione sui prezzi. Il Comitato invita a condurre studi che chiariscano questi problemi e presentino proposte di soluzioni, e a proseguire i lavori per il recepimento della strategia globale per il mercato interno dei servizi.

2.7. Secondo il Comitato il dialogo sociale in corso su una politica dei consumatori sostenibile e vicina ai cittadini rappresenta la possibilità di effettuare le correzioni necessarie nel settore della politica agricola, che ha aperto la strada verso il mercato comune. Si tratta principalmente di produrre, elaborare e commercializzare generi alimentari più sani e di migliore qualità, potenziando nel contempo la tutela degli animali e dell'ambiente. Gli Stati membri dell'UE sono soggetti alle regole del commercio intracomunitario e alle regole internazionali dell'import-export. Per la protezione dei consumatori ciò ha conseguenze significative: il Comitato caldeggia un divieto permanente a livello UE sull'uso di farine e grassi animali per la produzione di mangimi, nonché l'obbligo del test BSE per i bovini di 24 mesi e l'estensione dei test agli ovini e ai caprini. La tutela degli animali deve essere migliorata rendendo più rigide le regole europee e nazionali per l'allevamento degli animali da reddito. Occorre eliminare le sovvenzioni all'esportazione per gli animali da macello vivi e ridurre notevolmente i tempi di trasporto degli animali vivi. Il Comitato invita la Commissione a rivedere il sistema vigente per la promozione dell'agricoltura. In futuro i pagamenti dell'UE per le spese legate alla produzione dovrebbero avvenire più spesso a favore del cosiddetto secondo pilastro: tutela della natura, promozione dei sistemi di garanzia della qualità, uso della biomassa per la produzione di energia, ecc. Il Comitato ritiene opportuno esaminare la possibilità di aumentare la quota di cofinanziamento UE per le misure del secondo pilastro.

2.8. La liberalizzazione nel settore dei trasporti e dell'energia, nel settore delle comunicazioni e dei servizi postali e nel settore dei servizi finanziari ha innescato una dinamica di mercato dalla quale finora hanno tratto vantaggio tutti gli Stati

membri. D'altro canto, però, soprattutto le regioni rurali strutturalmente deboli risentiranno sempre più, anche negativamente, della liberalizzazione di questi mercati sotto il profilo della disponibilità di servizi infrastrutturali. Il Comitato invita perciò la Commissione a prestare maggiore attenzione, in futuro, agli effetti della politica di liberalizzazione sulle varie regioni, e, ogni volta che vengono formulate nuove proposte (ad esempio per il pacchetto di misure previste per il 2001 circa la liberalizzazione del trasporto di merci su rotaie), di descriverli e valutarli regolarmente in un capitolo a parte. Ciò vale anche per le proposte il cui effetto accresce la pressione competitiva sulle PMI e sulle regioni strutturalmente deboli e, tra l'altro, anche per il recepimento delle raccomandazioni «Basilea II».

2.9. Il Comitato chiede una politica europea della concorrenza e degli aiuti che tenga conto degli obiettivi di politica regionale e garantisca una concorrenza equa. Ciò vale in particolare anche per le infrastrutture pubbliche e altre misure per l'ottimizzazione dei fattori locali regionali. Il Comitato prevede che al riguardo la Commissione crei un quadro giuridico chiaro e positivamente formulato per la politica infrastrutturale pubblica e per le misure relative ai servizi pubblici di interesse generale nel partenariato pubblico-privato.

2.10. Rispetto all'industria, per le PMI è di gran lunga più difficile affermarsi nei confronti della concorrenza. Ultimamente la Commissione ha chiesto ai beneficiari dei contributi garanzie bancarie per gli anticipi versati all'inizio di un progetto, il cosiddetto «advance payment». Lo strumento delle garanzie, oltre a produrre dei costi, riduce la linea di credito per altri progetti, restringendo in maniera determinante il campo d'azione per le PMI. Per prevenire irregolarità il Comitato invita la Commissione a imporre sanzioni drastiche in caso di comportamenti non corretti da parte dei beneficiari dei contributi. Il Comitato invita inoltre a verificare se alle PMI possa essere concessa una deroga per la garanzia a copertura degli anticipi.

2.11. Il Comitato condivide l'idea della Commissione secondo cui lo spazio economico europeo è eccessivamente regolamentato, e quindi le possibilità di sviluppo, soprattutto per le PMI, vengono notevolmente limitate. Deplora che la stessa UE abbia contribuito a questo sviluppo in maniera non trascurabile. Si compiace quindi del progetto della Commissione di presentare entro la fine del 2001 una strategia globale per la semplificazione della regolamentazione a livello comunitario e nazionale. Il Comitato invita la Commissione ad attenersi strettamente al principio di sussidiarietà ed a concentrarsi sulle regolamentazioni quadro.

2.12. Il Comitato deplora che l'efficacia di molti progetti UE intesi a promuovere lo sviluppo economico sul mercato interno venga compromessa dalla complessità delle richieste e dalla scarsa trasparenza dei processi decisionali. Ciò vale anche per la gestione degli aiuti previsti dai fondi strutturali in base a requisiti normativi che spesso contrastano con l'efficienza degli organi nazionali, portando quindi alla creazione di strutture amministrative parallele. Il Comitato chiede alla Commissione di prestare particolare attenzione a questo aspetto nel quadro della valutazione intermedia, e di presentare una relazione contenente proposte intese a snellire le procedure, facendo affidamento sulle strutture amministrative disponibili a livello regionale e nazionale.

2.13. Affinché le PMI ed i cittadini si avvalgano dei propri diritti sul mercato interno e le difficoltà possano essere risolte quanto più rapidamente possibile, il Comitato condivide l'intento della Commissione di prestare particolare attenzione a questa sfida. Per dare un volto alle anonime reti di dialogo e per accelerare la concreta soluzione di problemi anche in casi specifici, il Comitato propone di introdurre a livello UE un «Ombudsman per il mercato interno», al quale i cittadini e le imprese possano rivolgersi direttamente, e che garantisca, in collaborazione con i punti di contatto e i governi degli Stati membri, l'applicazione dei diritti del mercato interno.

2.14. Con la realizzazione del mercato interno il processo verso la libertà di circolazione e di stabilimento, nonché verso la competizione e la crescita, diventa inarrestabile. L'attività transfrontaliera delle PMI può tuttavia essere danneggiata dai cosiddetti ostacoli «duri» e «morbidi», come mostrano i seguenti esempi:

2.15. Ogni impresa attiva a livello transfrontaliero deve mettere in conto la possibilità di essere esposta alla richiesta di concludere uno dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei paesi confinanti. I sindacati dei paesi confinanti si aspettano inoltre che i lavoratori dell'impresa d'origine appartengano al sindacato specifico competente, anche quando tale impresa non dispone di una sede nei paesi confinanti. Da ciò deriva un'incertezza giuridica per l'impresa d'origine, tanto più che spesso non esistono disposizioni codificate sui salari minimi (contratti collettivi in corso di definizione) e le condizioni salariali, a causa della struttura differenziata dei costi salariali aggiuntivi, sono difficilmente raffrontabili con quelle estere, e quindi le prestazioni salariali aggiuntive non sono riconosciute nel quadro delle disposizioni sulle paghe orarie minime. Il

Comitato invita la Commissione a predisporre un quadro sinottico contenente proposte attuabili in pratica, per indicare alle imprese almeno un metodo che assicuri una comparabilità approssimativa.

2.16. Il Comitato concorda con la Commissione nel ritenere che la mobilità dei lavoratori sul mercato interno viene ancora ostacolata da diversi fattori, e che lo smantellamento di queste barriere alla mobilità deve essere un compito centrale nel recepimento della strategia per il mercato interno. Ciò non presuppone obbligatoriamente l'armonizzazione dei sistemi fiscali e sociali degli Stati membri. Piuttosto sono decisive le regole globali, che rendono compatibili per i singoli lavoratori diversi sistemi istituzionali. Il Comitato accoglie pertanto con favore il piano d'azione della Commissione, annunciato per la primavera del 2002, circa l'apertura di nuovi mercati del lavoro europei, nonché tutte le altre proposte per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Il Comitato ricorda tuttavia che in questo modo si deve promuovere e accrescere la mobilità non solo dei lavoratori altamente qualificati, ma anche dei lavoratori di qualsiasi livello.

2.17. Il Comitato chiede alla Commissione d'includere nei suoi programmi di aiuto (tra cui EURES o Interreg) anche gli aspetti relativi al superamento degli ostacoli «morbidi» alla mobilità, collegandosi ai risultati positivi conseguiti finora per le regioni di confine. L'apprendimento delle lingue, soprattutto nelle regioni di confine, deve diventare un elemento chiave per promuovere la mobilità nell'Unione europea e la realizzazione del mercato interno. A questo proposito il Comitato accoglie con favore, ad esempio, le iniziative e la campagna d'informazione nel quadro dell'«Anno europeo delle lingue 2001». Il Comitato invita la Commissione e il Consiglio a promuovere questo strumento in forma di azioni specifiche.

Bruxelles, 14 novembre 2001.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni sulla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, e al Parlamento europeo sui “Piani d’azione a favore delle biodiversità e conservazione delle risorse naturali, agricoltura, pesca e cooperazione economica e cooperazione allo sviluppo”»

(2002/C 107/22)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento Europeo sui piani d’azione a favore delle biodiversità: conservazione delle risorse naturali, agricoltura, pesca e cooperazione economica e cooperazione allo sviluppo (COM(2001) 162 def.);

vista la decisione dell’Ufficio di presidenza del 13 giugno 2000 di elaborare a norma dell’articolo 265, quinto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea un parere in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, e al Parlamento europeo sui “Piani d’azione a favore delle biodiversità e conservazione delle risorse naturali, agricoltura, pesca e cooperazione economica e cooperazione allo sviluppo”» e di incaricare la Commissione 4 «Assetto territoriale, questioni urbane, energia, ambiente» di elaborare il parere in materia;

vista la relazione «L’ambiente nell’UE alle soglie del 2000» dell’Agenzia europea dell’ambiente;

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una strategia comunitaria per la diversità biologica (COM(98) 42 def.);

vista la decisione del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica ⁽¹⁾;

vista la Convenzione UN/ECE sull’accesso all’informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia per le questioni ambientali;

visto il progetto di parere (CdR 201/2001 riv.) adottato dalla Commissione 4 l’8 ottobre 2001 (relatore: Torchio (I/PPE) Sindaco di Spineda),

ha adottato all’unanimità il 15 novembre 2001, nel corso della 41^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Posizione del Comitato delle regioni

1.1. La Commissione europea, in data 27 marzo 2001 ha inviato al Consiglio ed al Parlamento europeo la Comunicazione sui «Piani d’azione a favore delle biodiversità e conservazione delle risorse naturali, agricoltura, pesca e cooperazione economica e cooperazione allo sviluppo». L’iniziativa trae origine da una serie di azioni per contrastare una tendenza preoccupante di riduzione e perdita delle biodiversità che caratterizza l’Europa e l’intero pianeta, mentre il ritmo di diminuzione e scomparsa di intere specie, dei relativi habitat, ecosistemi e patrimonio genetico non ha registrato nessuna battuta d’arresto a livello europeo e mondiale.

1.2. Il Comitato delle regioni condivide le preoccupazioni, manifestate dalla Commissione, legate all’esame di alcuni dati che rilevano in Europa la perdita media di oltre un terzo dei lepidotteri e delle specie aviarie, di un quarto delle specie di taluni gruppi di piante mentre, in alcuni Paesi membri, oltre i due terzi degli habitat esistenti sono in pericolo, con una riduzione del 60 % delle zone umide europee registrata negli ultimi decenni e la perdita di un centinaio di specie di animali domestici, mentre il 30 % delle razze superstiti è a rischio di

estinzione. Il quadro è ancora più preoccupante se si considerano i dati della FAO, nei quali si evidenziano rischi di immediata estinzione per oltre 11 mila specie vegetali ed animali per effetto delle attività umane, mentre il commercio internazionale di varietà selvatiche minaccia circa 30 mila specie nel mondo e danni incalcolabili discendono dal disboscamento annuo di circa 600 mila km² di foresta tropicale amazzonica.

1.3. Il Comitato delle regioni ritiene che per la sostenibilità a lungo termine dell’agricoltura, della pesca, di numerosi processi industriali, compresa la produzione di medicinali, sia necessario insistere sul dovere morale di preservare la biodiversità, poiché essa rappresenta la possibilità di sviluppo di molte comunità e che, ove perduta, ridotta o compressa diventa elemento di depauperamento a livello economico.

1.4. Il Comitato delle regioni ritiene che la tutela della biodiversità coincida con la tutela concreta della qualità della vita soprattutto a livello locale. Gli Enti locali e le Regioni sono fortemente richiamati da un’opinione pubblica sempre più esigente e preoccupata dall’arretramento del numero delle biodiversità. Molti, infatti, collegano sempre più gli indici di qualità della vita non soltanto al benessere economico materiale ma anche e soprattutto al mantenimento di determinati standard di livello biologico-ambientale che sono sempre più

⁽¹⁾ GUL 309 del 13.12.1993.

al centro di una forte domanda da parte della società civile, frutto di un crescente associazionismo ambientale ed animalista. La stessa realizzazione di vertici ed incontri di governanti, a livello mondiale, nelle città europee determina sempre più conseguenze anche di ordine politico, per lo stesso governo e per la pubblica sicurezza a causa del manifestarsi di forme più decise di contestazione alle politiche assunte e alla globalizzazione.

1.5. Tuttavia, se da un lato si fa strada una sempre più diffusa preoccupazione per il mantenimento delle biodiversità è altrettanto vero che gli elementi di forte contrasto dei movimenti ecologisti ed ambientalisti riguardano soprattutto le manipolazioni o modificazioni genetiche apportate a determinati elementi produttivi.

1.6. Il Comitato delle regioni condivide la necessità di sostenere una politica più incisiva, che superi le forme tradizionali di conservazione del territorio, avendo come obiettivo la realizzazione di interventi di conservazione per aree ben più vaste rispetto all'attuale 10-20 % del territorio mondiale che potrebbe rientrare nella categoria delle zone protette. Per preservare le biodiversità oggi è necessario combattere le sostanze che alterano il sistema endocrino, gli inquinanti organici persistenti (POP), la crescita di specie estranee invasive e verificare gli effetti derivanti dall'introduzione di determinati OMG.

In particolare è auspicabile che la ruralità e gli agroecosistemi rurali seminaturali, veri e propri serbatoi naturali di biodiversità, trovino nell'individuazione e nella difesa della storia ed identità delle sue comunità il nuovo tessuto connettivo dello spazio europeo in una visione non urbanocentrica ed industrialista della nuova Europa.

Le manifestazioni di biodiversità ed i territori ad essa connessi dovrebbero essere considerate invariabili non contrattabili nella gestione degli spazi europei, in accordo con le linee ispiratrici del documento informatore delle diverse politiche europee che è lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE).

2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni

2.1. Il Comitato delle regioni condivide l'idea della Commissione in ordine alla necessità di un monitoraggio dei piani d'azione e della loro efficacia e dell'introduzione di alcuni «indicatori» riferiti all'attuazione dei progetti ed all'utilizzo sostenibile di strumenti di intervento nell'attuazione delle singole azioni comunitarie.

2.2. Nonostante la Commissione, l'Agenzia europea per l'ambiente, gli Stati membri e le organizzazioni internazionali di settore si siano dedicate all'argomento, non sono ancora stati elaborati indicatori precisi per il sistema di intervento dei piani d'azione. Peraltro, la relazione della Commissione al vertice di Helsinki fornisce un quadro completo in ordine agli sviluppi di tale attività. Il Comitato delle Regioni ribadisce la necessità che gli indicatori debbano riferirsi a realtà locali e al

tempo stesso essere comparabili tra di loro, tenendo in debito conto la necessità che siano presenti per gli agroecosistemi, con caratteri di permanenza, specifici indicatori che evidenzino la presenza o meno di quelle componenti areali, lineari o puntiformi che connotano i paesaggi agrari storici europei. Anche la presenza delle diverse razze, delle tipologie di organizzazione fondiaria e parcellare deve essere contemplata nella selezione degli indicatori di biodiversità, da connettersi alle diverse specificità e manifestazioni spaziali dell'ecosistema delle regioni europee.

2.3. Il Comitato delle regioni auspica, pertanto, che l'elaborazione di un quadro di definizione degli indicatori tenga in primo luogo conto delle proposte di indicatori delle biodiversità presentate da parte degli Stati membri, che da tempo sono impegnati, in collaborazione con le regioni e gli enti locali, nell'attività di identificazione dei criteri per selezionare gli indicatori prioritari, e che si possa trovare un ulteriore arricchimento attraverso l'instaurazione di un sistema integrato di scambio di informazioni.

2.4. Le politiche di difesa ambientale e di tutela delle biodiversità nelle varie forme delle attività umane e nei diversi ambiti di intervento, sono fortemente collegate alle azioni specifiche promosse dagli Enti locali e dalle Regioni, sia a livello diretto che in sinergia con le più ampie e complesse iniziative assunte a livello di Stati membri, a livello europeo con l'Agenzia europea per l'ambiente, che a livello di protocolli di intesa internazionali.

2.5. Al riguardo il Comitato delle regioni auspica che i recenti protocolli ed intese a livello mondiale sull'ambiente, per l'indubbia ricaduta positiva che possono rivestire nel campo della tutela delle biodiversità, non rappresentino solamente un momento di contrapposizione di natura ideologica da parte dei singoli governi nazionali preoccupati talvolta di evidenziare segnali di discontinuità con i governanti precedenti, ma rappresentino un momento di reale impegno nella tutela del maggior numero di specie viventi nei vari ambiti della flora, della fauna e delle forme di vita presenti nel Paese.

2.6. In questo senso lo sviluppo di manuali di corretta produzione sia dell'agricoltura che nell'industria che nelle altre attività umane, il preventivo calcolo del rapporto costi-benefici di determinate politiche deve estendersi alle valutazioni degli effetti diretti ed indotti di tali azioni nell'ambito della maggiore o minore tutela delle biodiversità evitando l'adozione di parametri esclusivamente di natura produttiva ed economica e valutando anche il danno o beneficio ambientale diretto e indotto di tali politiche.

2.7. Il Comitato delle regioni ritiene necessario monitorare gli effetti del Global change (Cambi climatici indotti dall'attività antropica) sui sistemi naturali e seminaturali e sulle implicazioni economiche a livello locale (ad esempio rapporti tra innescamento e turismo montano, variazione del livello marino costiero, variazione degli stock idrici e idropotabili, insorgenza di nuove patologie legate al clima, ecc.).

Le emissioni di gas serra di origine antropica quali CO₂, i CFC e N₂O stanno modificando il clima attuale: in che misura questi cambiamenti si verificheranno e dove rimane un argomento controverso per la comunità scientifica. Gli impatti ipotizzati e maggiormente temuti possono essere così riassunti:

- innalzamento del livello marino costiero;
- modificazione delle precipitazioni e possibili impatti sulla vegetazione naturale, sugli agrosistemi e sui boschi;
- accelerazione della perdita di biodiversità;
- maggior frequenza eventi climatici eccezionali;
- variazione delle precipitazioni e variazione della temperatura;
- variazione dell'estensione delle superfici innevate e glacializzate;
- variazione delle superfici vegetate e delle tipologie di copertura;
- variazione dei popolamenti di specie invasive termofile (insetti, vegetali infestanti, ecc.).

In questo contesto per l'attività di tutela della biodiversità risulta particolarmente importante l'individuazione di indicatori di variazione climatica che considerino le modificazioni degli ambienti suddetti e delle relative cenosi.

2.8. Il Comitato delle regioni ravvisa la necessità di monitorare lo stato della biodiversità e i fattori di criticità che la minacciano maggiormente a livello locale (come avviene già in Svizzera e in Olanda dove sono operative reti specifiche di monitoraggio della biodiversità). Un sistema di monitoraggio supportato da presidi locali secondo il modello agenziale permetterebbe di orientare e correggere le politiche di conser-

vazione a livello locale, integrandole con il quadro normativo nazionale e internazionale.

In sintesi il controllo della biodiversità a livello locale consentirebbe di:

- migliorare lo stato delle conoscenze nell'ambito della biodiversità;
- effettuare un'individuazione ponderata di contesti critici e quantificare le criticità;
- stabilire correlazioni precise tra fattori di pressione e indicatori ambientali;
- fornire le basi tangibili per modellizzare l'evoluzione del territorio;
- fornire un supporto tecnico-scientifico a dinamiche decisionali e alla pianificazione ambientale su scala nazionale;
- valutare il risultato delle politiche gestionali del patrimonio naturale tramite l'applicazione di indicatori;
- quantificare economicamente il risultato atteso o conseguito di specifiche misure di gestione ambientale;
- adeguare i diversi Paesi dell'Unione agli standard informativi relativi alla biodiversità dell'Unione europea (Agenda 21 locali).

2.9. Il Comitato delle regioni ritiene, infine, opportuno mettere a sistema le reti di raccolta dati di tipo ambientale esistenti e costituire una «rete di reti» basata sul modello dell'Agenzia europea per l'ambiente. L'informazione ambientale rappresenta un fattore chiave nella gestione concreta della biodiversità anche e soprattutto a livello locale. Un effettivo coordinamento tra enti regionali di controllo ambientale e il livello nazionale ed europeo risulta indispensabile per assicurare la qualità della catena di informazioni.

Bruxelles, 15 novembre 2001.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni sulla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia»

(2002/C 107/23)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia» (COM(2001) 226 def. — 2001/0098 (COD));

vista la decisione, presa dal Consiglio il 6 giugno 2001, di consultarlo conformemente al disposto dell'articolo 175, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione, presa dal proprio Ufficio di presidenza il 12 giugno 2001, di affidare alla Commissione 4 «Assetto territoriale, questioni urbane, energia, ambiente» l'incarico di elaborare il parere;

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione europea al Consiglio ed al Parlamento «Preparazione dell'attuazione del protocollo di Kyoto» (CdR 295/1999 fin) ⁽¹⁾;

visto il proprio parere in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità» (CdR 191/2000 fin) ⁽²⁾;

visto il proprio parere sulla comunicazione della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Piano d'azione per migliorare l'efficienza energetica nella Comunità europea» (CdR 270/2000 fin) ⁽³⁾;

visto il progetto di parere (CdR 202/2001 riv.) adottato dalla Commissione 4 l'8 ottobre 2001 (relatrice: Annette McNamara, membro del Consiglio della Contea di Cork, IRL/AE);

considerando che il rendimento energetico fornisce un contributo sostanziale all'esigenza di tutelare il clima e al mantenimento degli impegni assunti dall'Unione europea a Kyoto in materia di riduzione delle emissioni,

ha adottato all'unanimità il 15 novembre 2001, nel corso della 41^a sessione plenaria, il seguente parere.

Posizione del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

1. accoglie con favore la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia,

2. riconosce che il rendimento energetico fornisce un contributo sostanziale all'esigenza di tutelare il clima e al mantenimento degli impegni assunti dall'UE a Kyoto in materia di riduzione delle emissioni e raccomanda alla Commissione europea di continuare ad intensificare i propri sforzi volti a rispettare tali impegni,

3. nota con piacere la volontà da parte della Commissione europea di migliorare il rendimento energetico nell'edilizia, che condurrà ad una politica energetica più sostenibile e ad una maggiore sicurezza negli approvvigionamenti energetici e costituirà un passo avanti decisivo verso una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per la tutela del clima secondo il protocollo di Kyoto,

4. sottolinea che la direttiva è volta a integrare e potenziare l'attività condotta dagli Stati membri come previsto dal principio di sussidiarietà,

5. evidenzia la posizione unica detenuta dagli enti locali e comunali a livello di consumatori riguardo alle normative che disciplinano l'assetto territoriale e l'edilizia, al rispetto delle normative e ad altre politiche ancora,

⁽¹⁾ GU C 57 del 29.2.2000, pag. 81.

⁽²⁾ GU C 22 del 24.1.2001, pag. 27.

⁽³⁾ GU C 144 del 16.5.2001, pag. 17.

6. pone in rilievo il potenziale della direttiva in termini di creazione di posti di lavoro,

7. si compiace del grado di flessibilità previsto dalla proposta per le costruzioni già esistenti, con particolare riferimento agli edifici tutelati o localizzati in zone sensibili, nel cui caso le disposizioni in materia di rendimento energetico nel sistema edificio possono risultare inadeguate o difficili da realizzare,

8. nota con favore l'accento posto sul sistema edificio, ma sollecita la Commissione europea a potenziare il programma in materia di etichettatura e a promuovere l'elaborazione di una normativa che spinga le industrie a produrre apparecchiature con un miglior rendimento energetico,

9. nota con piacere l'attenzione prioritaria accordata dalla direttiva agli edifici pubblici o frequentati dal pubblico e sottolinea l'importante ruolo che gli enti locali e regionali possono svolgere in questo senso,

10. accoglie con favore le iniziative volte ad armonizzare le attività degli Stati membri in materia di rendimento energetico e riconosce che si tratta di un passo avanti verso una maggiore coerenza delle loro attività nel contesto europeo allargato.

Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

11. sollecita la Commissione europea a garantire che i paesi candidati all'adesione all'UE adottino una normativa in materia di rendimento energetico parallelamente agli attuali Stati membri,

12. sottolinea la necessità di misure graduali, pur riconoscendo l'esigenza di una rapida applicazione della normativa: in pratica è importante che le misure vengano adottate gradualmente, ma non a scapito del termine già proposto,

13. sottolinea l'esigenza di collegare la sicurezza e la salute alla certificazione energetica degli edifici pubblici ed evidenzia così la necessità che la direttiva contribuisca all'introduzione di obiettivi energetici e ambientali in altre politiche comunitarie,

14. pone l'accento sulla necessità di incrementare il rendimento energetico degli edifici di proprietà di enti pubblici, tenuto conto in particolare delle maggiori probabilità che le condizioni economiche dei loro occupanti siano spesso tali da non permettere loro di usare il riscaldamento,

15. chiede che la Commissione europea amplii la direttiva in modo da garantire l'inserimento al suo interno di un'analisi del ciclo di vita del sistema edificio al fine di illustrarne l'impatto sul ciclo del carbonio, consentendo così ai consumatori e alle autorità responsabili della regolamentazione di avere un'idea più chiara delle conseguenze a livello di carbonio dei prodotti previsti dal sistema edificio,

16. sollecita la Commissione europea a continuare a promuovere lo sfruttamento di fonti energetiche locali con particolare attenzione per le energie rinnovabili,

17. accoglie con favore la proposta della Commissione europea di mettere a punto una metodologia comune per i limiti di rendimento energetico integrato e chiede che tali limiti vengano al più presto applicati agli edifici di nuova costruzione e a taluni preesistenti in fase di ristrutturazione,

18. esprime il proprio compiacimento per la proposta di istituire un sistema di certificazione per gli edifici nuovi o già esistenti in base alla nuova metodologia e chiede che tra questi edifici vengano inserite non soltanto le costruzioni singole, ma anche quelle comprese in uno stesso complesso la cui superficie totale superi 1 000 m²,

19. esorta gli Stati membri e, ove appropriato, gli enti locali e comunali a proporre una normativa che associ il consumo energetico in un edificio ad un incentivo finanziario per il proprietario di tale edificio e che premi i proprietari di immobili che adottano sistemi di esposizione solare passivi,

20. sollecita la Commissione europea ad inserire in programmi come SAVE misure concrete quale la messa a norma degli edifici per fornire alla direttiva la spinta iniziale di cui può aver bisogno,

21. sottolinea che andrebbero messi a punto dei programmi che prevedano un campo d'attività specifico per gli enti locali e regionali, viste le implicazioni che la direttiva avrà sugli edifici frequentati dal pubblico e sugli immobili che ospitano gli enti locali,

22. sottolinea la necessità di estendere le attività di preadesione specie nei seguenti settori: verifica del consumo energetico, costituzione di uffici per l'energia a livello locale e regionale, attuazione di misure concrete,

23. fa presente alla Commissione europea il ruolo centrale degli enti locali e regionali nella gestione energetica, e in particolare pone l'accento sul potenziale delle agenzie di gestione energetica previste dal programma SAVE nel contribuire all'applicazione della direttiva nelle città, nelle regioni e nelle isole all'interno dell'UE e dei paesi candidati all'adesione,

24. evidenza la necessità di garantire che la mancanza di armonizzazione (che fa sì che alcuni Stati membri applichino la

normativa in anticipo rispetto ad altri) non abbia ripercussioni negative sugli scambi commerciali tra i paesi dell'UE.

Bruxelles, 15 novembre 2001.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni sulla «Comunicazione della Commissione — Il programma “Aria pulita per l'Europa” (CAFE): verso una strategia tematica per la qualità dell'aria»

(2002/C 107/24)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

considerata la «Comunicazione della Commissione — Il programma “Aria pulita per l'Europa” (CAFE): verso una strategia tematica per la qualità dell'aria» — COM(2001) 245 def.;

considerato il documento interno di lavoro della Commissione «Aria pulita per l'Europa (CAFE)» SEC(2001) 688;

considerata la decisione della Commissione, in data 5 maggio 2001, di consultare in proposito il Comitato delle regioni conformemente al primo paragrafo dell'articolo. 265 del Trattato che istituisce la Comunità europea;

considerata la decisione dell'Ufficio di presidenza, in data 12 giugno 2001, di affidare alla Commissione 4 «Assetto territoriale, questioni urbane, energia, ambiente» l'elaborazione del relativo parere;

considerato il proprio parere in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici» e alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'atmosfera» (CdR 358/1999 fin) (1);

considerato il progetto di parere CdR 203/2001 riv., adottato dalla Commissione 4 in data 8 ottobre 2001 (relatore: A. Paiva, Sindaco di Tomar, P/PPE),

ha adottato all'unanimità il 15 novembre 2001, nel corso della 41ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Considerazioni del Comitato delle regioni

1.1. Permane necessario migliorare la qualità dell'aria in Europa. Tanto la salute umana quanto l'ambiente sono minacciati dal persistere dell'inquinamento atmosferico. È imperativo conformarsi al sesto programma di azione in materia ambientale mettendo l'accento sullo sviluppo sostenibile e riconoscendo l'esigenza di impegnarsi nella creazione di città sostenibili ove un'economia sana possa coesistere con una buona qualità dell'aria (e con altri elementi determinanti per la salute umana e l'ambiente). Il programma CAFE deve affrontare detto

problema in modo esaustivo, olistico, prestando particolare attenzione alle zone urbane, punto chiave della strategia «aria pulita» per i cittadini e l'ambiente in Europa.

1.2. Di estrema rilevanza è la messa a punto di un programma tematico per l'ambiente, teso a configurarsi come strumento per migliorare la qualità della vita, articolare le diverse attività e soprattutto consentire lo sviluppo sostenibile delle zone urbane.

(1) GU C 317 del 6.11.2000, pag. 35.

1.3. A questo riguardo non si può prescindere dalla presa in considerazione dei seguenti aspetti:

- integrazione di politiche specifiche in materia di qualità dell'aria in un corpus coerente e relativa articolazione con le politiche settoriali;
- riaffermazione del principio del supporto scientifico allo sviluppo delle politiche;
- coinvolgimento dei diversi attori;
- riconoscimento della necessità di prestare particolare attenzione alle fasce della popolazione più sensibili agli effetti dell'inquinamento atmosferico (specie bambini, anziani e gente affetta da patologie respiratorie);
- riconoscimento dei nessi esistenti tra i livelli di esposizione all'inquinamento atmosferico, l'assetto territoriale e la protezione del consumatore;
- rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che molte azioni devono essere avviate dalle collettività territoriali e regionali;
- riconoscimento dell'esigenza di maggiori risorse per garantire la strategia messa a punto e conseguire gli obiettivi;
- istituzione di un sistema di monitoraggio dei risultati a garanzia e controllo della qualità.

2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni

2.1. Valutazione generale

2.1.1. A causa del carattere eccessivamente generico dell'approccio adottato, la proposta risulta deludente. Essa non include elementi e disposizioni concrete sul modo di contemperare il nuovo programma e le diverse azioni attualmente in corso con implicazioni sulla qualità dell'aria.

2.1.2. Sebbene si riconosca l'importanza dell'interconnessione tra politiche in materia di qualità dell'aria e politiche settoriali specifiche, non si propongono metodologie di articolazione atte a condurre alla definizione di priorità ed alla risoluzione di eventuali conflitti tra i diversi programmi.

2.1.3. La prima fase del programma risulta eccessivamente incentrata sul particolato e l'ozono. Sebbene detti inquinanti costituiscano un problema che impone un intervento a breve termine e riguardino in modo diretto o indiretto un ampio numero di fonti di emissioni, questa eccessiva focalizzazione limita gli obiettivi di integrazione del programma. A titolo esemplificativo, non vengono affrontate le questioni dei mutamenti climatici e degli inquinanti organici persistenti, che comportano una problematica distinta e richiedono interventi di portata diversa.

2.2. La base scientifica delle politiche in materia di qualità dell'aria

2.2.1. Lo sviluppo di meccanismi già esistenti per l'introduzione delle conoscenze scientifiche disponibili nella formulazione di politiche, priorità e strategie viene menzionato in termini troppo vaghi.

2.2.2. La corrispondenza con il sesto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (6° PQ), benché evidenziata, suscita perplessità. La versione in parola del 6° PQ non include tra le priorità di ricerca il controllo dell'inquinamento atmosferico. Contempla solo il rapporto tra l'esposizione ambientale e la salute in termini di esposizione a piccole dosi di inquinanti. Inoltre, giova osservare che, conformemente al calendario previsto, i progetti che saranno finanziati nell'ambito del 6° PQ non saranno conclusi nel 2004, data fissata per lo sviluppo del programma tematico.

2.2.3. Nel settore dell'inquinamento atmosferico esistono gruppi ed iniziative di vario tipo, il cui contributo è potenzialmente rilevante e che vanno ben oltre l'ambito dei programmi quadro di ricerca dell'Unione europea. A titolo esemplificativo basti citare le iniziative del Consiglio europeo delle scienze applicate e dell'ingegneria (Euro-CASE), della Fondazione europea della scienza (ESF), il programma europeo di cooperazione in materia di scienza e tecnologia (COST), o ancora l'iniziativa Eureka che include il programma di inquinamento atmosferico Eurotrac.

2.2.4. Risulta necessario definire meccanismi atti a consentire ed a garantire l'accesso effettivo alle conoscenze scientifiche più avanzate.

2.3. Gli attori

2.3.1. Non è precisato il ruolo che le diverse istituzioni esistenti avranno nel quadro di CAFE. Ciò vale per l'AEA e l'ETC-AQ (Centro tecnico per la qualità dell'aria), organismi con importanti responsabilità in materia di raccolta e produzione di informazioni ed analisi tecnica.

2.3.2. La partecipazione del pubblico appare eccessivamente improntata ad una prospettiva dall'alto verso il basso in cui il pubblico si trova ad essere essenzialmente un ricettore dell'informazione prodotta.

2.3.3. Al riconoscimento dell'importanza del nesso tra inquinamento atmosferico ed assetto territoriale, tanto in termini di emissioni che di potenziali effetti per la salute e l'ambiente, deve corrispondere l'attribuzione agli enti territoriali di un ruolo rilevante in materia. La questione viene invece menzionata solo in modo marginale nel documento in esame.

2.3.4. Un coinvolgimento attivo degli enti territoriali risulta fondamentale a diversi livelli:

- in quanto attivi nell'assetto territoriale, essi hanno la capacità di influire sui modelli di distribuzione delle fonti di emissione e delle popolazioni esposte;
- per il loro ruolo nell'assetto territoriale, hanno competenze nella definizione delle reti di trasporto locale e nello sviluppo di alternative sostenibili;
- nel quadro delle loro attività di pianificazione, ed in linea con quanto riferito nel documento in parola, dovranno prestare particolare attenzione alle fasce più sensibili all'inquinamento atmosferico;
- nell'interazione con il cittadino, tanto in termini di informazione, quanto di promozione della partecipazione pubblica;
- nel coinvolgimento dei diversi agenti locali nelle politiche connesse alla qualità dell'aria;
- nell'articolazione di politiche ed azioni che esulano dall'ambito locale, suscettibili di impatti regionali in termini di qualità dell'aria.

2.3.5. La partecipazione degli enti locali e regionali in quanto autorità, al di là delle competenze che già detengono ed in una prospettiva volontaristica, va messa in rapporto con l'eventuale attribuzione di nuove responsabilità e dei mezzi finanziari e operativi necessari al loro assolvimento.

2.3.6. In una strategia improntata al dinamismo ed in una materia palesemente complessa, la corretta trasmissione delle conoscenze scientifiche e dei relativi dubbi è fondamentale tanto per i responsabili delle decisioni che per il pubblico. A questo proposito occorre promuovere l'approfondimento delle relazioni tra comunità scientifica, decisori, agenti locali ed addetti alla comunicazione sociale.

2.4. Componenti scientifiche, tecniche ed organizzative

2.4.1. Rimangono in sospenso varie questioni di natura scientifica, tecnica ed organizzativa, fondamentali per l'attuazione del programma:

- definizione di processi ed attribuzioni per la raccolta, il trattamento e la convalida di dati sulla qualità dell'aria e le emissioni nell'atmosfera;
- definizione della possibilità di includere dati di altra provenienza (non ufficiali) purché soggetti ad un preventivo controllo di qualità;
- costituzione di basi di dati accessibili alla comunità scientifica ed ai vari attori del processo di decisione strategica;

- utilizzazione di modelli di simulazione della qualità dell'aria a supporto delle decisioni, ad esempio attraverso l'adozione di un sistema di modelli da applicare in seno all'Unione europea;
- promozione dello sviluppo ed utilizzazione di modelli di previsione di emissioni e di qualità dell'aria, come strumento di supporto alla gestione regionale e locale;
- articolazione delle capacità di monitoraggio e di definizione di modelli per la qualità dell'aria con le informazioni necessarie per l'analisi di eventuali implicazioni per la salute umana;
- sviluppo di sistemi di informazione ambiente-salute che consentano di stabilire rapporti di causa-effetto ed avviare azioni preventive o volte a porre rimedio;
- creazione di gruppi di lavoro tematici come supporto costante allo sviluppo di politiche, dotati delle necessarie risorse finanziari;
- definizione dei meccanismi di implementazione del programma (organizzazione, risorse umane e tecniche, finanziamento).

2.5. Principi di gestione

2.5.1. La creazione di un programma efficace che consenta di intervenire in modo continuo e sostenibile, volto a migliorare la qualità dell'aria, deve fondarsi su un insieme di principi orientati alla gestione. CAFE:

- dovrà essere un programma integrato ed a lungo termine orientato allo sviluppo di misure che migliorino la qualità dell'aria;
- non dovrà limitarsi ad armonizzare gli sviluppi in corso (specie al livello giuridico), bensì configurarsi come programma dinamico di gestione attiva dei processi decisionali dell'UE;
- dovrà prevedere cicli temporali ben precisi (ad esempio, 5 anni) ed includere lo sviluppo di misure/strumenti, il monitoraggio, la revisione scientifica e lo sviluppo strategico;
- dovrà istituire un sistema uniforme, a livello UE, per la fissazione di obiettivi vincolanti in materia di qualità dell'aria relativamente a tutta una serie di inquinanti specifici;
- dovrà imporre agli Stati membri o alle autorità da questi designate l'elaborazione di sistemi per la valutazione della qualità dell'aria nei rispettivi territori;

-
- dovrà garantire che gli Stati membri predispongano piani e programmi d'azione da attuare quando la qualità dell'aria non soddisfi i criteri definiti;
 - dovrà attuare un sistema di monitoraggio, fondato sulla garanzia ed il controllo della qualità dei risultati a breve e medio termine, da applicarsi all'insieme degli attori;
 - dovrà fissare disposizioni per un sistema completo e coerente di produzione e raccolta, trattamento, trasmissione e divulgazione delle informazioni. Il flusso di informazioni tra i vari attori potrà schematizzarsi come segue:
ricerca ⇔ analisi tecnica ⇔ strategia ⇔ presa di decisioni

Bruxelles, 15 novembre 2001.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni sulla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Relazione annuale sulle pari opportunità per le donne e gli uomini nell'Unione europea 2000»

(2002/C 107/25)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Relazione annuale sulle pari opportunità per le donne e gli uomini nell'Unione europea 2000 (COM(2001) 179 def.);

vista la decisione della Commissione europea del 2 aprile 2001 di consultare il CdR su questo argomento, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del suo Presidente del 2 maggio 2001 di affidare l'elaborazione del parere alla Commissione 5 «Politica sociale, sanità pubblica, protezione dei consumatori, ricerca e turismo»;

visto il parere del Comitato delle regioni «Pari opportunità tra uomini e donne nell'Unione europea» (CdR 161/96 fin) ⁽¹⁾;

vista la risoluzione del Comitato delle regioni agli Stati membri sul rispetto delle pari opportunità nelle proposte delle future nomine del CdR (CdR 237/97) ⁽²⁾;

visto il documento «Analisi della partecipazione delle donne ai lavori del Comitato delle regioni» (CdR 242/97 fin);

visto il documento «Guida ad uso dei Relatori per l'inclusione nei pareri del Comitato delle regioni di un'analisi dell'impatto sulle pari opportunità» (CdR 243/97 fin);

vista la brochure «Pari opportunità — contributo del Comitato delle regioni alla costruzione dell'Europa», del luglio 1998;

visto il parere del Comitato delle regioni «Verso una strategia quadro comunitaria per la parità tra donne e uomini (2001-2005)» (CdR 233/2000 fin) ⁽³⁾;

vista la relazione della Commissione relativa all'applicazione della raccomandazione del Consiglio 96/694 del 2 dicembre 1996 riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale (COM(2000) 120 def.);

vista la comunicazione della Commissione relativa al programma di lavoro per il 2001 (COM(2001) 119 def.);

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione «Donne e scienza: la dimensione del genere come leva per la riforma della scienza» (SEC(2001) 771 def.);

vista la decisione del Consiglio del 20 dicembre 2000 concernente il programma relativo alla strategia quadro comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005) ⁽⁴⁾;

vista la risoluzione del Parlamento europeo sulle pari opportunità (A5-0198/2000 del 5 ottobre 2000);

vista la risoluzione del Parlamento europeo sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale (R5-0034/2001 del 18 gennaio 2001);

vista la risoluzione del Parlamento europeo sul programma di lavoro relativo alla parità uomo-donna (A5-0224/2001 del 3 luglio 2001);

⁽¹⁾ GU C 34 del 3.12.1997, pag. 39.

⁽²⁾ GU C 379 del 15.12.1997, pag. 65.

⁽³⁾ GU C 144 del 16.5.2000, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU L 017 del 19.1.2001, pag. 22.

viste le raccomandazioni del Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa su: la protezione giuridica contro la discriminazione basata sul sesso (R(85)2), la possibilità di conciliare attività lavorativa e vita familiare (R(96)5), e l'integrazione della parità tra i sessi (R(98)14); le raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa su: la parità di diritti tra uomini e donne (1229 del 1994), la realizzazione di progressi tangibili nel campo dei diritti delle donne (1269 del 1995), l'equa rappresentanza nella vita politica (1413 del 1999);

visto il progetto di parere (CdR 204/2001 riv.) adottato dalla Commissione 5 il 10 settembre 2001 (Relatrice: Diane Bunyan, Regno Unito, PSE, membro della Bristol Unitary Authority);

considerato:

- che le pari opportunità, inclusa la parità tra i sessi, rappresentano una priorità politica del Comitato delle regioni;
- che il distacco dalla politica locale e regionale diventa sempre di più un problema, e questo riguarda in particolare le donne e gli altri gruppi sottorappresentati, il che fa sì che ci sia una penuria di candidati tra gli appartenenti a questi gruppi;
- che alcuni studi effettuati mostrano che sono le donne e gli appartenenti ai gruppi sottorappresentati ad incontrare ostacoli maggiori nel processo di selezione ai seggi con possibilità di vittoria o ai posti nelle liste di partito; nel caso del CdR gli esponenti di tali gruppi sono in prevalenza supplenti piuttosto che membri titolari;
- che le donne rappresentano la metà della popolazione mondiale e la metà dell'elettorato, ma sono poco presenti nell'elaborazione delle politiche e nel processo decisionale politico (definito dal Consiglio d'Europa come i posti decisionali ai quali i cittadini vengono eletti attraverso il sistema democratico per operare nell'ambito della gestione della cosa pubblica a livello locale, regionale, nazionale ed europeo/sovranazionale, nonché le cariche ministeriali o di altro genere ai vari livelli di governo e i posti all'interno dei partiti politici; questo include anche gli alti funzionari e i direttori esecutivi);
- che in base agli studi effettuati, la maggiore difficoltà che incontrano le donne impegnate nella vita politica è quella di dover conciliare la mole di lavoro sempre più pesante dovuta al fatto di essere una rappresentante politica eletta con i duri impegni familiari e professionali;
- che la percentuale delle donne impegnate nella vita politica locale e regionale è estremamente bassa e migliora ad un ritmo insoddisfacente;
- che la presenza delle donne nella vita politica dei paesi candidati è motivo di grande preoccupazione ed è un problema da affrontare nell'ambito dei negoziati per l'adesione;
- che le donne sono sempre più numerose sul mercato del lavoro ma la loro presenza si concentra essenzialmente nelle fasce salariali più basse o in taluni settori di attività o, il più delle volte, nell'ambito dei contratti di lavoro più precari (lavoro temporaneo) e il segretariato del CdR ne costituisce un esempio ad ogni riguardo,

ha adottato il 15 novembre 2001, nel corso della 41ª sessione plenaria, il presente parere:

Il Comitato delle regioni

1. ribadisce il proprio impegno a favore della parità tra i sessi e della lotta contro ogni forma di discriminazione, come affermato nel precedente parere sull'articolo 13 del Trattato ⁽¹⁾;

2. conferma la necessità, già espressa precedentemente, di integrare la dimensione parità nell'attività politica del Comitato delle regioni, in particolare nell'elaborazione di pareri e risoluzioni, in linea con il principio di integrazione della dimensione «genere» (*gender mainstreaming*);

3. approva la pubblicazione di relazioni annuali e di un programma annuale di lavoro, in quanto strumenti essenziali per applicare e monitorare il programma di azione comunitaria e per attirare regolarmente l'attenzione su questo argomento;

4. deplora che il programma di lavoro della Commissione per il 2001 non contenga informazioni particolareggiate;

5. giudica la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'elaborazione delle politiche e al processo decisionale nella sfera di governo locale e regionale un imperativo nell'ambito dei diritti umani, della giustizia sociale e di un miglior funzionamento della società democratica;

⁽¹⁾ CdR 513/1999 fin — GU C 226 del 8.8.2000; pag. 1.

6. è preoccupato per lo scarso equilibrio tra i due sessi nella vita politica a tutti i livelli di governo, e chiede un monitoraggio ed una valutazione più scrupolosi delle azioni e delle strategie di discriminazione positiva, al fine di consentire agli enti locali e regionali e ai partiti di elaborare adeguate politiche;

7. riconosce il lavoro svolto dal Comitato delle donne elette all'interno del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa nel campo di una partecipazione equilibrata di donne e uomini al processo decisionale;

8. chiede che vengano intensificati gli sforzi in materia di scambio di esperienze e di identificazione di migliori pratiche in tutto il continente europeo per promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica, facendo in particolare attenzione alla situazione nei paesi candidati; a tale proposito avanza nuovamente la proposta di elaborare uno studio comparativo del CdR in materia;

9. chiede di elaborare un rapporto di valutazione sui progressi compiuti nel campo dell'integrazione della parità tra i sessi nei fondi strutturali;

10. approva l'attuale dibattito sugli uomini e la parità tra i sessi, evocato nel precedente parere, riconoscendo che gli uomini hanno sia diritti che doveri;

11. approva e concorda con la risoluzione R5-0034/2001 del Parlamento europeo sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale, nella quale si chiede agli Stati membri di proporre, nel corso della prossima CIG, modifiche al Trattato per promuovere l'equilibrio tra i sessi nelle istituzioni europee e in tutti i centri decisionali; il Comitato delle regioni ritiene che questa misura dovrebbe estendersi ad altri gruppi poco rappresentati, ad esempio i disabili;

12. deplora l'attuale scarsa presenza delle donne tra i membri del Comitato delle regioni, chiede agli organi nazionali che hanno il potere di nomina di assicurare un maggiore equilibrio nel prossimo mandato e invita i partiti politici a garantire l'equilibrio tra i sessi nell'assegnazione delle cariche all'inizio del terzo mandato, nel 2002;

13. approva il piano d'azione del CdR sulle pari opportunità e chiede una sua applicazione rapida e completa e l'eventuale estensione ad altri gruppi poco rappresentati per garantire che il segretariato rispecchi la diversità delle varie comunità che rappresenta.

Bruxelles, 15 novembre 2001.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni sulla «Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri»

(2002/C 107/26)

Il Comitato delle regioni,

vista la «Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri» (COM(2001) 181 def. — 2001/0091 CNS);

vista la decisione del Consiglio, in data 6 giugno 2001, di consultare il Comitato delle regioni su tale argomento, conformemente al disposto dell'art. 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 12 giugno 2001 di assegnare alla Commissione 7 «Istruzione, formazione professionale, cultura, gioventù, sport, diritti dei cittadini» la preparazione del parere in materia;

visto il progetto di parere adottato dalla Commissione 7 in data 1° ottobre 2001 CdR 214/2001 riv. 2 (Relatore: Theódoros Georgákis (EL/PSE));

visti gli articoli 61-63 del Trattato di Amsterdam,

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999,

vista la «Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato» (COM(2000) 578 def.);

vista la «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Verso una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme e valido in tutta l'Unione per le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto d'asilo» (COM (2000) 755 def.);

visto il parere del Comitato delle regioni dell'11 marzo 1999 sul «Piano di azione contro il razzismo» (COM(98) 183 def.) (CdR 369/98 fin ⁽¹⁾);

visto il parere del Comitato delle regioni del 18 novembre 1999 sul tema «Flussi migratori in Europa» (CdR 227/1999 fin ⁽²⁾);

visto il parere del Comitato delle regioni del 18 novembre 1999 in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio relativa ad un programma d'azione comunitario a favore dell'inserimento dei rifugiati» (COM(98) 731 def.) (CdR 347/1999 fin ⁽³⁾);

visto il parere del Comitato delle regioni del 14 giugno 2000 in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati» (COM(1999) 686 def.) (CdR 80/2000 fin ⁽⁴⁾);

visti il progetto di parere del Comitato delle regioni del 20 settembre 2001 in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Verso una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme e valido in tutta l'Unione per le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto d'asilo» (COM(2000) 755 def.) e alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comunitaria in materia di immigrazione» (COM(2000) 757 def.) (CdR 90/2001) ⁽⁵⁾;

visti i pareri del Comitato economico e sociale del 12 luglio 2001, in merito alla Comunicazione della Commissione, al Consiglio ed al Parlamento europeo — Verso una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme e valido in tutta l'Unione per le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto d'asilo COM(2000) 755 def. e alla «Comunicazione della Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comunitaria in materia di immigrazione» COM(2000) 757 def. (CES 938/2001 e CES 939/2001);

⁽¹⁾ GU C 198 del 14.7.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU C 57 del 29.2.2000, pag. 67.

⁽³⁾ GU C 57 del 29.2.2000, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU C 317 del 6.11.2000, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU C 19 del 22.1.2002, pag. 20.

viste le osservazioni dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) sulla proposta di direttiva del Consiglio sui requisiti minimi per l'accettazione dei richiedenti asilo negli Stati membri (UNHCR, Ginevra, luglio 2001),

ha adottato all'unanimità il 15 novembre 2001, nel corso della 41ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. I punti di vista del Comitato delle regioni in merito alla proposta di direttiva

1.1. Il Comitato giudica positivamente la proposta di direttiva della Commissione europea intesa ad armonizzare la situazione giuridica e le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri dell'Unione europea, garantendo loro un livello di vita dignitoso e il rispetto dei diritti dell'uomo per tutto il tempo in cui essi mantengono tale status. Sebbene la proposta di direttiva sia degna di sostegno nelle sue linee generali, certi punti vanno ancora limitati per garantire che la direttiva sia efficace conformemente al principio di sussidiarietà.

1.2. Il Comitato ritiene inoltre che un obiettivo dell'armonizzazione delle norme minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo sia quello di limitare i movimenti secondari dovuti alla diversità delle norme vigenti negli Stati membri in materia di condizioni di accoglienza. La direttiva in esame lascia ampi margini di manovra agli Stati membri nella definizione delle norme minime e non impedisce di adottare ulteriori disposizioni, anche più favorevoli, sulle condizioni di accoglienza. Vi è quindi il rischio di non riuscire ad evitare i movimenti secondari, qualora non venga garantito il rispetto delle norme minime in tutti gli Stati membri e non vengano rigorosamente osservate le misure intese a migliorare l'efficacia del sistema di accoglienza previste dalla proposta di direttiva.

1.3. Per quanto concerne la definizione del concetto di richiedente asilo, che rientra nel campo di applicazione della proposta di direttiva e ha diritto alle condizioni di accoglienza previste, il Comitato approva l'interpretazione del termine in senso lato, in accordo con la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, come d'altronde viene specificato nella proposta di direttiva sulle procedure applicate ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. In altri termini, i richiedenti asilo dovrebbero beneficiare delle condizioni di accoglienza dal momento in cui la domanda di asilo viene presentata in qualunque luogo del paese di accoglienza (persino alle frontiere o negli spazi internazionali degli aeroporti) fino alla decisione definitiva nella valutazione della domanda.

1.4. Il Comitato giudica ragionevole ed evidente concedere una carta di identità speciale ai richiedenti asilo, che indichi il loro status e riconosca loro il diritto a spostarsi legalmente nel paese di accoglienza.

1.5. Il Comitato concorda con il divieto di trattenimento dei richiedenti asilo e con la possibilità di derogare a tale

divieto solo in via eccezionale e a condizioni molto limitate, mentre approva in linea di principio il diritto alla libera circolazione per i richiedenti asilo che soggiornano legalmente nel territorio di ciascuno Stato membro. La totale libertà di scelta del domicilio meriterebbe tuttavia una profonda riflessione. Si è visto che il trattamento rapido delle domande d'asilo è notevolmente agevolato quando il richiedente asilo risiede in una località prossima alla sede dell'autorità competente.

1.6. Per quanto riguarda il periodo di tempo in cui gli Stati membri devono garantire le condizioni materiali di accoglienza (ossia alloggio, vitto, vestiario, sussidio finanziario) ai richiedenti asilo e ai familiari al seguito, il Comitato ritiene che sarebbe necessario coprire il periodo complessivo che intercorre tra il riconoscimento come richiedenti asilo e la decisione definitiva circa la domanda presentata. La proposta di direttiva consente agli Stati membri la scelta tra fornire tali condizioni in natura o in forma di sussidi economici o buoni. L'applicazione uniforme della regolamentazione in tutti gli Stati membri eviterebbe la diversità di trattamento dei richiedenti asilo nell'Unione europea, mentre, allo stesso tempo, costituirebbe anche uno strumento di «pressione» sui governi nazionali, affinché l'esame delle domande di asilo venga portato avanti in tempi ragionevoli, anche conformemente alle disposizioni della proposta di direttiva in materia. La possibilità di prescrivere un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 19 non dovrebbe dar luogo ad un prelievo a posteriori. Sembra più ragionevole accordare in anticipo, a titolo esclusivamente integrativo e complementare, le prestazioni da erogare in base alle condizioni finanziarie dei richiedenti asilo.

1.7. Il Comitato ritiene che l'erogazione delle condizioni materiali di accoglienza non dovrebbe essere revocata dopo la concessione dell'accesso al mercato del lavoro. Il riconoscimento del diritto al lavoro non comporta automaticamente che il richiedente asilo trovi un'occupazione in grado di offrire condizioni di vita dignitose a lui e ai suoi familiari. Perciò il Comitato ritiene che in un primo momento si dovrebbe prevedere soltanto una riduzione delle condizioni materiali di accoglienza, mentre esse potrebbero essere revocate solo dopo una valutazione delle condizioni di vita del richiedente asilo e, in ogni caso, non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda. Rammenta che, secondo la proposta di direttiva in esame, gli Stati membri non possono vietare l'accesso al mercato del lavoro e la formazione professionale ai richiedenti asilo per un periodo superiore a sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo. Dato che l'accesso al lavoro presenta molte differenze tra gli Stati membri, il Comitato ne chiede un'applicazione più uniforme possibile.

1.8. La proposta di direttiva riconosce agli Stati membri la possibilità di scegliere, tra diverse alternative, sotto quale forma fornire le condizioni materiali di accoglienza. Così l'offerta di un tetto, ad esempio, può consistere nell'alloggio in locali specificamente destinati a tale scopo, o in centri di accoglienza, o in case, appartamenti o alberghi privati, oppure essere garantita tramite la concessione di un sussidio finanziario. Lo stesso vale per la regolamentazione proposta per quanto riguarda il vitto, il vestiario e il sussidio per le spese giornaliere. Allo stesso tempo è necessario tenere conto delle possibilità delle regioni e degli enti locali nelle cui società si inseriscono e vivono i richiedenti asilo.

1.9. Il Comitato approva le proposte della Commissione relative all'offerta di un'assistenza di base sanitaria e psicologica per la durata della procedura regolare e di appello, nonché per affrontare le emergenze sanitarie e psicologiche nel corso dell'esame dell'ammissibilità o durante le procedure accelerate. Allo stesso modo approva l'accesso obbligatorio dei minori all'istruzione pubblica finché non diventi esecutivo un provvedimento di espulsione nei loro confronti.

1.10. L'articolo 22 della proposta di direttiva prevede la possibilità di ridurre o revocare le condizioni di accoglienza in determinati casi a seguito di comportamenti negativi da parte del richiedente asilo. Il Comitato vorrebbe sottolineare la necessità di un'applicazione seria e rigorosa di tale disposizione specifica, conformemente allo spirito della Convenzione di Ginevra, della Carta sociale europea e di altri documenti internazionali connessi, che tutelano i diritti fondamentali, vietano le discriminazioni razziali e hanno come oggetto le minoranze e i gruppi vulnerabili.

1.11. Per quanto riguarda le disposizioni a favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il Comitato approva la valutazione individuale per ciascun richiedente asilo al fine di verificarne l'appartenenza a questa categoria (non ci si può limitare alla registrazione dei minori non accompagnati, degli anziani, delle donne in stato di gravidanza, ecc.), mentre la riabilitazione e il reinserimento di coloro che hanno subito torture e maltrattamenti, sono stati sottoposti a comportamenti disumani, sono vittime di violenza ecc. devono essere affidati a centri speciali con personale specializzato.

1.12. Particolare importanza rivestono le disposizioni riguardanti l'adozione di misure per migliorare l'efficacia del sistema di accoglienza (articoli 27-31 della proposta di direttiva). Il Comitato dà particolare risalto al ruolo centrale delle regioni e degli enti locali che, tenendo conto della competenza e dell'esperienza dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e delle organizzazioni non governative, si assumerebbero la responsabilità di garantire relazioni armoniose tra le comunità nazionali e i centri di

accoglienza dei richiedenti asilo, così da evitare atti di razzismo e xenofobia ed agevolare una regolare procedura di esame delle domande.

2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni sull'accoglienza delle persone che chiedono asilo negli Stati membri

2.1. Il Comitato condivide il principio secondo cui occorre garantire ai richiedenti asilo condizioni di vita dignitose e approva l'iniziativa della Commissione volta ad istituire misure per evitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo, dovuti all'eterogeneità esistente tra i diversi Stati membri per quanto concerne le condizioni di accoglienza.

2.2. Il Comitato chiede di instaurare una stretta collaborazione con la Commissione europea per l'attuazione della proposta di direttiva (ad es. scambio di opinioni e di esperienze da parte delle società locali nazionali, elaborazione di relazioni in base ai problemi e ai dati registrati nelle regioni degli Stati membri dove esistono centri di accoglienza per i richiedenti asilo, ecc.).

2.3. Il Comitato delle regioni è favorevole ad una procedura unica per la concessione dello statuto di rifugiato che si compia velocemente e, comunque, in un lasso di tempo ragionevole. Giudica la questione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo di grande importanza e appoggia caldamente l'idea che venga seguita in modo sistematico e costante dalle regioni sia a livello nazionale che europeo.

2.4. L'accoglienza dei richiedenti asilo è direttamente collegata con le società locali e i centri di accoglienza che esistono sul loro territorio. Per questo motivo la Commissione, il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali devono concentrare la propria attenzione sulle buone pratiche delle politiche di integrazione locali e regionali. A questo fine contribuirebbe anche il lancio, da parte della Commissione europea, di programmi transnazionali di cooperazione tra organismi locali e regionali sul tema delle buone pratiche relative alle condizioni e alle procedure di accoglienza dei richiedenti asilo.

2.5. Il Comitato ritiene che le singole questioni connesse con l'asilo e oggetto di numerose proposte di direttiva, data l'unità del tema, come pure le sovrapposizioni e le integrazioni tra i diversi aspetti, dovranno essere esaminate in modo complessivo e globale nel prossimo futuro.

2.6. Come osservazioni specifiche sulla proposta di direttiva, il Comitato vorrebbe proporre quanto segue.

2.6.1. In diversi punti la proposta prevede la possibilità che i richiedenti asilo presentino ricorso dinanzi ad un'autorità giudiziaria (ad es., se vengono imposte restrizioni alla libera circolazione, articolo 7 della proposta; qualora venga richiesto un contributo economico da parte dei richiedenti asilo, articolo 19; nel caso in cui l'assistenza sanitaria e psicologica non sia offerta gratuitamente, articolo 20; ecc.). Il Comitato ritiene fundamentalmente giusta la proposta di offrire una protezione giudiziaria ai richiedenti asilo rispetto a singole decisioni dell'amministrazione che, senza dubbio, devono essere pienamente motivate. Ciononostante nutre alcune riserve per quanto riguarda la rapidità di giudizio dei casi da parte dei tribunali ordinari negli Stati membri. Propone per questo motivo che la proposta preveda espressamente che i tribunali giudichino i ricorsi in materia in un lasso di tempo ragionevole caso per caso. Tale regolamentazione contribuirebbe ad evitare l'immotivata presentazione di ricorsi giudiziari dovuti all'emanazione tardiva delle decisioni (data la validità cronologicamente limitata delle condizioni materiali di accoglienza), nonché il protrarsi dell'incertezza per i richiedenti asilo, con tutto quello che ciò comporta.

2.6.2. L'ufficio indipendente previsto all'articolo 18 della proposta, competente a ricevere i reclami e a comporre le controversie relative alle condizioni materiali di accoglienza,

deve avere un corrispettivo in tutti gli Stati. Gli argomenti su cui verte la proposta in esame rientrano in gran parte nelle competenze delle regioni e degli enti locali. Le controversie relative alle condizioni materiali di accoglienza vanno trattate in ogni Stato in base al proprio ordinamento nazionale. Il Comitato propone che venga previsto specificamente di affidare tali competenze ad un organo indipendente, del quale faccia parte anche l'amministrazione locale. Tale organo esaminerà i reclami in modo imparziale e obiettivo, rispettando il diritto alla diversità e il divieto delle discriminazioni, come d'altronde è previsto all'articolo 32 della proposta di direttiva.

2.6.3. Il Comitato sostiene la necessità di imporre allo Stato l'obbligo di fornire risorse necessarie alle regioni e pure a quegli organismi degli enti locali che sono coinvolti nella relativa procedura come sono in gran parte gli organismi competenti in materia per natura e funzionamento, al fine di rendere possibile l'attuazione delle disposizioni nazionali della proposta di direttiva in esame (articolo 31 della proposta).

2.7. Il Comitato delle regioni appoggia la possibilità di accesso dei richiedenti asilo a servizi di sostegno adeguati che comprendano la formazione e che facilitino nel contempo l'inserimento nella società nazionale dopo l'accettazione della loro richiesta d'asilo.

Bruxelles, 15 novembre 2001.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni sulla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Sicurezza delle reti e sicurezza dell'informazione: Proposta di un approccio strategico europeo»

(2002/C 107/27)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — «Sicurezza delle reti e sicurezza dell'informazione: Proposta di un approccio strategico europeo» (COM(2001) 298 def.);

vista la decisione della Commissione europea, del 7 giugno 2001, di consultarlo in merito a tale documento, conformemente al primo paragrafo dell'art. 265 del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Presidente, del 2 luglio 2001, di incaricare la Commissione 3 «Reti transeuropee, trasporti, società dell'informazione» dell'elaborazione del parere in materia;

vista la decisione del proprio Presidente, del 26 ottobre 2001, di nominare Barrero Florez Relatrice generale, incaricata di elaborare un parere in materia, conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, del Regolamento interno;

visto il proprio parere in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Creare una società dell'informazione sicura migliorando la sicurezza delle infrastrutture dell'informazione e mediante la lotta alla criminalità informatica» (COM(2000) 890 def. — CdR 88/2001 fin);

vista la «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle comunicazioni elettroniche — Verso la definizione di un quadro europeo in materia di firme digitali e di cifratura» (COM(97) 503 def.);

vista la «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — eEurope 2002: impatto e priorità» (COM(2001) 140 def.);

visto il Piano di azione eEurope 2002 (COM(2000) 330 def.);

visto il progetto di convenzione del Consiglio d'Europa in merito alla criminalità informatica (CM(2001) 103);

vista la «Raccomandazione del Consiglio sui criteri comuni per la valutazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione»⁽¹⁾;

vista la «Raccomandazione del Consiglio sui punti di contatto accessibili 24 ore al giorno ai fini della lotta contro la criminalità ad alta tecnologia»⁽²⁾;

visto il «Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati»⁽³⁾;

vista la Risoluzione n. 9194/01 del Consiglio del 20 giugno 2001 sulle esigenze operative in materia di applicazione delle leggi attinenti alle reti e ai servizi pubblici di telecomunicazioni;

viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Stoccolma del marzo 2001;

vista la Direttiva 90/338/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

⁽¹⁾ GU L 93 del 26.4.1995.

⁽²⁾ GU C 187 del 3.7.2001.

⁽³⁾ GU L 8 del 12.1.2001.

vista la Direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

vista la Direttiva 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

vista la Direttiva 97/66/CE, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni;

vista la Direttiva 98/10/CE, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

vista la Direttiva 1999/93/CE, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

vista la Direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»);

vista la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche ⁽¹⁾;

visto il progetto di parere (CdR 257/2001 riv.) elaborato dalla Relatrice generale Barrero Florez, (E/PSE), Direttrice generale agli affari europei presso il Principato delle Asturie;

considerando che le reti e i sistemi di informazione si sono convertiti in un fattore essenziale dello sviluppo sociale ed economico della società contemporanea e che il loro funzionamento adeguato è fondamentale per infrastrutture vitali come quella energetica e quella viaria, nonché per la grande maggioranza dei servizi pubblici e privati e per l'economia nel complesso;

considerando che la sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione si sta convertendo in un requisito preliminare per futuri progressi in nuovi servizi, in nuove fonti di ricchezza economica, in relazioni commerciali innovatrici ecc.;

considerando il grave danno che il numero crescente di violazioni della sicurezza delle reti d'informazione sta arrecando alla fiducia degli utenti di tali reti;

considerando che la mancanza di fiducia nelle reti e nei sistemi d'informazione provoca un rallentamento nella diffusione generalizzata dei nuovi servizi connessi alla società dell'informazione e della conoscenza;

considerando che la sicurezza di tali reti e sistemi è divenuta una sfida di primaria importanza per i responsabili politici, i quali devono comprendere l'importanza di tale sfida, i suoi aspetti, i problemi di sicurezza che sono in gioco e la funzione che possono svolgere per porvi rimedio;

considerando che, sebbene nel quadro delle telecomunicazioni e della tutela dei dati personali siano state adottate a livello nazionale e comunitario importanti misure legislative, mancano tuttora misure specifiche sulla sicurezza;

considerando che numerosi problemi relativi alla sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione continuano a non essere risolti e che alcune soluzioni giungono in ritardo sul mercato a causa delle imperfezioni del mercato stesso;

considerando che le amministrazioni pubbliche hanno una funzione da svolgere nella risoluzione delle carenze e delle lacune dei mercati;

⁽¹⁾ GU C 365 del 19.12.2000.

considerando che delle misure politiche specifiche, intese a porre rimedio alle lacune del mercato in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione, potrebbero rafforzare la dinamica del mercato stesso e migliorare il funzionamento del quadro giuridico;

considerando che tali misure dovrebbero far parte di un approccio europeo rivolto a garantire lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza nell'Unione europea, a trarre vantaggio dalle soluzioni comuni e a poter agire in modo efficace a livello mondiale;

considerando che, data la complessità del problema, è necessario tener conto dei suoi aspetti politici, economici, organizzativi e tecnici, nonché del suo carattere decentrato e globale;

considerando che gli effetti della mancanza di sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione delle regioni europee meno sviluppate può aumentare il divario digitale attualmente esistente tra tali regioni e quelle più sviluppate e sicure;

considerando che le autorità regionali e locali possono e devono svolgere un ruolo di primo piano nell'attuazione di una politica europea di sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione, dato che la loro prossimità ai cittadini, alle organizzazioni e alle imprese permette loro di applicare con la necessaria efficacia e idoneità le misure concrete che vengono stabilite,

ha adottato all'unanimità, il 15 novembre 2001, nel corso della 41^a sessione plenaria, il presente parere.

Introduzione

Il Comitato delle regioni

1. Condivide la crescente preoccupazione della Commissione per la sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione e riconosce la grande importanza di tale sicurezza non solo ai fini dello sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza, ma anche per l'attuale sistema economico mondiale;

2. Condivide il giudizio espresso nella comunicazione in merito alla priorità politica che l'Unione europea deve dare alla sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione. Il mercato non è stato capace di fornire una risposta unica perché esistono numerose tecnologie e standard di sicurezza ma manca una norma aperta e comunemente accettata;

3. Accoglie con favore l'obiettivo formulato nella comunicazione, di stabilire in quali ambiti sia necessario avviare o rafforzare l'azione pubblica a livello europeo o nazionale al fine di decidere una politica comunitaria per la sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione;

4. Esprime preoccupazione in merito al rispetto delle libertà e dei diritti civili riconosciuti nella Dichiarazione universale dei diritti umani, nella Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e nella Convenzione europea dei diritti umani nell'ambito delle misure da adottare per accrescere la sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione. In tale contesto chiede che vengano stabiliti limiti chiari per quei poteri e per quelle capacità che comportano situazioni nelle quali le libertà civili siano compromesse. Il Comitato ritiene che sia possibile un equilibrio tra il rispetto delle libertà e dei diritti civili e la sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione;

5. Dato il carattere transfrontaliero del problema, dubita che, senza un accordo con le organizzazioni internazionali e con le altre potenze mondiali, tale politica concertata a livello comunitario possa raggiungere gli obiettivi di sicurezza perseguiti;

6. Dal momento che è importante e urgente garantire la sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione, sollecita la Commissione a facilitare l'applicazione delle misure concrete che saranno adottate e a predisporre sufficienti risorse economiche a tal fine.

Analisi dei problemi di sicurezza delle reti e dell'informazione

Il Comitato della Regioni

7. Considera che la definizione della sicurezza delle reti e dell'informazione figurante nella comunicazione, ossia «la capacità di una rete o di un sistema di informazione di resistere, ad un determinato livello di riservatezza, ad eventuali imprevisti o atti dolosi che compromettono la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati conservati o trasmessi e dei servizi forniti o accessibili tramite la suddetta rete o sistema» sia poco chiara quando fa riferimento a «un determinato livello di riservatezza». Ritiene che tutti gli atti dolosi o le intrusioni in una rete o in un sistema di informazione debbano essere respinti in assoluto, indipendentemente da qualsivoglia «livello di riservatezza»;

8. Reputa molto preoccupante il fatto che gli operatori dei servizi di telecomunicazioni e i fornitori di servizi di accesso attivi in Europa non investano nella sicurezza in misura prioritaria o commisurata all'importanza della questione. Vi è un'ulteriore difficoltà da tenere in considerazione, dovuta alla presenza di piccoli operatori regionali il cui primo obiettivo consiste nel raggiungere una posizione di mercato che permetta loro di ottenere risultati economici positivi e che pertanto trascurano la sicurezza;

9. Ritiene che la fiducia nei prodotti di cifratura dipenderà in grande misura dall'esistenza di standard e norme internazionali aperte; considera poco fruttuose le iniziative non coordinate di alcuni Stati membri per promuovere software di tipo open source per la cifratura di fronte alla forte e inarrestabile iniziativa commerciale del settore privato;

10. Condivide il giudizio espresso nella comunicazione, secondo cui la concorrenza tra fornitori di hardware e di software non si sta traducendo in maggiori investimenti per la sicurezza; propone pertanto che vengano studiate delle misure atte a favorire tali investimenti;

11. Ritiene necessario obbligare gli operatori dei servizi di telecomunicazione e i fornitori dei servizi di accesso a conformarsi a dei livelli minimi di sicurezza stabiliti a livello comunitario.

Un approccio politico europeo

Il Comitato della Regioni

12. Considera che lo sviluppo equilibrato della società dell'informazione e della conoscenza nell'Unione europea faciliterà la coesione e l'articolazione dell'Europa delle regioni, ragion per cui è indispensabile garantire la sicurezza delle reti e dei sistemi d'informazione;

13. Concorda con la Commissione in merito ai benefici sociali che vengono generati dagli investimenti destinati ad aumentare la sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione e sottolinea l'elevato costo sociale che la mancanza di tali investimenti da parte dei fabbricanti, degli operatori e dei fornitori di servizi comporta per la società e il suo benessere;

14. Invita la Commissione a valutare l'esigenza di predisporre dei criteri e delle norme di sicurezza obbligatori per tutti i sistemi di informazione considerati essenziali (servizi di pubblico interesse) che siano connessi alle reti di telecomunicazioni, nonché per le reti stesse;

15. Ritiene opportuno massimizzare la sicurezza senza compromettere la facilità e la qualità dell'accesso, che costituiscono le basi della società dell'informazione e della conoscenza; ritiene tuttavia indispensabile mantenere dei livelli minimi di sicurezza anche a costo di penalizzare la qualità dell'accesso;

16. Concorda con la Commissione per quanto riguarda:

- l'esigenza comune di comprendere i problemi di sicurezza latenti e le misure specifiche da adottare,
- il fatto che le misure politiche possono rafforzare il mercato, migliorando al tempo stesso il funzionamento del quadro giuridico,

— la necessità di un approccio europeo per garantire un mercato unico per i servizi di comunicazione e di informazione, nonché per beneficiare di soluzioni comuni e per avere la capacità di agire in maniera efficace a livello mondiale.

17. Chiede che le azioni di sensibilizzazione proposte nella comunicazione siano integrate con azioni di sostegno o aiuto all'investimento in misure di sicurezza, in modo tale che il costo economico non abbia un effetto dissuasivo sull'adozione delle misure che sono state riconosciute necessarie;

18. Sottolinea l'importanza che, per ragioni operative e pratiche, le amministrazioni regionali e locali svolgano un ruolo di primo piano in tutte le campagne di sensibilizzazione in questo settore;

19. Condivide il giudizio espresso nella comunicazione in merito all'esigenza di rafforzare urgentemente il sistema CERT dell'Unione europea e di dotare i centri esistenti di risorse umane, tecniche ed economiche adeguate;

20. Raccomanda di creare un collegamento più forte, diretto e snello tra i CERT europei ed i potenziali beneficiari finali;

21. Valuta con favore le azioni proposte nella comunicazione in merito ad un sistema europeo di allarme e di informazione; propone al tempo stesso di adottare una misura proattiva, ossia la creazione di un'agenzia europea per la sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione, incaricata tra l'altro di analizzare e testare tutto il software (sistemi operativi, browser, programmi per la gestione della posta elettronica ecc.) utilizzato in reti di informazione pubbliche, al fine di scoprire eventuali lacune della sicurezza nel software non ancora in commercio nell'Unione europea. Ritiene che il futuro istituto per la protezione e la sicurezza dei cittadini (IPSC), che dipenderà dal Centro comune di ricerca (CCR), non equivalga, per natura e funzioni, all'agenzia proposta;

22. Teme che la ricerca sulla sicurezza delle reti e dell'informazione finanziata dai programmi quadro di ricerca e sviluppo dell'Unione europea non ottenga il risultato pratico desiderato qualora non sia sostenuta dai principali produttori di software del mercato. Indipendentemente da ciò chiede che si faccia uno sforzo per ottenere dai principali produttori mondiali di software un impegno maggiore nella ricerca relativa alla sicurezza delle reti e dell'informazione e nella relativa applicazione pratica immediata;

23. Manifesta preoccupazione per l'attuale mancanza di interoperabilità tra le differenti soluzioni tecnologiche dei produttori e per il poco interesse di questi ultimi ad elaborare norme comuni aperte;

24. Raccomanda di non promuovere l'utilizzazione di determinate soluzioni o prodotti di cifratura in quanto ciò che occorre perseguire è la convergenza di tutte le soluzioni verso una norma comune aperta e accettata da tutti i produttori;

25. Considera fondamentale che vengano stipulati degli accordi tra i vari fornitori di servizi di certificazione europei in merito al reciproco riconoscimento dei rispettivi certificati. In mancanza di tale accordo, l'utilità dei certificati elettronici sarà molto limitata e dunque il loro livello di utilizzazione minore di quello desiderato. Desta preoccupazione il fatto che delle autorità regionali che utilizzano soluzioni tecnologiche non interoperabili divengano fornitrici di servizi di certificazione; ciò rende senz'altro più difficile raggiungere l'obiettivo di un'Europa delle regioni coesa e articolata;

26. Accoglie con grande favore le iniziative europee per la normalizzazione delle firme elettroniche (EESSI), nonché quelle del programma eEurope relative alle smartcards e quelle relative all'infrastruttura di chiave pubblica (PKI);

27. Condivide il giudizio secondo cui l'armonizzazione delle specifiche favorirà una maggiore interoperabilità e consentirà agli agenti del mercato una rapida attuazione;

28. Valuta positivamente tutte le azioni proposte in materia di sostegno alla normalizzazione e alla certificazione orientate al mercato; reputa necessario adottare un'iniziativa giuridica in merito al reciproco riconoscimento dei certificati;

29. Ritiene opportuno che venga periodicamente verificato il grado di adeguamento degli operatori dei servizi di telecomunicazione per quanto riguarda le misure tecniche e organizzative da adottare al fine di salvaguardare la sicurezza dei rispettivi servizi, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della direttiva relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni;

30. Richiama l'attenzione della Commissione sulla gravità delle conseguenze che possono derivare da atti di criminalità informatica commessi da gruppi terroristi, senza alcun altro obiettivo se non quello di causare il massimo danno a interessi collettivi a fini di ricatto politico;

31. Accoglie positivamente tutte le azioni proposte nel quadro normativo e ritiene necessario ravvicinare e armonizzare le disposizioni nazionali in materia di criminalità informatica, onde evitare che vi siano Stati europei dai quali si possa agire impunemente o facendo fronte a sanzioni minori;

32. Propone che venga promossa l'istituzione a livello nazionale di unità di polizia specializzate nella criminalità informatica, ove queste non esistano già, e il coordinamento di tutte quelle esistenti. Ritiene inoltre necessario dotare tali unità di risorse umane e tecniche sufficienti;

33. Raccomanda che in tutti gli Stati membri vengano nominati pubblici ministeri incaricati specificamente della lotta contro la criminalità informatica, provvisti di una formazione specifica che permetta loro di far fronte con la dovuta efficacia ai compiti della pubblica accusa. Occorre dare la massima importanza alla comunicazione e al coordinamento tra questi pubblici ministeri speciali, nonché alla formazione di giudici e magistrati competenti in tali settori, al fine di perseguire efficacemente le azioni che possono mettere in pericolo la sicurezza delle reti e di quanti vi accedono;

34. Condivide pienamente il giudizio della Commissione secondo cui lo sviluppo della gestione elettronica, sulla quale numerose regioni e enti locali hanno puntato al fine di migliorare le loro relazioni con i cittadini, la qualità dei servizi che forniscono e complessivamente il benessere e la partecipazione democratica, rende le amministrazioni pubbliche dei potenziali esempi di soluzioni in materia di sicurezza, nonché soggetti del mercato capaci d'influire sull'offerta attraverso le loro decisioni relative ai pubblici appalti. In tal senso, le amministrazioni pubbliche hanno il dovere di fungere da propulsore dello sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza, in base alle rispettive competenze. In mancanza di sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione utilizzati dalle amministrazioni mancherà la fiducia dei cittadini e ciò danneggerà seriamente lo sviluppo della nuova società;

35. Propone che le misure relative alle amministrazioni pubbliche siano dirette ai tre livelli di governo (locale, regionale e statale) e che l'interoperabilità delle soluzioni applicate sia considerata un obiettivo irrinunciabile;

36. Valuta positivamente il proposito di intensificare il dialogo con gli organismi e i partner internazionali sulla sicurezza delle reti e in particolare sull'aumento della sicurezza di funzionamento delle reti elettroniche; invita la Commissione a studiare la possibilità di organizzare un vertice mondiale sulla sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione, con la partecipazione di produttori e operatori, nonché a valutare la possibilità di istituire un foro europeo per la lotta alla criminalità informatica. Chiede inoltre agli Stati membri di ratificare la recente convenzione internazionale sulla criminalità informatica, del Consiglio d'Europa, in modo che possa entrare in vigore il più rapidamente possibile e siano attivati gli strumenti normativi che tale convenzione prevede.

Bruxelles, 15 novembre 2001.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni sul tema «Gli aspetti occupazionali dell'ampliamento»

(2002/C 107/28)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, del 12 giugno 2001, di elaborare un parere sull'argomento in oggetto in conformità dell'art. 265 del Trattato, quinto comma, e di affidarne la preparazione alla Commissione 6 «Occupazione, politica economica, mercato unico, industria, PMI»;

visto lo studio condotto dall'Istituto per la ricerca economica della Renania settentrionale-Vestfalia, in collaborazione con il Centro di ricerca sulle politiche europee della Strathclyde University di Glasgow, in merito all'impatto dell'ampliamento dell'Unione europea sulle piccole e medie imprese («Impact of the Enlargement of the European Union on Small and Medium-sized Enterprises in the Union»), Essen — Glasgow, novembre 2000;

vista la relazione della Commissione europea, del 6 marzo 2001, sulla libera circolazione dei lavoratori nel contesto dell'ampliamento;

visto lo studio della Direzione generale «Affari economici e finanziari» della Commissione europea «Enlargement Papers — Number 4, II/419/01-EN», del giugno 2001;

viste le conclusioni dei Consigli europei svoltisi rispettivamente a Stoccolma nel marzo 2001 e a Göteborg nel giugno 2001;

vista la comunicazione della Commissione europea riguardo all'impatto dell'ampliamento sulle regioni confinanti con i paesi candidati all'adesione «Community Action for the Border Regions» (25 luglio 2001);

vista la propria risoluzione in merito al «Patto europeo per l'occupazione» — CdR 156/1999 fin⁽¹⁾;

vista la propria risoluzione sul tema «L'attuazione della strategia europea per l'occupazione» — CdR 461/1999 fin⁽²⁾;

visto il proprio parere sugli aspetti istituzionali dell'ampliamento «Le amministrazioni locali e regionali al centro dell'Europa» — CdR 52/1999 fin⁽³⁾;

vista la propria risoluzione sul tema «Il processo di ampliamento dell'Unione europea» — CdR 424/1999 fin⁽⁴⁾;

visto il proprio parere sul tema «Struttura ed obiettivi della politica regionale europea nel quadro dell'ampliamento e della globalizzazione: apertura del dibattito» — CdR 157/2000 fin⁽⁵⁾;

visto il progetto di parere adottato dalla Commissione 6 il 28 settembre 2001 — CdR 269/2001 riv. (Relatore: Volker Schimpff, D, PPE, Membro del Landtag della Sassonia),

ha adottato all'unanimità il seguente parere, il 14 novembre 2001, nel corso della 41ª sessione plenaria.

Osservazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato sottolinea il suo incondizionato appoggio politico all'ampliamento e raccomanda di non segnare il passo nella dinamica del processo di adesione.

1. Introduzione

Il Comitato delle regioni vede nell'ampliamento dell'UE ai paesi dell'Europa centroorientale un'opportunità decisiva per la politica europea alle soglie del 21° secolo, perché consente di superare definitivamente la divisione decennale decretata dalla cortina di ferro e di creare effettivamente l'unità d'Europa nella pace, nella libertà e nel benessere.

(1) GU C 293 del 13.10.1999, pag. 70.

(2) GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 43.

(3) GU C 374 del 23.12.1999, pag. 15.

(4) GU C 57 del 29.2.2001, pag. 1.

(5) GU C 148 del 18.5.2001, pag. 25.

2. Prospettive per l'economia e l'occupazione

2.1. Il Comitato ritiene che l'ampliamento previsto apporti dei vantaggi a tutte le parti in causa. È convinto che, grazie all'ampliamento del mercato interno, all'affermarsi dell'economia di mercato in tutta Europa e allo sviluppo di una nuova e più ampia ripartizione del lavoro europea, si possano creare un maggior benessere e una stabilità duratura per gli Stati membri attuali dell'UE e per quelli futuri. Il Comitato ritiene però che anche la sfida che l'ampliamento comporta, sia per la Comunità che per gli altri paesi candidati, vada ben oltre le precedenti adesioni.

2.2. Il Comitato fa notare che l'ampliamento farà emergere una diversa ripartizione del lavoro. Così, ad esempio, da un lato il chiaro fabbisogno di personale specializzato presente negli attuali Stati membri dell'UE in determinate professioni qualificate e richieste nel settore dei servizi può essere coperto con lavoratori provenienti dai paesi di nuova adesione. Dall'altro, però, con l'esperienza e l'iniziativa imprenditoriale, il capitale proveniente dai vecchi Stati membri può essere determinante per superare i ritardi di sviluppo e i deficit strutturali nei paesi di nuova adesione, per esempio nella modernizzazione dell'industria, nella creazione di piccole e medie imprese, nella ristrutturazione agricola e nello sviluppo del settore dei servizi, irrilevante sotto il regime comunista. Il Comitato è consapevole del fatto che, per uno sviluppo positivo dell'economia e dell'occupazione nei nuovi Stati membri, tali investimenti saranno necessari e proverranno principalmente dagli attuali Stati membri. È dell'avviso che l'ampliamento si ripercuoterà positivamente anche sul settore della ricerca.

2.3. Il Comitato prevede che, nel complesso, la crescita dell'UE riceverà un impulso. Secondo i calcoli della Commissione, nel primo decennio successivo all'adesione il PIL dei paesi candidati — a seconda dei progressi della riforma — registrerà un aumento annuo del 2 %. La Commissione calcola che fino al 2009 vi sarà un aumento del 3-4 % all'anno per i paesi candidati con un'economia più forte. Per gli attuali Stati membri, la Commissione prevede che il solo ampliamento determini una crescita annua media dello 0,7 %.

2.4. Il Comitato sottolinea che l'ampliamento dell'UE migliorerà decisamente i presupposti per l'estensione e l'approfondimento della cooperazione economica con i PECO. Tanto più intense saranno le relazioni economiche transfrontaliere, tanto maggiore sarà il guadagno in termini di benessere per tutti gli Stati e le regioni interessate. L'emergere di questa mutata situazione concorrenziale consentirà un aumento del benessere nei paesi di nuova adesione e negli attuali Stati membri.

2.5. Il Comitato è del parere che lo slittamento geografico connesso con l'ampliamento dell'UE modificherà anche le posizioni concorrenziali dei centri europei dell'economia e della crescita. I centri che dispongono o verranno dotati di agevoli vie di comunicazione con i centri economici dei paesi di nuova adesione possono ottenere particolari opportunità economiche e vantaggi concorrenziali.

2.6. Il Comitato ricorda che, attualmente, la geografia economica e dei trasporti in Europa è caratterizzata essenzialmente da una zona di grande sviluppo economico (che i geografi hanno denominato «banana blu») da un lato e dalle regioni costiere e frontaliere dall'altro. Il Comitato è dell'avviso che con l'ampliamento si formerà prevedibilmente una terza zona che, situata fra la zona di grande sviluppo economico e la linea del nuovo confine orientale dell'UE, costituirà un «nuovo centro».

2.7. Il nuovo orientamento delle vie di comunicazione europee e la formazione delle future strutture economiche nell'Europa centro-orientale vengono influenzati in modo decisivo dai mercati e dalle decisioni delle imprese. Nell'interesse di uno sviluppo equilibrato, il Comitato consiglia tuttavia all'UE, ai governi nazionali, alle regioni e ai comuni di prestare tempestivamente attenzione a tali processi.

2.8. Il Comitato prevede che sia il collegamento degli attuali centri dell'UE con quelli dei paesi di nuova adesione, sia la formazione di un «nuovo centro», possano offrire fin dall'inizio notevoli impulsi all'occupazione e allo sviluppo del lavoro autonomo e di nuove imprese. A lungo termine la richiesta di manodopera nel «nuovo centro» porterà addirittura ad un flusso migratorio verso tale zona.

2.9. Considerate le marcate differenze nel livello salariale e di benessere e negli attuali standard sociali fra l'UE e i paesi di nuova adesione, il Comitato non esclude la possibilità di distorsioni strutturali. Fra le cause si possono annoverare, oltre al costo del lavoro decisamente più basso, standard ambientali, sociali e tecnici inferiori, oneri fiscali meno elevati nei paesi di nuova adesione, nonché un prevedibile divario nel livello degli aiuti.

2.10. Ad esempio, nelle zone frontaliere la libera prestazione di servizi che, con l'adesione, vigerà immediatamente in diversi settori, quali l'artigianato, l'edilizia, i servizi di pulizia, di riparazione o altri «servizi mobili», scatenerà una concorrenza spietata. Con modeste tariffe orarie si possono ottenere, proprio nei servizi più semplici, vantaggi di prezzo che è impossibile controbilanciare. Inoltre, ad esempio, in caso di appalti pubblici di servizi, offerenti che provengono dai paesi di nuova adesione possono offrire servizi ad un prezzo nettamente più basso rispetto alle imprese della regione. Ciò comporterà un indebolimento dei mercati regionali, che essenzialmente forniscono prestazioni per le istituzioni locali e regionali.

2.11. Il Comitato è convinto che nell'UE allargata debbano valere senza restrizioni le quattro libertà fondamentali del mercato unico. Attualmente i paesi candidati, grazie agli accordi di associazione, possono già disporre della libera circolazione delle merci e dei capitali. Con l'ampliamento si vengono ad aggiungere la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento, mentre la libertà di circolazione delle merci e dei capitali non avrà alcuna limitazione. Le conseguenze sull'occupazione varieranno, a seconda della regione e del settore, sia all'interno dell'attuale UE che all'interno dei paesi di nuova adesione.

2.12. Il Comitato fa notare che il boom economico atteso dopo l'ampliamento nei paesi di nuova adesione comporterà, soprattutto nei settori economici tradizionali quali l'industria pesante e l'agricoltura, esuberi di manodopera che non potrà immediatamente trovare lavoro nei nuovi rami economici emergenti. Questa offerta sia nell'ambito dei lavoratori altamente qualificati che in quello dei salari bassi, comporterà, nell'emergente mercato del lavoro liberalizzato europeo e integrato, dei flussi migratori la cui entità viene valutata in modo diverso.

2.13. Il Comitato si aspetta che, cambiando domicilio e posto di lavoro, molte persone provenienti dai paesi di nuova adesione si trasferiranno negli attuali Stati membri dell'UE e che a livello regionale i pendolari settimanali e — specie nelle zone frontaliere — quelli giornalieri eserciteranno una notevole influenza sulla situazione occupazionale negli attuali Stati membri. Risulta chiaro che le regioni frontaliere, e in esse soprattutto le città, saranno sottoposte ad una più aspra concorrenza non solo per i beni a limitato raggio di commercializzazione, ma soprattutto per i servizi. L'entità delle conseguenze sull'occupazione non può ancora essere definita con sicurezza.

2.14. Anche nelle regioni non frontaliere il Comitato prevede che i paesi di nuova adesione avranno una posizione concorrenziale molto forte, ad es. nel settore dei trasporti. Una riduzione di tale dislivello sarebbe possibile solo se si appianassero le grandi differenze nel livello salariale e di protezione sociale e del lavoro fra i vecchi e i nuovi Stati membri.

3. L'Unione e le (attuali) regioni frontaliere

3.1. Per quanto concerne la preparazione all'ampliamento, il Comitato ricorda la decisione dei capi di Stato e di governo a Nizza di presentare un programma d'azione per rafforzare la competitività economica delle regioni frontaliere. Osserva che tale sostegno non può tuttavia limitarsi ad un'indicazione delle possibilità di aiuti esistenti nei diversi settori o ad un semplice ampliamento della serie di misure già esistenti. Deve consistere piuttosto nel concedere agli interessati alle frontiere esterne dell'UE un ulteriore aiuto diretto per promuovere la cooperazione transfrontaliera e transnazionale a livello decentrato.

3.2. Il Comitato accoglie pertanto con favore l'intenzione della Commissione di voler concedere alle regioni frontaliere un aiuto sostanziale con il programma d'azione deciso il luglio scorso. È tuttavia fermamente convinto che il programma deciso dalla Commissione non sia sufficiente a soddisfare le succitate esigenze e ad attuare gli orientamenti del Consiglio. A tale proposito ricorda che le proposte della Commissione devono basarsi sugli orientamenti politici del Consiglio.

3.3. Il Comitato chiede di offrire alle PMI nei settori interessati un ulteriore appoggio, in modo che possano prepararsi attivamente all'ampliamento. Ritiene necessario che proprio queste PMI siano aiutate ad assumere un orientamento transfrontaliero già prima dell'apertura delle frontiere. Le PMI, che notoriamente rappresentano una parte dell'economia che offre un numero particolarmente elevato di posti di lavoro e di formazione, devono ricevere informazioni, indirizzi e finanziamenti per l'orientamento transfrontaliero. Così ad esempio per un successivo impegno nei paesi di nuova adesione potrebbero essere utili dei corsi di lingua o un'introduzione ai sistemi giuridici ed economici. Secondo il Comitato l'approccio strategico generale dovrebbe comprendere la riqualificazione sistematica degli occupati e del management delle piccole e medie imprese. Queste potrebbero apportare il loro contributo all'utilizzo delle tecnologie IT per la cooperazione transfrontaliera o all'acquisizione di esperienze in materia di cooperazione concreta e di costituzione di reti.

3.4. Il Comitato ribadisce la sua richiesta di un miglior coordinamento tra Interreg III A e Phare/CBC. Sollecita un raddoppio dei fondi stanziati per Interreg-III-A nell'attuale periodo di finanziamento. Ciò deve consentire di costruire rapidamente le infrastrutture transfrontaliere (ponti, strade) in stato di abbandono sotto il regime comunista. Solo in tal modo la posizione al confine esterno dell'UE potrà essere sfruttata come testa di ponte per un impegno economico nei paesi di nuova adesione.

3.5. Il Comitato sollecita le regioni e i comuni situati lungo la frontiera esterna dell'UE a immergersi fin d'ora nella dimensione occupazionale dell'ampliamento. In proposito si deve prestare una particolare attenzione al settore della formazione. Progetti riusciti quali misure di formazione e di perfezionamento, scuole bilingui e università transfrontaliere possono essere esemplari in tale contesto. Anche lo strumento dei patti locali e regionali per l'occupazione dovrebbe essere utilizzato fin d'ora a livello transnazionale: a tale scopo le euroregioni offrono un quadro adeguato. Inoltre le regioni e i comuni situati lungo la frontiera esterna dell'UE dovrebbero programmare e approvare l'istituzione di zone industriali e commerciali transfrontaliere, per le quali i governi nazionali possono introdurre deregolamentazioni delle norme fiscali e doganali.

3.6. Il Comitato ritiene essenziale mitigare le conseguenze del divario nel livello di aiuti previsto dopo l'ampliamento tra i nuovi Stati membri e le attuali regioni frontaliere dell'UE. Se l'apertura dei mercati ai paesi candidati crea dei problemi strutturali, negli attuali Stati membri si dovrebbe continuare a disporre della possibilità di adattarsi a mutamenti nella propria struttura economica e di reagire adeguatamente al bisogno di ristrutturazione determinato dall'adesione. In tale contesto il Comitato fa notare che, anche nella prospettiva degli sviluppi specifici successivi all'ampliamento, in linea con il principio di sussidiarietà, occorre concedere alle regioni un maggiore margine di manovra — rispetto a quanto non avvenga finora — nell'utilizzo dei fondi europei nella loro rispettiva area.

3.7. Il Comitato è convinto che, a lungo termine, le attuali regioni frontaliere con l'ampliamento si ritroveranno nel centro dell'Europa e che potranno godere dei vantaggi che ne derivano. Fa notare tuttavia che, a breve e medio termine, gli svantaggi possono concentrarsi nelle regioni frontaliere in misura tale da mettere in serio pericolo l'obiettivo di politica occupazionale della Comunità. Constata che le regioni frontaliere sono già state strutturalmente svantaggiate dalla loro posizione direttamente a contatto con la cortina di ferro e, nel caso dei nuovi Länder tedeschi, dalle conseguenze della divisione della Germania.

3.8. Il Comitato ritiene sia un importante compito dell'Unione impedire che queste regioni debbano da sole sopportare gli oneri dell'ampliamento a vantaggio di tutte le altre. Dato che un eventuale aumento della disoccupazione in queste regioni in seguito all'ampliamento sarebbe contrario ai principi e ai compiti dell'UE, sono necessarie contromisure per adempiere all'obiettivo di politica occupazionale.

3.9. Il Comitato sottolinea che anche gli occupati e le imprese delle regioni frontaliere dovranno far fronte alla nuova concorrenza dopo l'apertura delle frontiere. Il Comitato è fermamente convinto che il previsto inasprimento della concorrenza non costituisca un argomento sufficiente per erigere barriere schematiche e a lungo termine che limitino la libera circolazione dei lavoratori o la libera prestazione dei servizi. Il Comitato fa tuttavia osservare che, considerato il flusso migratorio di lavoratori previsto, è lecito pensare anche a possibili periodi transitori, nei casi in cui si prevede che l'adesione provochi inaccettabili fratture strutturali. I periodi transitori, da concordare con i paesi di nuova adesione, non devono avere lo scopo di prolungare per alcuni anni lo status quo negli attuali Stati membri, dimostrando così scarsa flessibilità e mancata volontà di riforma, o di introdurre una tutela protezionistica all'interno dell'UE.

3.10. Il Comitato sottolinea il fatto che tali norme transitorie possono essere concesse solo in misura estremamente restrittiva, ben delimitata nei tempi e nei contenuti. Se si concordano delle norme transitorie, esse dovrebbero essere configurate in modo così flessibile da poter essere adattate ai bisogni specifici dei settori dell'economia, del mercato del lavoro o dei sistemi di sicurezza sociale particolarmente colpiti. A tal fine vanno concessi margini di manovra nazionali che consentano di verificare regolarmente i periodi transitori e di consentire la loro successiva abbreviazione.

3.11. Infine le norme transitorie non dovrebbero mirare primariamente ai lavoratori i cui flussi migratori vengono prodotti dalle condizioni di mercato. Il Comitato esclude l'ipotesi che le norme transitorie siano orientate primariamente contro i lavoratori e sottolinea l'influenza positiva di un flusso migratorio di lavoratori provocato dalle reali esigenze del mercato del lavoro. Propone che le norme transitorie si concentrino sulla limitazione dei flussi migratori indotti semplicemente da dati istituzionali quali le differenze nei sistemi sociali.

3.12. Il Comitato propone di fare delle città il motore dello sviluppo transfrontaliero. Così, ad esempio, nel quadro dei patti locali per l'occupazione, le città forniscono importanti impulsi all'occupazione. In tale contesto occorre attribuire una particolare importanza alle città divise, attualmente attraversate dalla frontiera esterna dell'UE (Francoforte sull'Oder, Görlitz).

3.13. Una posizione analoga viene attribuita alle euroregioni, nelle quali la cooperazione transfrontaliera dei comuni frontaliere avviene sia nel sostenere congiuntamente gli oneri derivanti dall'ampliamento sia nello schiudere le opportunità che esso offre. Le euroregioni situate lungo l'attuale frontiera esterna dell'UE si troveranno nella situazione delle vecchie euroregioni e potranno imparare dalla loro esperienza.

4. Richieste ai paesi candidati

4.1. Il Comitato sottolinea il fatto che negli Stati di nuova adesione il diritto dell'UE deve essere attuato pienamente e le politiche dell'UE devono essere applicate, se si vuole che l'ampliamento susciti gli effetti positivi descritti a livello occupazionale. Mette in guardia espressamente dall'errore di ritenere possibile un'adozione selettiva o ritardata dei principi e delle disposizioni giuridiche dell'UE. In particolare i paesi di nuova adesione devono creare certezza giuridica e prendere misure risolutive contro la discriminazione e la corruzione.

4.2. Il Comitato è convinto del fatto che per l'ampliamento un ruolo attivo degli enti locali e regionali nei paesi candidati sia irrinunciabile. Proprio in considerazione del centralismo delle passate dittature negli Stati in fase di transizione, le entità democratiche moderne possono rafforzarsi solo se viene attribuita un'importanza crescente ai comuni e alle regioni. Spetta soprattutto a questi livelli attuare il diritto dell'UE recepito dai legislatori nel diritto nazionale.

4.3. Ai fini dell'utilizzo dei fondi strutturali, il Comitato sottolinea la necessità che i paesi di nuova adesione dispongano di strutture funzionali e di capacità fin dal momento dell'ampliamento. Per poter attuare la politica strutturale, si deve concedere agli enti regionali un adeguato diritto di codecisione.

4.4. Il Comitato sollecita tutti gli enti locali e regionali ad una maggiore cooperazione con le regioni e i comuni nei paesi di nuova adesione. Sottolinea la grande importanza della cooperazione di questi livelli prossimi ai cittadini che hanno una conoscenza diretta dei problemi. L'aiuto offerto alle regioni e ai comuni dei futuri Stati membri per costituire strutture decentrate efficaci è un buon investimento per raggiungere un elevato livello occupazionale in tutta l'Unione allargata e per ricomporre le fratture strutturali. Considerata la dimensione occupazionale dell'ampliamento, tutte le regioni e i comuni hanno un interesse manifesto a che non vengano compiuti errori evitabili.

4.5. Il Comitato ricorda che l'ampliamento va inteso come sfida. Dipende anche dalle regioni e dai comuni far sì che le opportunità che esso offre vengano riconosciute e che la dinamica della concorrenza venga sfruttata attivamente come parte integrante e imprescindibile dell'economia di mercato. Il dirigismo statale e il protezionismo sarebbero invece una capitolazione dinanzi alle sfide lanciate dall'ampliamento verso est dell'Unione europea. Il Comitato sottolinea che gli auspicati effetti occupazionali potranno essere conseguiti solo se le quattro libertà fondamentali del mercato unico verranno applicate in entrambe le direzioni e non limitate nel loro contenuto essenziale.

Bruxelles, 14 novembre 2001.

*Il Presidente
del Comitato delle regioni*

Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni sulla «Comunicazione della Commissione “Politiche sociali e del mercato del lavoro: una strategia d’investimento nella qualità”»

(2002/C 107/29)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la comunicazione della Commissione «Politiche sociali e del mercato del lavoro: una strategia d’investimento nella qualità» (COM(2001) 313 def.);

vista la decisione, presa dalla Commissione il 25 giugno 2001, di consultarlo in materia, conformemente al disposto dell’articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione, presa dal proprio Ufficio di presidenza il 12 giugno 2001, di elaborare un parere in materia e di incaricare la Commissione 6 «Occupazione, politica economica, mercato interno, industria, PMI» della preparazione di detto documento;

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione: «Dagli orientamenti all’azione: i piani d’azione nazionali per l’occupazione» (COM(98) 316 def.) e alla Comunicazione della Commissione: «Proposta di orientamenti per le politiche dell’occupazione degli Stati membri per il 1999» (COM(98) 574 def.) CdR 279/98 fin (1);

visto il proprio «Studio sulla prestazione dei servizi pubblici» CdR 369/1999 fin;

visto il proprio parere sul tema «Proposta di Orientamenti per le politiche dell’occupazione degli Stati membri nel 2000» (COM(1999) 441 def.) CdR 360/1999 fin (2);

visto il proprio parere sulla «Comunicazione della Commissione: Agire a livello locale in materia di occupazione — Dare una dimensione locale alla strategia europea per l’occupazione» (COM(2000)196 def.) CdR 187/2000 fin (3);

visto il proprio parere in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione per il 2001» [COM(2000) 548 def. — 2000/0225 (CNS)] e alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell’occupazione» [COM(2000) 459 def. — 2000/0195 (COD)] CdR 310/2000 fin (4);

visto il proprio parere in merito alla «Comunicazione della Commissione — Costruire un’Europa solidale» (COM(2000) 79 def.) CdR 84/2000 fin (5);

visto il proprio parere in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata: Agenda per la politica sociale» (COM(2000) 379 def.) CdR 300/2000 fin (6);

visto il progetto di parere complementare (CdR 286/2001) predisposto dalla Commissione 5, Relatore: Pella (I/PPE, Sindaco di Valdengo e Presidente del Consiglio provinciale di Biella);

visto il progetto di parere CdR 270/2001 riv., adottato dalla Commissione 6 in data 28 settembre 2001, Relatrice: Peiponen (FIN/PSE, membro del Consiglio comunale di Varkaus),

ha adottato all’unanimità il 14 novembre 2001, nel corso della 41^a sessione plenaria, il seguente parere.

(1) GU C 51 del 22.2.1999, pag. 59.

(2) GU C 57 del 29.2.2000, pag. 17.

(3) GU C 22 del 24.1.2001, pag. 13.

(4) GU C 144 del 16.5.2001, pag. 30.

(5) GU C 317 del 6.11.2000, pag. 47.

(6) GU C 144 del 16.5.2001, pag. 55.

Posizione del Comitato delle regioni

1. Modernizzazione del modello sociale europeo

1.1. Il Comitato si compiace dello sforzo della Commissione di integrare nella politica economica, occupazionale e sociale delle considerazioni relative alla qualità. Ciò è importante ai fini del miglioramento della qualità della vita dei cittadini. La comunicazione offre un'utile base per un ulteriore ampio esame in merito alla qualità del lavoro. Vi è un considerevole cambiamento d'impostazione perché il punto di partenza non è più costituito da una politica sociale suddivisa in settori distinti. Il Comitato auspica che questi nuovi indirizzi siano attuati nella pratica. Tuttavia la comunicazione non contribuisce a chiarire come nella pratica possa essere garantita un'interazione positiva della politica economica, occupazionale e sociale. La comunicazione si concentra decisamente sull'occupazione e sulla qualità del lavoro, dimenticando tra l'altro un'analisi dei servizi sociali e altre forme della protezione sociale in generale.

1.2. Scegliere il concetto di qualità come punto di raccordo fra la politica economica, quella sociale e quella occupazionale è di per sé ideale. Per associare l'efficienza alla coesione occorre mettere sullo stesso piano diversi settori d'intervento politico. Accanto alla politica della concorrenza occorre tenere in grande considerazione anche i valori sociali.

1.3. Dalla comunicazione emerge tuttavia ancora una subordinazione della politica sociale alla politica occupazionale ed economica. Al fine di prevenire efficacemente l'esclusione sociale, occorrerebbe concentrare l'attenzione anche sulla qualità e sul riconoscimento del lavoro che richiede una qualificazione professionale modesta, e utilizzare in modo più ampio gli strumenti della politica sociale che servono a favorire il coinvolgimento nella società.

1.4. La comunicazione presta giustamente particolare attenzione ai processi di modernizzazione già in corso: il processo occupazionale di Lussemburgo, il metodo di coordinamento aperto della prevenzione dell'esclusione sociale e dello sviluppo di pari opportunità, la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro. Collegare tra loro tali processi è particolarmente importante affinché l'UE possa raggiungere gli obiettivi che si è prefissi.

1.5. Anche i servizi e il personale delle amministrazioni locali e regionali sono coinvolti in molti casi dagli sforzi di adeguamento e di modernizzazione, connessi tra l'altro alle esigenze di servizi resi necessari dall'invecchiamento della popolazione, alle necessità di risanamento dei bilanci pubblici, alla promozione della concorrenza e alla liberalizzazione del mercato dei servizi. L'ottica e la politica della qualità rappresentano utili strumenti per promuovere i servizi pubblici, il lavoro e la vita lavorativa e favorire l'adeguamento ai cambiamenti. Tuttavia si deve sempre tenere conto delle esigenze locali e regionali e considerare attentamente quale

valore aggiunto si possa ottenere in tale campo attraverso una strategia di livello europeo.

1.6. Il Comitato condivide la valutazione espressa nella comunicazione per quanto riguarda le conseguenze e la necessità degli investimenti sociali connessi all'evolvere del lavoro e dell'ambiente di lavoro. Occorre dedicare particolare attenzione ai gruppi marginali del mondo del lavoro. Si deve investire per migliorare la capacità d'inserimento professionale, il che richiede un approccio multisettoriale. Quando si cerca di garantire un mercato del lavoro di buona qualità in relazione al lavoro e al reddito, la parità nel campo della formazione costituisce un obiettivo di primo piano.

1.7. Il Comitato ritiene importante favorire il miglioramento della qualità del lavoro a livello locale e nell'ambiente lavorativo, nonché valutare quale valore aggiunto si possa ottenere grazie ad una cooperazione a livello europeo. Si può influire sulla qualità del lavoro e della vita lavorativa anzitutto nei luoghi di lavoro attraverso la cooperazione tra i vari soggetti e grazie a partenariati locali. Un compito importante delle amministrazioni regionali e locali consiste nel creare la struttura per tale cooperazione.

2. Politica occupazionale e sociale

2.1. Il Comitato accoglie con favore l'idea d'integrare l'ottica della qualità nella procedura di coordinamento aperto della politica occupazionale e sociale già esistente e in fase di elaborazione, in modo tale che non si creino nuovi processi. In particolare vanno evitate sovrapposizioni nel lavoro e nella raccolta d'informazioni.

2.2. Una buona *performance* dell'economia è un presupposto necessario per il miglioramento della qualità del lavoro. Gli indirizzi di politica economica e occupazionale, il programma di azione europeo in materia di politica sociale e il programma per la prevenzione dell'esclusione sono gli strumenti principali per orientare e monitorare la qualità. Tali regimi generali d'indirizzo vanno integrati per mezzo d'indagini specifiche e attraverso la promozione dei progetti di sviluppo della qualità del lavoro e della vita lavorativa che vengono realizzati nelle imprese e nei luoghi di lavoro.

2.3. È di per sé positivo che nell'ambito del coordinamento aperto si sia tenuto conto della protezione sociale, ma ciò non deve rendere più difficili le iniziative locali o comportare un maggiore accentramento delle decisioni specie se ciò comporta una perdita di efficacia o di efficienza. Le verifiche speciali della qualità menzionate dalla Commissione sono discutibili sotto il profilo dell'autonomia nazionale e locale. In un'Europa multiforme non sono necessarie linee di azione nazionali e regionali uniformi. Occorrono piuttosto un approccio flessibile e il rispetto delle differenze storiche e culturali. È, infatti, opportuno che a livello europeo vengano utilizzati solo pochi indicatori, che siano chiari e comparabili.

2.4. La comunicazione fornisce un'immagine ottimistica della politica occupazionale e sociale comune e della sua relazione con la politica economica (e con la modernizzazione). Ciò riguarda in particolare i cosiddetti lavori precari e quelli meno qualificati, nonché il loro futuro. Proprio tali categorie caratterizzate da problemi non sono mai prese in considerazione nell'ambito degli indicatori relativi all'istruzione permanente. Gli indicatori riferiti alla formazione professionale o alle misure aziendali di formazione non illustrano ora come ora in quale misura, in un periodo di transizione come quello attuale, le misure di formazione siano rivolte ai disoccupati e agli esclusi.

2.5. Il Comitato ritiene importante che nel valutare la qualità della politica sociale si tenga conto dei servizi sociali.

3. Il concetto di qualità

3.1. Il Comitato pone l'accento sulla complessità del concetto di qualità. Per tale ragione occorre una preparazione accurata e basata sulla ricerca affinché in futuro a livello europeo sia possibile raccogliere dati sulla qualità del lavoro per stato membro e per tipo di organizzazione che siano utilizzabili in maniera uniforme.

3.2. Il concetto e l'interpretazione della qualità sono connessi alla cultura e dipendono dalle differenze di ambiente di lavoro e di settore di attività e dalle condizioni locali e regionali. Va riconosciuto che addivenire ad una concezione comune è un processo che può richiedere parecchio tempo.

3.3. Occorrerebbe cercare di creare una nozione di qualità quanto più possibile chiara, da utilizzare nella politica sociale e dell'occupazione. Solo in questo modo si può essere certi di parlare della stessa cosa a livello europeo. Il concetto di qualità presentato nella comunicazione evidenzia quantomeno i problemi e le lacune seguenti:

3.4. Nella comunicazione manca quasi del tutto una distinzione tra i vari livelli (ad esempio micro — macro). Altrettanto vale per la distinzione tra qualità della vita lavorativa e qualità del lavoro. Non vi è alcuna menzione della qualità dei servizi.

3.5. La comunicazione non distingue tra i parametri e gli indicatori strutturali e quelli soggettivi, basati sull'esperienza personale. Occorrerebbe tuttavia chiarire tale differenza, perché solo così è possibile definire accuratamente a quale livello occorra agire nel campo della politica sociale (comunitario, nazionale, regionale e locale o di luogo di lavoro) per influire sulla situazione.

3.6. Il concetto è talmente ampio e generale da rendere difficile trovare la relazione tra la linea prescelta in materia di politica sociale e gli indicatori. In altre parole, manca la relazione tra le cause e gli effetti. Di conseguenza sarebbe necessaria una redazione più chiara della Comunicazione che precisi tali aspetti.

4. Indicatori

4.1. Tra gli indicatori mancano del tutto i fattori strutturali dei luoghi di lavoro. Tuttavia è risaputo che proprio tali fattori strutturali incidono in maniera specifica sulla qualità della vita lavorativa, sulla soddisfazione e la salute al lavoro e in ultima analisi sul rendimento. Essi possono essere misurati ad esempio in quanto possibilità percepite soggettivamente di esercitare un'influenza. Inoltre, ad esempio, gli indicatori scelti per misurare la «Organizzazione del lavoro e armonizzazione di vita lavorativa e sfera privata» definiscono anzitutto le possibilità strutturali di conciliare lavoro e famiglia che devono essere fornite ai lavoratori.

4.2. Vengono quasi del tutto ignorate le esperienze soggettive della realtà attuale, soggetta al peso della fretta e del lavoro straordinario, nonché, ad esempio, la qualità della vita dei bambini.

4.3. Già adesso vengono raccolte grandi quantità di dati in merito alla politica occupazionale e sociale europea. Non vi è ragione di accrescere tale impegno burocratico. Vi sono troppi indicatori, ed è difficile interpretarli in maniera uniforme in differenti paesi. Ad esempio, i regimi di contrattazione collettiva nel settore privato e nel pubblico impiego sono differenti ed è difficile valutare la loro influenza su fattori essenziali quali la disponibilità di forza lavoro, la flessibilità del mercato del lavoro e la mobilità della forza lavoro.

4.4. Un monitoraggio troppo ampio, effettuato con l'ausilio degli indicatori, può, nel peggiore dei casi, essere controproducente qualora crei l'immagine di un'Unione europea accentrata, nella quale non viene dato rilievo ai punti di vista locali, regionali e nazionali.

4.5. Il Comitato esprime dei dubbi in merito allo sviluppo di indicatori relativi al livello delle retribuzioni. La retribuzione è uno dei vari fattori parziali della qualità del lavoro, e non necessariamente il più importante. Raccogliere i dati relativi alle retribuzioni con riferimento ad un handicap o alla provenienza etnica presuppone un monitoraggio separato delle persone in questione ed è per tale ragione discutibile. Occorrerebbe tener conto anche delle variazioni retributive dipendenti dalle differenze locali e regionali per quanto riguarda la produttività e il costo della vita.

5. Il ruolo delle amministrazioni locali e regionali nella politica della qualità

5.1. Il Comitato condivide il giudizio della Commissione secondo cui una politica occupazionale e sociale ben congegnata influisce positivamente sullo sviluppo economico e sociale. Nell'ambito della politica della qualità le autorità regionali e locali svolgono tre ruoli.

5.2. In quanto datori di lavoro, le amministrazioni locali e regionali migliorano la qualità della vita lavorativa, partecipano alle azioni relative al mercato del lavoro e stipulano contratti collettivi conformemente a modelli nazionali.

5.3. In alcuni paesi le autorità locali e regionali hanno elaborato proprie strategie per il personale come strumento di gestione e sviluppo del personale. Tale strategia funge da sostegno per il comune o la regione nel raggiungimento dei rispettivi obiettivi strategici. In tale contesto si possono definire tra l'altro gli obiettivi quantitativi, strutturali e in termini di conoscenze e di benessere per quanto riguarda il personale, tenendo conto della situazione economica, delle misure pratiche, delle responsabilità e del calendario. Sarebbe opportuno chiarire come si possano sfruttare, nell'ambito della collaborazione europea, tale strategia della qualità, già sperimentata nella pratica, e i relativi risultati dal punto di vista della non discriminazione e soprattutto all'uguaglianza, intesa come uno dei massimi valori degli ordinamenti giuridici.

5.4. Il Comitato rileva che il rendimento e la qualità della vita lavorativa sono interdipendenti. La qualità del lavoro dipende in parte dallo stile di management, ne è il risultato, nonché uno dei fattori che influiscono sull'insieme dei servizi erogati. Il management attuale consiste in una gestione strategica delle risorse umane. Nei settori ad elevata intensità di lavoro è inoltre importante che nell'ambito della gestione del personale si rivolga l'attenzione alle risorse umane, in particolare ai programmi di riqualificazione, nonché ad un'attenta gestione interattiva e impostata sulla partecipazione. In tal modo le organizzazioni riescono a rispondere meglio alle esigenze indotte dal cambiamento. Gestione delle risorse umane significa anche gestione della conoscenza, nel cui ambito rivestono particolare importanza le attività consistenti nell'imparare a conoscere e a sviluppare la propria organizzazione. Occorrerebbe inoltre considerare come si possano valutare i risultati di pratiche gestionali così importanti sotto il profilo della qualità del lavoro e procedere alla diffusione delle migliori pratiche alle organizzazioni corrispondenti di altri Stati membri.

5.5. Si ritiene che un'efficace gestione del personale influisca sul rendimento dell'organizzazione, sulla qualità dei servizi e sul benessere del personale. Nell'ambito di una tale gestione del personale assume particolare rilievo il coordinamento delle decisioni relative all'attività con la gestione strategica e la gestione del personale (SHRM — Strategic Human Resources Management). Va sottolineato in particolare che i responsabili della strategia di azione dovrebbero prendere decisioni che siano in armonia con la gestione delle risorse umane.

5.6. I fattori parziali da misurare nell'ambito della valutazione del rendimento possono essere:

- 1) la capacità di esecuzione del personale, nonché la sua qualificazione, la capacità di innovazione, la soddisfazione al lavoro, la motivazione e la capacità di lavoro,
- 2) l'efficacia dei servizi (rispetto ai costi), la loro adeguatezza e il fatto che siano mirati,
- 3) la qualità dei servizi e la soddisfazione dei beneficiari, la disponibilità di servizi e la cooperazione tra centri di servizi,

- 4) la produttività, l'economicità e la fluidità dei processi relativi ai servizi.

5.7. La modernizzazione dei servizi delle amministrazioni locali e regionali va in direzione di una maggiore cura della qualità dei servizi pubblici.

5.8. Nei prossimi anni la pubblica amministrazione dovrà riorganizzare la struttura dei propri servizi e i propri metodi di lavoro, competendo al tempo stesso per reperire nuova forza lavoro. Il Comitato ritiene importante che nelle amministrazioni locali e regionali si sviluppino attivamente la qualità della vita lavorativa e il rendimento della produzione di servizi. In tale contesto si potrebbe sfruttare più di quanto si faccia adesso la cooperazione europea, ad esempio per mezzo di programmi di scambio di personale e di valutazioni comparative. Misure ben congegnate per il miglioramento della vita lavorativa accrescono anche l'attrattiva dei posti di lavoro nelle amministrazioni comunali o regionali, migliorano l'immagine del datore di lavoro e aumentano la soddisfazione al lavoro.

5.9. Il concetto di qualità è giustamente inquadrato nel più ampio contesto della modernizzazione. Tuttavia la comunicazione non prende in esame l'ottica della democrazia di tale modernizzazione, che riveste una notevole importanza per le amministrazioni locali e regionali e che non emerge neppure dagli indicatori proposti. Infatti, solo la dimensione locale può fungere da contrappeso alla globalizzazione e da terreno di prova finale dei suoi effetti positivi. Il processo di modernizzazione e il nuovo concetto di qualità presuppongono una democrazia e una partecipazione nuove: democrazia per il cittadino a livello locale, democrazia per l'utente, democrazia sul luogo di lavoro, ossia possibilità d'influire e buona qualità della vita lavorativa.

5.10. Inoltre, i servizi predisposti dalle amministrazioni locali e regionali influiscono sulla qualità del lavoro e della vita lavorativa in altri settori.

6. Raccomandazioni del Comitato

6.1. Il Comitato sottolinea che, come riconosciuto dalla stessa Commissione, in questa fase l'esame della qualità avviato nella comunicazione riguarda anzitutto il punto di vista e l'approccio. Potrebbe essere appropriato analizzare il lavoro di sviluppo nelle fasi in cui le scelte operate in precedenza vengono gradualmente integrate e rivedute. In tal modo si evidenzerebbe che la politica della qualità e i relativi strumenti non sono ancora completi e assoluti, e che essi servono e divengono applicabili nell'ambito di esigenze pratiche differenti e variabili. La questione centrale dev'essere non già raccogliere parametri comuni negli Stati membri, ma bensì stabilire attraverso quali azioni la qualità della politica occupazionale e sociale possa essere concretamente migliorata nell'Unione europea. Il Comitato propone che i controlli della qualità programmati dalla Commissione vengano valutati anche dal punto di vista dell'autonomia regionale e locale.

6.2. Il Comitato ritiene che la comunicazione dedichi troppo poca attenzione all'importanza della politica sociale in quanto fattore di primo piano che accresce la partecipazione e influisce sulla qualità della vita. Occorrerebbe pertanto dedicarvi maggiore attenzione in futuro.

6.3. Occorre tenere conto anche della qualità delle attività lavorative meno qualificate. Nel valutare la qualità e l'efficacia della formazione professionale e aziendale si dovrebbe tener conto delle esigenze e dell'integrazione dei gruppi caratterizzati da problemi (ad esempio disoccupati di lungo periodo, portatori di handicap ed esclusi).

6.4. Allorché la Commissione elaborerà un approccio comune di politica economica, occupazionale e sociale basato sulla qualità, i relativi orientamenti devono riflettersi anche negli obiettivi connessi alla globalizzazione e nelle relative discussioni.

6.5. Il Comitato ritiene che il concetto di qualità e i relativi indicatori dovrebbero essere diretti chiaramente a quei fattori strutturali che possono essere influenzati per mezzo della politica occupazionale e sociale a livello europeo e nazionale. Gli indicatori della qualità forniscono dei dati sul livello medio di sviluppo degli Stati membri e sono pertanto utili al dibattito europeo. Tuttavia, ricorrendo soltanto ad indicatori nazionali si può ottenere un'immagine distorta, perché tali indicatori non riflettono le considerevoli differenze regionali presenti all'interno degli Stati membri. Il Comitato ricorda che il concetto di qualità è legato ad una determinata cultura e che nella scelta degli indicatori è sempre contenuta una scelta di valori. Occorre tener conto di tali considerazioni anche nell'interpretazione dei dati emersi dal monitoraggio.

6.6. Il Comitato considera importante fare una distinzione tra indicatori strutturali e indicatori empirici. È di per sé importante sviluppare i canali di informazione per raccogliere le opinioni e le esperienze dei lavoratori e dei cittadini.

6.7. Il Comitato ricorda che lo sviluppo regionale è il risultato dell'interazione di varie politiche. Sarebbe importante analizzare anche gli effetti degli aspetti qualitativi dell'economia pubblica e della politica occupazionale e sociale sullo

sviluppo regionale, e in particolare le possibilità di promuovere lo sviluppo delle regioni in ritardo.

6.8. La qualità e il successo della politica economica, occupazionale e sociale vanno valutati in definitiva sotto il profilo della vitalità dei comuni e delle regioni, nonché delle condizioni di vita, della qualità della vita e della partecipazione degli abitanti nella vita sociale. È essenziale che le misure siano mirate sulla base delle condizioni e delle necessità locali e regionali. Inoltre, per dare impulso allo sviluppo, sarebbe meglio procedere a valutazioni comparative di strutture di servizi analoghe a livello di comuni, regioni, luoghi di lavoro, imprese, piuttosto che a raffronti di valori medi generali o di indicatori europei.

6.9. La qualità del lavoro (e della vita lavorativa) si concretizzano in ultima analisi a livello di luoghi di lavoro. Grazie ad una cooperazione a livello regionale e locale tra vari paesi si dovrebbe cercare di elaborare degli indicatori di qualità del lavoro a livello regionale, comunale e di luogo di lavoro. Ciò potrebbe avvenire ad esempio attraverso progetti pilota delle regioni di Stati differenti, nel cui ambito sarebbe possibile al tempo stesso sviluppare indicatori comuni e apprendere buone pratiche relative alla qualità del lavoro (possibilità di cooperazione nell'ambito del terzo pilastro). Un obiettivo pilota potrebbero essere i servizi destinati agli anziani, di attualità in un'Europa che invecchia.

6.10. Per quanto riguarda numerosi fattori è cruciale un'analisi a livello locale della situazione attuale. L'informazione in merito alle buone pratiche e lo scambio di esperienze, ad esempio sulle misure a sostegno dell'occupazione e sulle linee di azione flessibili per favorire l'occupazione delle persone fisicamente o socialmente svantaggiate, sono di particolare importanza al fine di accrescere la partecipazione nell'intera Europa.

6.11. Sviluppare le strategie del personale delle amministrazioni regionali e locali è importante per far fronte alle sfide derivanti dal processo di modernizzazione e dall'invecchiamento della struttura della popolazione, e per migliorare al tempo stesso il rendimento e la qualità del lavoro e della vita lavorativa. Tale lavoro di sviluppo potrebbe essere sostenuto attraverso la ricerca nonché per mezzo della diffusione di informazioni relative alle buone pratiche e grazie allo scambio di esperienze.

Bruxelles, 14 novembre 2001.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni sulla «Proposta di decisione del Consiglio relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2002»

(2002/C 107/30)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Proposta di decisione del Consiglio relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2002 [COM(2001) 511 def. — 2001/0208 (CNS)];

viste le decisioni del Consiglio in data 17 ottobre 2001, conformemente al disposto dell'art. 128 e del primo comma dell'art. 265 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultarlo in materia;

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza in data 12 giugno 2001 di formulare un parere in materia e di incaricare la Commissione 6 «Occupazione, politica economica, mercato interno, industria, PMI) della preparazione di detto documento»;

visto il proprio parere in merito alla Comunicazione della Commissione «Dagli orientamenti all'azione: i piani nazionali per l'occupazione» e alla Comunicazione della Commissione «Proposta di orientamenti per le politiche dell'occupazione degli Stati membri per il 1999», adottato il 19 novembre 1998 (CdR 279/98 fin) ⁽¹⁾;

visto il proprio parere in merito a «Gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri della Comunità», adottato il 19 novembre 1998 (CdR 110/98 fin) ⁽²⁾;

visto il proprio parere sul tema «I Patti territoriali per l'occupazione e il legame tra essi e le politiche strutturali dell'Unione europea», adottato il 3 giugno 1999 (CdR 91/1999 fin) ⁽³⁾;

visto il proprio parere in merito al «Rapporto della task force BEST» e alla Comunicazione della Commissione «Promuovere spirito imprenditoriale e concorrenzialità — Risposta della Commissione al rapporto e alle raccomandazioni della task force BEST», adottato il 3 giugno 1999 (CdR 387/98 fin) ⁽⁴⁾;

vista la propria risoluzione in merito al «Patto europeo per l'occupazione», adottata il 2 giugno 1999 (CdR 156/1999 fin) ⁽⁵⁾;

visto il proprio parere sul tema «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Incentivi a favore della competitività delle imprese europee a fronte della globalizzazione», adottato il 18 novembre 1999 (CdR 134/1999 fin) ⁽⁶⁾;

visto il proprio parere in merito alla «Proposta di orientamenti per le politiche dell'occupazione degli Stati membri per il 2000», adottato il 18 novembre 1999 (CdR 360/1999 fin) ⁽⁷⁾;

vista la propria risoluzione sul tema «L'attuazione della strategia europea per l'occupazione», adottata il 12 aprile 2000 (CdR 461/1999 fin) ⁽⁸⁾;

visto il proprio parere in merito alla «Proposta per una decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche dell'occupazione degli Stati membri per il 2001» e alla «Proposta per una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sugli incentivi comunitari nel settore dell'occupazione» (CdR 310/2000 fin) ⁽⁹⁾;

⁽¹⁾ GU C 51 del 22.2.1999, pag. 59.

⁽²⁾ GU C 51 del 22.2.1999, pag. 63.

⁽³⁾ GU C 293 del 13.10.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 293 del 13.10.1999, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU C 293 del 13.10.1999, pag. 70.

⁽⁶⁾ GU C 57 del 29.2.2000, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU C 57 del 29.2.2000, pag. 17.

⁽⁸⁾ GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 43.

⁽⁹⁾ GU C 144 del 16.5.2001, pag. 30.

vista la decisione del proprio Presidente in data 12 ottobre 2001 di nominare Annelie Stark Relatrice generale per l'elaborazione di un parere in materia, in conformità con l'art. 40, par. 2 del Regolamento interno;

visto il progetto di parere CdR 271/2001 riv., elaborato dalla Relatrice generale Stark (S, PSE). Assessore regionale della regione Vastra Götaland,

ha adottato all'unanimità, nel corso della 41ª sessione plenaria del 14 e 15 novembre 2001 (seduta del 14 novembre 2001), il seguente parere.

1. La posizione del Comitato delle regioni in merito agli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione

1.1. Il Comitato delle regioni è soddisfatto della continuità che ha contraddistinto negli ultimi anni la strategia europea per l'occupazione: la struttura articolata in quattro pilastri e i vari orientamenti poggiano su solide basi e restano invariati. Per il Comitato non sussiste quindi alcun motivo per proporre cambiamenti notevoli; esso incentra quindi il proprio parere principalmente sulle modifiche che può essere ragionevole o auspicabile attuare dopo la conclusione della valutazione in corso sugli effetti degli orientamenti. Il Comitato ritiene che tali cambiamenti futuri possano anche richiedere modifiche del Trattato attualmente in vigore.

1.2. Il CdR giudica positivamente il fatto che negli orientamenti la Commissione abbia tenuto in considerazione l'importanza della dimensione locale e regionale. Diverse proposte avanzate sono in perfetta linea con quanto proposto nei precedenti pareri del Comitato. Il principio di sussidiarietà e la prossimità nei confronti dei cittadini sono due elementi fondamentali per il futuro dell'Europa. Il coinvolgimento è una componente importante nella valutazione della legittimità politica del sistema e consente soluzioni efficaci.

1.3. In pratica tutti gli orientamenti per la politica dell'occupazione del 2002 riguardano questioni che in numerosi Stati membri sono di esclusiva o parziale competenza degli enti locali e regionali. Si spazia dalla lotta alla disoccupazione giovanile alle iniziative locali in favore dell'occupazione, dal sostegno per la capacità di adattamento all'interno delle aziende al rafforzamento della politica delle pari opportunità. Il Comitato intende quindi sottolineare l'importanza del rispetto della prospettiva «dal basso verso l'alto» tanto negli orientamenti comunitari per l'occupazione quanto nei piani d'azione nazionali.

1.4. Il Comitato vuole attirare l'attenzione sul fatto che non è sufficiente riconoscere l'importanza del livello locale e regionale, ma occorre conferire agli enti locali e regionali i poteri e gli strumenti per poter intervenire. La Commissione ha evidenziato la necessità di interventi differenziati sulla base di particolarità regionali più marcate e del cosiddetto problema del «collo di bottiglia». Oggi nessun livello della società europea dispone di tutti i poteri e di tutte le possibilità necessari per fornire soluzioni auspicabili e adeguate. Gli enti locali e regionali così come gli altri soggetti (non da ultimo gli

operatori economici locali) devono quindi avere possibilità concrete di sviluppare, in coordinamento e in armonia con la strategia comunitaria per l'occupazione e nell'ambito delle strategie del rispettivo Stato membro, proprie strategie e programmi di azione per lo sviluppo locale. Il Comitato accoglie con favore la posizione della Commissione secondo cui occorre stimolare la collaborazione a tutti i livelli e offrire ai soggetti che partecipano al mercato del lavoro come gli enti locali e regionali e i rappresentanti della società civile l'opportunità di fornire un proprio contributo. Il Comitato desidera tuttavia far osservare agli Stati membri che se la decisione comporterà un aumento dei costi per i comuni, le amministrazioni provinciali e le amministrazioni regionali, i governi nazionali dovranno intervenire per coprire queste spese.

1.5. Secondo il Comitato, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a informare la Commissione sulle misure adottate per attuare la direttiva e a comunicare in quale misura questi interventi siano stati attuati a livello nazionale, regionale o locale. Il Comitato ha constatato che la strategia europea per l'occupazione e il contenuto dei piani nazionali di intervento non sono conosciuti a livello locale e regionale. I piani nazionali di intervento rispecchiano ancora meno le strategie che in diverse circostanze sono state proposte sul piano locale e/o regionale. Il Comitato richiede pertanto che gli Stati membri giustificino i propri interventi diretti ad agevolare l'elaborazione di piani di azione locali, promuovendo la cooperazione tra gli interlocutori sociali e regionali e i rappresentanti della società civile per raggiungere un elevato livello occupazionale.

1.6. Il fatto che la Commissione abbia compreso l'importanza di mobilitare tutti i soggetti locali e regionali per attuare la strategia per l'occupazione non comporta automaticamente che gli Stati membri abbiano recepito il messaggio. Tra gli enti comunali e regionali è generalmente diffusa la convinzione che gli Stati membri abbiano conservato un controllo eccessivo in materia di sviluppo locale e regionale. Il Comitato sa per esperienza diretta che ciò avviene anche in materia di piani di intervento locali e regionali, per cui in parte essi non rispecchiano gli obiettivi stabiliti dalla strategia comunitaria per l'occupazione. Inoltre i piani di intervento si concentrano spesso in misura eccessiva esclusivamente su un settore d'intervento, adottando per esempio un punto di vista squisitamente economico.

1.7. Il Comitato intende sottolineare il valore di strategie per l'occupazione a lungo termine e l'importanza che queste strategie abbiano un impatto a livello nazionale e regionale/locale. Le strategie dovranno essere sostenibili e non dovranno essere influenzate, per esempio, dalla congiuntura economica. Se si desidera che la strategia europea per l'occupazione sia coronata da successo e che gli obiettivi stabiliti siano raggiunti, il processo di consultazione nazionale deve essere ampliato e approfondito. La collaborazione tra governo e rappresentanti selezionati a livello locale e regionale — così come la cooperazione tra i funzionari — deve essere rafforzata durante le fasi di proposta, decisione ed esecuzione delle varie strategie.

1.8. La valutazione della strategia europea per l'occupazione che avverrà nel corso del 2003 dovrebbe costituire la premessa per futuri cambiamenti. Il Comitato ritiene che gli orientamenti per l'occupazione debbano essere riferiti ad un periodo più lungo di quello attuale. Invece di orientamenti e raccomandazioni annuali la UE dovrebbe essere in grado di presentare obiettivi da realizzare in due o tre anni. Allo stesso modo agli Stati membri potrebbe essere richiesto di elaborare programmi di intervento nazionali ogni due o tre anni, con l'obbligo tuttavia di presentare relazioni annuali ai vertici che si svolgono ogni primavera. Nel contesto di scadenze annuali i livelli nazionali, regionali e locali non riescono a tradurre in interventi pratici gli orientamenti, a ottenere risultati e a presentarli sotto forma di relazione. Questa proposta richiede modifiche al testo del Trattato (art. 128), un aspetto che potrebbe essere preso in esame dalla Conferenza intergovernativa del 2004.

1.9. Un nuovo ordinamento di questo tipo non significa tuttavia che il Comitato chieda l'abbandono dei principi adottati al vertice di Amsterdam in cui si è concordato che l'occupazione è una questione di interesse comune da affrontare a livello comunitario. Il Comitato chiede che le questioni legate all'occupazione restino all'ordine del giorno dei futuri vertici.

1.10. Per rafforzare la comunicazione tra i diversi livelli della società e dare vita a uno scambio di informazioni ritenuto importante, il Comitato propone che la Commissione riveda gli orientamenti prima del prossimo anno, ritenendo che il lavoro a tutti i livelli sarebbe agevolato se essi fossero meno numerosi e più facilmente comprensibili. Gli indicatori sono importanti, ma nell'UE si devono utilizzare soltanto gli indicatori di facile interpretazione da parte degli Stati membri. Esistono ottimi motivi per ridurre al minimo la burocrazia e anche per cercare di diffondere messaggi semplici ma di notevole effetto. Secondo il Comitato i quattro pilastri della strategia comunitaria per l'occupazione sono assolutamente sufficienti come messaggio per comprendere tutti i necessari interventi di sviluppo a livello nazionale, regionale e locale. Il Comitato ritiene inoltre possibile che gli attuali obiettivi orizzontali siano gradualmente superati.

1.11. Il Comitato propone che la Commissione e gli Stati membri sviluppino indicatori che facilitino il benchmarking e che considerino anche lo sviluppo e le conseguenze sul piano

regionale e locale. In questo ambito rientrano oltre alla situazione dell'occupazione anche gli indicatori che consentono di valutare l'ampliamento del mercato europeo del lavoro, l'omogeneità dei diversi sistemi sociali e la creazione di un contesto favorevole all'imprenditorialità. Il Comitato richiede una strategia dell'occupazione che tenga conto degli obiettivi della politica regionale e assicuri la crescita economica nell'Unione; ritiene importante che diversi ambiti politici si sostengano vicendevolmente e accoglie con favore il fatto che il concetto di sostenibilità all'interno della strategia comunitaria per l'occupazione sia stato completato, accanto alle questioni economiche e sociali, anche da una dimensione legata all'ambiente, oggetto di decisioni prese in occasione dei vertici di Lisbona, Feira e Stoccolma.

1.12. Il Comitato giudica favorevolmente l'intenzione della Commissione di unificare gli interventi, nel tentativo di conseguire l'obiettivo della piena occupazione, per creare nuovi e migliori posti di lavoro. Il Comitato intende ricordare alla Commissione il rischio che le cosiddette «soluzioni flessibili» possano diventare delle «trappole per le donne» se la flessibilità comporta retribuzioni non sufficienti alle donne per provvedere a se stesse e che siano un motivo per ridurre le indennità da parte del sistema di previdenza sociale. Per evitare questo rischio, il Comitato ritiene che gli Stati membri e gli interlocutori sociali debbano promuovere politiche di conciliazione tra gli impegni familiari e professionali che arrechino vantaggi sia ai datori di lavoro sia ai lavoratori.

1.13. Il Comitato sottolinea l'importanza dell'integrazione sociale e la necessità di lottare contro la xenofobia. Secondo il Comitato il modo più efficace per ottenere tali risultati consiste nel favorire la partecipazione sociale e tutelare il diritto di tutti al lavoro. Incontriamo sempre più spesso situazioni in cui molti sono fuori dal mercato del lavoro anche per mancanza di competenze o perché determinati settori d'attività sono scomparsi dalla loro zona, ma troppo spesso perché le risorse del singolo non sono prese in considerazione. Per effetto dei cambiamenti demografici in atto, nell'Europa del futuro dovremo inserire nel mercato del lavoro tutti quelli che saranno in grado di lavorare. In futuro non potremo intervenire selettivamente sulla forza lavoro, come oggi avviene in molti casi. Viviamo in una società multiculturale e questa realtà deve riflettersi sul mercato del lavoro.

1.14. Il Comitato ritiene sia giunto il momento di riesaminare i concetti di uguaglianza e pari opportunità. Molti interventi compiuti a livello locale per rafforzare la politica delle pari opportunità nel quadro della strategia europea per l'occupazione prevedono misure per una cerchia di persone che non si limita alle donne. Il Comitato intende quindi proporre che prima della Conferenza intergovernativa del 2004 la Commissione affronti il compito di valutare se in futuro la politica delle pari opportunità debba comprendere interventi per rafforzare la parità di trattamento indipendentemente dal sesso, dall'origine etnica, dalla religione, dall'età, dall'orientamento sessuale e da incapacità fisiche o psichiche.

1.15. Il Comitato vuole sottolineare l'importanza dello sviluppo di modalità e metodologie grazie alle quali i paesi candidati possano raggiungere gli obiettivi e partecipare all'attuazione della strategia europea per l'occupazione. Finora le discussioni si sono concentrate principalmente sulla mobilità dei lavoratori e sulla preoccupazione che l'ampliamento possa avere conseguenze negative sugli attuali Stati membri. Il Comitato è nel frattempo giunto alla conclusione che l'allargamento creerà nuove opportunità di crescita e di occupazione, ma vuole tuttavia mettere in guardia sul rischio della perdita dei lavoratori più competenti da parte dei paesi candidati se la crescita avverrà troppo lentamente. Il Comitato ritiene che una profonda comprensione interculturale sia altrettanto importante della cooperazione economica e richiede una politica che in linea di principio non escluda alcuna regione.

1.16. In conclusione, il Comitato vuole ricordare che molti cittadini degli Stati membri hanno avuto difficoltà a sposare la causa dell'Unione europea, dal punto di vista politico e dei sentimenti. Le decisioni comunitarie devono essere strutturate in modo tale da risultare comprensibili e il compito di diffondere informazioni su di esse dovrebbe rientrare tra le responsabilità condivise da tutti i livelli della società. Come si è accennato prima, il Comitato ha constatato che a livello locale e regionale è molto raro che si conoscano i contenuti della strategia comunitaria per l'occupazione e i relativi orientamenti. Il Comitato intende quindi continuare insieme alla Commissione il lavoro avviato con la campagna «Agire a livello locale in materia di occupazione» per informare sugli obiettivi comunitari in materia di occupazione e favorire lo scambio di esperienze riguardanti interventi di successo che hanno creato maggiore occupazione a livello locale/regionale. Una campagna del genere può essere svolta soltanto se si coinvolge attivamente un numero elevato di soggetti disposti a diffondere informazioni in merito. Solo mostrando concretamente che l'Unione conduce una politica di successo in materia di occupazione si può contare su un ampio sostegno popolare e solamente così è possibile favorire lo sviluppo di un sentimento di lealtà nei confronti dell'Unione.

2. Le raccomandazioni del Comitato in merito agli obiettivi orizzontali — creare condizioni propizie per la piena occupazione in una società basata sulla conoscenza

2.1. La politica generale in materia di mercato del lavoro e occupazione rientra tra le responsabilità degli Stati membri. Il ruolo degli enti locali risulta evidente dall'Orientamento 11. Il Comitato ritiene tuttavia che esistano altre questioni di pertinenza diretta degli enti locali e che questo aspetto non debba essere trascurato negli altri Orientamenti.

2.2. Se si desidera che la strategia europea per l'occupazione sia coronata da successo e che gli obiettivi stabiliti siano raggiunti, il processo di consultazione nazionale deve essere ampliato e approfondito. Il Comitato propone quindi che la collaborazione tra governo e rappresentanti selezionati a livello locale e regionale — così come la cooperazione tra i funzionari — sia rafforzata durante le fasi di proposta, decisione ed esecuzione delle varie strategie.

2.3. Il Comitato ritiene che la dimensione locale della strategia europea per l'occupazione sia importante per l'attuazione dei piani nazionali di intervento. Secondo il Comitato, per favorire lo sviluppo dell'occupazione in tutte le regioni d'Europa è necessario tenere presente la dimensione locale/regionale al momento di sviluppare ulteriormente e di riformulare la strategia europea per l'occupazione per il 2003.

2.4. La futura valutazione della strategia europea per l'occupazione nel corso del 2003 dovrebbe costituire la premessa per futuri cambiamenti. Il Comitato ritiene che gli orientamenti per l'occupazione debbano essere riferiti a un periodo più lungo di quello attuale. Invece di orientamenti e raccomandazioni annuali la UE dovrebbe essere in grado di presentare obiettivi da realizzare in due o tre anni. Allo stesso modo agli Stati membri potrebbe essere richiesto di elaborare programmi di intervento nazionali ogni due o tre anni, eventualmente sottoponendo brevi relazioni annuali. Nel contesto di scadenze annuali i livelli nazionali, regionali e locali non riescono a tradurre in interventi pratici gli orientamenti, a ottenere risultati e a presentarli sotto forma di relazione. Questa proposta richiede modifiche al testo del Trattato (art. 128), un aspetto che potrebbe essere preso in esame dalla Conferenza intergovernativa del 2004.

2.5. Il Comitato intende proporre che prima della Conferenza intergovernativa del 2004 la Commissione affronti il compito di valutare se in futuro la politica delle pari opportunità debba comprendere interventi per rafforzare la parità di trattamento indipendentemente dal sesso, dall'origine etnica, dalla religione, dall'età, dall'orientamento sessuale e da incapacità fisiche o psichiche.

2.6. Gli indicatori sono importanti, ma il Comitato raccomanda che nell'UE si utilizzino soltanto quelli di facile interpretazione da parte degli Stati membri.

2.7. Il Comitato propone che la Commissione e gli Stati membri sviluppino indicatori che facilitino il benchmarking e che considerino anche lo sviluppo e le conseguenze sul piano regionale e locale.

3. Opinioni e raccomandazioni del Comitato in materia di orientamenti per l'occupazione

3.1. Secondo il Comitato, il livello nazionale dovrebbe avere l'obbligo di informare la Commissione sulle misure adottate per attuare la direttiva e di comunicare in quale misura questi interventi siano stati attuati a livello nazionale, regionale o locale. Il Comitato ha constatato che la strategia europea per l'occupazione e il contenuto dei piani nazionali di intervento non sono conosciuti a livello locale e regionale.

3.2. Il Comitato richiede che gli Stati membri giustificino i propri interventi diretti ad agevolare l'elaborazione di piani di azione locali.

3.3. Il Comitato ha riscontrato che tutti gli Orientamenti, tranne forse il numero 12, riguardano questioni a proposito delle quali gli enti locali e regionali nella maggioranza degli Stati membri sono responsabili nell'ambito delle loro varie competenze. Il Comitato propone quindi che negli orientamenti in materia di occupazione per il 2003 venga inclusa una chiara indicazione del ruolo svolto dagli enti locali e regionali nell'attuazione della strategia europea per l'occupazione.

3.4. Il Comitato vuole sottolineare l'importanza dello sviluppo di modalità e metodologie grazie alle quali i paesi candidati possano raggiungere gli obiettivi e partecipare attivamente all'attuazione della strategia europea per l'occupazione.

3.5. Il Comitato intende continuare insieme alla Commissione il lavoro avviato con la campagna «Agire a livello locale in materia di occupazione» per informare sugli obiettivi comunitari in materia di occupazione e favorire lo scambio di esperienze riguardanti interventi di successo che hanno creato maggiore occupazione a livello locale/regionale.

Bruxelles, 14 novembre 2001.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni sulla «Proposta di decisione del Consiglio relativa all'Anno delle persone con disabilità 2003»

(2002/C 107/31)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la proposta di decisione del Consiglio relativa all'Anno europeo delle persone con disabilità 2003 (COM(2001) 271 def. — 2001/0116 COD);

vista la decisione del Consiglio, in data 2 luglio 2001, di consultarlo in proposito a norma del disposto dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, in data 12 giugno 2001, di affidare alla Commissione 5 «Politica sociale, sanità pubblica, protezione dei consumatori, ricerca, turismo» l'incarico di elaborare il parere in materia;

vista la Dichiarazione dell'ONU sui disabili del 1993, e viste le norme dell'ONU sulla realizzazione di pari opportunità per i disabili adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, 48^a sessione, il 20 dicembre 1993 (Risoluzione 48/96 e allegato — <http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissre00.htm>);

vista la Risoluzione del Consiglio del 20 dicembre 1996 sulla parità di opportunità per i disabili ⁽¹⁾;

vista la Risoluzione del Consiglio del 17 giugno 1999 relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili ⁽²⁾;

viste la Direttiva del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e la Decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006) ⁽³⁾;

visto il proprio parere dell'aprile 2000 sulle misure di lotta contro la discriminazione (CdR 513/1999 fin) ⁽⁴⁾;

visto il proprio parere del dicembre 2000 sul tema «Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili» (CdR 301/2000) ⁽⁵⁾;

vista la Risoluzione del Parlamento europeo sul tema «Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili» (A5-0084/2001);

vista la riunione tenuta dal proprio Ufficio di presidenza il 3 aprile 2001, durante la quale i membri hanno convenuto di estendere il programma d'azione del CdR sulle pari opportunità a tutti i gruppi sottorappresentati oggetto dell'articolo 13 del Trattato, e ciò per assicurare che la composizione del Segretariato meglio rispecchi quella diversità della società europea che l'istituzione intende rappresentare;

visto il progetto di parere (CdR 282/2001 riv.) adottato dalla propria Commissione 5 il 10 settembre 2001 (Relatore: Keith Brown (UK/AE) Presidente del Consiglio di Clackmannanshire);

⁽¹⁾ GU C 12 del 13.1.1997.

⁽²⁾ GU C 186 del 2.7.1999, pag. 3.

⁽³⁾ Direttiva del Consiglio 2000/78/CE e Programma comunitario che sostiene e integra le misure legislative a livello comunitario e nazionale introdotte dalla Decisione del Consiglio 2000/750/CE.GU L 303 del 2.12.2000, pagg. 16 e 23.

⁽⁴⁾ GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 144 del 16.5.2001, pag. 67.

considerando quanto segue:

- le pari opportunità costituiscono una priorità politica del Comitato delle regioni;
- l'Anno europeo delle persone con disabilità 2003 ora proposto commemorerà il decimo anniversario della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui disabili;
- la scarsa comprensione e consapevolezza dei problemi dei disabili da parte dell'opinione pubblica costituisce il principale ostacolo che si frappone al loro pieno inserimento su un piede di parità nella società;
- l'indagine Eurobarometro dell'aprile 2001 indica che la maggioranza dei cittadini dell'Unione europea desidera che si faccia di più per garantire un migliore inserimento dei disabili nella società, e il 66 % degli intervistati nell'Europa dei 15 ritiene che spetti proprio agli enti locali assicurare ai disabili un migliore accesso agli spazi pubblici;
- gli enti locali e regionali svolgono un ruolo importante come educatori, datori di lavoro, fornitori di servizi, acquirenti di beni e servizi, «formatori di opinione», catalizzatori dell'innovazione e divulgatori delle migliori prassi;
- la gestione dell'Anno europeo e la selezione di progetti per gli aiuti finanziari saranno soggetti alla supervisione di organismi nazionali di coordinamento. La Commissione europea prevede che questi saranno composti da «rappresentanti dei ministeri interessati, delle organizzazioni delle persone con disabilità e da importanti settori della società», ma non necessariamente da rappresentanti degli enti locali e regionali;
- il rapporto di valutazione dell'Anno europeo contro il razzismo ha posto in evidenza che un Anno europeo riuscito dovrebbe servire da punto di partenza, ponendo le basi su cui sviluppare l'azione futura a lungo termine. Per conseguire tale successo occorre integrare la dinamica a livello europeo con misure corrispondenti a livello nazionale. Il successo dell'Anno europeo dipenderà quindi in primo luogo dalla volontà e capacità dei partner a livello europeo, nazionale, regionale e locale di dare un contributo fattivo alla sua realizzazione. Inoltre, l'esperienza maturata grazie ai vari anni internazionali indica l'importanza fondamentale di assicurare anche il coinvolgimento di tutti gli interessati nella sua preparazione e realizzazione. È pertanto essenziale assicurare la piena e attiva partecipazione degli enti locali e regionali e degli organi che rappresentano i disabili;
- i disabili sono sottorappresentati fra i membri che compongono il Comitato delle regioni, nei suoi organi a carattere politico e nel suo Segretariato,

ha adottato all'unanimità nel corso della 41^a sessione plenaria del 14 e 15 novembre 2001 (seduta del 15 novembre) il presente parere.

Il Comitato delle regioni

1. ribadisce il proprio impegno a promuovere le pari opportunità, nella fattispecie per quanto riguarda in particolare i disabili, giudicando che ciò costituisca un problema inerente ai diritti umani;

2. si compiace della proposta di celebrare un Anno europeo delle persone con disabilità nel 2003 e ribadisce l'idea (già espressa nel documento CdR 301/2000) che ciò evidenzierà il ruolo essenziale e attivo che i cittadini disabili possono svolgere nell'Unione europea e contribuirà a far conoscere i problemi che essi possono incontrare. L'Anno europeo dovrebbe rientrare in una strategia articolata per far conoscere meglio le esigenze dei disabili e contribuire al loro inserimento nella vita economica e sociale;

3. ritiene che lo stanziamento di 12 milioni di euro ripartiti fra varie attività in 15 Stati membri sia insufficiente, specie se si considera che la partecipazione di disabili in un'attività comporta notevoli costi supplementari per assicurare loro parità di accesso (assistenti personali, interpretazione del linguaggio dei segni, materiale informativo di facile lettura, maggior costo di sale di riunione e di camere d'albergo accessibili a disabili, ecc...);

4. invita la Commissione europea a presentare, nel quadro dell'Anno europeo, una proposta di direttiva sui disabili in sintonia con la recente direttiva sulla razza e l'origine etnica;

5. appoggia la richiesta del Parlamento europeo di istituire nel 2004 un programma d'azione specifico per i disabili come seguito ai lavori dell'Anno europeo;

6. ritiene che l'Anno europeo offrirà un'opportunità eccellente per migliorare la consapevolezza e la comprensione dei problemi dei disabili da parte del pubblico e promuoverà migliori rapporti tra gli interessati a livello locale e regionale;

7. ritiene che tutti i principali soggetti interessati, ivi compresi i governi a livello locale e regionale, dovrebbero essere rappresentati negli organismi nazionali di coordinamento;

8. auspica vivamente la creazione di organismi di coordinamento regionali come strumento per sviluppare i partenariati a livello locale e regionale;

9. esorta gli enti locali e regionali a mostrare il loro impegno per l'Anno europeo rendendo disponibili fondi per progetti locali a favore dei disabili nel quadro delle attività organizzate in occasione di tale iniziativa. Occorrerà uno sforzo particolare per coinvolgere persone afflitte da disabilità gravi e multiple;

10. s'impegna a esaminare in quale modo gli enti locali e regionali potranno collaborare direttamente con le organizzazioni locali che si occupano dei disabili per avvalersi delle opportunità offerte dall'Anno europeo onde sviluppare attività di promozione delle norme delle Nazioni Unite a livello locale e regionale;

11. ritiene che l'Anno europeo offra un'occasione eccellente per svolgere uno studio delle migliori pratiche degli enti locali e regionali in materia di disabilità in quanto datori di lavoro (ad esempio: buone prassi in materia di pari opportunità), fornitori di servizi (ad esempio: istruzione) e organismi rappresentativi (ad esempio: promozione della partecipazione

dei disabili alla vita politica); invita la Commissione europea a intraprendere o commissionare un tale studio;

12. s'impegna a organizzare un'audizione pubblica o un convegno sulle politiche a favore dei disabili durante il 2003 con la partecipazione del Forum europeo dei disabili per instaurare più stretti rapporti fra il movimento europeo dei disabili e gli enti regionali e locali europei;

13. dato il ruolo importante dei governi locali e regionali, propone di far partecipare oratori e rappresentanti del Comitato delle regioni alle attività su scala comunitaria intraprese in relazione all'Anno europeo;

14. invita sia il Consiglio (in quanto autorità avente potere di nomina) sia gli Stati membri e altri organismi coinvolti nelle procedure di nomina a migliorare la rappresentatività dei membri del Comitato delle regioni durante il prossimo mandato, che coinciderà con l'Anno europeo delle persone con disabilità;

15. invita tutte le istituzioni europee a porre in essere programmi d'azione a favore dei disabili nelle loro politiche per il personale, le infrastrutture, gli edifici, il mercato del lavoro, la formazione e le forme di collaborazione (accessibilità) e propone che esse redigano, collettivamente, un rapporto annuale per verificare i loro progressi in proposito; affida al proprio Segretario generale il compito sia di contattare altre istituzioni per avviare questo processo, sia d'inserire i disabili nel programma d'azione del Comitato delle regioni per le pari opportunità, come richiesto dal proprio Ufficio di presidenza il 3 aprile 2001;

16. ribadisce l'invito al suddetto Ufficio di presidenza, già formulato precedentemente⁽¹⁾, di costituire un gruppo di lavoro, con la partecipazione di varie commissioni, sulla problematica delle pari opportunità nel quadro del campo di applicazione dell'art. 13 del Trattato, oppure di creare un meccanismo che svolga una funzione analoga.

⁽¹⁾ CdR 301/2000.

Bruxelles, 15 novembre 2001.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni sulla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al programma quadro pluriennale 2002-2006 di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione per la realizzazione dello spazio europeo della ricerca»

(2002/C 107/32)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al programma quadro pluriennale 2002-2006 di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione per la realizzazione dello spazio europeo della ricerca» presentata dalla Commissione (COM(2001) 94 def. — 2001/0053 COD);

vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 30 aprile 2001, di consultarlo in materia, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma del Trattato CE;

vista la decisione del proprio Presidente, del 22 maggio 2001, di incaricare la Commissione 5 «Politica sociale, sanità pubblica, protezione dei consumatori, ricerca, turismo» della preparazione del parere;

vista la Comunicazione della Commissione «Verso uno spazio europeo della ricerca» (COM(2000) 6 def.) e il proprio parere in materia (CdR 33/2000 fin ⁽¹⁾);

vista la Comunicazione della Commissione «Realizzazione dello "spazio europeo della ricerca": orientamenti per le azioni dell'Unione nel settore della ricerca (2002-2006)» (COM(2000) 612 def.) e il proprio parere in materia (CdR 63/2001 fin ⁽²⁾);

vista la decisione del vertice europeo di Göteborg di aggiungere la dimensione della sostenibilità alla strategia di Lisbona e di assegnare alla ricerca lo specifico compito di contribuire efficacemente a tal fine;

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione «Primo rapporto sui progressi compiuti verso la realizzazione dello spazio europeo della ricerca e dell'innovazione» (SEC(2001) 465);

viste le «Proposte di decisioni del Consiglio relative ai programmi specifici che attuano il programma quadro 2002-2006 della Comunità europea di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e relative ai programmi specifici che attuano il programma quadro 2002-2006 della Comunità europea dell'energia atomica di attività di ricerca e formazione», presentate dalla Commissione (COM(2001) 279 def.);

vista la Comunicazione della Commissione «Il programma quadro dello spazio europeo della ricerca: attuazione dell'articolo 169 e collegamento in rete dei programmi nazionali» (COM(2001) 282 def.);

vista la Comunicazione della Commissione «Una strategia di mobilità per lo spazio europeo della ricerca» (COM(2001) 331 def.);

vista la Comunicazione della Commissione «La dimensione internazionale dello spazio europeo della ricerca» (COM(2001) 346 def.);

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione «Relazione sui progressi compiuti nell'analisi comparativa (benchmarking) delle politiche di ricerca nazionali» (SEC(2001) 1002);

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione «Come cartografare l'eccellenza nella ricerca e nello sviluppo tecnologico in Europa» (SEC(2001) 434);

viste le conclusioni del Consiglio del 26 giugno 2001 in merito alla continuazione delle discussioni sul sesto programma quadro e le conclusioni della Presidenza sul dibattito orientativo relativo alla proposta della Commissione per un programma quadro 2002-2006;

⁽¹⁾ GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 18.

⁽²⁾ GU C 357 del 14.12.2001, pag. 15.

vista la Risoluzione del Consiglio del 26 giugno 2001 su «Scienza e società» e «Donne e scienza»;

visto il progetto di parere (283/2001 riv.) adottato dalla Commissione 5 il 10 settembre 2001 (Relatore: Erwin Teufel, Presidente del Land Baden Württemberg — D/PPE);

considerando che la Commissione ha concepito il sesto programma quadro di ricerca come strumento per la realizzazione dello spazio europeo della ricerca;

considerando l'importanza attribuita dal Consiglio europeo di Lisbona alla definizione di uno spazio europeo della ricerca, al fine di rafforzare un'economia basata sull'innovazione e sulla conoscenza, con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale;

considerando che il Consiglio europeo di Stoccolma ha confermato le strategie dello spazio europeo della ricerca, ha invitato la Commissione e gli Stati membri a costruire in Europa una società basata sulla conoscenza e ha attribuito particolare importanza alla formazione e al perfezionamento professionale, alla trasmissione su scala europea di conoscenze relative alle tecnologie dell'informazione e all'elaborazione a livello comunitario degli aspetti etici relativi ai progetti di ricerca nel settore della biotecnologia;

considerando i progressi già compiuti dalla Comunità europea in direzione dello spazio europeo della ricerca;

considerando che i programmi di ricerca della Comunità europea sono diventati una componente concreta della promozione regionale e nazionale della ricerca e sono più importanti della concessione e dell'utilizzazione di ulteriori finanziamenti a carico del bilancio comunitario;

considerando le sfide cui l'Unione europea deve fare fronte prima dell'ampliamento ad est del 2004 (Carta europea, riforme istituzionali, nuova ripartizione delle competenze tra organi decisionali e soggetti europei, nazionali e regionali),

ha adottato, nel corso della 41^a sessione plenaria del 14 e 15 novembre 2001 (seduta del 15 novembre), il seguente parere.

1. Obiettivi

Il Comitato delle regioni

1.1. dà il suo sostegno alla Commissione che, attraverso un programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, intende rafforzare tale sviluppo e contribuire alla creazione di uno spazio europeo della ricerca, finalizzato al potenziamento della competitività della Comunità. I criteri determinanti per la scelta dei progetti meritevoli di sostegno devono rimanere quelli dell'eccellenza scientifica e della rilevanza economica e dell'utilità della ricerca per la società;

1.2. dubita tuttavia che gli obiettivi connessi allo spazio europeo della ricerca possano essere raggiunti per mezzo del programma quadro 2002-2006, se la Commissione e gli Stati membri non si mettono d'accordo nell'assegnare alla ricerca e allo sviluppo tecnologico una priorità superiore nella politica comunitaria e non prevedono un sostegno finanziario in bilancio decisamente maggiore di quello attuale;

1.3. apprezza l'intenzione della Commissione di rafforzare il ruolo dinamico delle regioni e degli enti locali nell'attuazione del programma quadro e di valorizzare il loro contributo alla ricerca in Europa;

1.4. non considera opportuno il fatto che la Commissione intenda limitare la partecipazione degli Stati membri e delle regioni all'esecuzione del primo programma specifico ad un singolo comitato di programma;

1.5. per quanto riguarda la proposta relativa alla ricerca del settore nucleare, chiede che venga tenuto anzitutto conto delle preoccupazioni della popolazione, che si concentrano sui depositi di scorie radioattive, sull'eliminazione di tali scorie, sulla protezione dalle radiazioni e sulla sicurezza nucleare;

1.6. ribadisce la propria richiesta di garantire a donne e uomini stesse opportunità di accesso ai progetti scientifici e alle misure di sostegno;

1.7. invita a prolungare il periodo di validità del programma quadro di ricerca, almeno a partire dal settimo programma, analogamente a quanto è avvenuto per i programmi della Comunità in materia di istruzione e cultura, per dare agli Stati membri, alle regioni e ai soggetti della ricerca una maggiore sicurezza di programmazione.

Per consentire una maggiore flessibilità in un programma quadro di più lunga durata sarebbe opportuno tenere conto dell'analisi comparativa della Comunità in materia di politica di ricerca e innovazione, nonché della prossima mappatura dell'eccellenza scientifica in settori di ricerca caratterizzati da progressi particolarmente rapidi sul piano delle conoscenze.

2. Regioni e enti locali ⁽¹⁾

Il Comitato delle regioni

2.1. ribadisce la volontà delle regioni, in particolare di quelle che hanno competenze legislative nel settore della ricerca, di fornire un proprio contributo alla creazione dello spazio europeo della ricerca e all'attuazione del sesto programma quadro di ricerca;

2.2. richiama l'attenzione sul ruolo decisivo delle regioni nella formazione di giovani scienziati nelle università, nel mantenimento e nello sviluppo di istituti di ricerca pubblici e privati e nella definizione della politica regionale della ricerca e del quadro generale per le piccole e medie imprese. Il Comitato desidera inoltre mettere in risalto le esperienze acquisite dalle regioni che hanno attuato strategie regionali per l'innovazione (SRI) in collaborazione con altre regioni dell'UE;

2.3. constata che è necessario rafforzare la cooperazione tra le regioni costruendo delle reti interregionali, al fine di permettere il collegamento delle attività di ricerca;

2.4. chiede alla Commissione di sostenere finanziariamente lo sviluppo di partenariati interregionali con i paesi candidati dell'Europa centro-orientale;

2.5. accoglie con favore il proposito della Commissione di rafforzare l'efficienza della Comunità nel settore della ricerca attraverso il collegamento in rete di scienziati d'eccellenza e di gruppi di ricerca di primo piano, chiedendo però alla Commissione di utilizzare i fondi strutturali per creare nelle regioni meno favorite delle infrastrutture di ricerca supplementari tali da consentire a tali regioni di partecipare in modo qualificato a progetti di ricerca di primo piano orientati al futuro;

2.6. appoggia il proposito della Commissione di influire sulla dinamica delle attività di ricerca e sviluppo in Europa attraverso la strutturazione e il coordinamento, di accrescere l'efficienza della ricerca europea utilizzando le sinergie tra programmi analoghi e di promuovere a tal fine anche la collaborazione degli Stati membri e delle regioni. Tuttavia tale politica deve essere strettamente orientata al principio di sussidiarietà;

3. Istituti che dipendono dalle regioni o si trovano nel loro territorio

Il Comitato delle regioni

3.1. sottolinea che le università sono i centri per la formazione dei giovani scienziati e, insieme con gli istituti di ricerca regionali, sono competenti per la ricerca di base e la ricerca

applicata, e che occorre garantire la loro adeguata partecipazione ai progetti del sesto programma quadro;

3.2. chiede quindi energicamente alla Commissione di mantenere le attuali disposizioni in merito ai costi addizionali delle università e degli istituti di ricerca non universitari, in modo da garantire la collaborazione di tali istituti all'esecuzione del sesto programma quadro di ricerca;

3.3. ribadisce il proprio giudizio secondo cui le piccole e medie imprese (PMI) svolgono un ruolo importante ai fini della politica europea delle imprese e dell'innovazione e dovrebbero pertanto beneficiare di adeguate condizioni generali anche nell'ambito del sesto programma quadro. Si esprime quindi a favore del mantenimento di un programma orizzontale per l'innovazione e la partecipazione delle PMI;

3.4. è a favore di un deciso rafforzamento degli strumenti specifici per le piccole e medie imprese (ricerca cooperativa e ricerca collettiva), ritiene però necessario rendere più semplice l'utilizzazione di tali strumenti. A tal fine occorre in particolare consentire l'accesso alle imprese che svolgono attività di ricerca in proprio, includere gli oneri iniziali tra i costi relativi ai progetti che possono beneficiare di sostegno e mantenere i contributi alla fase esplorativa;

3.5. valuta positivamente il proposito della Commissione di destinare il 15 % dei fondi del programma quadro di ricerca al sostegno delle piccole e medie imprese, ma chiede che, ai fini dell'assegnazione dei fondi, si considerino come requisiti indispensabili la qualità dei progetti e l'utilizzazione e diffusione dei loro risultati a livello europeo.

4. Temi

Il Comitato delle regioni

4.1. si attende che la Commissione ricorra nuovamente all'approccio orientato ai problemi che era stato introdotto nel quinto programma quadro (in particolare per quanto riguarda la considerazione degli effetti delle nuove tecnologie per le persone); auspica inoltre che le aree tematiche prioritarie non vengano definite soltanto sotto il profilo tecnologico;

4.2. fa presente che, dal punto di vista delle regioni, la proposta della Commissione contiene importanti lacune. Per ragioni ecologiche ed economiche, e facendo riferimento agli obiettivi dello spazio europeo della ricerca, il Comitato ritiene indispensabile che vengano promossi anche programmi nei settori della ricerca agricola, marina, energetica e dei trasporti. È inoltre necessario creare un equilibrio tra la ricerca nel settore delle scienze naturali e della tecnologia e quella nell'ambito delle scienze sociali. Occorrerebbe inserire in tutte le aree tematiche prioritarie gli aspetti socio-economici ed etici in quanto requisiti generali.

⁽¹⁾ Per ragioni di semplicità nel seguito ci si limiterà a scrivere le «regioni», ma ci si intende riferire tuttavia anche agli enti locali.

5. Struttura dei programmi

Il Comitato delle regioni

5.1. considera che la proposta della Commissione relativa alla portata e alla struttura del primo programma specifico sia troppo ampia e non gestibile da parte di un solo comitato di programma;

5.2. invita la Commissione a mantenere la suddivisione già esistente nel quinto programma quadro tra settori verticali e misure orizzontali ed a strutturare più chiaramente il programma quadro nel modo seguente:

5.2.1. includendo nel primo programma specifico tutti i settori verticali come azioni, ognuna con un proprio comitato di programma e prevedendo delle opportune suddivisioni tematiche; a tale scopo propone di istituire complessivamente le sei seguenti azioni:

- «genomica e biotecnologia per la salute» connessa con «sicurezza alimentare e rischi per la salute»,
- «tecniche della società dell'informazione»,
- «nanotecnologie, materiali intelligenti e nuovi processi di produzione»,
- «aeronautica e spazio»,
- «sviluppo sostenibile e cambiamento globale» e
- «ricerca orientata alle politiche, cittadini e governance nella società della conoscenza e scienza/società»;

5.2.2. inserendo, ai fini di una struttura più chiara, in un secondo programma specifico, tutte le misure orizzontali in quanto azioni a sé stanti, ognuna con un proprio comitato di programma; a tal fine propone di istituire le seguenti quattro azioni:

- «risorse umane e mobilità»,
- «sviluppo coerente e coordinamento delle politiche di ricerca comunitarie e nazionali, infrastrutture di ricerca»,
- «collaborazione internazionale» e
- «ricerca, innovazione e misure specifiche per le PMI»;

5.3. raccomanda alla Commissione di integrare le riserve previste per la programmazione nelle azioni verticali esposte più sopra e di riservare inoltre il 5 % dell'importo complessivo destinato al programma quadro agli sviluppi non previsti, affidando al comitato di programma «sviluppo coerente e coordinamento delle politiche di ricerca comunitarie e nazionali, infrastrutture di ricerca» la decisione in merito all'impiego di tali fondi;

6. Nuovi strumenti

Il Comitato delle regioni

6.1. considera indispensabile, per ragioni di continuità e per garantire un passaggio graduale dal quinto al sesto programma quadro di ricerca, portare avanti in generale gli strumenti sperimentati nel quarto e quinto programma quadro, per mantenere intatte le possibilità anche degli istituti più piccoli dipendenti dalle regioni e delle PMI di partecipare al sesto programma quadro e per rendere utilizzabile il loro potenziale innovativo ai fini dello sviluppo;

6.2. ravvisa anche la possibilità e l'esigenza di riunire le capacità di ricerca e di conseguire risultati di primo piano ai fini del rafforzamento della competitività della Comunità, chiede però che, nell'ambito dei grandi progetti che vengono perseguiti, si tenga conto delle seguenti condizioni generali:

6.2.1. i progetti devono rimanere tali da consentire una visione d'insieme. Occorre inoltre fare in modo che i ricercatori coinvolti forniscano i contributi concordati, e che sia mantenuto e promosso lo scambio diretto interno ed esterno di risultati ed esperienze;

6.2.2. occorrerebbe sopprimere il requisito di una dimensione minima come condizione preliminare per l'ammissione al sostegno di un progetto;

6.2.3. nell'ambito della verifica dell'opportunità e della necessità dei nuovi strumenti occorrerebbe verificare di volta in volta, per mezzo di criteri oggettivi, la massa critica ed il possibile valore aggiunto europeo;

6.2.4. in caso di ricorso a nuovi strumenti occorre che anche le università, gli istituti regionali di piccole dimensioni e le imprese possano partecipare, contribuendo attraverso iniziative adeguate e assicurandosi i propri diritti di sfruttamento;

6.3. ritiene che per le reti di eccellenza sia adeguata una scadenza di 5 anni;

6.4. per i progetti integrati chiede una chiara definizione del settore di competenza dei coordinatori dei progetti, la separazione della responsabilità tecnica e di quella amministrativa e il finanziamento del 100 % dei costi di coordinamento;

6.5. con riferimento alla proposta avanzata per la prima volta dalla Commissione, di applicare l'articolo 169 del Trattato CE, sottolinea che oltre l'80 % dei lavori di ricerca pubblici vengono svolti nel quadro di programmi di ricerca regionali o nazionali e hanno in gran parte già raggiunto una dimensione europea (ad esempio in Eureka, COST, Fondazione europea della scienza). Il Comitato chiede pertanto alla Commissione di tener conto delle seguenti condizioni generali nell'applicazione dell'articolo 169 del Trattato CE:

6.5.1. tenendo conto delle iniziative «dal basso» la procedura dovrebbe essere resa abbastanza flessibile da «stimolare la cooperazione tra le regioni di vari Stati membri o tra più paesi della stessa regione d'Europa»⁽¹⁾,

6.5.2. prima di prendere in considerazione l'attuazione a livello comunitario di programmi regionali o nazionali occorrerebbe provare gli strumenti più «leggeri» (ad esempio scambio di informazioni, apertura dei programmi sulla base della reciprocità, azioni eseguite congiuntamente ecc).

In questo modo si consentirebbe un migliore coordinamento tra programmi quadro di ricerca, programmi regionali dei fondi strutturali e altre iniziative comprese negli accordi di Lisbona;

6.5.3. in considerazione delle difficoltà di coordinamento, degli oneri amministrativi collegati e della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, l'esecuzione a livello comunitario di programmi di ricerca regionali e nazionali dovrebbe essere limitata a pochi progetti pilota aventi una dimensione globale e un'indiscutibile rilevanza ai fini della tutela della salute umana, dell'ambiente e della pace mondiale;

6.5.4. le disposizioni in vigore in materia di finanziamento della ricerca a livello delle regioni e degli Stati membri devono essere rispettate. I criteri del cofinanziamento da parte dell'Unione europea devono essere definiti, tenendo conto delle regole in materia di aiuti e delle regole dell'OMC, in modo tale da non causare ai partecipanti alcun problema giuridico o finanziario dovuto al cumulo dei fondi di sostegno.

7. Misure di accompagnamento

Il Comitato delle regioni

7.1. accoglie con favore la proposta della Commissione tendente a sviluppare, insieme con gli Stati membri, un metodo affidabile, obiettivo e trasparente per la mappatura (mapping) delle aree d'eccellenza nella ricerca e nello sviluppo tecnologico. Dal momento che si tratta di un processo di lunga durata, da ottimizzare continuamente e da ampliare gradualmente al di là dei settori, inizialmente prescelti, delle scienze della vita, delle nanotecnologie e delle scienze economiche, tale compito dovrebbe essere affidato ad un comitato di programma in base alla decisione sulla procedura di comitato;

7.2. dà per scontato che la Commissione lavorerà anche in futuro in stretta cooperazione con gli Stati membri e le regioni allo sviluppo di indicatori per l'analisi comparativa (benchmarking), al fine di garantire che vengano utilizzati solo gli indicatori che possono essere rilevati senza considerevoli oneri supplementari e la cui utilizzazione conduca a risultati utilizzabili;

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione sull'attuazione dell'art. 169 del Trattato CE, COM(2001) 282 def.

7.3. riconosce la volontà della Commissione di sviluppare una strategia per promuovere la mobilità nello spazio europeo della ricerca, pur rammaricandosi del fatto che la Commissione non sia finora andata oltre una rappresentazione dei problemi generali. Il Comitato si compiace dell'aumento dei fondi destinati a promuovere la mobilità, è favorevole all'ampliamento del programma Marie Curie e si compiace di constatare come venga dato ampio spazio anche al sostegno di dottorandi;

7.4. si compiace della decisione del Consiglio di «approfondire il dibattito sul ruolo della scienza nella società, e contribuire alla decisione pubblica, rafforzando i legami tra politiche di ricerca ed esigenze della società»⁽²⁾, chiede tuttavia alla Commissione di concedere ai soggetti regionali uno spazio di manovra più ampio possibile nell'ambito del dialogo tra scienza e società;

7.5. prende atto del proposito della Commissione di rafforzare la dimensione internazionale dello spazio europeo della ricerca e attende che siano elaborate più chiaramente le misure previste per la cooperazione internazionale e l'integrazione dei paesi candidati e che sia definito a tal fine un interlocutore concreto;

7.6. valuta con favore il proposito della Commissione di creare un forum per le relazioni scientifiche e tecniche internazionali, di cui dovrebbero far parte anche rappresentanti del Comitato delle regioni, al fine di garantire il necessario coordinamento tra i partecipanti.

8. Gestione

Il Comitato delle regioni

8.1. si compiace del proposito della Commissione di rendere il sesto programma quadro più organico, più semplice e al tempo stesso più efficiente e invita la Commissione a prendere le misure necessarie in tal senso. Esse comprendono tra l'altro l'introduzione generalizzata di una procedura di candidatura in due fasi, sulla base di una bozza di progetto quanto più possibile ridotta, la copertura integrale dei costi relativi al trasferimento della gestione ai coordinatori di reti e di progetti integrati, la separazione delle responsabilità amministrative e di quelle tecniche per i coordinatori dei progetti integrati, la rinuncia a costituire nuove strutture burocratiche e l'utilizzazione delle strutture regionali e nazionali esistenti per la gestione del sostegno e per l'amministrazione delle risorse;

⁽²⁾ Risoluzione del Consiglio sulla «Realizzazione dello spazio europeo della ricerca e dell'innovazione: orientamenti per le azioni dell'Unione in materia di ricerca (2002-2006)» del 16 novembre 2000 — GU C 374, pag. 1.

8.2. chiede alla Commissione di riprendere in grande misura le regole di partecipazione e le disposizioni di esecuzione che erano state concordate ex novo nel quinto programma quadro e di svilupparle per il sesto programma quadro in maniera tale che non ricadano sui soggetti regionali obblighi finanziari eccessivi in relazione alle anticipazioni, che la responsabilità dei coordinatori non comporti rischi inaccettabili e che vengano eliminate le preoccupazioni residue di scienziati, università, istituti di ricerca e imprese in relazione alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

8.3. auspica che la Commissione presenti tempestivamente le proprie proposte in merito alle regole di partecipazione e alle disposizioni di esecuzione⁽¹⁾ e convochi al più presto possibile il comitato di programma a norma dell'articolo 167 del Trattato CE;

8.4. chiede alla Commissione di migliorare il coordinamento delle azioni di sostegno delle PMI, la collaborazione tra le direzioni generali interessate e la cooperazione tra i servizi competenti per le PMI (tra l'altro Innovation Relay Centers) e i punti di contatto nazionali.

9. Dotazione finanziaria

Il Comitato delle regioni

9.1. fa presente che l'attuazione efficace delle priorità del sesto programma quadro dipende dall'assegnazione di mezzi finanziari adeguati;

⁽¹⁾ La prima parte della frase va soppressa nel caso in cui la Commissione abbia presentato le regole di partecipazione e le disposizioni di esecuzione prima della discussione nell'ambito della Commissione 5.

9.2. ricorda che già nel 1985 la Comunità aveva deciso che i fondi per la ricerca da assegnare nell'ambito del programma quadro sarebbero ammontati al 6 % del bilancio complessivo, ma che tale decisione non è ancora stata messa in atto;

9.3. si rammarica del fatto che l'aumento delle risorse proposto dalla Commissione per il sesto programma quadro sia destinato principalmente a compiti di coordinamento nell'ambito dello spazio europeo della ricerca e alle politiche comunitarie, mentre per quanto riguarda i singoli settori di ricerca non si registrino quasi aumenti, bensì piuttosto riduzioni;

9.4. richiama l'attenzione sul fatto che gli ambiziosi obiettivi del vertice di Göteborg nel campo della sostenibilità non possono essere raggiunti qualora non vengano assegnati alla ricerca nell'ambito dei trasporti e dell'energia fondi analoghi a quelli previsti nel quinto programma quadro. Le risorse necessarie a tal fine, circa 1,1 miliardi EUR, dovrebbero essere reperite (eventualmente attraverso storni a scapito dell'incremento nel campo delle infrastrutture di ricerca e delle misure di coordinamento) oppure messi a disposizione ex novo;

9.5. fa infine osservare che per l'amministrazione dei nuovi strumenti occorre stanziare fondi ulteriori, corrispondenti all'equivalente risparmio finanziario che la Commissione intende ottenere attraverso lo snellimento della sua burocrazia e il trasferimento di compiti. In caso contrario vi sarebbe una riduzione reale dei mezzi destinati alla ricerca approssimativamente pari a tale importo, contrariamente all'obiettivo politico della Commissione.

Bruxelles, 15 novembre 2001.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Jos CHABERT